

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	339
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	346
GIUSTIZIA (II)	»	367
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	371
DIFESA (IV)	»	384
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	392
FINANZE (VI)	»	397
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	403
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	411
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	424
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	434
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	442
AFFARI SOCIALI (XII)	»	468
AGRICOLTURA (XIII)	»	474

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	477
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	505
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	516
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	517
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	518
<i>INDICE GENERALE</i>	»	519

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (esame C. 2561 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 13.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (esame C. 2561 Governo).
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, *presidente*, informa i colleghi che la seduta fissata lo scorso 9 luglio, e che aveva all'ordine del giorno l'esame del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è stata posticipata aderendo alla richiesta del relatore, onorevole Gibiino, che aveva evidenziato l'esigenza di disporre di tempi adeguati in relazione alla complessità del testo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, fa presente che il provvedimento consta di 26 articoli suddivisi in due parti. La parte I è, a sua volta, suddivisa in due titoli, il primo dei quali (articoli 1-11) reca gli interventi anticrisi; il titolo II (articoli 12-15) reca norme in materia tributaria. La parte II del decreto (articoli 16-26) prevede interventi riguardanti il bilancio pubblico, ma anche numerose proroghe e differimenti di termini, nonché disposizioni sulla prosecuzione delle missioni internazionali in corso.

Segnala quindi alcuni aspetti salienti del provvedimento. L'articolo 1 prevede misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni per la riduzione del costo energetico per imprese e famiglie e per la semplificazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Per l'autorizzazione e realizzazione di tali interventi, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e deroga. Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono norme di agevolazione fiscale in favore delle imprese. L'articolo 9 introduce una disciplina, concernente il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla P.A. per forniture ed appalti. L'articolo 17 prevede numerose misure, tra le quali si

segnalano quelle relative al riordino o soppressione degli enti pubblici non economici (commi 1-9), in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (commi 10-19), di modifica della disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici (commi 23-24), e delle norme sul controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che viene esteso agli atti e ai contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (commi 30-31). L'articolo 19 reca diverse disposizioni riguardanti le società pubbliche, tra le quali si segnalano quelle relative al rimborso di obbligazioni Alitalia (commi 3-4), problematica particolarmente sentita dalla vasta platea dei risparmiatori.

Una particolare attenzione meritano gli articoli 23 e 24. Il primo, che prevede numerose proroghe e differimenti di termini riporta una serie di disposizioni aventi esclusivamente la finalità di posticipare scadenze legislativamente previste, tra le quali segnala quella relativa alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto, che ha costituito nel recente passato oggetto di un provvedimento urgente *ad hoc*, il decreto-legge n. 158 del 2008. Complessivamente, tale disposizione fa le veci del tradizionale mille-proroghe, in questa circostanza inserita in un decreto-legge avente una diversa finalità principale. Medesimo discorso può essere svolto con riguardo all'articolo 24, che dispone la proroga delle missioni militari di pace, che pure costituiscono tradizionalmente il contenuto di un decreto-legge autonomo, di norma esaminato dalle Commissioni esteri e Difesa in sede referente e non, come invece avviene in tale circostanza, esclusivamente in sede consultiva.

Lino DUILIO, *presidente*, evidenzia che una delle disposizioni di proroga contenute nell'articolo 23, e segnatamente quella al comma 16, incide sulla *vexata quaestio* relativa alla materia della *class action*, differendo al 31 dicembre 2009 il termine di entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 244 del 2007. Ricorda come la questione viene anche

affrontata nel testo di legge S1195-B, definitivamente approvato dal Senato lo scorso 9 luglio e non ancora promulgato, secondo cui le nuove norme della *class action* « si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge », quindi sicuramente in data anteriore a quanto previsto dal decreto in esame.

Antonino LO PRESTI concordando con quanto detto dal presidente, evidenzia come si stia venendo a determinare una sovrapposizione di norme con una diversa decorrenza temporale. La problematica presenta profili di particolare delicatezza ed è stata già affrontata dal Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Ricorda di aver seguito con particolare attenzione la genesi di quella norma e di aver promosso specifiche proposte emendative, anche volte al recepimento dei rilievi formulati dal Comitato, che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Anche durante la discussione in Assemblea, ha avuto modo di sottolineare senza successo la natura eminentemente processuale della disciplina della *class action*, che mal si presta, quindi, alle incertezze interpretative che si stanno profilando relativamente alla sua entrata in vigore, in ragione dei presumibili effetti sulle prescrizioni e sulle decadenze processuali che ne potrebbero conseguire. Continua dunque a permanere l'esigenza di un coordinamento complessivo tra le due distinte discipline legislative, che attualmente sembrano invece viaggiare su binari paralleli.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, concordando in merito alle considerazioni svolte dal collega, si dichiara disponibile ad integrare in tal senso la propria proposta di parere, che passa quindi ad illustrare.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2561 e rilevato che:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto le

disposizioni operano su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, principalmente al fine di introdurre misure anticrisi e antievasione, nonché — come fisiologicamente accade per i provvedimenti finalizzati al rilancio economico — misure di carattere finanziario di varia tipologia, alle quali si affiancano, peraltro, anche le previsioni sulla prosecuzione delle missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese e quelle che prorogano termini; peraltro, non sembrano afferire a nessuno di questi tre settori di intervento le norme sul funzionamento della Corte dei Conti (articolo 17, commi 30 e 31), sul Consiglio della magistratura militare (articolo 23, comma 18), e sul presidio del territorio da parte delle Forze armate e di polizia (articolo 24, commi 74 e 75);

nel procedere a numerose innovazioni della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, all'articolo 17, commi da 14 a 18); inoltre, l'articolo 17, comma 31, reca ulteriori disposizioni relative all'organizzazione ed alle funzioni della Corte dei Conti senza procedere ad un'espressa novellazione della disciplina preesistente, che peraltro appare già ampiamente stratificata;

il provvedimento, inoltre, contiene numerose disposizioni che modificano leggi di recente approvazione (ad esempio gli articoli 1, comma 7, 19, comma 3 e 23, comma 2, modificano il decreto-legge n. 5 del 2009) ovvero intervengono in materie recentemente disciplinate dal legislatore (ad esempio l'articolo 21 reca misure in materia di giochi, analogamente a quanto avvenuto con il decreto-legge 149 del 2008 e con il decreto-legge n. 39 del 2009 e nella legge comunitaria 2008) o addirittura disposizioni già oggetto di modifica da parte di leggi promulgate ma non ancora entrate in vigore (in particolare, l'articolo 19, ai commi 2 e 13, incide su testi già modificati dall'articolo 71 della legge n. 69 del 2009, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il

19 giugno 2009 e dunque entrata in vigore successivamente al decreto in esame); tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il decreto-legge presenta norme di interpretazione autentica (articolo 19, comma 6, e articolo 24, comma 6) e norme aventi carattere retroattivo (articolo 17, comma 23), nonché numerose disposizioni a carattere sperimentale o di natura derogatoria; in particolare, l'articolo 14 interviene in materia tributaria con riguardo al periodo di imposta in corso, senza esplicitare che la deroga alla normativa vigente riguarda anche lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ed in particolare l'articolo 3, secondo cui «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

novellando, sia all'articolo 10, comma 1, lettera a) punti 2 e 5, sia all'articolo 15, comma 6, disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione (che tuttavia risultano già oggetto di pregresse modifiche con lo strumento della legge primaria), il provvedimento prosegue l'opera di rilegificazione in modo frazionato di materie già deferite alla fonte normativa secondaria, in difformità da quanto prescritto al punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001;

il decreto-legge consente, all'articolo 17, comma 4, al Ministro dell'economia e delle finanze, in via prudenziale, di «accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112», definendo dunque uno strumento potenzial-

mente idoneo ad incidere su disposizioni di spesa legislativamente previste; inoltre, esso demanda ad un decreto ministeriale il compito di ripartire la complessiva autorizzazione di spesa in materia di missioni militari tra le singole voci e dunque tra le iniziative di cooperazione (di competenza del Ministero degli affari esteri) e le spese di carattere militare concernenti le singole missioni (articolo 24, comma 76);

il provvedimento introduce misure i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all'entrata in vigore della norma (ad esempio, trovano applicazione solo a partire dal 2010 le disposizioni contenute all'articolo 17, commi da 10 a 13, all'articolo 20, commi 1 e 3, all'articolo 22, commi 2 e 3); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;

esso reca riferimenti normativi imprecisi o errati: in particolare l'articolo 8 richiama l'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, mentre il richiamo dovrebbe essere all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003; l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 4 richiama erroneamente il comma 4 mentre dovrebbe riferirsi al precedente numero 3; l'articolo 16, comma 1, alinea, richiama erroneamente i commi 74 e 75 dell'articolo 24 in luogo dei commi 74 e 76; all'articolo 17, il comma 23, capoverso 5-ter, opera un rinvio al comma 1 anziché, come sarebbe corretto, al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008; il comma 26 del medesimo articolo modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni operando un rinvio normativo che non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori cui ci si intende riferire;

il provvedimento, inoltre, adotta un'ampia gamma di espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 3, comma 1, opera « nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia »; l'articolo 9, comma 1 è ripartito in due lettere che dispongono *per il futuro e per il passato*);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative » e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 19, comma 2, lettera b) – che novella l'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, anche al fine di prorogare « al 30 settembre 2009 » il termine ivi fissato – si coordini la suddetta previsione con la proroga del medesimo termine per un periodo di trentasei mesi (dall'entrata in vigore della legge n. 244), che è invece

prevista dall'articolo 71 della legge n. 69 del 2009 già pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* ed entrata in vigore alcuni giorni dopo l'adozione del decreto-legge in esame;

si valuti l'esigenza di riportare al rango di fonte primaria il riparto della complessiva autorizzazione di spesa tra le singole voci in materia di missioni di pace, che l'articolo 24, comma 76, affida invece ad un decreto (del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del [rectius: con il] Ministro dell'economia e delle finanze») che, peraltro, risulta già trasmesso alle Camere in data 3 luglio 2009;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 10 – che interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti – si chiarisca l'efficacia temporale della normativa ivi contenuta, in quanto il decreto-legge in esame nulla dispone sul punto, mentre il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, precisa che «*le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anti-crisi (articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 dell'1° luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso (...). Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche*»;

si coordinino le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, ed all'articolo 23, comma 3, in quanto entrambe prorogano un medesimo termine (di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge n. 296 del 2006) concernente l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso

le amministrazioni dello Stato e gli enti di ricerca pubblici, fissando una scadenza diversa (rispettivamente: il primo al 31 dicembre 2009 ed il secondo al 30 settembre 2009);

si sopprima il comma 17 dell'articolo 24, di contenuto assolutamente identico al precedente comma 16 e si sopprima altresì il secondo periodo del comma 39, che sostanzialmente riproduce il contenuto del primo periodo;

si proceda infine a correggere i seguenti richiami normativi:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 4 si sostituisca il richiamo ai « rapporti di cui al comma 4 » con « rapporti di cui al punto 3 »;

b) all'articolo 16, comma 1, alinea, si corregga il richiamo ai commi 74 e 75 dell'articolo 24 con il richiamo « ai commi 74 e 76 »;

c) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si sostituisca il rinvio al comma 1 con il rinvio al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008;

d) all'articolo 17, comma 26 – che modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni – si corregga il rinvio normativo che compare alla lettera d) che, dovrebbe essere riferito all'articolo 35 e non all'articolo 36, come erroneamente riportato nella formulazione attuale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2 – che novella l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, anche al fine di prevedere che il Ministro dell'economia debba assicurare « con propri provvedimenti la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo » in materia di massimo

scoperto – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con l'assetto dei controlli previsto nell'ordinamento di settore, considerato che la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 128 del Testo unico Bancario;

all'articolo 3, comma 4 – che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti ad adottare provvedimenti in via sostitutiva e transitoria « *in caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti* » previsti dal medesimo articolo 3 nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e del ministro dello sviluppo economico – dovrebbe verificarsi l'esigenza di un rinvio, a fini di coordinamento, con quanto già statuito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 239 del 2004, che disciplina il potere sostitutivo del Governo nei confronti della medesima *Authority*, in caso di inerzia di quest'ultima, affidando le relative determinazioni ad un *decreto del Presidente della Repubblica*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

all'articolo 4, comma 2 – che disciplina la nomina di commissari straordinari per le reti dell'energia « ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », disponendo che « la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 » – dovrebbe precisarsi se si intende quindi derogare alla disciplina recata in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 proprio allo scopo di adottare per la nomina dei medesimi commissari la procedura (molto più complessa rispetto a quella indicata dal citato articolo 11), disposta al comma 1 dell'articolo in commento;

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*) – volta a precisare che si debba intendere comunque rispettato, con riguardo al momento dell'approvazione del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti, il

termine fissato dall'articolo 26, comma 1, concernente i regolamenti di riordino degli enti suscettibili di soppressione – dovrebbe valutarsi l'esigenza di riformulare la disposizione al fine di precisare gli effetti che conseguono alla scadenza del termine senza che i suddetti schemi, pur deliberati in via preliminare, risultino poi tempestivamente adottati;

all'articolo 17, comma 4 – che autorizza il Ministro dell'economia « ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 » allo scopo di conseguire parzialmente gli obiettivi di risparmio complessivamente quantificati dalla legge, con riguardo alle amministrazioni coinvolte nel processo di razionalizzazione degli enti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto meccanismo, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste;

all'articolo 17, comma 31 – concernente il funzionamento della Corte dei Conti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare un'opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, che risulta già stratificata in quanto poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti* ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, ma che, da ultimo, è stato oggetto di un significativo intervento di riforma ad opera della legge n. 15 del 2009;

all'articolo 23, comma 16 – che posticipa al 31 dicembre 2009 il termine contenuto dal comma 447 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la *class action* – dovrebbe valutarsi l'esigenza di coordinare tale previsione con

quanto statuito dall'articolo 49 del testo di legge S1195-B definitivamente approvato dal Senato lo scorso 9 luglio (non ancora promulgato) secondo cui le nuove norme della *class action* « si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge »; ciò anche al fine di eliminare le incertezze sull'area delle posizioni soggettive la cui tutela è azionabile con tale strumento, che potrebbero insorgere a partire dall'entrata in vigore del citato articolo 49;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1 – che al comma 1 dispone che « l'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto *può avvenire* sulla base di uno specifico accordo » tra le parti sociali – dovrebbe verificarsi l'esigenza di chiarire se la conclusione del suddetto accordo costituisca presupposto necessario (ovvero solo eventuale) per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, con cui « sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo »;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo – che si riferisce ai *medesimi titoli* indicati nel primo periodo, ovvero bonifici, assegni circolari e bancari – dovrebbe verificarsi la idoneità del termine « titoli » a ricomprendere non soltanto gli assegni circolari e bancari, ma anche i bonifici;

all'articolo 9 – che è finalizzato a rendere più tempestivi i pagamenti della pubblica amministrazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quale arco temporale si intende fare riferimento, arco temporale che non appare immediatamente desumibile né dalla locuzione *per il futuro*, utilizzata alla lettera *a*), il cui punto 1 fissa un termine che scade il 31 dicembre 2009, né dalla locuzione *per il passato*, utilizzata alla lettera *b*), che riguarda « l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2008 »; con l'occasione, si valuti anche l'opportunità di riformulare l'intero articolo in termini di novella al decreto legislativo n. 231 del 2002;

all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo – ove si consente al Ministro degli affari esteri di « destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, *nel periodo di vigenza del presente decreto* » – si dovrebbe valutare l'esigenza di sostituire il riferimento al periodo di vigenza del decreto legge con il riferimento al *termine di cui al medesimo comma 1* (ovvero il 31 ottobre 2009).»

Roberto ZACCARIA esprime ampie perplessità riguardo alla compatibilità del decreto all'esame con l'istituto della decretazione d'urgenza, con specifico riguardo all'ampiezza del suo contenuto. Esso infatti si presenta palesemente in contrasto con qualsivoglia criterio in base al quale parametrare il requisito dell'omogeneità, sia che lo si voglia intendere come « omogeneità funzionale », sia se lo si intenda come « omogeneità finalistica », sia infine se si voglia adottare la nozione di « omogeneità materiale ». I profili di eterogeneità infatti sono tali da rendere il provvedimento del tutto incompatibile con gli stessi requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. A titolo indicativo, rileva che nel provvedimento, essenzialmente finalizzato a concretizzare una vera e propria manovra di finanza pubblica, sono presenti anche norme riguardanti la Corte dei conti, il Consiglio della magistratura militare e il presidio del territorio da parte delle Forze armate.

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi su un testo direttamente trasmesso alla Camera e, diversamente da altri casi analoghi, non si può in questa circostanza neanche reclamare sull'operato dell'altro ramo del Parlamento ma occorre riferirsi direttamente alla responsabilità del Governo nell'aver presentato alla firma del Presidente della Repubblica un provvedimento estremamente eterogeneo. Peraltro, anche in questa occasione, si trova a dover constatare l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta del Comitato per la legislazione.

Roberto ZACCARIA, concordando su tale considerazione, precisa che non è sua intenzione operare alcuna critica sul modo con cui il Presidente della Repubblica ha effettuato il proprio vaglio, ricordando come il suddetto vaglio non sia che uno dei diversi controlli di legittimità costituzionale che il nostro ordinamento impone, ed anzi è quello che maggiormente incontra limiti intrinseci, mentre ben più penetranti devono essere quelli di altri attori istituzionali, quali il Parlamento e la stessa Corte costituzionale.

Precisa quindi che le sue considerazioni sono principalmente volte a richiamare l'attenzione della Camera sulle problematiche concernenti un uso disinvolto delle fonti normative, che si evidenzierà ancor più durante la fase referente nella quale è stato già annunciata l'intenzione di inserire nel provvedimento nuovi e rilevanti contenuti. Tale circostanza fa assumere di particolare urgenza l'innovazione procedurale da tempo auspicata, che consenta al Comitato per la legislazione di esprimersi sui testi anche al termine della fase referente.

Auspica inoltre che vi sia, quantomeno, la disponibilità delle Commissioni di me-

rito a tenere in debito conto i suggerimenti forniti in questa sede per il miglioramento della qualità del testo.

Nel concordare sulla proposta di parere, osserva infine che, a suo avviso, l'articolo 17, comma 4, realizza anche una lesione dei principi costituzionali che regolano le decisioni di spesa e le relative coperture, di cui all'articolo 81.

Lino DUILIO, *presidente*, con riguardo a tale ultimo profilo, segnala che l'intervento del Ministro dell'economia previsto dal citato articolo 17 non necessariamente incide su spese legislativamente previste, preconstituendo viceversa un meccanismo prudenziale di salvaguardia, finalizzato a realizzare le necessarie economie di spesa, ove non si riesca in modo diverso a raggiungere i prefissati obiettivi di risparmio. Resta però ferma, a suo giudizio, l'esigenza di un'informazione ed un monitoraggio costante, anche a fini di controllo, da parte del Parlamento.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione del Governo</i>)	336
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 1.119 emen-

damenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), tra i quali sono presenti anche 6 proposte emendative dei relatori ed una proposta emendativa del Governo. Al fine delle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda preliminarmente come, con lettera in data 2 luglio 2009, indirizzata ai Presidenti della V e della VI Commissione, il Presidente della Camera abbia fatto presente che il Governo intendeva considerare il provvedimento in esame collegato alla manovra di finanza pubblica che si accinge a presentare. Il Presidente della Camera ha tuttavia precisato come, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento della Camera, si considerano collegati alla manovra di finanza pubblica i disegni di legge considerati come tali nel Documento di programmazione economico-finanziario, come approvato nell'apposita risoluzione parlamentare. Ciò premesso, osserva che il complesso degli interventi di tipo economico-finanziari recati dal decreto-legge

persegua l'obiettivo di intervenire sui saldi di finanza pubblica al fine di migliorarne l'andamento nonché finalità di stimolo e di sostegno all'economia. Le misure adottate si riflettono quindi sulla manovra dello scorso anno che aveva peraltro, come noto, carattere triennale, e cominciano a definire i contenuti della prossima manovra. Il decreto-legge, non a caso denominato « anticrisi », si configura pertanto come un provvedimento ponte tra la vecchia e la nuova manovra finanziaria e presenta un assetto riconducibile, a grandi linee, a quello del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, tuttavia, risultava formalmente collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno. In considerazione dei caratteri ora ricordati del provvedimento in esame, le due Presidenze hanno ritenuto di adottare un criterio di ordine finalistico per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, attribuendo, in particolare, un rilievo agli obiettivi di miglioramento dei saldi e di incentivo alla ripresa economica perseguiti dalle proposte emendative. Il criterio sopraesposto va peraltro coordinato con quello di carattere generale relativo all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge. Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Ricorda, in particolare, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Ricorda, infine che, per quanto riguarda i decreti-legge recanti proroga di termini, sono sempre ammessi gli emendamenti comunque volti a prorogare i termini in scadenza. Alla luce dei criteri suesposti, segnala che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Fedriga 1.32, in materia di trattamento pensionistico degli spedizionieri doganali;

Vincenzo Antonio Fontana 1.27, che reca una norma di interpretazione autentica relativa alla rilevazione della media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi da porre a base per le prestazioni pensionistiche degli operai agricoli a tempo indeterminato;

Bitonci 1.33 e Galletti 1.012, che obbligano le IPAB e le aziende pubbliche di servizi alla contribuzione per maternità e alla contribuzione per malattia per gli operai;

Bitonci 1.34, il quale reca disposizioni in materia di IPAB e di aziende pubbliche di servizi;

Bossa 1.36, il quale disciplina gli effetti della perdita del posto di lavoro, escludendo che comporti la perdita del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero;

Aniello Formisano 1.013, il quale, modificando il TU sull'immigrazione, prevede, a regime, quote riservate ai lavoratori stranieri che non abbiano nei tre anni precedenti ottenuto il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, senza influire sul totale delle regolarizzazioni;

Di Biagio 1.014, il quale reca una delega legislativa al Governo per la modifica dell'IRE secondo i principi del quoziente familiare;

Borghesi 1.018, limitatamente all'articolo 15-*septies*, che reca una delega legislativa in materia di accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria;

Bragantini 2.12, il quale prevede la stipula di una convenzione tra Banca d'Italia, ABI, associazione dei consumatori e circuiti di pagamento elettronici per ridurre le commissioni sulle transazioni commerciali effettuate su tali circuiti;

Pagano 2.6, il quale estende agli avvocati il potere attribuito ai notai e ai pubblici ufficiali in materia di autenticazione delle sottoscrizioni;

Pagano 2.7, il quale estende agli avvocati il potere attribuito ai notai e ai pubblici ufficiali in materia di autenticazione della sottoscrizione nella surroga dei mutui;

Corsaro 2.24 e 2.25, i quali disciplinano l'applicazione dell'imposta di trascrizione in misura fissa sulla cancellazione di ipoteca relativa ai beni mobili iscritti al P.R.A. prevedendo in materia una norma di interpretazione autentica;

Abrignani 2.0.3, il quale interviene sulla disciplina relativa al sistema di contabilità delle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche;

Pagano 3.31, 3.09 e 3.01, in quanto introducono una serie di agevolazioni fiscali, in forma di detrazioni d'imposta, di sostegno alle famiglie (concernenti le spese matrimoniali, di iscrizione e frequenza a scuole e asili nido, per l'acquisto di libri, per gli alloggi degli studenti universitari e per le riparazioni domestiche);

Pagano 3.30 e Toccafondi 3.1, in quanto diretti a incrementare la dotazione di bilancio del Ministero dell'istruzione per favorire l'espansione dell'offerta formativa;

Pagano 3.32, in quanto diretto a modificare i criteri per la determinazione del ISEE ai sensi del D.lgs. 109/98;

Fava 3.15 in quanto recante una norma di delega in tema di separazione proprietaria dei gestori di infrastrutture nei mercati energetici;

Guido Dussin 3.17, che disciplina e agevola fiscalmente il trasferimento dei beni dei consorzi tra comuni che gestiscono servizi pubblici locali all'atto del loro scioglimento;

Guido Dussin 3.18, che al fine della riduzione dei consumi energetici della PA istituisce presso la Cassa depositi e prestiti

un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle « Società di servizi energetici (E.S.Co) »;

Polledri 3.19, recante disposizioni in materia di cessazione delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con affidamento diretto;

Togni 3.20, in quanto recante un contributo di 100 milioni di euro alla regione Piemonte per il risarcimento di danni causati da eccezionali precipitazioni nevose;

Angeli 3.45, che prevede, genericamente, incentivi fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato;

Della Vedova 3.44, Franzoso 3.7 e Abrignani 3.5 i quali prevedono che Acquirente Unico S.p.a. disponga la sospensione della fornitura di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi;

Fallica 3.02, Togni 3.03 e Pugliese 3.07, recanti norme in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Abrignani 3.04, recante agevolazioni fiscali per i contratti di locazione finanziaria di immobili;

Zorzato 3.05 e 3.08, recanti agevolazioni fiscali per il recupero delle abitazioni private nelle aree dichiarate in stato di emergenza;

Guido Dussin 3.011, che prevede un contributo per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009;

Viola 4.20, il quale reca disposizioni in tema di applicabilità del divieto di prospezione e ricerca di idrocarburi nel Golfo di Venezia;

Duilio 4.22, Ceroni 4.08, Guido Dussin 4.012, i quali intervengono sul decreto

legislativo n. 163 del 2001 recante il codice degli appalti pubblici, per rendere più agili le procedure.

Fava 4.01, in quali recano disposizioni in tema di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con riferimento alla gestione dei rifiuti;

Di Biagio 4.02, Bratti 4.04, Bernardo 4.06, i quali recano disposizioni in tema di reti ed energia elettrica;

Realacci 4.03, il quale istituisce una specifica detrazione di imposta per adeguamento antisismico degli edifici privati, anche prevedendo assunzioni di dipendenti pubblici ai fini dell'effettuazione dei necessari controlli;

Ventucci 4.07, il quale autorizza una spesa di 12,2 milioni di euro in tema di sicurezza degli impianti, coperta a valere sulle risorse stanziata in tabella C in favore dell'ENAC;

Marsilio 4.010 e Bernardo 10.02, i quali dettano una norma di interpretazione autentica in materia di IVA sulle aziende di trasporto pubblico locale;

Girlanda 4.013 che reca norme di natura ordinamentale, anche interpretativa, concernenti le imprese editoriali;

Vannucci 5.52, il quale estende l'agevolazione prevista dall'articolo 5 anche ai beni strumentali all'esercizio delle imprese alberghiere e termali;

Dozzo 5.73, che autorizza una spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2009 al fine di favorire l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di benessere animale;

Pugliese 5.29, che esclude dal computo ai fini IRAP le plusvalenze derivanti dalle cessioni dei contratti dei giocatori;

Viola 5.017, che introduce un credito di imposta relativo alle spese per la frequenza di corsi di formazione postuniversitaria;

Cosenza 5.05, recante una norma di delega legislativa al Governo in materia previdenziale nel settore turistico;

Montagnoli 5.021, il quale prevede incentivi per lo sviluppo del distretto « Mobile classico pianura veneta »;

Leo 6.02 il quale prevede una disciplina agevolativa in materia di assegnazione e cessione di beni a soci e di trasformazione di società semplici;

Corsaro 6.03, limitatamente al comma 4, il quale prevede modifiche al codice dei beni culturali relative all'attestazione per le imprese che hanno eseguito attività di restauro;

Fogliato 6.04 il quale reca modifiche alla disciplina vigente in materia di contratti di filiera agricola;

Bitonci 7.03 che modifica le previsioni del codice civile in materia di sottoscrizione e di iscrizione nel registro delle imprese dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o l'affitto di aziende;

Barbato 9.02 e Misiani 9.06, in quanto modificano la disciplina per la restituzione ai comuni dei minori introiti derivanti dall'ICI, in particolare eliminando il riferimento all'efficienza nella riscossione dell'imposta da parte dei comuni;

Lo Presti 9.05, limitatamente alla prima parte, introduttiva dell'articolo 9-bis, in quanto recante una norma di delega in tema di riordino del sistema degli incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti;

Vignali 10.4 e 10.29 i quali estendono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento, già applicabile agli acquisti e alle costruzioni delle prime case, anche ai collegi e residenze destinati ad ospitare studenti;

Fava 10.22 il quale estende la possibilità di variare di un punto l'aliquota IRAP anche ai settori agricoli e della piccola pesca;

Leo 10.44 il quale prevede l'applicazione del meccanismo dell'IVA forfettaria per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio;

Toccafondi 10.1 il quale estende l'IVA al 4 per cento anche alle locazioni di abitazioni non di lusso assegnate a soci di cooperative edilizie;

Toccafondi 10.2, il quale interviene sulle condizioni richieste ai fini dell'assoggettamento delle cessioni di immobili delle imprese costruttrici;

Toccafondi 10.3, il quale estende la possibilità di rateizzare i contributi previdenziali oggetto di contenzioso relativamente all'applicazione di agevolazioni nel settore agricolo anche ai soggetti nei confronti dei quali siano state avviate procedure di recupero ovvero nei confronti dei quali si sia giunti a sentenza passata in giudicato;

Gioacchino Alfano 10.03, il quale prevede l'applicazione del meccanismo dell'IVA ad esigibilità differita alle operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto gestore del mercato elettrico;

Marsilio 11.2 recante misure di semplificazione delle procedure relative agli appalti pubblici;

Russo 11.02 recante disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura;

Faenzi 11.03 relativo alla tassa di concessione governativa per la TV installata sulle unità da pesca;

Paolo Russo 11.04 relativa al regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS;

Paolo Russo 11.05 relativo alla situazione debitoria delle aziende del settore bieticolo saccarifero;

Ruvolo 11.037 e 11.041 relativi al finanziamento del piano irriguo nazionale;

Ruvolo 11.043 sulla accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate;

Ruvolo 11.044 e 11.045 sulle risorse assegnate al commissario ad acta per gli interventi nel Mezzogiorno di competenza del Ministero delle politiche agricole;

Ruvolo 11.042 circa l'estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare;

Ruvolo 11.046 sull'esenzione dell'imposta di bollo per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

Ruvolo 11.047 sull'esenzione dall'imponibile dei premi del fondo europeo per la pesca;

Barani 11.06 circa l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle associazioni di volontariato;

Pugliese 11.07 e Osvaldo Napoli 11.08 circa i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni dell'ICI prima casa;

Abrignani 11.011 sul riordino degli enti di ricerca;

Bragantini 11.014 recante deduzioni a sostegno della famiglia;

D'Amico 11.016 relativo all'IVA sugli impianti fotovoltaici;

D'Amico 11.017 sull'esenzione dall'imposta di bollo per i partiti politici;

Polledri 11.018 circa la detrazione fiscale sull'utilizzo dei cani guida per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti;

Bitonci 11.019 e 11.032 circa la garanzia per apertura di nuova partita IVA da parte di cittadini stranieri;

Bragantini 11.020 di modifica agli indicatori ISEE;

Comaroli 11.023 sulla frequenza di corsi per operatori commerciali non italiani o comunitari;

Forcolin 11.025 sull'ammontare dell'importo delle controversie proposte alla commissione tributaria dalle parti senza assistenza tecnica;

Forcolin 11.027 sul regime fiscale degli intrattenimenti musicali;

Caparini 11.030 e 11.031 sul finanziamento dell'Ente italiano per la montagna - EIM;

Del Tenno 11.035, Poli 11.039 e Quartiani 11.058 di modifica al regime IVA nel settore edile;

Ciocchetti 11.050 e 11.038 sul finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo;

Poli 11.049 recante delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti;

Fallica 14.01 e De Angelis 14.02, i quali disciplinano un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Savino 15.7, il quale reca disposizioni fiscali in materia di società cooperative che rendono più rigoroso l'attuale regime e non appaiono finalizzate allo sviluppo dell'economia;

Traversa 15.18, che incrementa una sanzione in materia di utilizzo improprio di giochi leciti e individua procedure per perseguire le relative violazioni;

Bitonci 15.24, che modifica l'attuale disciplina in materia di interpello antielusivo sostituendo al silenzio-rifiuto il silenzio-assenso;

Di Pietro 15.07, limitatamente all'articolo 15-*septies*, che reca una delega legislativa in materia di accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria;

Vignali 16.9, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento alla costruzione dei collegi e delle residenze degli studenti;

Zorzato 16.1, il quale prevede l'applicazione di una detrazione fiscale per

interventi di recupero di unità immobiliari danneggiate a seguito di calamità naturali, ovvero suscettibili di futuri danneggiamenti in ragione della loro ubicazione in zone a rischio calamità;

Sereni 16.4 il quale proroga il contributo per le associazioni combattentistiche previste dalla legge n. 92 del 2006;

Carlucci 16.6 il quale rfinanzia il fondo unico per lo spettacolo;

Savino 16.10 il quale assegna un contributo al fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche nel settore cinematografico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

Marinello 16.01 il quale reca misure agevolative per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui;

Bitonci 16.02 il quale interviene in materia di regolazione del rimborso da parte dello Stato ai comuni del gettito dell'ICI sulla prima casa soppressa dal decreto-legge n. 93 del 2008;

Fogliato 17.125 che prevede disposizioni volte a ricostituire l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le cui competenze sono confluite nell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Germanà 17.139 che autorizza gli enti previdenziali e assicurativi pubblici ad effettuare investimenti immobiliari per la realizzazione di poli logistici integrati territoriali « Case del welfare »;

Savino 17.43, limitatamente al comma 35-*bis*, che reca modifiche alla disciplina per la composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti universitari di prima e seconda fascia;

Fogliato 17.114 che incrementa le risorse destinate ad assicurare la continuità nel funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la prosecuzione dei servizi di somministrazione del lavoro;

Traversa 17.61, il quale dispone in materia di trattenimento in servizio dei professori ordinari e associati oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;

Borghesi 17.89, che prevede che nelle assunzioni dell'Agenzia delle entrate sia data priorità ai candidati idonei non vincitori di uno specifico concorso;

Ciccanti 17.99 e Ceroni 17.57 che recano modifiche alle disposizioni in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici che abbiano raggiunto una anzianità di 40 anni;

Vincenzo Antonio Fontana 17.73, il quale reca modifiche alla disposizione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dai giochi ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, prevedendo che essa sia disposta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Zeller 17.23, che dispone in materia di requisiti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce rossa, con specifico riferimento ai posti riservati a candidati con adeguate conoscenze della lingua italiana e di quella tedesca;

Vanalli 17.116, il quale reca una esenzione per i geometri dipendenti dagli enti locali dal rispetto di disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, peraltro di problematica individuazione;

Girlanda 17.62, che stanziava 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 da destinare a contributi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati in strutture formative accreditate dalle Regioni;

Bragantini 17.121, il quale introduce un « tetto » al trattamento economico onnicomprensivo annuo per i dirigenti di banche ed istituti di credito che benefi-

ciano direttamente o indirettamente di interventi volti a contrastare la crisi economica e finanziaria;

Caparini 17.123, il quale dispone che una quota delle retribuzioni dei pubblici dipendenti sia commisurata al costo medio della vita nella provincia in cui essi prestano la propria attività lavorativa;

Caparini 17.122, che prevede un diverso inquadramento del personale assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio;

Fedriga 17.124, il quale prevede che una quota dei posti scoperti nelle dotazioni del Ministero dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia delle entrate, degli enti territoriali e delle camere di commercio sia assegnata direttamente a specifiche categorie di operatori doganali;

Mistrello Destro 17.148, il quale per gli anni 2009 e 2010 esenta le imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale ordinari dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili;

Fallica 17.4 e Franzoso 17.60, i quali recano disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA;

Comaroli 17.117, il quale reca disposizioni relative alla disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti delle IPAB;

Brugger 17.24, il quale prevede una nuova fattispecie di prestazioni di lavoro accessorio;

Pagano 17.76, il quale reca modifiche alla disciplina vigente in materia di caselle di posta elettronica certificata per le imprese;

Bruno 17.86, Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105, che ampliano le competenze della Corte dei conti, prevedendo tra l'altro la proposizione di ricorsi da parte degli organi politici di vertice delle amministrazioni; gli emendamenti dispongono inoltre modifiche alla disciplina dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale

presso la Corte nei confronti dei magistrati e alla disciplina sul finanziamento della Corte, prevedendo in particolare che le esigenze finanziarie siano valutate dalle Commissioni bilancio, finanze e affari costituzionali della Camera e del Senato, riunite in sessione bicamerale;

Franzoso 17.45, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale riferite alla Corte dei conti, non riconducibili alle disposizioni recate dal decreto-legge;

Savino 17.48, che ampliano le competenze della Corte dei conti, prevedendo in particolare la proposizione di ricorsi da parte degli organi politici di vertice delle amministrazioni;

Pagano 17.49, il quale dispone modifiche alla disciplina dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte nei confronti dei magistrati;

Gioacchino Alfano 17.44, che reca modifiche alla disciplina sul finanziamento della Corte, prevedendo in particolare che le esigenze finanziarie siano valutate dalle Commissioni bilancio, finanze e affari costituzionali della Camera e del Senato, riunite in sessione bicamerale;

Bitonci 17.15, il quale prevede la proroga per una sola volta dei magistrati della Corte dei conti designati dagli enti territoriali;

Vannucci 17.59, il quale prevede che al personale dirigenziale e amministrativo della Corte dei conti si applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Pugliese 17.47, che reca disposizioni in materia di spese nei giudizi contabili;

Vincenzo Antonio Fontana 17.51, che modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Fogliato 17.113, il quale modifica la disciplina di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2006 in materia di assegnazione di risorse all'AGEA;

Minardo 17.144 e 17.143, i quali destinano risorse ad interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di diversi aeroporti, incrementando altresì e risorse destinate al rinnovo dei contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV;

Bitonci 17.79 e Zorzato 17.55, i quali destinano specifiche risorse al fine di prevedere miglioramenti dei trattamenti economici del personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Pugliese 17.65, il quale reca disposizioni volte a favorire la fusione o l'aggregazione di due o più università;

Traversa 17.64, che disciplina la definizione di principi contabili e di schemi di bilancio funzionali all'introduzione nelle università di un sistema di contabilità economica e patrimoniale;

Leo 17.56, il quale reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di assegno personale pensionabile in caso di passaggio di carriera;

Comaroli 17.115, il quale reca disposizioni in materia di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e sindacati che percepiscano contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici;

Galletti 17.104, il quale reca disposizioni in materia di riscossione degli enti locali;

Bitonci 17.118, il quale reca misure volte ad incentivare il trasporto fluviale del GPL;

Berardi 17.66, il quale introduce modifiche alla disciplina del riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

Cicu 17.147, che reca una disciplina dell'uso delle denominazioni e degli emblemi delle Forze armate;

Vincenzo Antonio Fontana 17.77, che reca norme di carattere previdenziale relative al personale delle autorità indipendenti;

Gli identici Cazzola 17.08 e Lo Monte 17.011, che contengono il divieto di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione;

Milo 17.09, che reca disposizioni in materia di condono edilizio;

Ceroni 17.01, che disciplina una dotazione di personale con contratto a tempo determinato per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee del personale scolastico;

Toccafondi 17.02, che disciplina la possibilità di redigere le pagelle scolastiche in formato elettronico;

Gioacchino Alfano 17.06, in materia di « università digitale »;

Franzoso 17.03, che prevede la pubblicazione informatica dell'albo pretorio;

Savino 17.04, in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di operazioni telematiche verso la Pubblica Amministrazione;

Pugliese 17.05, recante misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni alla rete internet;

Galletti 17.010, che reca disposizioni in materia di ICI;

Zeller 19.11 il quale estende il regime di esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto prevista per le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute dalle stessa anche alle operazioni di trasferimento disposte a favore di regioni e province autonome. Prevede altresì che in caso di scioglimento le assegnazioni ai soci del patrimonio non sono considerate cessioni ai fini IVA;

Formichella 19.3, il quale intende attribuire alla società mista ANAS Regione Veneto le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore degli appalti per i lavori riguardanti il raccordo autostradale autostrada A4 tronco Trieste Venezia;

Lulli 19.33, il quale consente alle regioni di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate per rilevare aziende o rami di aziende in crisi ovvero svolgere operazioni finanziarie a sostegno delle imprese;

Vincenzo Antonio Fontana 19.18, il quale riduce al 50 per cento l'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato degli utili conseguiti dalla SOGEI, al fine di potenziare la propria infrastruttura tecnologica;

Del Tenno 19.21 il quale prevede l'integrazione del canone annuo corrisposto dai concessionari all'ANAS incrementandolo di un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale;

Fogliato 19.27, il quale prevede che il contributo annuale statale in favore dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) costituisca versamento del socio in conto futuro aumento di capitale;

Cicu 19.65, il quale prevede la costituzione della società Difesa servizi S.p.a. a cui è affidata la valorizzazione e la gestione degli immobili militari nonché la prestazione di servizi in favore dell'amministrazione della difesa. La proposta emendativa disciplina l'organizzazione interna della società, il rapporto di lavoro del personale ed il suo funzionamento;

Poli 19.01, il quale consente ai soci delle cooperative artigiane di iscriversi nella gestione previdenziale degli artigiani, stabilendo i criteri per la relativa contribuzione. La proposta emendativa stabilisce altresì l'estinzione d'ufficio del contenzioso in materia;

Galletti 19.02, il quale estende le agevolazioni fiscali previste per gli atti

relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche alle trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2008, estendendone inoltre l'applicazione alle IPAB;

Fogliato 20.3, che destina risorse aggiuntive al Ministero delle politiche agricole per il rafforzamento delle attività di controllo del settore agroalimentare;

Di Biagio 20.01, che estende ai lavoratori dipendenti pubblici residenti all'estero la facoltà di adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando apposita dichiarazione ad un Centro autorizzati di assistenza fiscale;

Girlanda 20.03, il quale specifica che il visto di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero è comunque valido per l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le università per stranieri di Perugia e Siena;

Zucchi 20.04, Dal Moro 20.05, Brandolini 20.06 recante disposizioni in materia di contenziosi inerenti contributi previdenziali agricoli;

Stucchi 20.07, che prevede un contributo per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

Vanalli 20.08, recante disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro;

Commercio 21.1 e Commercio 21.2 relativi all'apertura di case da gioco;

Del Tenno 21.5 sulla gestione dei plichi contabili del gioco del lotto;

Abrignani 21.01 e Girlanda 21.02 recanti disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio assegnate da emittenti radiotelevisive;

Bocchino 22.21 e Corsaro 22.20, i quali recano disposizioni in materia di erogazione dei medicinali agli assistiti;

Lupi 22.9 e Marsilio 22.38, che prevedono l'assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva;

Lo Presti 22.10, che reca una maggiorazione del contributo ordinario annuo destinato al comune di Carini;

Turco 22.32 e 22.33, che prevedono la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per le terapie del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale;

Stradella 22.5, Bitonci 22.23, Vannucci 22.25 e 22.26, Bitonci 22.22, Stradella 22.8 e Messina 22.40, i quali prevedono che annualmente una quota del Fondo sanitario nazionale venga riservata al finanziamento delle cure termali;

Pagano 22.17, che prevede un finanziamento di 100 milioni a decorrere dal 2010 in favore di regioni sulle quali insistono policlinici universitari gestiti da università non statali;

Vincenzo Antonio Fontana 22.18, che sostituisce le prescrizioni sanitarie farmaceutiche specialistiche con il corrispondente documento elettronico;

Negro 22.01, che reca misure per riequilibrare la carenza di personale del settore delle professioni sanitarie;

Nicco 22.02, che attribuisce un contributo relativo agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano alla rispettiva regione o provincia autonoma;

Marsilio 22.04, che disciplina il fascicolo sanitario elettronico;

Toccafondi 22.05 e Castellani 22.08, che istituiscono il sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale;

Soglia 22.06, che reca le norme per l'amministrazione di una gestione speciale costituita presso l'INPS in favore dei lavoratori autonomi;

Gioacchino Alfano 22.07, recante proroga dei contratti a tempo determinato di personale tecnico-sanitario;

Pugliese 22.09, recante disposizioni relative alla tutela dei dati personali nei rapporti tra imprese;

Pugliese 22.010, che reca disposizioni in materia di dati sensibili;

Pugliese 22.011, recante modifiche in materia di documento programmatico sulla sicurezza;

Mariani 23.30, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, che recano disposizioni di natura ordinamentale in tema di rilascio per finita locazione (assistenza forza pubblica, limiti di reddito dei soggetti aventi diritto alla sospensione del rilascio, eccetera);

Bernardo 23.48 che rende permanente la possibilità di rilasciare ai titolari di carta di identità elettronica la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi;

Traversa 23.53 recante disposizioni in materia di servizi pubblici non di linea;

Fogliato 23.69 recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse inerenti le attività di progettazione delle opere del piano irrigui nazionale e le spese per le commissioni liquidatrici per le opere di bonifica e irrigazione;

Nicco 23.19 recante disposizioni in materia di destinazione del contributo relativo agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Val d'Aosta e nelle province autonome;

Del Tenno 23.60 appare non riferibile al testo dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 36 del 2001;

Di Biagio 23.16 recante disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti;

De Biasi 23.46 recante un incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo;

Bernardo 23.50 recante disposizioni volte a consentire la riapertura di termini in materia di rivendite di generi di monopolio;

De Pasquale 23.45 diretto a consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro con contratto di collaborazione del perso-

nale di istituzioni scolastiche sino alla costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

Siragusa 23.44 recante norme in materia di validità della abilitazione degli insegnanti di sostegno;

Siragusa 23.43 recante un finanziamento per la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici;

Molteni 23.71 recante disposizioni inerenti la data di presa di servizio dei professori associati interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989;

Catanoso 23.42, recante modifiche alla legge delega per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

Quartiani 23.1 recante un contributo a favore dell'Ente Italiano Montagna;

Bianconi 23.8, Stradella 23.5 e Mariani 23.29, recanti disposizioni in materia di rilocalizzazione degli interventi edilizi disposti nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato per favorire la mobilità del personale quando necessario alla lotta alla criminalità organizzata;

De Girolamo 23.9 che proroga il termine per la realizzazione degli interventi a favore del comune di Pietrelcina assegnando conseguentemente un contributo di 1.500.000 euro anche gli anni 2010 e 2011;

Zorzato 23.58 recante disposizioni in tema di riutilizzo delle risorse relative all'attuazione dei programmi nazionali Urban Italia;

Nicco 23.20 recante misure agevolative in materia di imposte di fabbricazione sul gas per i territori ricadenti in una particolare zona climatica;

Brugger 23.22 recante disposizioni in materia di decorrenza delle disposizioni in

materia di imposizione tributaria sulle aree da considerare fabbricabili dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Leo 23.24, recante disposizioni in materia di esonero dalle tasse universitarie per i soggetti in possesso di laurea magistrale o di diploma rilasciato da una istituzione di alta formazione artistica e musicale;

Delfino 23.102 diretto a rifinanziare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini di provvedere alla fornitura a favore dei Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana;

Di Biagio 23.15 diretto ad estendere l'esenzione ai fini ICI alle abitazioni non locate dei cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero;

Catanoso 23.111 che modifica alcuni requisiti in materia di accesso alla dirigenza degli istituti penitenziari;

Fallica 23.01 ed identico Savino 23.03 recante modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2006 di attuazione nell'ordinamento interno del Protocollo di Kyoto;

Bitonci 23.05 recante una proroga di termini per la rivalutazioni di terreni e partecipazioni che risulta parzialmente non riferibile al testo in vigore;

Polledri 24.14, che incrementa di due milioni la dotazione del fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari e degli stabilimenti militari, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante di Piacenza ed in particolare all'assunzione di nuovo personale;

Vincenzo Antonio Fontana 24.1, che prevede la possibilità di trasferimento di magistrati che hanno prestato servizio quali ufficiali di complemento, nel ruolo ordinario-categoria magistrati del corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare;

Fogliato 24.02, che istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle

finanze in materia di tutela della fauna selvatica e di associazionismo venatorio;

Sereni 25.2 il quale estende la proroga del contributo alle associazioni combattentistiche disposta dall'articolo 14, comma 7-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 anche alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno;

Lupi 25.04 e 25.07 i quali prevedono l'assoggettamento ad imposizione fiscale sostitutiva dei redditi da locazione;

Commercio 25.01 il quale introduce una modifica alla legge-delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009, specificando che la commissione parlamentare ad hoc per l'esame degli schemi dei decreti-legislativi deve essere composta comunque da almeno un membro appartenente ad ogni gruppo parlamentare presente in entrambi i rami del Parlamento;

Lupi 25.06 il quale reca disposizioni in materia di associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario;

Forcolin 25.09 il quale prevede che la possibilità di variare l'aliquota IRAP da parte delle regioni si intende riferita anche all'IRAP applicata al settore agricolo e della piccola pesca;

Osvaldo Napoli 25.02, Pugliese 25.03 e Bitonci 25.010, i quali prevedono – quali norme di interpretazione – che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali si possa effettuare anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, attivando le procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento o mediante l'iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie.

Avverte infine che l'articolo aggiuntivo 3.010 Marchignoli reca una modifica alla legge Comunitaria 2008 già approvata in via definitiva dalle Camere ma non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e quindi non ancora in vigore. In tal senso,

la proposta emendativa risulta priva di contenuto normativo e non è stata inclusa nel fascicolo in distribuzione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene doverosa una riflessione in ordine all'utilizzo degli ordinari criteri per la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia delle proposte emendative in relazione all'esame di un decreto-legge che, come ha già avuto modo di evidenziare, presenta un contenuto estremamente eterogeneo. Alla luce di tale circostanza, si riserva, pertanto, di richiedere una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative del proprio gruppo.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene utile, ai fini dell'esame, che le Commissioni vengano informate su quando il DPEF verrà trasmesso alle Camere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il DPEF verrà discusso dal Consiglio dei Ministri nella riunione di domani 15 luglio 2009.

Bruno TABACCI (UdC), anche alla luce delle considerazioni svolte dal presidente sull'ammissibilità delle proposte emendative, chiede che rapporto vi sia tra il provvedimento in esame e il DPEF.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel richiamare le osservazioni già formulate nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, sottolinea come nella discussione del decreto-legge emergano due profili problematici di particolare gravità. In primo luogo, evidenzia che l'esame del decreto si sta svolgendo in un contesto economico e finanziario non ancora compiutamente definito, in quanto il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, che definisce il quadro previsionale e programmatico per il periodo di riferimento. Inoltre, il disegno di legge di assestamento relativo all'esercizio 2009 introduce rilevanti modifiche ai saldi di finanza pubblica, che potrebbero non risultare ade-

guatamente coordinate con gli interventi previsti dal decreto-legge in esame. Ritiene, pertanto, che l'esame del decreto-legge non possa avvenire prima che il Governo abbia formalizzato i contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria e abbia fornito i dovuti chiarimenti sui contenuti del disegno di legge di assestamento. In assenza di tale ampliamento dei temi di discussione, il dibattito sul decreto rischia di rivelarsi inutile e, per molti aspetti, dannoso.

Per altro verso, osserva che ormai ci si sta avviando rapidamente verso la conclusione dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni, senza che siano ancora stati formalizzati i nuovi interventi che il Governo ha da tempo annunciato alla stampa e che, probabilmente, si tradurranno in proposte emendative presentate poco prima del termine dell'esame in sede referente. Si tratta, evidentemente, di proposte di rilevante portata innovativa, che introducono temi ancora estranei al provvedimento, come ad esempio l'innalzamento dell'età pensionistica per le lavoratrici, e, pertanto, giudica assolutamente necessario assicurare ai componenti delle Commissioni la possibilità di discutere il contenuto delle proposte ed eventualmente di proporre interventi migliorativi.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda di aver richiesto, in particolare in relazione al richiamo contenuto all'articolo 5 alla classificazione ATECO, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate. In quella occasione la presidenza delle Commissioni aveva rilevato che sul punto sarebbe intervenuto il rappresentante del Governo in sede di replica. Tuttavia il rappresentante del Governo ha ritenuto di non intervenire in sede di esame preliminare. Segnala peraltro che i profili problematici del richiamo all'articolo 5 alla tabella ATECO sono segnalati anche nel *Sole 24 Ore* di oggi.

Bruno TABACCI (UdC) rileva come negli ultimi giorni nel dibattito politico si sia più volte sottolineata l'esigenza di garantire il dialogo tra la maggioranza e l'op-

posizione. Poiché ritiene si tratti di un'esigenza reale, chiede ai presidenti delle Commissioni di indicare quali siano le modalità attraverso le quali intendono garantire all'opposizione la possibilità di dare un contributo fattivo al miglioramento del provvedimento oggi in esame. Evidenzia, infatti, come l'esame del decreto-legge sia stato costretto in termini temporali estremamente limitati e, con ogni probabilità, alla conclusione dell'esame in sede referente farà seguito un voto di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni.

In questo contesto, ritiene del tutto inutile soffermarsi su un puntuale esame delle motivazioni fornite dalla Presidenza delle Commissioni in ordine alle dichiarazioni di inammissibilità, anche in considerazione della circostanza che il decreto in esame presenta un tasso di eterogeneità tale da non consentire una seria verifica dell'estraneità di singole materie al contenuto del provvedimento. L'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge è, peraltro, destinata ad aumentare, in quanto il Governo ha più volte manifestato l'intenzione di inserire nel provvedimento in esame materie ulteriori rispetto a quelle attualmente contenute nell'articolato, introducendo nel decreto il cosiddetto scudo fiscale, la sanatoria delle badanti extracomunitarie e la riforma del sistema previdenziale per le lavoratrici. Alla luce dello scenario delineato, ritiene necessario che la Presidenza delle Commissioni chiarisca in quali termini intende assicurare un adeguato dibattito anche su tali ulteriori tematiche, rispetto alle quali non sono state ancora presentate le annunciate proposte emendative. Su un piano più generale, ricordando di non aver presentato alcun emendamento, ribadisce comunque l'esigenza che siano garantiti adeguati margini di esame da parte delle Commissioni, al fine di consentire ai parlamentari di maggioranza e di opposizione di concorrere all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta al deputato Vannucci, ricorda

di essersi riservato, al termine dell'esame preliminare, di affrontare i profili problematici emersi nello stesso nel corso dell'esame degli emendamenti, anche in considerazione della presenza assai scarsa dei componenti delle Commissioni in quella occasione. Deposita quindi la documentazione volta a fornire chiarimenti richiesti sulla tabella ATECO (*vedi allegato 2*). Nel prendere atto della situazione complessa dei lavori parlamentari, e nel segnalare anche la complessità più generale della situazione economica e della finanza pubblica, conferma che comunque il DPEF verrà esaminato dal Consiglio dei ministri, nella riunione di domani. Con riferimento invece all'eventualità di stralciare alcune parti del testo del provvedimento, rileva che si sta valutando la praticabilità di una simile ipotesi, anche in considerazione di alcuni problemi attinenti alla redazione della clausola di copertura finanziaria. Su eventuali modifiche al testo, segnala che il Governo sta valutando l'opportunità di presentare emendamenti relativi al recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea sulla parificazione dell'età pensionabile tra lavoratori pubblici uomini e donne. Su questo punto fa presente che si provvederà anche alla necessaria consultazione con le parti sociali. Segnala inoltre che vi sono altri temi rispetto ai quali il Governo sta valutando l'opportunità di presentare proposte emendative. Più in generale rappresenta la disponibilità del Governo ad un confronto serio, nel rispetto delle prerogative delle Commissioni e della Camera nella programmazione dei lavori.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), nel condividere i rilievi formulati dai deputati Baretta e Tabacci circa la natura del provvedimento d'urgenza e il contesto all'interno del quale esso si colloca, rileva come le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Sottosegretario Giorgetti, pongano ancora una volta la questione del ruolo che il Parlamento è di fatto obbligato a svolgere

in relazione ai provvedimenti legislativi d'iniziativa governativa.

In particolare sottolinea come, non essendo stato ancora presentato dal Governo il Documento di programmazione economico-finanziaria, ed essendo ancora all'esame del Senato il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2009, la Camera sia sostanzialmente chiamata ad esprimere un giudizio al buio sulle misure recate dal decreto-legge n. 78 del 2009.

Nel reputare quindi assolutamente insufficienti i tempi stabiliti per l'esame delle proposte emendative presentate al decreto-legge, la cui discussione in Aula sarà avviata già nella giornata di lunedì prossimo, giudica inaccettabile che l'Esecutivo si appresti ad introdurre nel testo, con il malcelato intendimento di porre la questione di fiducia in Assemblea, disposizioni relative a materie estranee all'oggetto dello stesso – peraltro già preannunciate dalla stampa –, che, oltretutto non sono state ancora poste a disposizione delle Commissioni.

Pur riconoscendo, infatti, la piena legittimità delle iniziative legislative del Governo, ad esempio in tema di rientro dei capitali dall'estero ovvero in materia di nuova disciplina dell'età pensionabile delle donne, ritiene che tali misure, per la loro complessità e per il loro rilievo politico, debbano essere esaminate dal Parlamento in tempi congrui, attraverso provvedimenti *ad hoc*.

Chiede pertanto ai presidenti delle Commissioni di assumere un'iniziativa politica nei confronti del Governo volta a salvaguardare le prerogative del Parlamento, il quale subirebbe l'ennesima, gravissima mortificazione qualora si riducesse a svolgere – com'è già avvenuto in numerose altre occasioni – un mero ruolo notarile, limitandosi a ratificare con un voto di fiducia un provvedimento il cui contenuto sarà definito dall'Esecutivo a suo piacimento.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo anche a nome dei colleghi del proprio gruppo, segnala che l'Italia dei Valori ha

presentato complessivamente poco più di 70 proposte emendative, concentrando la propria attenzione su un numero ridotto di questioni che considera di rilevanza strategica. Anche alla luce dello sforzo volto a contenere il numero delle proposte emendative presentate, chiede, pertanto, ne sia assicurato un adeguato esame nel merito. Quanto ai contenuti del provvedimento, rileva che, a quanto si apprende dalla stampa, essi dovrebbero incrementarsi sensibilmente, ad esempio con l'introduzione del cosiddetto scudo fiscale e, pertanto, a suo avviso, sarebbe opportuno garantire ai componenti della Commissione una valutazione complessiva delle misure che il Governo intende adottare. Si associa, in ogni caso, alle considerazioni in ordine all'opportunità di rinviare le nuove misure annunciate alla stampa a provvedimenti di urgenza di futura emanazione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che paradossalmente la situazione attuale fa rimpiangere l'antica sessione di bilancio omnicomprendensiva, osservando che il provvedimento risulta di difficile classificazione, in quanto non si comprende se è collegato alla vecchia manovra di finanza pubblica oppure costituisce un anticipo della legge finanziaria per il 2010. Rileva che, in ogni caso, risulta difficile esaminare il decreto in assenza del DPEF e sussiste la necessità di avere un quadro complessivo, dissentendo in ciò dalle dichiarazioni del collega D'Antoni, in quanto non ritiene saggio spezzettare la manovra di finanza pubblica in una serie dei diversi provvedimenti. Osserva che in queste condizioni è impossibile aderire all'invito del Presidente della Repubblica e ritiene l'opposizione debba valutare se e come partecipare ai lavori.

Massimo VANNUCCI (PD) pur ringraziando il rappresentante del Governo per la nota di chiarimenti fornita con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, rileva che le amministrazioni competenti non hanno tuttavia risposto ai quesiti da lui posti. Rileva, infatti, che l'Agenzia delle entrate ha evidenziato la difficoltà di dare

riscontro alla richiesta, rinviando per ulteriori chiarimenti ad una ulteriore attività istruttoria ed evidenziando altresì l'esigenza di acquisire al riguardo le valutazioni dell'ISTAT. Con riferimento alla portata applicativa dell'articolo 5, ribadisce, quindi, l'esigenza che il Governo chiarisca se i benefici fiscali si applichino anche a macchinari utilizzati in importanti settori produttivi, con particolare riferimento a quelli per la lavorazione del marmo, del legno e del vetro. In ogni caso, sottolinea come il riferimento alla divisione 28 della tabella ATECO, lungi dal consentire la migliore identificazione dei beni destinatari delle agevolazioni, rischia di determinare rilevanti problemi applicativi, evidenziando pertanto l'opportunità di prevedere che la detassazione si applichi a tutti i beni strumentali o, quanto meno, a tutte le macchine utensili. Conclusivamente, sottolinea come sia impossibile deliberare con sufficiente consapevolezza in assenza di tutti gli elementi necessari a valutare la portata delle disposizioni ed il complessivo quadro economico-finanziario nel quale si inserisce il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la valutazione dell'Assemblea è stata in questa fase particolarmente complessa. Osserva peraltro, rispetto alle valutazioni compiute sui giudizi di inammissibilità, che su 1.120 proposte emendative presentate, le proposte giudicate inammissibili sono risultate 267; peraltro, sono state giudicate inammissibili in misura nettamente superiore le proposte emendative presentate dai gruppi della maggioranza rispetto a quelle presentate dai gruppi dell'opposizione.

Si associa quindi alla richiesta rivolta al Governo di presentare in tempi rapidi, auspicabilmente entro la giornata odierna, e comunque entro la mattina di domani, le proprie proposte emendative. In risposta ad alcuni intervenuti, ribadisce che il provvedimento non risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Nel rinviare quindi alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite la suc-

cessiva organizzazione dei lavori, fissa alle ore 16 il termine per la presentazione dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità pronunciati e alle ore 18 il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative già presentate dai relatori e dal Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, alla luce delle richieste di riammissione presentate e degli approfondimenti svolti, le Presidenze ritengono di poter rivedere il giudizio di inammissibilità espresso nei confronti di talune proposte emendative. In particolare, ritiene che, ad un più attento esame, possono considerarsi ammissibili le proposte emendative

Ventucci 4.07, Marsilio 4.010, Bitonci 15.24, Marinello 16.01, Bruno 17.86, con esclusione del comma 31-*quinquies*, per il quale si conferma il giudizio di inammissibilità, Bitonci 17.15, Pugliese 17.47, Bitonci 17.79, Cicu 17.147, Ceroni 17.57, Lulli 19.33, Del Tenno 19.21, Bernardo 23.50 e Bitonci 23.05.

Deve considerarsi conseguentemente ammissibile l'emendamento Zorzato 17.55, identico all'emendamento Bitonci 17.79 che è stato riammesso. Inoltre, saranno dichiarati ammissibili le proposte emendative relative alla Corte dei conti che presentano un contenuto identico ovvero analogo all'emendamento Bruno 17.86, nella parte oggetto di riammissione. Si tratta in primo luogo degli emendamenti Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105, che sono riammessi con esclusione del comma 31-*quinquies*. Devono considerarsi riammessi anche gli emendamenti Franzoso 17.45, Savino 17.48, Pagano 17.49.

Conferma, invece, i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia già pronunciati con riferimento alle seguenti proposte emendative: Di Biagio 1.014, Abrignani 2.03, Toccafondi 3.1, Abrignani 3.5, Fava 3.15, Guido Dussin 3.17 e 3.18, Polledri 3.19, Togni 3.20, Fallica 3.02, Guido Dussin 3.011, Viola 4.20, Ceroni 4.08, Guido Dussin 4.012, Fava 4.01, Girlanda 4.013, Dozzo 5.73, Montagnoli 5.021, Fava 10.22, Marsilio 11.2, Abrignani 11.011, Bragantini 11.014, D'Amico 11.016, D'Amico 11.017, Polledri 11.018, Bitonci 11.019, Bragantini 11.020, Comaroli 11.023, Forcolin 11.025, Forcolin 11.027, Caparini 11.030, Caparini 11.031, Bitonci 11.032, Fallica 14.01, Sereni 16.4, Bitonci 16.02, Fogliato 17.114, Bragantini 17.121, Caparini 17.123, Caparini 17.122, Fallica 17.4, Comaroli 17.117, Fogliato 17.113, Minardo 17.144, Minardo 17.143, Comaroli 17.115, Bitonci 17.118, Cazzola 17.08, Formichella 17.3, Cicu 19.65, Fogliato 20.3, Di Biagio 20.01, Girlanda 20.03, Stucchi 20.07, Vanalli 20.08, Commercio 21.2 e 21.1, Marsilio 22.38, Lo Presti 22.10, Livia Turco 22.32, Vannucci 22.25 e 22.26, Vincenzo Antonio Fontana 22.18, Negro 22.01, Nicco 22.02, Marsilio 22.04, Gioacchino

Alfano 22.07, Nicco 23.19, Di Biagio 23.16, Laura Molteni 23.71, Di Biagio 23.15, Fallica 23.01, Polledri 24.14, Sereni 25.2, Forcolin 25.09 e Bitonci 25.010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) dichiara di non comprendere le ragioni in base alle quali la Presidenza delle Commissioni riunite ha confermato la valutazione di inammissibilità degli emendamenti 21.1 e 21.2, riferiti alla riapertura di una casa da gioco nel comune di Taormina. Al riguardo, ricorda che il Governo ha assunto un preciso impegno sin dal 23 luglio dello scorso anno, accogliendo un ordine del giorno presentato dal Movimento per l'Autonomia che chiedeva all'Esecutivo di prevedere un provvedimento legislativo atto ad autorizzare la riapertura della casa da gioco di Taormina e a valutare l'opportunità di aprirne altre nelle maggiori regioni del Sud. In ogni caso, pur comprendendo che per valutazioni politiche i relatori e il Governo possano esprimere un giudizio contrario sulle proposte emendative, ritiene non sussistano ragioni tecniche che consentano di dichiarare che gli emendamenti sono estranei alla materia trattata dal decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Commercio, rileva come i suoi emendamenti 21.1 e 21.2, che consentono l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, abbiano contenuto sostanzialmente localistico, e siano state dichiarate inammissibili per tale motivo.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) si dichiara in totale disaccordo con le valutazioni espresse dalla Presidenza in ordine alla valenza localistica degli emendamenti 21.1 e 21.2, sottolineando come l'autorizzazione alla riapertura di una casa di gioco nel Comune di Taormina spiegherebbe effetti positivi sull'economia della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno, consentendo di compensare anche un irragionevole squilibrio nella dislocazione territoriale delle case da

gioco, che attualmente sono in grandissima prevalenza situate nel Nord Italia. Sul piano politico, ritiene sarebbe necessario che il Governo assicurasse una maggiore coerenza con gli impegni assunti in primo luogo con la sottoscrizione del programma di Governo per la legislatura, che recava uno specifico punto relativo al Sud, e, poi, con specifici atti di indirizzo, come l'ordine del giorno richiamato in precedenza relativo alla casa di gioco di Taormina.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel prendere atto della conferma del giudizio di inammissibilità dell'emendamento 4.20, ricorda che l'emendamento affronta il problema dell'applicabilità del divieto di prospezione e ricerca di idrocarburi nel golfo di Venezia, rispetto al quale la soluzione legislativa in più occasioni individuate dalla Camera, è stata ripetutamente modificata dal Governo. Chiede pertanto di individuare una sede idonea per affrontare il problema.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la propria insoddisfazione per la conferma del giudizio di inammissibilità degli emendamenti 22.25 e 22.26 da lui sottoscritti, che intendono assicurare la certezza nel finanziamento delle cure termali a carico del Fondo sanitario nazionale. In proposito, rileva che l'articolo 22 reca disposizioni di carattere eterogeneo in materia di sanità e, pertanto, in questo contesto, può trovare opportuna collocazione una proposta volta a specificare i criteri per la destinazione di risorse del Fondo sanitario nazionale al settore termale. Ricordando che identiche proposte emendative sono state presentate da parlamentari appartenenti ai diversi schieramenti politici, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno condotto la Presidenza delle Commissioni a ritenere inammissibili gli emendamenti da lui presentati, che si limitano a fare chiarezza sulle risorse effettivamente destinate al settore termale attraverso il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, senza peraltro determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, non si possa non

rilevare l'arbitrarietà delle valutazioni della Presidenza in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento ai rilievi del deputato Vannucci, ritiene che la questione del termalismo debba essere più opportunamente affrontata nell'ambito di una discussione complessiva sul cosiddetto « Patto della salute ».

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede alle presidenze di rivedere i giudizi di inammissibilità pronunciati sul proprio articolo aggiuntivo 11.014, che introduce la deducibilità delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, sull'articolo aggiuntivo 11.020, il quale è volto a circoscrivere l'ambito di applicazione delle prestazioni sociali agevolate ai soli cittadini italiani e comunitari, nonché sul proprio emendamento 17.121, il quale prevede la fissazione di un tetto massimo degli emolumenti corrisposti ai dirigenti delle banche e delle società che beneficino di interventi pubblici in funzione anticrisi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le presidenze ritengano di confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative richiamate dal deputato Brigantini.

In particolare, sottolinea come gli articoli aggiuntivi 11.014 e 11.020 riguardino questioni che devono essere più propriamente affrontate nell'ambito del disegno di legge finanziaria, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 17.121, ricorda che è in corso un confronto tra il Governo e le banche, nel cui ambito potrà essere discussa tale previsione che, incidendo su autonome decisioni di soggetti privati, dovrà essere concordata con questi ultimi.

Giuseppe FALLICA (PdL) con riferimento alle proprie proposte emendative 3.02, 14.01, e 23.01, rileva di non comprendere le ragioni della estraneità di materia dichiarata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento ai rilievi del deputato Fallica, evidenzia come sia gli articoli aggiuntivi 3.02 e 14.01, relativi al finanziamento del sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, sia l'articolo aggiuntivo 23.01, che affronta il tema del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, costituiscono dei veri e propri interventi di riforma dei rispettivi settori, che, per la loro natura ordinamentale, dovranno essere realizzati in altra sede. Conferma dunque il giudizio di inammissibilità già espresso su di essi.

Bruno TABACCI (UdC), dal momento che la discussione verte sull'ammissibilità di specifici interventi, segnala che anche disposizioni del decreto-legge presentano rilevanti profili problematici, che dovrebbero consigliare la loro soppressione dal testo del provvedimento. A tale riguardo, segnala, in particolare, la disposizione dell'articolo 14 che introduce un'imposta sulle plusvalenze realizzate sui metalli preziosi, che si applica essenzialmente alle riserve auree della Banca d'Italia. In proposito, ricorda di aver presentato, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2004, un emendamento che prevedeva l'utilizzo di tali riserve, ma in quella circostanza la Presidenza della Camera aveva dichiarato inammissibile la proposta emendativa, segnalando come essa presentasse profili problematici di carattere costituzionale, in quanto con l'introduzione della moneta unica si erano determinate vincoli nei rapporti tra banche centrali nazionali e la Banca centrale europea non superabili attraverso un atto avente forza di legge, in ragione della sovraordinazione dell'ordinamento comunitario rispetto all'ordinamento interno. Alla luce di tale precedente, ritiene sia necessario valutare se le valutazioni a suo tempo espresse dalla Presidenza della Camera siano ancora attuali o siano inter-

venuti fatti tali da giustificare un diverso giudizio sull'ammissibilità della disposizione. A suo giudizio, le valutazioni formulate, per quanto discutibili, sono ancora oggi valide e, pertanto, l'articolo 14 presenta aspetti problematici difficilmente superabili, come dimostra la circostanza che con ogni probabilità la Banca centrale europea esprimerà un parere contrario sulla norma.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera particolarmente interessanti le considerazioni formulate dal deputato Tabacci, rilevando in proposito come il Governo, consapevole dei riflessi che le norme dell'articolo 14 potrebbero avere sul sistema delle banche centrali nazionali, abbia richiesto su tale disposizione il parere della Banca centrale europea, la quale sembra si appresti ad esprimersi in merito. Ritiene quindi che l'Esecutivo terrà certamente conto dei rilievi che saranno espressi al riguardo dalla stessa BCE.

Gianluca FORCOLIN (LNP) chiede alle presidenze di rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato sul proprio articolo aggiuntivo 11.023, il quale prevede l'istituzione di corsi di formazione professionale per gli operatori commerciali non italiani o comunitari, stabilendone l'obbligatorietà.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alle considerazioni del deputato Forcolin, evidenzia come l'articolo aggiuntivo 11.023 intervenga sostanzialmente sulla disciplina del commercio, e non attenga quindi alle materie proprie del decreto-legge.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 3.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:

01. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

02. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 01, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

- 1. 14.** Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Bocuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Bocuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducono l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro i limiti complessivi di cui al comma 2. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione.

- 1. 51.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

1. 45. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro inserire le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: o riqualificazione inserire le seguenti: , approvati dalle Regioni nei territori delle quali sono ubicate le sedi produttive dell'impresa stessa, e, dopo le parole: agli ammortizzatori, aggiungere le seguenti: e dalle Regioni che hanno approvato i progetti di formazione o riqualificazione.

1. 50. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

1. 19. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Tale facoltà è riconosciuta per i lavoratori che risultino percettori di trattamenti di sostegno al reddito entro il 1° ottobre 2009.

1. 20. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle aziende che beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

1. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il lavoratore medesimo non può prestare la propria opera per un tempo superiore al 20 per cento dell'orario di lavoro concordato anteriormente alla cassa integrazione.

1. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nei servizi di pubblica utilità, gli enti locali e territoriali possono richiedere, sulla base di qualifiche e profili professionali, l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti

nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal citato decreto legislativo, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.

1-ter. I lavoratori di cui al comma 1, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, possono essere utilizzati dagli enti locali e territoriali in progetti di formazione e riqualificazione professionale che consentono l'apprendimento di competenze e abilità al fine di includere l'espletamento di mansioni nei servizi pubblici locali, imprenditoriali e sociali, sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte degli enti utilizzatori la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. A tal fine tale differenza è esclusa dal computo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 e non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, commi 5 e 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-quater. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter* costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di cassa integrazione.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *1-ter* pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 39. De Micheli, Rubinato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse,

derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo « Convergenza » e le relative competenze regionali.

1. 4. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di fronteggiare la grave fase di crisi occupazionale in atto, è autorizzata in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 2010 e non rinnovabili, riferiti alle tipologie di lavoro flessibile di cui agli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 47, comma 1, 54, comma 1 e 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. La proroga di cui al periodo precedente è comunque autorizzata solo qualora su di essa si registri il consenso delle parti e, in particolare, sia formalmente acquisito l'assenso del lavoratore interessato.

4-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *4-bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

1. 1. Contento, Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di fronteggiare la grave fase di crisi occupazionale in atto, è autorizzata in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 2010 e non rinnovabili, riferiti alle tipologie di lavoro flessibile di cui agli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 54, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. La proroga di cui al periodo precedente è comunque autorizzata solo qualora su di essa si registri il consenso delle parti e, in particolare, sia formalmente acquisito l'assenso del lavoratore interessato.

1. 2. Contento, Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

1. 21. Bobba.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo « Convergenza » e le relative competenze regionali.

1. 5. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-

legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e

non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

1. 53. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6 sostituire i primi due periodi con i seguenti:

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per

l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

e di conseguenza, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento, *con le seguenti:* con l'aliquota del 7 per cento, *e al comma 2, sostituire le parole:* per il 50 per cento *con le seguenti:* per il 47,5 per cento.

1. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel

limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

1. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, *aggiungere le seguenti:* e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per l'anno 2009 *e sostituire le parole:* 80 milioni di euro per l'anno 2010 *con le seguenti:* 160 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80

milioni per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 35. Quartiani.

Al comma 6, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, *aggiungere le seguenti:* all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* 80 milioni di euro per l'anno 2009 *e le parole:* 80 milioni di euro per l'anno 2010 *sono sostituite dalle seguenti:* 160 milioni di euro per l'anno 2010.

1. 46. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo « Convergenza » e le relative competenze regionali.

1. 6. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'oc-

cupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso degli anni 2009-2011 con i decreti di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti

con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

1-*quater*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-*ter*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-*quinquies*. I decreti di cui al comma 1-*ter* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

2) al comma 2:

g) le parole: « nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e » sono soppresse;

h) le parole: « nella misura del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento »;

i) dopo le parole: « del reddito percepito l'anno precedente » aggiungere le seguenti: « ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376, ed »

j) la lettera a) è soppressa;

k) la lettera c) è soppressa;

l) la lettera e) è soppressa.

3) il comma 2-*bis* è sostituito con i seguenti:

« 2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-*ter*. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-*bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2 »;

4) al comma 3, sopprimere le parole: « e del comma 2 »;

1. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2:

a) le parole: « nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e » sono soppresse;

b) le parole: « nella misura del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento »;

c) dopo le parole: « del reddito percepito l'anno precedente » aggiungere: « ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ».

d) la lettera a) è soppressa;

e) la lettera c) è soppressa;

f) la lettera e) è soppressa.

2) il comma 2-*bis* è sostituito con i seguenti:

« 2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-*ter*. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-*bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2 »;

3) al comma 3, sopprimere le parole: « e del comma 2 »;

1. 57. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« 2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 30 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2-*ter*. Le richieste delle prestazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-*bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in

riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2-*bis*.»

- 1. 56.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Le richieste delle prestazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge.

- 1. 55.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non sono titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di

lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

2-*bis*. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

- 1. 61.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, al comma 2 sopprimere la lettera a).

- 1. 62.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,

Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

1. **22.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, capoverso, dopo le parole: al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della cassa integrazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1. **23.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

All'articolo 1, introdurre le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « In caso di cassa integrazione in deroga, », aggiungere le seguenti: « o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, »;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle

deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. ».

1. **63.** I Relatori.

Sopprimere il comma 8.

1. **24.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, *con le seguenti:* pari a quelli spettanti.

1. **25.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso de-

creto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

8-ter. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accetante.

8-quater. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

8-quinquies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;

b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;

f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

8-sexies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-*bis*, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.

8-septies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

8-octies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 8-*bis*. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento.

8-nonies. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

8-decies. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata.

8-undecies. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di

emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. ».

1. 40. Bressa, Calvisi, Viola, Turco, Bobba.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, potranno denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

8-ter. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante.

8-quater. I datori di lavoro potranno avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità.

8-quinquies. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

8-sexies. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

8-septies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;

b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.

g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

8-octies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.

8-nonies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

8-decies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di

soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

8-undecies. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

1. 42. Calvisi, Turco, Viola, Bobba.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. I lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto o nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria occupati da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, potranno denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante.

8-ter. I datori di lavoro potranno avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità.

8-quater. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

8-quinquies. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

8-sexies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;

b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui sopra, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;

f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.

g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 100 euro per ciascun lavoratore.

8-septies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma *8-bis* la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.

8-octies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

8-nonies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento, il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi per gli impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona o ad un anno per gli impiegati nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

8-decies. I soggetti di cui al comma *8-bis* che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

1. 43. Calvisi, Turco, Bressa, Bobba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano

occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;

b) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

e) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.

f) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma *8-quater*, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'arti-

colo 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

8-*ter*. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-*bis*, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

8-*quater*. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 8-*ter*, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

8-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 8-*bis*, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme re-

lative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.»

1. 41. Calvisi, Turco, Viola, Bobba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Il lavoratore extracomunitario che non sia in regola con la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia ma che svolga da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'attività continuativa di cura ed assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità ha la possibilità di denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali regolarizzando così la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia.

8-*ter*. la dichiarazione di cui al comma 8-*bis* deve contenere a pena di inammissibilità:

a) dichiarazione del datore di lavoro da cui si evince che il lavoratore è impiegato presso la famiglia da almeno sei mesi;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione del contratto di lavoro e della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

8-*quater*. « I soggetti di cui al comma 8-*bis*, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 8-*bis* a 8-*quater*, non sono

punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. »

8-quinquies. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario pari ad almeno 1000 euro per ciascuna richiesta sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.

8-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

8-septies. Le regolarizzazioni di cui al comma *8-bis*, qualora poste in essere vengono defalcate dalle quote annuali relative alla determinazione dei flussi di ingresso,

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.

1. 37. Murer, Livia Turco, Mosella, Binetti, Bossa, Lenzi, Pedoto, Grassi, D'Incecco, Sbrollini, Burtone, Bucchino, Miotto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I lavoratori stranieri che usufruiscono, da parte degli enti di previdenza obbligatoria, di un trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità possono chiedere ai competenti uffici la proroga del permesso di soggiorno fino alla conclusione del periodo di assistenza loro riconosciuto. La relativa richiesta, corredata di ogni utile documentazione, deve essere inviata, con lettera raccomandata AR, alla Questura del luogo di residenza dell'interessato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. Il soggetto interessato può farsi assistere da un Ente di patronato al quale conferisca mandato.

1. 30. Cazzola, Lorenzin, Bobba, Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collabora-

tori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro

e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

8-ter. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 108 del 1996.

8-quater. Alle minori entrate derivanti dal comma *8-bis* e *8-ter*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato » con le seguenti: « Alla copertura di quota

parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

- 1. 47.** Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Sono ammessi a sanatoria tutti i cittadini extracomunitari i cui datori di lavoro hanno presentato richiesta di concessione di nullaosta al lavoro subordinato non stagionale entro il termine del 31 maggio 2008 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2008. Qualora il numero delle richieste risulti inferiore a quello delle richieste presentate entro la suddetta data, si prenderanno in esame le ulteriori richieste che pervengano agli sportelli unici per l'immigrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di precedenza per chi era già stato inserito in un processo di regolarizzazione o dichiarati di assistere persone che abbiano compiuto il 70° anno di età oppure siano affette da gravi patologie o handicap che ne limitano l'auto-sufficienza, e fino al completamento delle 418.000 unità comunque stimate a giugno 2008. Sono esclusi dalla sanatoria i soggetti nei cui confronti siano state comminate sanzioni penali o per i quali sia stata decretata l'espulsione dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.

- 1. 59.** Granata, Labocchetta, Perina, Muscolini, Raisi, Tremaglia, Pittelli, Emenzio Barbieri.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, autolinee di competenza statale e di servizi di noleggio autobus con conducente, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, per le medesime im-

prese i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-ter. La disposizione di cui al comma 8-bis si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea alla preventiva autorizzazione comunitaria.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8-bis al fine del rispetto degli oneri di cui al comma 8-quater.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 450 milioni di euro per l'anno 2010, in 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-quater, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

- 1. 28.** Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:

8-bis. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in

periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) della presente legge.

8-ter. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230. »

Conseguentemente:

All'onere di cui ai commi 8-bis e 8-ter valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

1. 32. Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In via sperimentale i lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 continuano a beneficiare del trattamento medesimo. Al datore di lavoro fa carico, dal momento dell'assunzione del lavoratore e per il periodo cui allo stesso compete il trattamento di cassa integrazione, ma non oltre il 31 dicembre 2010, la differenza tra quest'ultimo e la retribuzione dovuta. L'assunzione del la-

voratore avviene sulla base di accordi stipulati, in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1 comma 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

1. 49. Contento.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. I soggetti che entro il 30 giugno 2009 abbiano cessato l'attività imprenditoriale, nonché i lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento CE n. 800/08, qualora, entro il 31 dicembre 2009, abbiano avviato una nuova micro-impresa, non sono tenuti all'adempimento degli oneri contributivi, fino a 5.000 euro, per il triennio successivo.

8-ter. I benefici di cui ai precedenti commi possono essere cumulati con ulteriori incentivi all'imprenditoria, di carattere anche regionale, qualora, mediante l'attività di tutoraggio e supporto tecnico-gestionale delle associazioni imprenditoriali, le nuove micro-impresе decidano di

aderire ad accordi per il miglioramento dei distretti produttivi e per lo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

1. 38. Marchignoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 del presente decreto, le medesime imprese sono esone-

rate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

1. 48. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi di ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento in entrata al bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 60. Bernardo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura dei 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

* **1. 7.** Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

* **1. 9.** Mariani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I lavoratori di cui ai commi 7 e 8 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni e associazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle imprese costituite. In deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.

1. 44. Graziano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determi-

nazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

1. 27. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

1. 33. Bitonci.

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

1. 34. Bitonci.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si interpretano come applicabili ai soggetti iscritti alla gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 purché in regime di monocommittenza. Sono comunque esclusi i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 29. Cazzola, Lorenzin.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. 11 regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari ».

1. 36. Bossa, Binetti, Mosella, Pedoto, Grassi, Murer, Livia Turco, Lenzi, Burton, Bucchino, Sbröllini, D'Incecco, Miotto, Calgaro.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modifica-

zioni e integrazioni, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012.

1. 31. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 55, lettera *b*), del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sostituire le parole: due giorni *con le seguenti*: 31 giorni.

1. 26. Codurelli, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Per il biennio 2009-2010 l'articolo 20, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trova applicazione.

1. 8. Lorenzin, Sisto, De Nichilo Rizzoli, Costa.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 13.

(Emersione del lavoro domestico irregolare).

1. I cittadini italiani che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare di collaborazione domestica o di assistenza familiare ad opera di lavoratori stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e di immigrazione, possano farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 settembre 2009, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i cittadini che effettuano la dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la stessa dichiarazione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli obblighi pregressi, previo pagamento di un'imposta sostitutiva dei predetti obblighi, dovuta in ragione del 7 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le modalità di dichiarazione del costo del lavoro irregolare utilizzato sono definite con il decreto di cui al comma 2.

4. I lavoratori di cui al comma 1, che aderiscono alla dichiarazione di emersione, possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che si intende regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di 200 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le modalità per la determinazione della contribuzione sostitutiva e per il relativo pagamento sono definite con il decreto di cui al comma 2.

5. Ai lavoratori di cui al comma 1, che aderiscono alla dichiarazione di emersione, è rilasciato, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente, un permesso di soggiorno valido per un periodo pari alla rimanente durata del rapporto contrattuale instaurato con i cittadini di cui al medesimo comma 1.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri che siano stati condannati, con sentenza definitiva, per un delitto punibile con pena superiore a un anno.

1. 020. Moffa, Antonino Foti, Saltamartini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo

accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto.

1. 04. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Formisano, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o *handicap* del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la

denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1. 05. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Rao, Compagnon, Volontè, Mantini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai

sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni ».

1. 013. Formisano, Sbai.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito).

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: « Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1 ».

2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neolaureati o diplomati, inoccupati.

3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.

6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

1. 01. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Destinazione per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego).

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

1. 02. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed

emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi eroga-

zione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazione nella legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

14. Qualora, a fronte dei protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le rego-

lazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

1. **08.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Maida, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 dicembre per l'anno 2009 ed entro il 30 settembre per gli altri anni, previo parere delle commissioni parlamentari, utilizzando quota parte dell'incremento del gettito erariale derivante dalle misure di contrasto all'evasione fiscale di cui agli articoli dal 15-bis al 15-septies. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti indivi-

duati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato

alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena dei venir meno dell'efficacia dei condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Ai fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 15-ter.

(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti

bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro ».

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere il seguente comma:

« 4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. »;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) alla fine del comma 10 aggiungere: « Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante ».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

ART. 15-*quater*.

(Soppressione di norme tributarie in materia i sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-*quater* dell'articolo 83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

ART. 15-*quinquies*.

(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

“1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate,

per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri ».

ART. 15-*sexies*.

(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

ART. 15-*septies*.

(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:

alla categoria catastale;

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;

agli immobili strumentali di società di capitali;

all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;

al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della *privacy* che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 018. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli stru-

menti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui per gli anni 2010 e 2011. Per gli anni 2010 e 2011 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con quota parte del gettito derivante dalle norme di cui all'articolo 15-bis del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del concondo e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e ali interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

1. 016. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui per gli anni 2010 e 2011. Per gli anni 2010 e 2011 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

1. 017. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

***1. 03.** Ventucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro

del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

***1. 06.** Marsilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

***1. 07.** Germanà.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

***1. 09.** Duilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è

aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

***1. 011.** Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al governo per la revisione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare).

1. Il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia, sentite la Conferenza delle Regioni, le Autonomie locali e le Parti sociali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare ».

1. 014. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

1. « Entro il 30 marzo 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, predispongono, in accordo con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012, provvedimenti che consentano la progressiva stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato, qualora abbia

maturato tre anni di attività presso la medesima struttura, e del personale già impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni ».

1. 015. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

1. 012. Galletti, Occhiuto, Ciccantì.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi previsti dalla presente disposizione sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 ».

1. 019. Pugliese.

ART. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori ed al fine del contenimento dei costi delle commissioni bancarie, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario, per tutti i bonifici, gli assegni circolari, e quelli bancari, non possono mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

2. 17. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre giorni lavorativi con le seguenti: due giorni lavorativi; al secondo periodo, sostituire le parole: quattro, quattro e cinque giorni lavorativi con le seguenti: due, due e tre giorni lavorativi.

2. 26. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: lavorativi.

2. 2. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: titoli con le seguenti: mezzi di pagamento.

2. 5. Duilio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quattro, quattro e cinque con le seguenti: due, due e tre.

2. 3. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli con le seguenti: non può mai superare i due giorni per tutti i titoli.

2. 4. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, inserire, in fine, le parole: ; detto termine è ridotto ad un giorno per i titoli emessi e diretti da e verso Istituti di credito facenti capo allo stesso Gruppo.

2. 30. Di Biagio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Sostituire l'articolo 2-bis del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il seguente:

« ART. 2-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le

clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionali all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ».

2. 35. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « alla durata » sono inserite le seguenti: « dell'effettivo utilizzo delle somme nell'ambito »;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,25 per cento, per trimestre, dell'importo delle somme effettivamente utilizzate nell'ambito dell'affidamento e con riferimento al periodo dell'utilizzo, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo ».

2. 9. Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. L'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: 1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente ».

2. 23. Fluvi, Baretta, Lulli, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi,

Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da « , salvo che il corrispettivo » fino a « in ogni momento » sono soppresse.

***2. 14.** Froner.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da « , salvo che il corrispettivo » a « in ogni momento ».

***2. 28.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.

2. 29. Di Biagio.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.

*** 2. 1.** Pizzolante.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento

*** 2. 8.** Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.

*** 2. 15.** Froner.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.

*** 2. 18.** Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.

*** 2. 27.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.

*** 2. 33.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento con le seguenti: non può comunque superare lo 0,25 per cento.

**** 2. 10.** Bitonci.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,25 per cento.

**** 2. 21.** Soglia.

Al comma 2 sostituire le parole: 0,5 per cento, per trimestre con le seguenti: 1 per cento, annuale.

2. 34. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento *con le seguenti:* non può comunque superare lo 0,3 per cento.

- 2. 19.** Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento *con le seguenti:* non può comunque superare lo 0,4 per cento.

- 2. 20.** Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Il Ministro dell'economia e delle finanze *fino alla fine del periodo.*

- 2. 22.** Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo *2-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità ».

- 2. 32.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: « si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato ».

3-ter. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: « l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive ».

3-quater. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma primo e al comma secondo del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

- 2. 6.** Pagano, Pugliese, Marinello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo la parola: « allegando » è aggiunto il seguente periodo: « copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o »

- 2. 7.** Pagano, Pugliese, Marinello.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

4-ter. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. 13. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per favorire l'uso della moneta elettronica, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una convenzione tra Banca d'Italia, ABI, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e le aziende rappresentanti i maggiori circuiti di pagamento per ridurre progressivamente le commissioni sulle transazioni commerciali a carico sia dei consumatori sia degli esercenti. Il Ministro riferirà alle Commissioni parlamentari competenti gli esiti della convenzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 12. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscri-

zione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche citate, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Sono vietate le procure per iscrivere tali ipoteche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Contenimento del costo delle commissioni bancarie e delle operazioni di finanziamento automobilistico.

2. 24. Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Sono vietate le procure per iscrivere tali ipoteche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Contenimento del costo delle commissioni bancarie e delle operazioni di finanziamento automobilistico.

2. 25. Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 2, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro da destinare al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 36. Savino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consolidamento prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole ban-

che creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluri affidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti di seguito denominata Sezione (SERIPRE) con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse. Gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

2. 015. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo meridionale, ed in particolare delle piccole e medie imprese, per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato « Fondo ». La dotazione del Fondo è stabilita in 500 milioni di euro per l'anno

2009, ed in 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto

legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Entro il 31 gennaio 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.

2. 010. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Uniformità delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio nazionale).

1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti. È esclusa, in ogni caso, la rilevanza della località di insediamento o della sfera di operatività territoriale dei clienti per giustificare disparità di condizioni contrattuali. In ogni caso il divario territoriale nelle condizioni del credito tra il centro-nord e le aree sottoutilizzate non può essere superiore ad uno *spread* dello 0,5 per cento.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia provvede ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1, che dovranno essere applicate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro centotanta giorni dalla data di emanazione del regolamento medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato allo stato di previsione della spesa ai fini del bilancio triennale, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente articolo.

2. 016. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo

globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo.

2. 08. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizione in materia di Centrale rischi).

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate

mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

2. 05. Simonetti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizione in materia di segnalazione alla Centrale rischi).

1. In considerazione della straordinaria crisi economica e finanziaria, allo scopo di riabilitare sia le persone fisiche che le persone giuridiche che risultano non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), in deroga agli articoli 53, comma 1, lettera b), 67, comma 1, e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è autorizzato ad adottare una delibera *una tantum*, che preveda la cancellazione delle segnalazioni inserite nella Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dal mese di aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino ad un limite di rischio non superiore a euro 300.000.

2. 04. Simonetti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari.

2. 06. Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa).

1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti

non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.

2. 013. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa).

1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti

non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato ai locatario fatto di intima- zione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.

2. 014. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:

5-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per

la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.

2. 011. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: « Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « conferite le risorse », sono soppresse le parole « del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 », e conseguentemente le parole « che vengono soppressi » sono sostituite con le seguenti « che viene soppresso »;

c) al comma 3, prima delle parole « il 30 per cento » è aggiunta la parola « Almeno ».

*** 2. 07.** Corsaro.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole « Nelle more della concreta

operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole « conferite le risorse » sono soppresse le parole « del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 », e conseguentemente le parole « che vengono soppressi » sono sostituite con le seguenti « che viene soppresso »;

c) al comma 3, prima delle parole « il 30 per cento » è aggiunta la parola « Almeno ».

*** 2. 012.** Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: « Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche ». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è soppresso.

2. 03. Abrignani.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità).

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », è aggiunto il seguente:

56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari.

2. 01. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali).

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » e successive modificazioni, le parole « 5 per cento » sono sostituite dalle parole « 25 per cento ». All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera *b*), le parole « non superiore al 15 per cento » sono sostituite dalle parole « non superiore al 25 per cento ».

2. 02. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: anno termico 2009-2010 con le seguenti: anni termici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

*** 3. 21.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: anno termico 2009-2010 con le seguenti: anni termici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

*** 3. 8.** Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi nell'anno termico 2009-2010, 10 miliardi nell'anno termico 2010-2011, 12 miliardi nell'anno termico 2011-2012.

**** 3. 22.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi nell'anno termico 2009-2010, 10 miliardi nell'anno termico 2010-2011, 12 miliardi nell'anno termico 2011-2012.

**** 3. 9.** Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi.

3. 10. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: volume di gas pari a 5 miliardi di standard di metri cubi, *con le seguenti:* un volume di gas pari a 7 miliardi di standard di metri cubi.

* **3. 36.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 sostituire le parole: un volume di gas pari a 5 miliardi di standard di metri cubi *con le seguenti:* un volume di gas pari a 7 miliardi di standard di metri cubi.

* **3. 28.** Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente *aggiungere le seguenti:* verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.

** **3. 16.** Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente *aggiungere le seguenti:* verificati dall'Autorità per l'energia elettrica sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.

** **3. 23.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 2, sostituire le parole: è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali *con le seguenti:* almeno per il 40 per cento è riservato ai clienti domestici e ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi annui e, in

misura non inferiore al 40 per cento, ai clienti finali industriali.

3. 24. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 2, dopo le parole: è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali *aggiungere le seguenti:* ed almeno per il 40 per cento alle imprese che operano all'interno dei distretti produttivi, di cui all'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. 11. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a vantaggio dei clienti finali industriali *con le seguenti:* a vantaggio dei clienti finali, anche industriali.

3. 2. Ventucci.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a vantaggio dei clienti finali industriali *aggiungere le seguenti:* che non hanno proceduto a riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto.

3. 40. Di Biagio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* che, sulla base del profilo medio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) *al comma 3, lettera a) dopo la parola:* introduce *aggiungere la seguente:* modifiche e *sostituire le parole da:* fino a *con le seguenti:* considerando la.

* **3. 4.** Pugliese.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* sulla base del profilo medio *fino alla fine con le seguenti:* individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) *al comma 3, lettera a) dopo la parola:* introduce *aggiungere la seguente:* modifiche *e sostituire le parole da:* misure *fino a:* della *con le seguenti:* considerando la.

* **3. 6.** Pugliese.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* che, sulla base del profilo medio *fino alla fine con le seguenti:* individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) *al comma 3, lettera a) dopo la parola:* introduce *aggiungere la seguente:* modifiche *e sostituire le parole da:* misure *fino a:* della *con le seguenti:* considerando la.

* **3. 33.** Bernardo, Corsaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* individuati ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.

** **3. 37.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 26

ottobre 1995 n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.

** **3. 29.** Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. 35. Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

* **3. 25.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

* **3. 38.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: introduce *aggiungere la seguente:* modifiche *e sostituire le parole da:* misure *fino a:* della *con le seguenti:* considerando la.

** **3. 34.** Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: introduce *a* della struttura *con le seguenti:* introduce modifiche nelle tariffe di trasporto del gas naturale considerando la struttura.

** **3. 39.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: sentito il Ministero dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* lo sfruttamento ottimale e lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale,

anche con riferimento all'incremento dell'offerta dei servizi di punta.

- 3. 27.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 nessun soggetto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, può detenere una quota superiore all'80 per cento delle capacità di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale. La suddetta percentuale è ridotta di 5 punti percentuali per ciascun anno successivo fino a raggiungere il 50 per cento. A tali fini è considerata valida anche la cessione di quote di contitolarità a soggetti terzi in concessioni di stoccaggio esistenti.

- 3. 26.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 4, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

- 3. 3.** Duilio.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concorda-

tario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso, ivi compresi i doni offerti dagli sposi medesimi »;

2) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;

e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;

e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro ».

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, valutato in 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante:

riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2009 pari a 750 milioni di euro.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 31. Pagano, Toccafondi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »;

b) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 4-bis dell'articolo 3 ».

3. 30. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa e la piena soddisfazione della domanda di istruzione nel rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di base 1.9.2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata, per l'anno 2010, di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

3. 1. Toccafondi, Lupi, Di Biagio, Pagano, De Luca, Gioacchino Alfano, Palmieri, Tortoli, Stradella, Armosino, Ceroni, Vincenzo Antonio Fontana, Berardi, Foti, Girlanda, Franzoso, Polledri, Renato Farina, Marinello, Marsilio, Soglia, Goisis, Luciano Rossi, Versace, Angeli, Germanà, Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella 1, parte prima, lettera *a)* dopo le parole: « dichiarazione presentata », aggiungere le seguenti: « con esclusione del reddito dell'abitazione principale »;

b) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente », aggiungere le seguenti: « o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo »;

c) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico » aggiungere con le seguenti: « e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità.

4-ter. All'onere di cui al comma *4-bis*, valutato in 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:

a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

b) riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 250 milioni di euro.

c) gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-

mento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 32. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente Unico S.p.a. avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.

* **3. 44.** Della Vedova.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.

*** 3. 7.** Franzoso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è

altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.

*** 3. 5.** Abrignani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte ad introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post-contatore.

3. 15. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 9, dell'articolo 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la realizzazione di una effettiva riduzione dei costi energetici a carico degli utenti finali, gli interventi previsti devono tener conto della necessità di tutelare, in primo luogo, le persone anziane con più di 65 anni di età e le persone affette da patologie invalidanti.

3. 14. Negro, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 9, dell'articolo 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la realizzazione di una effettiva riduzione dei costi energetici a carico degli utenti finali, gli interventi previsti devono tener conto della necessità di tutelare, in primo luogo, i cittadini italiani, residenti in Italia da almeno 10 anni.

3. 13. Negro, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 10.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di Distribuzione gestiti dagli Enti Locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e qualità del servizio, e per l'organizzazione di servizi comuni in forma associata tra gli stessi soggetti. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perquisitive della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

3. 12. Bragantini, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I Consorzi tra comuni, che delibero lo scioglimento in sede di subentro del gestore del servizio pubblico locale, trasferiscono pro indiviso la proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni,

in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I trasferimenti sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali, dall'IVA e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti corrispondenti ai trasferimenti sono ridotti alla metà.

3. 17. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fidejussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corri-

spondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. 18. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante ».

4-ter. Al comma 10, lettera *e*), dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « , per i settori diversi da quelli idrico, » sono soppresse.

3. 19. Polledri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare al medesimo Dipartimento della protezione civile, per essere trasferita alla Regione Piemonte allo scopo di concorrere al risarcimento dei danni

alle strutture pubbliche e private causati dalle eccezionali precipitazioni nevose, che risultano stimati in circa 400 milioni di euro »;

b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

3. 20. Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il decreto in esame prevede incentivi fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

3. 45. Angeli, Di Biagio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso »;

2) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

«*e)* le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;

e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;

e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro »;

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella 1, parte prima, lettera *a)* dopo le parole: « dichiarazione presen-

tata », aggiungere le seguenti: « con esclusione del reddito dell'abitazione principale »;

b) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente », aggiungere le seguenti: « o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo »;

e) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico » aggiungere con le seguenti: « e maggiorazione di *i* per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità ».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 90 per cento »;

2) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 90 per cento »;

3) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2009.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis.

3. 01. Pagano, Toccafondi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso »;

2) al comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

« e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;

e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;

e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro.

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: « dichiarazione presen-

tata », aggiungere le seguenti: « con esclusione del reddito dell'abitazione principale »;

b) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente », aggiungere le seguenti: « o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo »;

c) alla tabella 2, dopo le parole: « Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico » aggiungere con le seguenti: « e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità ».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:

a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

b) Riduzione delle dotazioni delle Unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 1.000 milioni di euro;

c) Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

c) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »;

d) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis ».

3. 09. Pagano, Toccafondi, Pugliese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Finanziamento dei sistemi gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per consentire l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15, del medesimo decreto, entro il 30 settembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con le modalità

di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 entro il 30 settembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

3. 02. Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 settembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 settembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali ».

3. 07. Pugliese.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo all'attuazione della

direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sullo smaltimento dei relativi rifiuti, al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera o), è sostituita dalla seguente:

o) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE derivanti da AEE destinate ai nuclei domestici;

2) la lettera t), è sostituita dalla seguente:

t) Centro di raccolta di RAEE: area di cui all'articolo 183, comma 1, lett. cc), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:

u-bis) AEE destinate ai nuclei domestici: anche ai fini della comunicazione al Registro di cui agli articoli 13 e 14, si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esclusione di quelle ideate e progettate per essere utilizzate esclusivamente da un'utenza professionale. Il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15, sentito il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 13, definisce le linee guida e valuta, delibera e dirime eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari;

u-ter) AEE Professionali: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientrano nella definizione di cui alla lettera v);

u-quater) Punto di raccolta di RAEE domestici: punto destinato esclusivamente

alla raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, organizzato presso il punto vendita del distributore o presso le strutture funzionalmente collegate al processo distributivo, per lo scopo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera b), non soggetto ai requisiti in materia di obblighi documentali di trasporto, di denuncia periodica, di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, assicurando in ogni caso condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, nonché la rimozione con periodicità non superiore a tre mesi oppure, alternativamente e a scelta del distributore, quando vengano superati i 20 metri cubi e, comunque, entro un anno.

b) All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) Il distributore che trasporta con propri mezzi i RAEE in giacenza presso il proprio punto di raccolta fino ad un centro di raccolta o ritirati presso il domicilio del consumatore fino al proprio punto di raccolta o fino al centro di raccolta, oppure il soggetto a tali fini incaricato dal distributore, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali con la procedura di cui all'articolo 212, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dai limiti quantitativi e temporali ivi previsti. Il trasporto deve riguardare esclusivamente i RAEE ritirati ai sensi della lettera b) del presente comma e gli stessi RAEE sono considerati rifiuti urbani. A tale trasporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il distributore ed il trasportatore adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del produttore e del trasportatore, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di microraccolta di RAEE appartenenti alla medesima tipologia di rifiuto da parte del distributore o del soggetto da costui incaricato presso il domicilio di più consumatori, può essere

utilizzato un unico formulano di identificazione dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da 30 giorni dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di ritiro di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni.

3. 03. Togni, Fava.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di dare attuazione ad interventi diretti alla costruzione di abitazioni residenziali e al recupero del patrimonio edilizio esistente, assicurando comunque la necessaria neutralità fiscale del leasing rispetto all'acquisizione in proprietà, sono apportate talune modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

2. All'articolo 35, comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono soppresse;

b) le parole « , come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, » sono soppresse.

3. All'articolo 35, comma 10 sexies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente «Non si dà luogo a rimborso dell'imposta di registro eventualmente versata in eccesso».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

10-septies. Nel caso di esercizio da parte dell'utilizzatore dell'opzione di acquisto finale dell'immobile ad uso abitativo concesso in locazione finanziaria, le imposte di registro sono corrisposte in misura fissa ».

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-ter. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni finanziarie di immobili, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «Locazioni finanziarie di beni immobili: 1 per cento».

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione finanziaria in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 04. Abrignani.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« ART. 3-bis.

(Recupero delle abitazioni private nelle aree dichiarate in Stato di emergenza).

1. Nelle aree dichiarate in stato di emergenza ed in relazione ai lavori materialmente avviati durante tutto il periodo emergenziale, per le spese documentate dai soggetti privati, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, per i danni direttamente connessi all'evento che ha prodotto la dichiarazione di emergenza, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi a carico del contribuente fino ad un valore massimo di 30.000 euro. Per usufruire delle detrazioni, i contribuenti interessati devono espletare le formalità di cui al comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le detrazioni sono applicabili a condizione che gli interventi siano eseguiti sulla abitazione principale e si sommano agli eventuali finanziamenti o alle agevolazioni previste dallo stato emergenziale. Gli interventi sono eseguiti nel pieno rispetto dei regolamenti edilizi locali e delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di adeguamento antisismico e di efficienza energetica degli edifici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui ».

3. 05. Zorzato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Recupero delle abitazioni private nelle aree dichiarate in stata di emergenza).

1. Nelle aree dichiarate in stato di emergenza ed in relazione ai lavori materialmente avviati durante tutto il periodo emergenziale, per le spese documentate dai soggetti privati, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, per i danni direttamente connessi all'evento che ha prodotto la dichiarazione d'emergenza, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi a carico del contribuente fino ad un valore massimo di 30.000 euro. Per usufruire della detrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

2. Le detrazioni sono applicabili a condizione che gli interventi siano eseguiti sulla abitazione principale e si sommano agli eventuali finanziamenti o alle agevolazioni previste dallo stato emergenziale. Gli interventi sono eseguiti nel pieno rispetto dei regolamenti edilizi locali e delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di adeguamento antisismico e di efficienza energetica degli edifici.

3. All'onere del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento da 5,5 per cento a 6,5 per cento percentuale dell'imposta di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 08. Zorzato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».

3. 06. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Eccezionali eventi meteorologici del mese di giugno 2009).

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2009, n. 153, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, fino alla totale copertura dei danni subiti.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si fa

fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 011. Luciano Dussin, Lanzarin, Bitonci, Guido Dussin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. 012. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 570 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e

alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

3. 013. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 220 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a

580 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

3. 014. Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 21. Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: sentito il Ministro per la semplificazione normativa sopprimere le seguenti: e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

4. 27. Corsaro.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i comuni interessati.

* **4. 3.** Pugliese.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i comuni interessati.

* **4. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 17.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 19.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 24.** Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 26.** Soglia.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 29.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.

* **4. 31.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla produzione.

4. 8. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 1.** Pugliese.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 16.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinarie *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 18.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 23.** Fontanelli, Causi, Marchi, Miansiani, Vannucci, De Micheli, Graziano.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 25.** Soglia.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari *con le seguenti:* e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.

* **4. 30.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: devono essere effettuati, *aggiungere le seguenti:* ,

previa intesa con le regioni, le province autonome e i comuni interessati.

4. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e in via prioritaria.

4. 28. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* in deroga alle modalità di nomina di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. 6. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: ciascun commissario *inserire le seguenti:* , sentite le regioni interessate.

4. 9. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: Ciascun commissario *inserire le seguenti:* sentiti gli enti locali interessati.

4. 10. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: nel rispetto delle disposizioni comunitarie *con le seguenti:* nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

4. 33. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari, Monai, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 3, sopprimere dalle parole: avvalendosi ove necessario fino alla fine del comma.

- 4. 34.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari, Monai, Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimere il comma 4.

- 4. 7.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I provvedimenti di cui al comma 3 sono emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica.

- 4. 11.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* All'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1, dopo le parole: « nonché dell'amministrazione della giustizia » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità ».

- 4. 13.** Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione

della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore del momento della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

- 4. 14.** Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della Stretto di Messina Spa in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente gene-

rale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico finanziario.

4-ter. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. 15. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere svolti dallo stesso Ministero avvalendosi dell'attività dell'ISPRA ».

4. 20. Viola, Baretta.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province

autonome e i comuni interessati, sono individuate, e entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.

4-ter. Per gli interventi di cui al comma *4-bis* il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporre la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

* **4. 5.** Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, e entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.

4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporre la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei prin-

cipi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

* 4. 12. Mariani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da una banca » sono aggiunte le seguenti: « o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ».

4. 22. Duilio.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: « a presentare offerte » sono aggiunte le seguenti: « ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è soppresso;

c) all'articolo 87, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante ri-

chiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.»;

d) all'articolo 87, comma 2, le parole: « di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1 » sono soppresse;

e) all'articolo 88, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. »;

f) all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. »;

g) all'articolo 88, comma 2, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni » e la parola: « giustificazioni » è sostituita dalla seguente: « precisazioni »;

h) all'articolo 88, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. »;

i) all'articolo 88, comma 4, le parole «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

l) all'articolo 88, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In

alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. » e al secondo periodo, le parole: « dichiara l'aggiudicazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione »;

m) all'articolo 122, comma 9, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

n) all'articolo 124, comma 8, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

o) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni » e al quarto periodo le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

p) all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

q) all'articolo 166, comma 4, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

4. 08. Ceroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122, comma 7-*bis*, le parole: « 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro »;

b) all'articolo 123, comma 1, le parole: « 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 milioni di euro ».

4. 012. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Bitonci.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Misure volte a favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materiali).

1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita al 65 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi, nel caso si tratti di rifiuti impiegati da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. 01. Fava, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme ad una delle seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;

d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

4. 02. Di Biagio, Angeli, Picchi, Berardi.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Produzione di energia da fonti rinnovabili).

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: « energia elettrica », sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 1 MW »;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività ».

4. **04.** Bratti, Margiotta, Mariani, Reallacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di « *interconnector* » ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo *interconnector*, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'ac-

cesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005.

4. Ciascun *interconnector* che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.

5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la deca-

denza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione della media dei prezzi dell'energia elettrica così come quotati sulle principali borse elettriche europee (Pownext, EEX, Omel, Apx, North Pool).

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti

diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da duelli selezionati.

9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

10. Anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati a far data dal 1° gennaio 2008, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Au-

torità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

4. 06. Bernardo.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati).

1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.

4. 03. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

* **4. 05.** Labocchetta.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico

locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

* **4. 09.** Pugliese.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 12,2 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203.

4. 07. Ventucci.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

4. 010. Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi urgenti per le imprese editoriali).

1. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «i soci ordinari delle cooperative editrici devono essere esclusivamente».

2. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera *a)* è soppressa.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.

4. 013. Girlanda.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondo strategico per gli investimenti).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.

2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a

prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.

4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclu-

sione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4. 011. Causi, Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare

Spa (ISA) è versato l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediate corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010. ».

4. 014. I Relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Credito d'imposta per i nuovi investimenti).

1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

2. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato pa-

trimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata.

5. 72. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cec-

cuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti a media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

5. 30. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria, con l'esclusione degli investimenti immobiliari e dell'acquisto di autovetture.

4. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

5. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del

secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

5. 102. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

5. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 10 gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.

5. 64. Quartiani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro

per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.

5. 48. Froner.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

5. 84. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

*** 5. 92.** Del Tenno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

*** 5. 76.** Corsaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

*** 5. 44.** Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 9. Pizzolante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 23.11.00, 23.12.00, 23.13.00, 23.19.20, 23.19.90, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 62. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 16.10.00, 16.21.00, 16.29.19, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 61. Ceccuzzi, Cenni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 15.11.00, 15.12.09, 15.20.20, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre

2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 58. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Sposetti, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 30.91.11, 29.20.00, 29.32.09, 29.32.01, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 59. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in macchinari, impianti o manufatti che consentano una significativa riduzione del consumo energetico o che permettano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

5. 69. Lulli, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in programmi e attrezzature informatiche.

5. 65. Vannucci, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Spozzetti, Strizzolo, Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, *aggiungere le seguenti:* , arti e professioni.

5. 54. Bitonci.

Al comma 1, dopo le parole: dall'imposizione sul reddito di impresa *aggiungere le seguenti:* nonché sul reddito da lavoro autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: articolo 5 *con le seguenti:* articolo 5, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, e alla dotazione del

fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

5. 20. Ria.

Al comma 1, dopo le parole: sul reddito di impresa, *inserire le seguenti:* o sul reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, *con le seguenti:* beni mobili strumentali nonché in immobili strumentali per natura,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'imprenditore, *inserire le seguenti:* o l'esercente arti e professioni e, *dopo le parole:* estranee all'esercizio di impresa, *inserire le seguenti:* o dell'arte o della professione.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* aliquota del 12 per cento.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, lettera a), sostituire le parole: maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e 100 milioni di euro nell'anno 2010, *con le seguenti:* maggiori entrate in misura non inferiore a 700 milioni di euro nell'anno 2009 e 300 milioni di euro nell'anno 2010 e a 200 milioni di euro nell'anno 2011.

5. 21. Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: sul reddito di impresa *inserire le seguenti:* o sul reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del

Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 *con le seguenti:* beni strumentali eccezion fatta per gli immobili.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'imprenditore *inserire le seguenti:* o l'esercente arti e professioni *e dopo le parole:* estranee all'esercizio di impresa *inserire le seguenti:* o dell'arte o della professione.

Conseguentemente all'articolo 14 comma 1 sostituire le parole: aliquota del 6 per cento.

5. 109. Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: reddito di impresa, *inserire le seguenti:* e di lavoro autonomo *e dopo le parole:* divisione 28, *inserire le seguenti:* e 29.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: imprenditore *inserire le seguenti:* o il lavoratore autonomo *e sostituire le parole:* di impresa *con le seguenti:* dell'attività.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro.

5. 89. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: 50 per cento del valore, *inserire le seguenti:* di acquisto di capannoni industriali già edificati e.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni

di euro *con le seguenti:* 500 milioni di euro.

5. 35. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, *inserire le seguenti:* in computer, apparecchiature elettroniche,.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 500 milioni di euro.

5. 36. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, *inserire le seguenti:* in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri,.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 500 milioni di euro.

5. 38. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, *aggiungere i seguenti:* in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *sono sostituite con le seguenti:* 400 milioni di euro.

5. 37. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Al comma 1 sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO *con le seguenti:* in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

5. 66. Baretta, De Micheli.

Al comma 1, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO *con le seguenti:* in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine: il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. 50. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO *con le seguenti:* in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 400 milioni di euro.

5. 88. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature *con le seguenti:* in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature.

5. 83. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: investimenti in macchinari ed apparecchiature *aggiungere le seguenti:* nonché beni strumentali all'esercizio delle imprese alberghiere e termali.

Conseguentemente, dopo la parola: divisione, *sostituire il numero 28, con i seguenti:* 26.60.02, 28, 31 e 32.30.00.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 »;

f) al comma 3, sostituire le parole: « è alimentato dalle », con le seguenti: « è alimentato con quota parte delle ».

5. 52. Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: in macchinari ed apparecchiature *inserire le seguenti:* anche informatiche, e *dopo le parole:* nella divisione *inserire le seguenti:* 26 e.

5. 81. Vignali, Gava, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, dopo le parole: macchinari ed apparecchiature, *inserire le seguenti:* prodotti in Italia.

5. 32. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo la parola: macchinari *aggiungere la seguente:* mobili e *dopo le parole:* compresi nella divisione 28, *aggiungere le seguenti:* e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22).

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 400 milioni di euro.

5. 55. Bitonci.

Al comma 1, dopo le parole: macchinari ed apparecchiature, inserire le seguenti: nuovi o autoprodotti.

5. 33. Simonetti, D'Amico, Polledri, Bionci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: apparecchiature, aggiungere le seguenti: avanzate in termini di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, nonché.

5. 94. Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nelle divisioni 26, 28 e 62 della tabella ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012 » con le seguenti: 1414,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2689 milioni di euro per l'anno 2011 e a 556 milioni di euro per l'anno 2012;

b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: *c-bis)* mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 80 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011.

5. 105. Corsaro.

Al comma 1 sostituire le parole: compresi nella divisione 28, con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed

elettronici per telecomunicazioni, 26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) e 28.

5. 11. Savino, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.1, 26.2 e 28 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 80 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011;

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012 » con le seguenti: 1.414,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2689 milioni di euro per l'anno 2011 e a 556 milioni di euro per l'anno 2012;

b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: *d)* mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 80 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011.

5. 106. Corsaro.

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni e 28.

5. 10. Savino, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 con le seguenti: compresi nelle divisioni 26 e 28.

5. 34. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nel gruppo 27.1 e nella divisione 28 della tabella ATECO.

5. 103. Galati.

Al comma 1, dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: nella divisione 26 e.

5. 93. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella inserire le seguenti: divisione 26, gruppi 26.3, 26.4, nella divisione 27 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 1.057 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. 13. Pugliese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle auto-

rizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

***5. 12.** Pugliese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

***5. 8.** Ventucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. 15. Pugliese.

Al comma 1, sostituire le parole: divisione 28 con le seguenti: nelle divisioni 26, 27, 28 e 31

5. 98. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: , nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

5. 85. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e nella divisione 29.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

5. 87. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: , nonché 29.2, limitatamente ai rimorchi ed alla carrozzerie per veicoli industriali.

Conseguentemente: all'articolo 16 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per il biennio 2010 e 2011 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 30 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2009 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi

all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

5. 78. Aracu.

Al comma 1, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e 29.2.

5. 90. Girlanda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e nella divisione 30.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.

5. 86. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e, nella divisione 31, classe 31.01.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. 14. Pugliese.

Al comma 1 dopo le parole: ATECO, *aggiungere le seguenti:* e nell'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO limitatamente ai veicoli di categoria N1 di cui all'articolo 54 comma 1 lettere *d)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, ai veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e ai veicoli di categoria O4 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera *d)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore a 10 t.

5. 110. Ceroni.

Al comma 1 dopo la parola: ATECO *aggiungere le seguenti:* e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le quote parte degli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 43. Montagnoli, Comaroli.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: 16 novembre 2007 *inserire le seguenti:* nonché in arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 »;

d) al comma 3, sostituire le parole: « è alimentato dalle », con le seguenti: « è alimentato con quota parte delle »

5. 49. Vannucci, Vico.

Al comma 1, dopo le parole: novembre 2007, *inserire le seguenti:* nonché in stampi per la lavorazione della vetroresina per scafi di imbarcazioni o parti di essi.

5. 28. Soglia.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2010 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* aliquota del 9 per cento.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

5. 17. Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010.

5. 56. Strizzolo.

Al comma 1 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2010 *con le*

seguenti: dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, le parole: aliquota del 6 per cento sono sostituite dalle seguenti: aliquota del 9 per cento.

5. 18. Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1 sostituire le parole: e fino al 30 giugno 2010 con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

5. 19. Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **5. 82.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **5. 63.** Vannucci.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere 11 seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora

l'esclusione determini una perdita ovvero una maggior perdita fiscale, il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo in cui viene effettuato l'investimento. In tal caso, non si dà luogo alla deduzione dal reddito di impresa. Ai fini del presente comma, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio è pari alla misura del 13,75 per cento del valore degli investimenti agevolati.

* **5. 77.** Corsaro.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo: L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 con il seguente: L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 qualora l'esclusione determini una perdita ovvero una maggior perdita fiscale, il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo in cui viene effettuato l'investimento. In tal caso, non si dà luogo alla deduzione dal reddito di impresa. Ai fini del presente comma, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, il beneficio è pari alla misura del 13,75 per cento del valore degli investimenti agevolati.

* **5. 53.** Forcolin, Bitonci, Comaroli, Poliedri, Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Si intendono fatti nel periodo anche gli investimenti ordinati entro il 30 giugno 2010 la cui data certa è riferibile al fatto che nello stesso termine sia stato versato un acconto di almeno il 15 per cento a condizione che la consegna del bene sia effettuata entro il 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

5. 80. Vignali, Pianeta, Gava, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, sostituire le parole: periodo di imposta 201 *con le seguenti:* periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « è alimentato dalle », con le seguenti: « è alimentato con quota parte delle ».

5. 51. Vannucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: periodo d'imposta 2010 *con il seguente:* periodo d'imposta 2009.

5. 99. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, aggiungere il fine il seguente periodo: Qualora l'imposta sul reddito d'impresa dovuta per l'anno 2010 sia incapiente rispetto alla detassazione rela-

tiva al 50 per cento del valore degli investimenti, tale esclusione, totale o parziale, si può compensare con una detrazione relativa ai cinque anni fiscali successivi.

5. 100. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.

5. 7. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.

5. 6. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi del comma 1, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclu-

sione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

1-ter. L'efficacia del comma 1-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 5 *con le seguenti:* articolo 5, commi 1, 2 e 3;

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

5. 3. Franzoso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi del comma 1, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 5 *con le seguenti:* articolo 5, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

5. 4. Franzoso, De Angelis, Ria.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In alternativa all'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di cui al comma 1 il contribuente può optare in favore di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 10 per cento dell'ammontare degli investimenti indicati nel comma 1 e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene effettuato l'investimento, ma non oltre il sesto. Il credito d'imposta non dà diritto a rimborso, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: incentivi di cui al comma 1 inserire le seguenti: o, in alternativa, degli incentivi di cui al comma 1-bis.

5. 41. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Biontonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la cifra: « 2.141,5 », con: « 2.641,5 », la cifra:

« 2.469 » con: « 3.369 » e la cifra: « 336 » con: « 436 »;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente: « c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 60. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la sicurezza dei luoghi di lavoro certificate secondo le modalità che stabiliranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interministeriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Qualora l'imposta sul reddito d'impresa dovuta per l'anno 2009 sia incapiente, in maniera totale o parziale rispetto al tale detassazione, l'esclusione dall'imposta sul reddito d'impresa del 50 per cento delle spese di cui al presente comma, si può compensare con una detrazione relativa agli anni fiscali successivi.

5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo con-

vergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è pari al 100 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **5. 74.** Cesare Marini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata all'80 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **5. 68.** D'Antoni, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ruminato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura

del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma.

5. 97. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.

5. 42. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Bitonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.

* **5. 40.** Comaroli, Forcolin, Bragantini, Bitonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.

* **5. 16.** Beccalossi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si estende anche alle strutture edilizie realizzate per allocare i macchinari e le apparecchiature, entro un tetto massimo di spesa non superiore al valore dell'investimento mobiliare.

5. 107. Germanà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione dall'imposizione del reddito d'imposta per acquisti di macchinari e apparecchiature sale al 75 per cento per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo convergenza, e per acquisti di macchinari e apparecchiature prodotte da aziende localizzate nelle stesse aree.

5. 5. Savino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono escluse dall'imposizione sul reddito di impresa anche le manutenzioni straordinarie capitalizzate nei beni di cui al comma 1, qualora ammontino ad almeno il 50 per cento del valore originario di iscrizione del cespite oggetto di manutenzione.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

5. 46. D'Amico, Bitonci, Poliedri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: quarto.

5. 71. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ruminato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.

3-ter. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.

3-quater. L'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 5. 2.** Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.

3-ter. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.

3-ter. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **5. 22.** Mariani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,» sono soppresse.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5. 57. Federico Testa, Fluvi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti titolari di imprese artigiane e commerciali l'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta in misura pari al 100 per cento degli investimenti in sistemi, apparati e attrezzature per la sicurezza e la prevenzione della

criminalità, compresi nella divisione 26 della tabella ATECO, richiamata al comma 1, conformi alle specifiche tecniche individuate da un apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché nei connessi programmi informatici e servizi necessari al fine di installare, riqualificare o potenziare detti sistemi, apparati e attrezzature.

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 400 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 3-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

5. 67. Marchignoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, per il finanziamento delle attività previste all'articolo 14 del medesimo decreto, concernenti l'assunzione di personale qualificato di ricerca, la realizzazione di commesse e terne di ricerca, la stipula di contratti di ricerca, nonché la concessione di borse di studio e dottorati di ricerca connessi allo sviluppo di nuovi investimenti.

5. 27. Pugliese.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: « formazione del valore della produzione » è inserito il seguente periodo: « Non concorrono alla formazione del valore della produzione le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di prestazione sportiva dei calciatori ».

5. 29. Pugliese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le imprese minori, il cui reddito è disciplinato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il 27,5 per cento della deduzione di cui al comma 1, se eccedente il reddito prodotto nell'esercizio in cui è stato realizzato l'investimento agevolato, costituisce in capo all'impresa un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento, per un importo che, annualmente, non può eccedere il 25 per cento del credito stesso.

5. 47. Bragantini, D'Amico, Poliedri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o ERE, possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari al cinquanta per cento dei benefici di cui al comma 1, secondo le modalità dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. 45. Fogliato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al settore avicolo per l'acquisto di attrezzature destinate all'ammodernamento dei siti e dei metodi di produzione del settore.

5. 39. Negro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 107 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:

Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

5. 75. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2010, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali e della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi fabbricati, il costo degli stessi si assume comprendendo anche il costo delle aree occupate dal fabbricato e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

5. 108. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 107 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, primo periodo è sostituito dal seguente:

Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave

o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

5. 91. Ventucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore delocalizza gli impianti produttivi al di fuori del territorio nazionale nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 31. Forcolin, D'Amico, Poliedri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È escluso dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti per attività economiche comprese nella divisione 95.12 della tabella ATECO alle aziende in possesso da almeno tre anni di certificazione ISO 14001 o EMAS di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

5. 1. Labocchetta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. il beneficio di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento nelle aree cosiddette franche.

5. 79. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per accelerare la fruizione dei crediti d'imposta).

1. Al fine di consentire la fruizione già a decorrere dall'anno 2010 del credito d'imposta per i progetti di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-

legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per i quali la fruizione del credito di imposta sia stata rinviata ad esercizi successivi, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, il limite di spesa di cui alla medesima disposizione è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa incrementato ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 500 milioni di euro dall'anno 2010 all'anno 2015 e a 800 milioni a decorrere dall'anno 2016 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

5. 010. Franzoso.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la

frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/1100 equivalente.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiario, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-

2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.

5. 017. Viola, Baretta.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produt-

tive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

5. 029. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 mag-

gio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la cifra: « 2.141,5 », con la seguente: « 2.641,5 », la cifra: « 2.469 » con la seguente: « 2.369 » e la cifra: « 336 » con la seguente: « 436 »;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 016. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dispersioni dell'anno.

5. 015. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.

3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo.

5. 027. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

5. 018. Marchi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.

2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***5. 03.** Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.

2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***5. 06.** Mariani.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Programmi operativi per la meccanizzazione innovativa).

1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, una quota delle risorse dei Fondi strutturali comunitari per l'attuazione degli obiettivi e dei principi della politica regionale e di coesione dell'Unione europea è specificamente destinata al finanziamento delle piccole e medie imprese dei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza, di cui al citato regolamento (CE) n. 1083/2006, che investono in meccanizzazione innovativa, strumentale ai fini dell'attività economica svolta.

2. A tal fine, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 per la concessione di incentivi finanziari alle piccole e medie

imprese localizzate nelle aree di cui al comma 1. Tali incentivi sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento in macchinari innovativi e tecnologicamente avanzati, afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese. A decorrere dall'anno 2010 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero dello sviluppo economico.

4. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione dei settori di intervento sui quali gli incentivi saranno, eventualmente, concentrati.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. 09. Marini.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-*bis*.

All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-*bis*. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b*) e 2«*c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

6-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

5. 025. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un ulteriore contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5. 012. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(*Canoni ANAS*).

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.

3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimo-

dulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario ».

5. 013. Davide Caparini, Guido Dussin, Gidoni, Bitonci.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, i maggiori utili conseguiti nel triennio 2010-2012 rispetto alla media del triennio 2007-2009, qualora non siano distribuiti o reinvestiti, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito d'impresa del 12,5 per cento.

2. Le risorse di cui al comma precedente vanno accantonate in un apposito fondo di riserva e sono utilizzabili o distribuibili non prima del terzo esercizio successivo all'accantonamento ».

5. 08. Della Vedova.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, dopo le parole: « prestazione di controgaranzie » aggiungere le seguenti: « e cogaranzie » e sostituire le parole: « con i limiti ed » con le seguenti: « che abbiano come riferimento di base ».

5. 014. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(*Deducibilità degli accantonamenti per le spese di manutenzione e di revisione dei carri ferroviari*).

All'articolo 107, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili ».

5. 011. Marsilio.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

***5. 07.** Mariani.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

***5. 02.** Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo in materia previdenziale per il settore del turismo nelle Regioni « Obiettivo Convergenza »).

1. Al fine di rilanciare l'industria turistica delle aree svantaggiate e tutelare i livelli occupazionali nel settore del turismo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per stabilire, nelle Regioni destinatarie delle disposizioni per l'« Obiettivo Convergenza » di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, la temporanea riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali da parte delle piccole-medie imprese turistiche per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato.

5. 05. Cosenza.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Consolidato fiscale).

1. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'esercizio della prima opzione di rinnovo triennale può essere comunicata entro il sedicesimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del

secondo periodo d'imposta del triennio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129 ».

5. 01. Berardi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del 60 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: « 800 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 400 milioni di euro ».

5. 019. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(Mutuo per l'acquisto di veicoli ad ala rotante).

1. Al fine di consentire al Corpo forestale dello Stato il pagamento del mutuo contratto per l'acquisizione di velivoli ad ala rotante, ai sensi dell'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, la Missione "soccorso civile (8)" – Programma "interventi per soccorsi (8.1)", afferente il Centro di Responsabilità "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di euro 4.112.645,00, euro 4.350.610,00 ed euro 7.528.066,00 rispettivamente per gli anni 2009, 2010 ed a decorrere dall'anno 2011 ».

5. 020. Fogliato.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Al fine di supportare il Distretto Mobile classico pianura veneta, il Ministro per lo sviluppo economico, con proprio decreto prevede la predisposizione di incentivi per il sostegno e lo sviluppo del settore. A tal fine la dotazione del fondo è di 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1 sostituire la parola: « 6 » con la seguente: « 6,2 ».

5. 021. Montagnoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese nei comuni montani).

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro, che svolgono l'attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici e che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nell'anno 2009.

5. 022. Caparini, Bragantini, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

1. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime IVA del 4 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 300 mila euro per l'anno 2010 e 300 mila euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

5. 023. Goisis, Bragantini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011 ».

b) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. 026. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge del 1° luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

5. 028. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

Al fine di favorire l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di benessere animale, è autorizzata la spesa di euro dieci milioni per l'anno 2009. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra le regioni interessate ed alla definizione delle modalità di attuazione degli interventi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

5. 73. Dozzo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, la base imponibile IRAP alle Università statali è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 14 comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: 6 con la seguente: 6,5.

5. 024. Goisis, Bragantini, Simonetti.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Detassazione degli investimenti in macchinari.

5. 70. Baretta, Fluvi Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: che producono risparmio energetico aggiungere le seguenti: ovvero che rispondono al principio di salvaguardia ambientale.

6. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nella revisione dei coefficienti di ammortamento di cui al comma pre-

cedente, è individuato un insieme di beni d'investimento per i quali, per il triennio 2010-2012, è abolito il piano di ammortamento, con l'inclusione degli investimenti tra i costi dell'anno in cui tali investimenti sono effettuati ».

6. 2. Della Vedova.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

« 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria « euro 4 » ed « euro 5 » per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante « Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria », nonché dalla Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

6. 01. Savino.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Assegnazione agevolata ai soci di immobili e partecipazioni).

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 dicembre 2009, assegnano ai soci, ovvero ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale delle anzidette società, beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o partecipazioni al capitale di società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle società a responsabilità limitata, a condizione che i soci risultino dal registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso possono beneficiare dell'assegnazione di cui al presente comma quei soggetti la cui qualità di socio, o di titolare di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti da un titolo di trasferimento avente data certa.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle società che

hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui al precedente comma 1 e che entro il 31 dicembre 2009 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 16 per cento. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le disposizioni dei periodi precedenti, ove compatibili, si applicano anche ai titolari dei diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale della società di cui al comma 1.

Le assegnazioni ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento,

nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare le imposte sostitutive di cui al precedente comma 3 entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale l'assegnazione o trasformazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento su partecipazioni al capitale di società aventi i requisiti di cui al precedente comma 1. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, determinato ai sensi del precedente comma 4, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da

relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

6. 02. Leo.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. In via eccezionale, considerate le particolari difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, operanti nei settori del manifatturiero e della sub fornitura, che hanno subito forti riduzioni di fatturato e che per diversi periodi lavorativi hanno usufruito degli ammortizzatori sociali per la salvaguardia occupazionale dei propri dipendenti, non sono soggetti all'applicazione dei parametri di redditività stabiliti dagli studi di settore.

2. Le imprese artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, articolo 5, possono effettuare i versamenti in acconto dovuti per le imposte sul reddito e per l'i.v.a. nonché i versamenti relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, aventi scadenza nel mese di dicembre, ripartendoli in tre rate di uguale importo con scadenza mensile e decorrenza dal mese di gennaio, senza l'applicazioni di maggiorazioni per interessi.

3. Con effetto dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo dell'avanzo di gestione conseguito nell'anno precedente. 4. All'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. I soggetti che hanno svolto attività di restauro dei beni suddetti direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, in rapporto di subappalto, ai sensi dell'articolo 118, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di conseguire, sulla base di atti di data certa, il rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità competenti ».

6. 03. Corsaro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Estensione dei contratti di filiera e di distretto).

1. Il comma 1 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza

nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura ».

6. 04. Fogliato.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Deduzione integrale spese di acquisizione).

1. Al comma 5 dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: « non è superiore a 516,46 euro » sono sostituite con le seguenti: « non è superiore a 1000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

6. 05. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5

agosto 1978, n. 457, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 55 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ».

6. 06. Froner.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

Ai contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio

2005 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58 e dall'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le somme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

La disposizione di cui al precedente periodo ha valore di interpretazione autentica.

6. 07. Marsilio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Svalutazione dei crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 0,40 per cento »;

b) le parole « nei diciotto esercizi successivi » sono sostituite dalle seguenti « nei nove esercizi successivi ».

2. Le disposizioni di cui al commi 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1.

7. 3. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchi-

gnoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che l'ammontare dei nuovi crediti erogati dagli enti creditizi e finanziari in favore delle piccole e medie imprese non sia inferiore ad una percentuale fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa stipula di un Accordo quadro con l'Associazione bancaria italiana.

7. 1. Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante moratoria sui prestiti.

1-ter. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione alle imprese affidatarie, e applicano le condi-

zioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) possibilità per le imprese di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un « periodo di grazia » in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, alle imprese affidatarie, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti produttivi a medio-lungo termine, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per le imprese in crisi – in particolare quando la crisi investe l'intero settore – offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, con una forte componente strutturale, da concordare anche con il contributo delle singole Associazioni imprenditoriali.

1-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del

18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

1-quinquies. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1-sexies. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

1-septies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

1-octies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

1-nonies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

1-decies. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

1-undecies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

1-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100

milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

7. 2. Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 le percentuali di cui al comma 1, dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento. Per i medesimi periodi di imposta di cui al precedente periodo per le microimprese e le piccole imprese con meno di 50 dipendenti l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ammesso in deduzione ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'articolo 106 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, è elevata dal 5 per cento al 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

7. 4. De Micheli.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Perenzione amministrativa).

1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo.

2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto-legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.

7. 01. Del Tenno.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tec-

nologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed

è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per

un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

7. 02. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazione trasferimento e affitto azienda).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.

7. 03. Bitonci.

ART. 8.

Al comma 1 dopo le parole: per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese *aggiungere le seguenti:* in particolare di quelle ubicate nelle Regioni i cui territori ricadono tra quelli individuati nell'Obiettivo Convergenza.

8. 2. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le operazioni e le attività di interesse pubblico di cui al presente articolo, svolte sia dalla Sace che dalle imprese assicurate, e attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono essere oggetto di opportune forme di trasparenza, verifica e controllo indipendente. Con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, individua i criteri e le modalità di attuazione delle suddette verifiche.

8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di ampliare le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche per limitati importi, delle piccole e medie imprese nazionali.

8. 3. Vannucci.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrano anche i programmi, promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000

abitanti, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.

8. 1. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La SACE Spa è autorizzata a rilasciare alle piccole imprese fidejussioni relative a rimborsi IVA e rateizzazioni di imposte per importi superiori a 50.000 euro.

8. 4. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Spozzetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 1, comma 847, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: « del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 » e le parole: « che vengono soppressi » sono sostituite dalle parole: « che viene soppresso ».

8. 01. Ventucci.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: « 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L. 379 ».

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole « e 41 milioni di euro per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti « , 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012. »

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c) pari a 41

milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 02. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo di garanzia interbancario).

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato « Fondo ». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-ter. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle

banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quater. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 4-quater, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-sexies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a « prima richiesta » sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le gomme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-septies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto al-

l'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-*bis*.4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*octies*. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; dei fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle con-

tabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-*novies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-*bis*.7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*octies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*decies*. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso

patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*bis*.8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*undecies*. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso. »

8. 03. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Spozzetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

8. 04. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Al fine di recepire le indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e della proposta di direttiva della Commissione dell'8 aprile 2009, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:

1. per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;

2. definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;

3. individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche am-

ministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;

4. introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese al credito e sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

2. Agli oneri di cui al comma 1, punto 2, per l'anno 2009 si provvede, secondo il piano di rimborso ivi previsto, mediante utilizzo delle risorse a tal fine stanziato con la legge di assestamento del bilancio dello Stato dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, per ciascun anno, al rimborso dei crediti arretrati dovuti dalle amministrazioni pubbliche, in particolare verso le piccole e medie imprese, quale nuova finalizzazione netta da iscrivere, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa.

9. 25. Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I crediti di cui al comma 1 sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziato con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

9. 28. Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 9. 54.** Corsaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico, un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e

modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 9. 41.** Baretta, De Micheli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 9. 57.** Ciccanti, Poli, Galletti, Occhiuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 9. 63.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 2.** Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 15.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 32.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 40.** Soglia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *inserire le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 45.** Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

*** 9. 64.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: 31 dicembre 2009 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.

9. 58. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri *aggiungere le seguenti:* né per le pubbliche amministrazioni né per i creditori.

9. 23. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: forniture ed appalti *inserire le seguenti:* ed a tal fine è consentita la deroga agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno.

9. 13. Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

*** 9. 18.** Vannucci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

*** 9. 19.** Bitonci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

*** 9. 24.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire il primo periodo con il seguente: in

via sperimentale, fino all'anno 2011, nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; l'adempimento di tale obbligo fa parte degli obiettivi assegnati al dirigente, il raggiungimento dei quali costituisce elemento di valutazione e di determinazione della parte variabile della retribuzione ai sensi della normativa vigente.

9. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: ha l'obbligo di accertare *con le seguenti:* accerta e *sopprimere le parole:* la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

9. 20. Forcolin.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *aggiungere le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 59.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposi-

zioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 46.** Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 3.** Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 31.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali,.

**** 9. 39.** Soglia.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa *e dopo le parole:* Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* agli enti locali.

**** 9. 65.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 9. 35.** Nannicini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 9. 60.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non si applicano *con le seguenti:* si applicano anche.

9. 70. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano *aggiungere le seguenti:* agli enti locali,

9. 16. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano *inserire le seguenti:* alle regioni e alle province autonome, ai loro enti ed organismi strumentali, nonché agli enti ad ordinamento regionale o provinciale,

9. 11. Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire la parola: escluse *con le seguenti:* esclusi gli enti locali e.

9. 47. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

*** 9. 4.** Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

*** 9. 9.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

*** 9. 21.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

*** 9. 30.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

*** 9. 38.** Soglia.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti: , gli enti locali.

* **9. 61.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti: , gli enti locali.

* **9. 66.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 4, terzo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: numero 3.

9. 12. Duilio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In ottemperanza alle indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

4-ter. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« 21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.

9. 26. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « somministrazioni, forniture e appalti, » sono aggiunte le seguenti: « le amministrazioni pubbliche, »;

2) sono soppresse le parole: « nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, »;

3) le parole: « possono certificare » sono sostituite dalla seguente: « certificano »;

4-ter. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri e degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato e degli enti locali per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziato con la legge di assetto del bilancio dello Stato, quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.

9. 27. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per il passato:

1. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti delle amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per il 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tale fine stanziato con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'utilizzare le risorse stanziato ed i nuovi flussi di cassa collegati, dovrà, particolarmente per i flussi di cassa, rendere le somme liquidabili di cui al punto 1 proporzionali alle uscite 2008, sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni locali.

9. 36. Nannicini.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali e dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: e dell'ente locale.

9. 29. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b) numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e delle regioni e degli enti locali, in misura non inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo,

9. 49. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Or-

lando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 5.** Pugliese.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 37.** Soglia.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 62.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 67.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

**** 9. 22.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.

9. 42. Baretta.

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere i seguenti periodi:* L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto residui passivi del bilancio per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, accertato ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è liquidabile per gli enti che nel triennio 2005, 2006 e 2007 abbiano rispettato il Patto di stabilità. L'importo liquidato non concorre, per l'anno 2009 e 2010, alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dall'articolo 71-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'ente locale che non ha rispettato il Patto nel 2008 potrà procedere alla liquidazione degli impegni assunti non oltre il 31 dicembre 2009. Gli importi non liquidati entro tale data concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dal citato articolo 71-bis per gli anni 2010 e 2011;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali, secondo i criteri e i limiti di cui al secondo periodo.

9. 33. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: sono resi liquidabili, *aggiungere le seguenti:* , con priorità per le aziende localizzate nell'area interessata dal sisma del 6 aprile 2009 e nei comuni limitrofi.

9. 1. De Angelis.

Al comma 1, lettera b) numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Si provvede comunque alla liquidazione dei crediti il cui ammontare superasse i

limiti di tali risorse tramite le disposizioni di cui all'articolo 9-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 362 le parole « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 » e le parole « alle Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alle amministrazioni pubbliche »;

2) il comma 363 seguente è sostituito dal seguente:

363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 62, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad

effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3) al comma 364 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico 2 del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4) al comma 365 le parole « sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti « sono stabilite o integrate » ed è aggiunto in fine il seguente capoverso: « I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie.

5) il comma 366 è sostituito dal seguente:

366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010.

9. 69. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, lettera b), numero 1, inserire il seguente:

1-bis. In deroga al patto di stabilità interno per il 2009, le regioni e gli enti locali possono provvedere al pagamento

del 30 per cento dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti. Il relativo ammontare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è comunicato alla Ragioneria generale dello Stato secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le disposizioni di cui al presente numero 1-bis) trovano applicazione a far data dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.

9. 48. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche agli appalti di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 9. 6.** Stradella, Armosino, Lupi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche agli

appalti di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **9. 14.** Mariani.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *1-quater* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2009 e 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

9. 50. Causi, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 16-*bis*, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « qualora lo stesso non sia stato già acquisito e trasmesso dall'operatore economico soggetto alla verifica di regolarità contributiva ».

1-ter. All'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente: *1-ter.* La certificazione di regolarità contributiva non è richiesta per affidamenti e pagamenti d'importo non superiore a diecimila euro. Tale importo è ridotto a cinque euro decorsi tre mesi dalla piena attivazione, attestata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di modalità telematiche che garantiscano in tempo reale e mediante l'accesso ad un sistema informativo integrato tra tutti gli enti previdenziali, il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. 34. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle

province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010.

9. 68. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 36, terzo comma, primo periodo, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

9. 17. Fogliato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2010, chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica

amministrazione o di altro ente pubblico un credito di fornitura liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione con debiti e versamenti di carattere fiscale e per la contribuzione obbligatoria dovuti nei confronti del medesimo di cui è creditore, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio è riconosciuto alle imprese in regola con il rispetto dei CCNL, della citata contribuzione obbligatoria e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

9. 43. Baretta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Al fine di contribuire al contenimento degli effetti sulle imprese dell'eccezionale crisi economica, gli enti di cui al precedente comma 3, lettera *b*), escludono dal calcolo del saldo di cui al precedente comma 5, fino a concorrenza del saldo finanziario 2007, i pagamenti effettuati negli anni 2009 se relativi ad impegni di spesa finanziati senza ricorrere all'indebitamento.

9. 51. Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Al fine di contribuire al contenimento degli effetti sulle imprese dell'eccezionale crisi economica, gli enti di cui al

precedente comma 3, lettera *b*), escludono dal calcolo del saldo di cui al precedente comma 5, fino a concorrenza del saldo finanziario 2007, i pagamenti effettuati negli anni 2009, 2010, 2011 se relativi ad impegni di spesa finanziati senza ricorrere all'indebitamento.

9. 52. Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b*), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali ».

9. 53. Corsaro.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Rinegoziazione mutui degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma.

9. 01. Bitonci.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

* **9. 02.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

* **9. 06.** Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi, Marchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente: « Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.

6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.

9. 03. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Esenzione dall'Ici in caso di eventi calamitosi).

1. Con riguardo a immobili ubicati in territori per i quali si sono verificati eventi calamitosi nel corso del 2008 o del 2009, il consiglio comunale può, con una deliberazione da adottare entro il 31 ottobre 2009, disporre l'esenzione dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione spetta con riguardo a tutto il periodo d'imposta 2010.

2. La disposizione di cui al comma 1 può applicarsi, anche con riguardo all'anno 2009, previa approvazione da parte del consiglio comunale, di una apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2009, nella quale verranno fissati criteri e modalità di spettanza della esenzione.

9. 04. Leo.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

ART. 9-bis.

(Delega al Governo per il riordino del sistema di incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti).

1. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, garanzie, indennizzi o incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese ai fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti;

b) disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti sulla base dei seguenti principi e criteri:

1. per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte, anche di carattere personale, e il patrimonio disponibile per farvi fronte;

2. la composizione si realizza per il tramite di un accordo con i creditori di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei;

3. la proposta di accordo è ammissibile quando il debitore è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;

4. la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri o l'intervento di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;

5. sulla proposta di accordo è competente il Tribunale del luogo dell'Ordine o Collegio presso il cui albo il professionista è iscritto;

6. verificata da parte del Tribunale la regolarità e fattibilità della proposta, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore sino alla mancata approvazione della proposta o alla risoluzione dell'accordo o al mancato pagamento dei creditori estranei;

7. per l'approvazione della proposta è necessario che il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti;

8. al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile;

9. il Tribunale nomina un curatore che dà attuazione all'accordo;

10. l'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o

se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;

11. il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultima adempimento previsto dall'accordo;

12. salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo; ai fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

ART. 9-ter.

(Crediti dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e finanziamenti bancari).

1. L'articolo 9, comma 3-bis, e l'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche a favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.

9. 05. Lo Presti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Perenzione amministrativa).

1. All'articolo 36, terzo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».

2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.

9. 07. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole liquidità delle imprese aggiungere le seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

10. 8. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 100.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»

b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

10. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 1 lettera a), numero 1, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro al numero 6, sostituire le parole 10.000 euro con le seguenti

50.000 euro al numero 7, sostituire le parole 10.000 euro con le seguenti 50.000 euro.

10. 33. Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1 lettera a), numero 1, 6 e 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2 sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

10. 37. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro ».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

10. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), numero 3, lettera a) dopo le parole dal presente articolo inserire le seguenti che comunque, dovranno avvenire entro 75 giorni dalla presentazione della dichiarazione. »

10. 18. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6 con il seguente:

« 6. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole « modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno » sono sostituite dalle seguenti: « modello approvato entro il 1° dicembre dell'anno precedente »;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

10. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.

***10. 16.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.

***10. 40.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 attestanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

10. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per

importi superiori a 10.000 euro annui con le seguenti: i contribuenti che ritengono di utilizzare in compensazione per ciascun anno, crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 70.000 euro.

10. 26. Quartiani.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.

***10. 7.** Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.

***10. 20.** Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.

***10. 25.** Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.

***10. 30.** Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.

***10. 39.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.

****10. 14.** Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.

****10. 27.** Baretta, De Micheli.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

***10. 17.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

***10. 32.** Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

***10. 41.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. *con le seguenti:* da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1999, n. 322.

10. 21. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), *con le seguenti:* da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

****10. 6.** Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), *con le seguenti:* da

parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

****10. 28.** Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), *con le seguenti:* da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

****10. 35.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, *con le seguenti:* dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché dei revisori contabili e delle società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

10. 34. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, *inserire le seguenti:* ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

***10. 5.** Ventucci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, *inserire le seguenti:* ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

***10. 9.** Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, *inserire le seguenti:* ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

***10. 31.** Bernardo, Pugliese.

Al comma 1, lettera a) numero 7, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, *inserire le seguenti:* ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

***10. 36.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 8, inserire il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui ai nn. 21, 24 e 29 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai collegi e alle residenze destinati ad ospitare studenti durante il periodo del corso legale di studi.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 797 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 »;

d) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, lettera a), numero *8-bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

***10. 4.** Vignali, Moroni, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 8, inserire il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui ai nn. 21, 24 e 29 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai collegi e alle residenze destinati ad ospitare studenti durante il periodo del corso legale di studi.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 797 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 »;

d) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, lettera a), numero *8-bis*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

***10. 29.** Vignali, Toccafondi, Casero.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:

8-bis. Le norme dei precedenti numeri 6, 7 e 8 non si applicano alle piccole e medie imprese.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 700 milioni di euro.

10. 19. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 inserire il seguente:

8-bis. Il limite del 30 per cento stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera *i*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 100 per

cento per le imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché per le imprese che esercitano prevalentemente attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote mediamente inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni. Il presente articolo si applica dal 1° settembre 2009.

10. 23. Fogliato.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche in legge 33/09, dopo le parole « legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono aggiunte le seguenti parole: « ; ai fini dell'applicazione del comma 231 il credito d'imposta può essere fruito anche dalle società appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa costruttrice che producono parti del veicolo in base a criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 45. Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:

8-bis. La facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 si intende riferita anche all'aliquota prevista dall'articolo 45 comma 1 del medesimo decreto legislativo.

10. 22. Fava, Bragantini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:

8-bis. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfettariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 30.000 euro di volume d'affari.

10. 44. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incremento delle compensazioni fiscali:

« 1. Il comma 1 dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2010 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro un milione per ciascun anno solare" ».

10. 24. Bragantini, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con i seguenti:

1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009.

1-bis. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 è elevato a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

10. 42. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Tenendo conto delle esigenze di bilancio, e, sostituire le parole: può essere elevato, dal 1° gennaio 2010 e fino a 700.000 euro *rispettivamente con le seguenti*: è elevato, dal 1° gennaio 2009 e fino a un milione di euro.

10. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 26), dopo le parole: « anche in godimento » aggiungere le seguenti: « o locazione ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti*: pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

f) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti*: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

10. 1. Toccafondi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

g) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti*: pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

h) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti*: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

10. 2. Toccafondi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno 2010, al pagamento agevolato e rateizzato dei contributi oggetto dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come previsto dall'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ammessi anche i soggetti nei confronti dei quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di giudizi di merito iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti*: pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti*: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

10. 3. Toccafondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta maturati ai sensi e per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

10. 38. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Gestione dei rischi agricoli).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 120 milioni per l'anno 2009, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. 01. Negro, Rainieri, Callegari, Lanzarini.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

10. 02. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico).

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38 è sostituito dal seguente:

« 38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al comma 4 del citato articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data ante-

cedente. In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce».

10. 03. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Sospensione al limite di deducibilità degli interessi passivi).

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. 04. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimerlo.

* **11. 3.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il Titolo I, inserire il seguente titolo:

Titolo I-bis.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

ART. 11-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 8 e 9 sono soppressi.

ART. 11-ter.

(Norme in materia di procedura espropriativa).

1. Al fine di rivitalizzare il mercato edile e di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse, il decreto di occupazione anticipata di cui all'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, oltre che nelle ipotesi ivi previste, 8 emesso dall'ente anche quando:

a) il procedimento di esproprio si inserisca nell'ambito dell'esecuzione di una concessione di lavori pubblici;

b) a seguito della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera di valore superiore alla soglia comunitaria individuata nell'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge n. 163 del 2006, l'ente, al fine di garantire la maggiore tempestività di realizzazione dell'opera, abbia determinato di avviare contestualmente la procedura di esproprio e la procedura di gara di appalto e sia già intervenuta l'aggiudicazione di quest'ultima.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del

6 per cento con le seguenti: aliquote del 9 per cento.

11. 2. Marsilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Istituto nazionale di statistica è l'ente che coordina i sistemi informativi di cui al comma 1 al fine di realizzare la base unitaria di dati della pubblica amministrazione.

11. 4. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 01. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito, Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di

90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 09. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 690 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 11-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

11. 010. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata della somma di 65 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa e determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 65 milioni di euro per anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

11. 048. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree

del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e lei prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 02. Russo Paolo, Faenzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca).

I. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 03. Faenzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a quindici anni.

11. 05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo a nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 di-

cembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

11. 037. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per garantire la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1, commi 1059 e 1060, della medesima legge è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

11. 041. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate).

1. Il commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di commissario *ad acta* per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate ».

2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario *ad acta* di cui al comma 1, per i fondi ad

esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.

3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte del commissario *ad acta* di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.

4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione di pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario *ad acta* di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4;decies, della legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvederà a destinare le necessarie risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.

5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario *ad acta* di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.

6. Per le attività previste da presente articolo, oltre alle risorse già assegnate al CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, sarà utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.

11. 043. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e finanze.

11. 044. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza del suddetto commissario, possono

confluire in apposito fondo da istituire nello stato di previsione dello stesso ministero, per essere versate sull'esistente contabilità speciale intestata al medesimo commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per i fondi attribuiti al medesimo commissario continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

11. 045. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27, maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti

comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.

11. 042. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Esenzione dell'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le prole: « al settore agricolo » sono aggiunte le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

11. 046. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 di-

cembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

11. 047. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a), la lettera b) del comma 2 è soppressa;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento,

composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo, nella misura di 150 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

11. 06. Barani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 126, le parole: « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del atto di stabilità interno, per esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

* **11. 07.** Pugliese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 126, le parole: « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del atto di stabilità interno, per esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

* **11. 08.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica alla legge 27 settembre 2007, n. 165).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: « uno dal Ministro della difesa » sono inserite le seguenti: « , uno dal ministro dello sviluppo economico ».

11. 011. Abrignani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica,

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.

11. 012. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente », sono soppresse.

11. 013. Torazzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Deduzioni a sostegno della famiglia).

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza per-

sonale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

11. 014. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente:

b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui a e citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti

veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

3. Dopo la lettera *1-quater)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

7-quinquies) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato di nuova immatri-

colazione, fino ad un massimo di euro duemila;

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

11. 015. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(IVA su impianti fotovoltaici).

1. Il trasferimento del contributo incentivante per la produzione di energia fotovoltaica, previsto decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, dal Comune utilizzatore dell'impianto al consorzio di appartenenza realizzatore dell'impianto stesso, non è soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 600 milioni di euro.

11. 016. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Esenzione imposta di bollo per i partiti politici).

1. Il numero 27-ter della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 750 milioni di euro.

11. 017. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Detrazione fiscale per l'utilizzo dei cani guida per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al quinto periodo, dopo le parole: « con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono » sono aggiunte le seguenti: « i cani guida ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 700 milioni di euro.

11. 018. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Garanzia per apertura nuova partita IVA).

1. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia banca

ria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.

11. 019. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Indicatore ISEE).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: «della situazione economica di coloro che» sono sostituite con le seguenti: «della situazione economica dei cittadini italiani e comunitari che».

11. 020. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla luce della crisi economica in atto, per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, gli incentivi di cui all'articolo 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, sono estesi alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che contraggono matrimonio entro un anno da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare o abbiano acquistato mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere, valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma

1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

11. 021. Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

1-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, il protocollo di intenti firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dai produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, deve contenere anche specifiche garanzie affinché le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, provvedano all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.

11. 022. Comaroli, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

14-bis. Le regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.

11. 023. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: non superiori a 30.000 euro sono sostituite con le seguenti: « non superiori a 40.000 euro ».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 244, dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

11. 024. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Ricorso in commissione tributaria).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: 5.000.000 di lire sono sostituite con le seguenti: « 5.000 euro ».

11. 025. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Deducibilità interessi passivi per le PMI).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvata

con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « Tale limite è innalzato ai 60 per cento per le piccole e medie imprese ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

11. 026. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Intrattenimenti musicali).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare.

11. 027. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: « 30 per cento » e le parole: « a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ».

2. Al comma 4 dell'articolo 96 citato Testo unico delle imposte sui redditi le parole: « 30 per cento del » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 300 milioni di euro.

11. 028. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Plusvalenze da partecipazioni di enti locali).

In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: « 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 600 milioni di euro.

11. 029. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

A decorrere dall'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro

sono sostituite con le seguenti: 797 milioni di euro.

11. 030. Caparini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

11-bis. Per l'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 797 milioni di euro.

11. 031. Caparini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Garanzia per apertura nuova partita IVA).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Il decreto dovrà prevedere, in particolare, il rilascio di un idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo commisurato alla natura dell'attività svolta, con particolare riferimento

alle richieste di apertura di partite Iva presentate da soggetti non comunitari e da stabili organizzazioni ad essi riferibili. La garanzia fidejussoria è finalizzata ad assicurare gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto medesimo.

11. 032. Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Riclassificazione degli impianti di risalita).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, il censimento degli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva e delle relative pertinenze strumentali e accessorie è effettuato nelle categorie catastali del gruppo E in coerenza con la disciplina legislativa del settore come attività di pubblico servizio di trasporto di persone. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica. Non si fa comunque luogo al recupero di quanto eventualmente versato

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.

11. 033. Stucchi, Caparini, Crosio, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I commi da 2 a 2-*quinqies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: « all'importo non documentato » sono aggiunte le seguenti: « Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 dicembre 1992 n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato ».

11. 034. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile).

1. All'articolo 10 del 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-*bis* e 8-*ter*, lettera *a*), le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione » sono sostituite con le seguenti: « entro sei anni dalla data di ultimazione ».

11. 035. Del Tenno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-*bis* e 8-*ter*, lettera *a*), le parole: « entro quattro anni dalla data di ultimazione » sono sostituite con le seguenti: « entro sei anni dalla data di ultimazione ».

* **11. 039.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-bis, e 8-ter, lettera a)

le parole: entro quattro anni dalla data di ultimazione sono sostituite con e seguenti: entro sei anni dalla data di ultimazione.

* **11. 058.** Quartiani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:

4-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia

dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, le seguenti: 100 milioni di euro all'articolo

le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

11. 036. Mantini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.

11. 050. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.

11. 038. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle perti-

nenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati senza aggravio di spesa per interessi, in un'unica soluzione alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 040. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al governo per il riordino del sistema di incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti).

1. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

1) riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, garanzie, indennizzi e incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti;

2) disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte, anche di carattere personale, e il patrimonio disponibile per farvi fronte;

b) la composizione si realizza per il tramite di un accordo con i creditori di

ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei;

c) la proposta di accordo è ammissibile quando il debitore è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;

d) la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri o l'intervento di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per (attuabilità dell'accordo); sulla proposta di accordo è competente il Tribunale del luogo dell'Ordine o Collegio presso il cui albo il professionista è iscritto;

f) verificata da parte del Tribunale la regolarità e fattibilità della proposta, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore sino alla mancata approvazione della proposta o alla risoluzione dell'accordo o al mancato pagamento dei creditori estranei;

g) per l'approvazione della proposta è necessario che il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti;

h) al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile;

i) il Tribunale nomina un curatore che dà attuazione all'accordo;

m) l'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o

se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;

m) il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo;

n) salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo; al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente

comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

ART. 11-ter.

(Crediti dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e finanziamenti bancari).

1. L'articolo 9, comma, 3-bis, e l'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche a favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.

11. 049. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori, l'utilizzo della denominazione « Made in Italy » è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.

3-ter. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.

3-quater. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

3-quinquies. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

3-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.

11. 051. Simonetti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

Al fine di consentire alle aziende produttrici di cosmetici di provvedere agli interventi di riorganizzazione e ristrutturazione funzionali all'adeguamento alle normative dell'Unione europea sulla sicurezza dei cosmetici, sulla responsabilità dei produttori e controlli, è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per far fronte agli obblighi loro richiesti. I contributi concessi rientrano nel regime «de minimis» di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Alla copertura dell'onere, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

11. 052. Laura Molteni, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(IVA agevolata per interventi di ricostruzione).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sulle opere di ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, effettuate su tutti i fabbricati colpiti dal sisma e fatturati entro il 31 dicembre 2009, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.

ART. 11-bis.

(Rideterminazione dei valori di acquisto).

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2009. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2009; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2009.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 300 milioni di euro.

11. 053. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:

1-bis. In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale, le regioni a statuto speciale hanno la facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale.

11. 054. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Deducibilità contributi alle forme di previdenza complementare).

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *le parole:* euro 5.164,57, *ove ricorrano, sono sostituite con le seguenti:* euro 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 22 comma 2 le parole: 800 milioni di euro *sono sostituite con le seguenti:* 600 milioni di euro.

11. 055. Montagnoli, Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta

regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 5 punti percentuali.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, andrà versato contestualmente al versamento del saldo dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro *sono sostituite con le seguenti:* 100 milioni di euro.

11. 056. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Redditi da locazione).

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.

11. 057. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 107, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il primo periodo è sostituito dal seguente:

Gli accantonamenti e fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

11. 059. Pagano, Pugliese.

ART. 12.

Al comma 2, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: dalle società di capitale, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ed.

12. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti.

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgersi all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando Generale della Guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riservata al personale del Corpo della Guardia, di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

12. 2. Bernardo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni antielusive e di contrasto dell'abuso di diritto ».

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato ad ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria ».

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportino l'applicazione del regime di imposizione più favorevole ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione finanziaria riconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione ».

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni richiamate all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, poste in essere prima dell'entrata in vigore di tale norma, e delle operazioni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva ».

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente; le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2 ».

12. 01. Strizzolo.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragrupo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie che se detenuti da un soggetto residente in Italia rilevarebbero ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica. »;

b) all'articolo 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati ad un regime di tassazione effettiva sui redditi inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investi-

mento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

c) l'insediamento all'estero del soggetto controllato rappresenta una costruzione artificiosa destinata ad eludere l'imposta normalmente dovuta in Italia. ».

13. 5. Leo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine, nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica, qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica. »;

b) all'articolo 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva sui redditi inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

c) l'insediamento all'estero del soggetto controllato rappresenta una costruzione artificiosa destinata ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta. ».

13. 2. Ravetto.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nel mercato dello stato o territorio di insediamento con le seguenti: nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

* **13. 1.** Savino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel mercato dello stato o territorio di insediamento con le seguenti: nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

* **13. 4.** Della Vedova.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo esercizio che inizia successivamente al 1° luglio 2009. Relativamente alle imprese, società ed altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986,

n. 971, controllate direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, alla data del 1° luglio 2009, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal secondo esercizio che inizia successivamente alla predetta data.

**** 13. 3.** Ravetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo esercizio che inizia successivamente al 1° luglio 2009. Relativamente alle imprese, società ed altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, controllate direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, alla data del 1° luglio 2009, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal secondo esercizio che inizia successivamente alla predetta data.

**** 13. 6.** Leo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Consolidato mondiale).

1. Le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo testo unico, assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, per gli anni 2009 e 2010 l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico è del 23 per cento.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota del 10 per cento.

13. 01. Rubinato, Fogliardi.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17:

a) al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

b) al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

14. 5. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'ammontare dell'imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è pari alla

rivalutazione complessiva relativa del valore dei metalli preziosi dal 10 gennaio 1999 al 3 dicembre 2008.

14. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La validità delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al parere positivo della Banca Centrale Europea.

14. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo è destinato alla riduzione del debito pubblico.

14. 3. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in

modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con i predetti decreti è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti, senza che ai componenti del Comitato sia corrisposto alcun compenso né rimborso spese.

2. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: « a condizione che », sino alla fine del comma, e il comma 4 è soppresso;

b) all'articolo 189, al comma 1, le parole: «l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)», e sono soppresse le parole da: «e, ove tali agenzie» sino alla fine del comma; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ISPRA organizza il catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale ed articolato in banche dati di cui: a) una banca dati anagrafica; b) una banca dati contenente le informazioni trasmesse dal sistema informatico di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3-bis attraverso l'interconnessione telematica diretta secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); c) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni, alle iscrizioni ed alle procedure semplificate di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni»; il comma 2 è così sostituito: «2. Il catasto, interconnesso ed aggiornato per via telematica, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti»; il comma 3 è così sostituito: «3. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso il sistema di cui al comma 3-bis»; al

comma 3-bis, le parole: «del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.», sono sostituite dalle seguenti: «del documento di identificazione per il trasporto, del registro cronologico e dei dati del M.U.D.»; il comma 4 è soppresso; il comma 6 è così sostituito: «6. L'ISPRA elabora i dati di cui ai commi 2 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione di un Rapporto annuale»;

c) all'articolo 190, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il registro cronologico di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8;

d) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il documento di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 19, comma 2 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e i commi 2, 5, 6 e 8 sono soppressi; al comma 7, le parole: «Il formulario» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 10, le parole: «, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulano di identificazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce a tutti gli effetti il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e le parole: «Il formulario di identificazione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»;

e) all'articolo 195, al comma 2, le lettere l) ed n) sono soppresse;

f) all'articolo 212, il comma 23 è soppresso;

g) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:

« ART. 258. — (*Violazione degli obblighi di comunicazione*). — 1. I soggetti di cui all'articolo 789, comma 3, che non forniscano i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, ovvero li forniscano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.

2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda informazioni concernenti rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente da 7.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza aver fornito i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 nonché all'articolo 193, ovvero avendo fornito dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un falso documento di identificazione per il trasporto ».

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, inoltre, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 278 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2008, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito dal seguente: « 3. I dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni »; il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito dal seguente: « 4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE »; la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) 18 gennaio 2006,

n. 166, è fornita attraverso il sistema informatico stesso.

14. 01. Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I predetti decreti individuano, altresì, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta.

2. Con i decreti di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese.

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: « a condizione che », sino alla fine del comma, e il comma 4 è soppresso;

b) all'articolo 189, al comma 1, le parole: « l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) », e sono soppresse le parole da: « e, ove tali agenzie » sino alla fine del comma; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'ISPRA organizza il catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione dei Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale ed articolato in banche dati di cui: a) una banca dati anagrafica; b) una banca dati contenente le informazioni trasmesse dal sistema informatico di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3-bis attraverso l'interconnessione telematica diretta secondo le modalità di intero-

perabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); c) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni, alle iscrizioni ed alle procedure semplificate di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; il comma 2 è così sostituito: « 2. Il catasto, interconnesso ed aggiornato per via telematica, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti », il comma 3 è così sostituito: « 3. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso il sistema di cui al comma 3-bis »; al comma 3-bis, le parole: « del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D. », sono sostituite dalle seguenti: « del documento di identificazione per il trasporto, del registro cronologico e dei dati del M.U.D. »; il comma 4 è soppresso; il comma 6 è così sostituito: « 6. L'ISPRA elabora i dati di cui ai commi 2 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione di un Rapporto annuale »;

c) all'articolo 190, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il registro cronologico di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il

sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis », e sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8;

d) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il documento di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 19, comma 2 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis », e i commi 2, 5, 6 e 8 sono soppressi; al comma 7, le parole: « Il formulario » sono sostituite dalle seguenti: « Il documento di identificazione per il trasporto »; al comma 10, le parole: « , per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sostituisce a tutti gli effetti il documento di identificazione per il trasporto »; al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e le parole: « Il formulario di identificazione dei rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « Il documento di identificazione per il trasporto »;

e) all'articolo 195, al comma 2, le lettere l) ed n) sono soppresse;

f) all'articolo 212, il comma 23 è soppresso;

g) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:

« ART. 258. – (Violazione degli obblighi di comunicazione). – 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non forniscano i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, ovvero li forniscano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.600 euro a 15.500 euro.

2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda informazioni concernenti rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza aver fornito i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 nonché all'articolo 193, ovvero avendo fornito dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un falso documento di identificazione per il trasporto ».

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 278 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008.

5. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 3. I dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni ».

6. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE ».

7. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento (CE) 18 gennaio 2006, n. 166, è fornita attraverso il sistema informatico stesso.

14. 02. De Angelis.

ART. 15.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: all'INPS aggiungere le seguenti: e agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

b) aggiungere, infine, il seguente periodo:

A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono abrogati.

15. 17. Franzoso.

Al comma 2, dopo la parola: ritenuta inserire la seguente: d'acconto.

15. 21. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al

pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali ».

15. 4. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

*** 15. 22.** Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere il seguente periodo: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

*** 15. 5.** Antonio Pepe.

Al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

15. 3. Lo Presti.

Al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere il seguente periodo: e, per le rispettive competenze, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

15. 2. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 dicembre.

15. 27. I Relatori.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.

8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.

* **15. 1.** Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini pre-

videnziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.

8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese ».

* **15. 26.** Baretta.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.

8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.

8-quater. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

15. 6. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

8-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

8-quater. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « , ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma », sono soppresse.

15. 7. Savino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente ».

15. 8. Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima

complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

15. 9. Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

15. 10. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia ed in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative all'uopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per

l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

15. 11. Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari ».

15. 12. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

15. 13. Del Tenno.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accerta-

mento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

15. 14. Pagano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La convenzione di cui al comma 1 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive ».

15. 15. Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. 16. Ceroni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « installazione » sono aggiunte le seguenti parole: « o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni »;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: « il possessore dei » sono sostituite dalle seguenti: « l'esercente a qualsiasi titolo i »;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: « o, nel caso » fino a: « nulla osta » sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: « Sono » è sostituita dalle seguenti: « Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono »;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: « il possessore dei » sono sostituite dalle seguenti: « il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo i locali »;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al precedente periodo, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1 ».

15. 19. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei

comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti in ruoli per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa editale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica dei verbali;

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

8-ter. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma *8-bis*, gli agenti della riscossione informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma *8-bis*, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-quater. Con il provvedimento di cui al comma *8-bis* è approvato il modello della comunicazione di cui al comma *8-ter* e sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-quinquies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo non comporta li diritto al rimborso.

15. 20. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 110, comma *8-bis*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

a) le parole: « da 500 a 3000 euro » sono sostituite con: « da 1000 a 5000 euro »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le contestazioni delle violazioni del divieto posto dal comma 8 sono comunicate dagli organi di controllo procedenti al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base di tali comunicazioni e previa verifica presso gli organi preposti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato segnala alla Procura della Repubblica ed alla Procura regionale della Corte dei Conti, territorialmente competenti, l'eventuale mancata applicazione delle medesime sanzioni.

15. 18. Traversa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente comma: « 2. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e dei fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengono corrisposti contestualmente alla prima rata ».

15. 23. Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

15. 25. Causi, Fontanelli, De Micheli, Vannucci, Misiani, Marchi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1999, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: « La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso »;

b) il comma 10 è soppresso.

8-ter. Il decimo periodo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, è soppresso, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

15. 24. Bitonci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Ravvedimento operoso).

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'im-

posta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 e a quello relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

2. Restano validi i provvedimenti in materia di riduzione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 per i versamenti degli acconti o dei saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi al periodo di imposta 2005 e 2006, effettuati tardivamente ma entro il termine del 2 ottobre 2006.

15. 01. Berardi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 110, comma 9, lettera *c*), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole « da 1000 a 2000 euro », sono sostituite con « di 4.000 euro ».

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i*) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione ad AAMS e/o agli Organi di polizia delle illiciteità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *i*) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4.

15. 02. Toccafondi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, promuove un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

2. A tali fini opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui

fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio di So.ge.i. s.p.a., di altri Organi della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalla attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

15. 03. Bernardo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-*bis*, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad ade-

guare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

15. 04. Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In

ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte. »;

b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere. ».

15. 05. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole « secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni » sono soppresse.

15. 06. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del concondo e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferi-

mento alle somme dovute a titolo di concondo da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 15-ter.

(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 ai 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sui valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere ».

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « 12.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) alla fine del comma 10 aggiungere: « Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante ».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

ART. 15-*quater*.

(*Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione*).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-*quater* dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

ART. 15-quinquies.

(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri ».

ART. 15-sexies.

(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute, fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

ART. 15-septies.

(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) creazione di un completo *data base* delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:

alla categoria catastale;

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;

agli immobili strumentali di società di capitali;

all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;

al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

15. 07. Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'ar-

ticolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 24, commi 74 e 75 con le seguenti: dall'articolo 24, commi 74, 75 e 76.

Conseguentemente all'articolo 24, sostituire il comma 76 con il seguente:

a) 76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro così ripartita tra le voci di spesa indicate nei commi precedenti:

a) comma 1, euro 28.000.000 e euro 1.000.000;

b) comma 11, euro 500.000

c) comma 12, euro 1.300.000

d) comma 13, euro 597.820;

e) comma 14, euro 5.148.311;

f) comma 15, euro 125.885;
g) comma 16, euro 889.181;
h) comma 17, euro 139.220;
i) comma 18, euro 2.200.000
j) comma 20, euro 99.320;
k) comma 21, euro 6.130.972;
l) comma 22, euro 50.000;
m) comma 23, euro 133.168;
n) comma 32, euro 223.264.121, di cui euro 10 milioni, per l'anno 2009, da assegnare al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
o) comma 33, euro 101.078.918;
p) comma 34, euro 12.219.154;
q) « comma 35, euro 65.422.832;
r) comma 36, 11.030.043;
s) comma 37, euro 341.973;
t) comma 38, euro 264.918;
u) comma 39, euro 75.413;
v) comma 40, euro 179.514;
w) comma 41, euro 83.373;
x) comma 42, euro 669.991;
y) comma 43, euro 442.817;
z) comma 44, euro 28.756.292;
aa) comma 45, euro 10.462.401;
bb) comma 46, euro 1.160.000;
cc) comma 47, euro 2.098.229;
dd) comma 48, euro 542.960;
ee) comma 49, euro 13.770;
ff) comma 50, euro 22.630;
gg) comma 51, euro 492.409;
hh) comma 52, euro 2.696.923;
ii) comma 53, euro 1.299.333;
jj) comma 54, euro 421.323;

kk) comma 55, euro 36.084;
ll) comma 56, euro 146.336;
mm) comma 57, euro 193.564;
nn) comma 58, euro 267.268 »;
b) al comma 19 sopprimere le parole: « spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla »;
c) al comma 26 sopprimere il primo periodo;
d) al comma 26, secondo periodo, dopo le parole: « degli interventi » aggiungere le seguenti: « di cui ai commi da 24 a 31 »;
e) ai commi 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sopprimere, ovunque presenti, le parole « stabilita con il decreto ».

16. 5. Villecco Calipari, Maran, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Narducci, Barbi, Corsini, Tempestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 e 75 con le seguenti: 74 e 76.

16. 2. Duilio.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) mediante incremento dell'ac-cisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 30 milioni di euro per il 2009, 40 milioni a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Nell'ambito delle previsioni normative di cui al n. 21, 24 e 39 della Tabella A, parte II allegata al decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricompresi anche i collegi e le residenze destinate ad ospitare studenti durante il periodo di corso legale degli studi ».

16. 9. Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « 2,4 milioni di euro » con le seguenti: « 1,4 milioni di euro per l'anno 2009 »;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Alla copertura degli oneri, per l'anno 2009, derivanti dall'articolo 23, comma 21-bis, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura ai sensi dei commi 1 e 2 ».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 759 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato », con le seguenti: « Alla copertura degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2010, dall'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 1 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al primo periodo si applica anche per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino

ad un importo massimo degli stessi di 10.000 euro annui, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali danneggiate a seguito di calamità naturali o suscettibili di futuri danneggiamenti in ragione della loro ubicazione in zone soggette a rischio di calamità naturali, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al secondo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

16. 1. Zorzato, Gava.

Al comma 2 sostituire le parole: 2,4 milioni con le seguenti: 1,280 milioni, le parole: 3,4 milioni con le seguenti: 2,280 milioni e le parole: 3,9 milioni con le seguenti: 2,780 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è prorogato per l'importo di euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ».

16. 4. Sereni, Mogherini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilito in 1,5 milioni di euro, per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 7. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

3-ter. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

16. 8. Fogliato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi – iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

4-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi – di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni è stabilita nella somma di euro 300 milioni per l'anno 2009 per soddisfare rispettivamente ai sensi del precedente comma il fabbisogno dell'anno 2008 pari a euro 100 milioni ed il fabbisogno dell'anno 2009 pari a euro 200 milioni, e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dell'articolo 21 sostituire le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 800 milioni di euro nell'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

16. 3. Marinello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, come determinato per il 2009 dalla legislazione vigente, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), dell'articolo 21 sostituire le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 con le seguenti: 600 milioni di euro nell'anno 2009.

16. 6. Carlucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo, per l'esercizio finanziario 2009, di 60 milioni di euro, finalizzato a favore di interventi di sostegno dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

16. 10. Savino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue).

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi comunque assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 14, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui da approvarsi dal CIPE; la definizione amministra-

tive delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della Delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza dello stesso commissario, confluiscono in un fondo unico da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per il suddetto fondo continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

16. 01. Marinello.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 28 maggio 2008 n. 93, come convertito con modifiche in legge del 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.

16. 02. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

1. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale per nuovi investimenti sostenute dai comuni, che hanno chiuso il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo ».

16. 03. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Pastore, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

2. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici ».

16. 04. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

3. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni le spese correlate ai servizi scolastici di competenza comunale ».

16. 05. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

4. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza ».

16. 06. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

5. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province ed ai comuni

che presentano il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo ».

16. 07. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

6. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, al comma 2 la lettera *a*) è soppressa.

16. 08. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

ART. 17.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo a 281 del 1997, con la finalità di definire adempi-

menti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale;

b) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e uniformazione degli oneri, è costituito senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato di quattro membri nominati dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della semplificazione normativa, dello sviluppo economico, di quattro membri nominati dalla Conferenza Unificata rispettivamente due tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni ».

c) al comma 3, dopo le parole « piano di riduzione degli oneri amministrativi » sono inserite le parole: « relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le Regioni, le Province ed i comuni adottano nell'ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo tesi alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi »;

d) al comma 5, dopo le parole: « oneri amministrativi gravanti sulle imprese » sono inserite le seguenti: « e sui cittadini ».

02. Il programma di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 è approvato entro sessanta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

03. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Consob, Isvap, Banca d'Italia, Commissione di vi-

gilanza sui fondi pensione, Garante per la protezione dei dati personali) effettuano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che scaturiscono da obblighi informativi derivanti dai propri provvedimenti con l'obiettivo di ridurre tali oneri del 25 per cento entro il 31 dicembre 2012.

04. I risultati della misurazione di cui al comma 03 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

17. 71. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei limiti consentiti dalla normativa vigente». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

17. 130. Ceccuzzi.

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) sono soppresse».

1-ter. L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

ART. 7.

(Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica).

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approva, con proprio decreto, lo statuto e definisce la pianta organica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, e del partenariato economico e sociale.

3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

4. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi

attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

17. 125. Fogliato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

17. 11. Duilio.

Sopprimere il comma 5.

17. 17. Marsilio.

Al comma 5, in fine, aggiungere le parole: a partire dal 2010.

17. 18. Marsilio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La gestione finanziaria degli Ordini professionali e dei relativi Federazioni e Consigli nazionali è esclusa dal patto di stabilità interno.

17. 25. Marinello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per la realizzazione o l'acquisto di immobili ad uso strumentale per l'allocatione dei Poli logistici integrati territoriali « Case del Welfare », gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati ad effettuare investimenti immobiliari in via diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà.

6-ter. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali non più

funzionali alle proprie esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati a destinarne il corrispettivo all'acquisizione di immobili per la creazione dei Poli logistici integrati, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le somme residue sono riversate alla gestione competente della Tesoreria dello Stato.

6-quater. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e del riparto degli oneri di funzionamento inerenti agli immobili dei Poli logistici integrati sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

17. 139. Germanà.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si interpreta nel senso che la composizione dei consigli di amministrazione, nel numero massimo di cinque componenti, ricomprende il Presidente ed un numero massimo di quattro componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rimanenti scelti dal Ministro medesimo. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal primo periodo.

6-ter. Nelle more dell'approvazione definitiva degli statuti degli enti e delle società di cui all'articolo 4-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si procede all'avvio del procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

17. 119. Fogliato.

Sopprimere il comma 7.

17. 31. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, prima periodo sostituire le parole: ivi comprese, con le seguenti: ad esclusione di.

17. 32. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 17, comma 7, sopprimere le parole: quelle già autorizzate e.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni, aggiungere le seguenti: già autorizzate con graduatoria già formata, nonché quelle.

17. 109. Abrignani.

Al comma 7, dopo le parole: delle università, aggiungere le seguenti: degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro ».

35-ter. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, il personale LSU, attualmente impegnato da non meno di nove anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole pubbliche

statali con compiti di carattere amministrativo o tecnico, è stabilizzato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010, a domanda e nella provincia nella quale presta servizio, su posto *part time* dei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa, stimata in 19 milioni di euro annui, si fa fronte con una corrispondente quota di risorse tratta dai finanziamenti destinati alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

17. 43. Savino.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: del personale dell'Agenzia delle dogane, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.

Conseguentemente: a) all'articolo 7, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

b) all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: « pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « Il fondo di cui al comma 2 è alimentato » con le seguenti: « Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 17,

comma 7, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti ».

17. 7. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, *aggiungere le seguenti:* del personale dell'Agenzia delle dogane, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.

17. 8. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.

17. 78. Vincenzo Antonio Fontana, Cazola, Lorenzin, Di Biagio.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, *aggiungere:* delle agenzie fiscali.

* **17. 83.** Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, *aggiungere:* delle agenzie fiscali.

* **17. 142.** Del Tenno.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, *aggiungere le seguenti:* della Croce Rossa Italiana.

17. 146. De Angelis, Marsilio.

Al comma 7, dopo le parole: del comparto scuola, *aggiungere le seguenti:* , nonché quelle dell'Agenzia delle entrate.

17. 68. Bernardo.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché di quegli enti che, espresse disposizione di legge, devono fare fronte a nuove competenze.

17. 19. Marsilio.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4, dell'articolo 34-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

17. 145. Corsaro.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 4 è soppresso.

17. 33. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla luce delle gravi carenze di personale manifestatesi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in virtù delle disposizioni del precedente comma, spetta all'Amministrazione competente l'espletamento, nei tempi più brevi, delle prove selettive per la stabilizzazione del personale precario identificato dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3

milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegato alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

17. 131. Ceccuzzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto istituzionale agli interventi di soccorso e di emergenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio nazionale, nonché alle attività necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'intervento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 7, ad avviare le assunzioni di personale programmate ed autorizzate nel corso dell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. 108. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 860.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 1,45 milioni di euro »;

b) dopo le parole: « si provvede, » sono aggiunte le seguenti: « quanto a 590,000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 590,000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

17. 114. Fogliato.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: « ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. » Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

17. 149. Il Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, nell'anno 2010, gli ufficiali inferma prefissati appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo

3, comma 102, ella legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

17. 67. Ventucci.

Al comma 10, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, ai commi 11, 12 e 13, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazioni.

17. 34. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

17. 107. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

17. 90. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

* **17. 5.** Pugliese.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

* **17. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei

posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

* **17. 97.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

* **17. 126.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

* **17. 132.** Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 76, comma 6 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità la riserva ivi contenuta è pari al 100 per cento.

17. 38. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificando la possibilità di procedere ad una complessiva stabilizzazione del personale con contratto di lavoro flessibile, con particolare riferimento a quello che svolge rilevanti funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione.

17. 98. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti entro il 31 dicembre 2009 devono completare tutte le operazioni di stabilizzazione del personale su a mezzo procedure di selezione pubblica, tenuto conto dei limiti delle dotazioni organiche alla data del 1° gennaio 2009 ed essere in regola con il rispetto delle norme dettate in materia di patto di stabilità interno.

17. 110. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 12 sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, *con le seguenti:* A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, *con le seguenti:* A partire dal triennio

2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

17. 35. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere le parole: , limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e le parole: nelle medesime qualifiche e.

17. 101. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 17 sostituire i commi da 15 a 18 con i seguenti:

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

17. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente al comma 17 sostituire le parole: di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14, con le seguenti: di cui all'articolo 66, commi 3 e 14.

17. 36. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è differito sino al completamento dei concorsi di cui al comma i del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

* **17. 9.** Fallica, Minardo, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è differito sino al completamento

dei concorsi di cui al comma i del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

* **17. 128.** Baretta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è possibile per le medesime finalità e alle medesime condizioni riattivare il proprio contratto di collaborazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino al completamento dei concorsi di cui al comma 1 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

17. 10. Fallica, Minardo, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari a ricerca e convenzioni, i contratti di natura flessibile, a tempo determinato collaborazione coordinata e continuativa, agli assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008 fino all'applicazione del piano triennale di assunzioni 2010-2012 anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.

17. 28. Margiotta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

17. 63. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le università statali esercitano la facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i professori ordinari e associati per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in base alle proprie esigenze organizzative, funzionali, finanziarie e in coerenza con la programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

17. 61. Traversa.

Al comma 19, sostituire le parole: successivamente al 10 gennaio 2004, con le seguenti: successivamente al 1° gennaio 2001.

17. 111. Fallica, Terranova.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004, con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 87.** Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004, con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 106.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. L'Agenzia delle entrate per quanto concerne le assunzioni riguardanti la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria, darà la priorità ai candidati dichiarati idonei anche se non vincitori del concorso di cui alla *Gazzetta ufficiale* IV serie speciale del 15 febbraio 2008.

17. 89. Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: « Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo ».

17. 99. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e della finanze », inserire le seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ».

17. 73. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avvalersi del personale nelle more del processo di stabilizzazione.

17. 27. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

7-bis. Per l'aliquota di posti per i candidati di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si prescinde da quanto disposto dal presente articolo.

17. 23. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le restrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai geometri dipendenti degli enti locali.

17. 116. Vanalli, Comaroli.

Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:

19-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: « Contributo per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni ». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 80 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2011, di 120 milioni di euro.

17. 62. Girlanda.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al

decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

17. 120. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Bigonci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

17. 121. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Bigonci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A decorrere dall'anno 2010, in sede di contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.

17. 123. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il personale svolgente mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con il decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1998, con conservazione dei trattamenti economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate *assegno ad personam* vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

17. 122. Caparini, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, – Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

a) spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane;

e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

19-ter. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. 124. Fedriga.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, gli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono sospesi anche per le imprese cui è stato concesso il trattamento di integrazione salariale ordinario di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, limitatamente alla durata del trattamento stesso e allo specifico ambito provinciale interessato.

17. 148. Mistrello Destro, Gava.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Sono esonerati dal rispetto delle norme fissate all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli

enti locali nei quali, negli anni 2006-2007, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale deroga, si applica a condizione che detti enti abbiano rispettato le norme fissate in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che, per gli stessi, il volume complessivo della spesa per il personale in servizio, non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

17. 29. Pelino.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: « Per gli enti per i quali negli anni 2006-2007, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo l'8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo.

22-ter. Al relativo onere, di cui al comma 22-bis, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni ».

17. 58. Traversa.

All'articolo 17, dopo il comma 22 inserire i seguenti:

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle

società interamente partecipate dagli enti locali, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi delta giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

17. 70. Leo.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, e i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale

generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

* **17. 4.** Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, e i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

* **17. 60.** Franzoso.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 23 lettera a) sostituire le parole: « A decorrere dall'anno 2009 », con le seguenti: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) sostituire il comma 24 con il seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 141 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 53. Marsilio.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il presente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di assenza dal lavoro per malattia, certificata da strutture sanitarie pubbliche, di natura oncologica e per malattie renali croniche che necessitano del trattamento della dialisi ».

17. 136. Calgaro, Murer, Binetti, Burton, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Miotto.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'at-

tuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma *3-bis* se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma *3-bis*, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.

17. 74. Franzoso.

Al comma 23, lettera d) sopprimere il secondo periodo.

17. 37. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23, lettera d), sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: del 1° gennaio 2009.

17. 92. Minniti.

Al comma 23, sopprimere la lettera e).

17. 94. Di Biagio.

Al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al comma 3.

17. 12. Duilio.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. La persistente violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al

comma I determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla pubblicazione, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.

17. 75. Traversa.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. Nelle more del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, al personale delle IPAB che si trasformano o si sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione.

17. 117. Comaroli.

Sopprimere il comma 25.

17. 41. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mozzarella, Lolli.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. All'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

4-septies. Il termine di cui al comma 4 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti.

17. 13. Duilio.

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

25-bis. Dal primo settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno sco-

lastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 25-bis del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per l'anno 2009 e 2010.

17. 40. Fioroni, Ghizzoni, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio supe-

riori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto ».

b) alla lettera d) sostituire le parole: « all'articolo 36 », con le seguenti: « all'articolo 35 ».

*** 17. 95.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto ».

b) alla lettera d) sostituire le parole: « all'articolo 36 », con le seguenti: « all'articolo 35 ».

*** 17. 20.** Germanà.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le amministrazioni

rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto ».

b) alla lettera d) sostituire le parole: « all'articolo 36 », con le seguenti: « all'articolo 35 ».

* **17. 138.** Cazzola, Di Biagio, Golfo.

Al comma 26, lettera d), *sostituire le parole:* all'articolo 36, comma 1, lettera b), *con le seguenti:* all'articolo 35, comma 1.

17. 30. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 26, lettera d), sostituire le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), *con le seguenti:* di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).

17. 14. Duilio.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « e da giovani di cui alla lettera e) » sono aggiunte le seguenti: « e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria ».

26-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 26-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

17. 24. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-bis. Per la proroga sino al 31 dicembre 2010 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche statali, in attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

27-ter. Agli oneri derivanti dal comma 27-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

17. 112. Giammanco.

Sopprimere il comma 28.

* **17. 96.** Girlanda.

Sopprimere il comma 28.

* **17. 137.** Lo Presti.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.

28-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali », sono soppresse;

b) al comma 7, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 », sono soppresse;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7 Il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego ».

d) al comma 8, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 », sono soppresse;

e) al comma 9, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 », sono soppresse;

28-quater. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, primo periodo, in fine, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali », sono soppresse;

b) al comma 6:

1) dopo la parola: « utilizza » è inserita la seguente: « unicamente »;

2) le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità

del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali », sono soppresse.

17. 76. Pagano.

Sopprimere il comma 30.

17. 22. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.

* **17. 2.** Pugliese.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.

* **17. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1,

comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.

* **17. 84.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.

* **17. 88.** Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.

* **17. 100.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;

* **17. 127.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) e f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;

* **17. 133.** De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;

* **17. 134.** Soglia.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Restano ferme le modalità di controllo stabilite per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale.

17. 21. Zeller, Brugger, Nicco.

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è inserito il seguente:

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità.

b) dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, da chiunque illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

17. 52. Bernardo.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

13-bis. L'esecuzione di provvedimenti ammessi al visto senza riserva e conseguente registrazione da parte della Corte dei conti non può dare luogo a responsa-

bilità amministrativa o penale con riferimento al profilo della legittimità dell'atto.

17. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta giorni » e le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni ».

17. 140. Pugliese.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1914, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avversa le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento via esclusiva.

* **17. 86.** Bruno.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di

controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei Conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

* **17. 103.** Vannucci, Lusetti.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica

anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito Internet isti-

tuzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

* **17. 105.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. I procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti non possono permanere nelle loro funzioni oltre cinque anni decorrenti dalla data di rispettivo insediamento. Il Procuratore regionale competente per territorio è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità per danno erariale, che esercita direttamente o a mezzo di uno o più magistrati del suo ufficio da lui delegati, assicurando in ogni caso il corretto esercizio della stessa ed il rispetto dei principi del giusto processo. Il procuratore regionale può revocare in ogni momento la delega concessa.

31-ter. Il magistrato delegato di cui al comma precedente acquisisce preventivamente, a pena di nullità, il visto del procuratore regionale su ogni atto di invito a dedurre e su ogni atto di citazione in giudizio. L'atto di citazione in giudizio ovvero l'atto di archiviazione della vertenza deve essere adottato, a pena di nullità, entro il termine perentorio e non prorogabile di mesi sei a decorrere dalla data di emissione dell'atto di invito a dedurre. Lo stesso magistrato delegato acquisisce il previo assenso del procuratore regionale per ogni atto d'ufficio che incida o richieda di incidere su diritti reali o personali.

31-quater. Il procuratore regionale segnala al Procuratore generale presso la Corte dei conti ed al Presidente della Corte medesima i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio contrastanti con norme o con la deontologia professionale. Il Procuratore generale indirizza direttive ai procuratori regionali per assicurare uniformità di indirizzo nelle istruttorie e per disciplinare l'uso delle risorse strumentali e umane, anche estranee agli uffici della Corte.

17. 45. Franzoso.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

17. 48. Savino.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. Ove consti che siano in corso attività istruttorie di controllo concernenti, anche in parte, gli stessi fatti oggetto di procedimento giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, il Presidente della competente Sezione giurisdizionale ed il Procuratore regionale, ciascuno nell'ambito della propria competenza, su istanza della parte interessata, adottano provvedimento di sospensione del giudizio o dell'azione, nonché di ogni altra attività istruttoria o procedimentale; il giudice competente provvede altresì, su istanza dell'interessato e sentito il pubblico ministero, a confermare, modificare o revocare le eventuali misure cautelari già adottate. Gli atti istruttori o procedimentali compiuti in violazione del provvedimento di sospensione sono nulli. La sospensione perdura fino alla decisione conclusiva del controllo,

comunque per non più di tre anni, e rimane sospeso il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.

17. 46. Soglia.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-bis. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati o dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

17. 49. Pagano.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo, I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parla-

mento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

17. 44. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ».

17. 42. Traversa.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Per l'esercizio di tali funzioni, le Sezioni Riunite sono composte in prevalenza da magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo e scelti secondo criteri prefissati a cadenza triennale; ad esse in ogni caso partecipano i Presidenti delle tre Sezioni regionali nel cui territorio sono presenti il maggior numero di Comuni e Province. In sede di relazione al Parlamento, con apposito referto, le Sezioni Riunite riferiscono sulle più rilevanti questioni emerse nell'attività delle Sezioni Regionali di controllo, rappresentando difficoltà e problematiche degli enti locali e della Regione soprattutto ai fini del rispetto del Patto di stabilità e del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

17. 16. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, per garantire la continuità dell'azione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e l'esercizio del controllo collaborativo, finalizzato anche a

realizzare una maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile delle Amministrazioni pubbliche locali, in conformità all'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 4 maggio 2009, n. 42, il personale di magistratura di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale.

17. 15. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 31, è inserito il seguente:

31-bis. In relazione all'autonomia e all'indipendenza della Corte dei conti prevista dall'articolo 100 della Costituzione, nonché alla specificità del proprio ordinamento, al personale dirigenziale ed amministrativo della Corte medesima si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Nelle more della definizione della normativa sui comparti di contrattazione collettiva, al suddetto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale dirigenziale ed amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17. 59. Vannucci, Lusetti.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« I magistrati non possono essere addetti al controllo preventivo per un periodo continuativo superiore a due anni; possono essere nuovamente addetti alle predette funzioni dopo due anni dalla data di cessazione della precedente assegnazione a funzioni di controllo preventivo. ».

31-ter. In sede di prima applicazione del comma 3-bis si tiene conto anche del

periodo di svolgimento di funzioni di controllo preventivo prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; entro tre mesi dalla predetta data i magistrati che abbiano completato il biennio di svolgimento di funzioni di controllo preventivo sono assegnati ad altro incarico.

17. 50. Labocchetta.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano razione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

17. 141. Savino.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « procedura civile, », sono inserite le seguenti: « non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e ».

17. 47. Pugliese.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, primo periodo sono soppresse le parole: « quotate in mercati regolamentati » e le parole: « inferiore al 50 per cento ».

17. 51. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 32 dopo le parole: in essere, aggiungere le seguenti: che riguardano anche i debiti non sanitari.

17. 91. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 32, capoverso 46-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le altre Regioni e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare le medesime operazioni di cui al presente comma, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

17. 135. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: « interventi e misure sul mercato agricolo » sono aggiunte le seguenti: « nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima ».

17. 113. Fogliato.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente: 34-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Comiso, Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villa Franca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro

per l'anno 2009, e di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché l'ulteriore spesa di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, quale integrazione delle risorse destinate al rinnovo per il medesimo triennio dei contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, lettera a), le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 e 100 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 519 milioni di euro nell'anno 2009, 197 milioni per l'anno 2010, 97 milioni per l'anno 2011 e 97 milioni per l'anno 2012.

17. 144. Minardo.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente: 34-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sull'aeroporto di Comiso per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché l'ulteriore spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, quale integrazione delle risorse destinate al rinnovo per il medesimo triennio dei contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV.

17. 143. Minardo.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente Nazionale Aviazione Civile è autorizzato alla stipulazione di

contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei siano orientati: ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata dell'apporto; in tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* **17. 69.** Del Tenno.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata del rapporto; in tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, proponendo il rapporto in essere, per gli anni necessari ed un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* **17. 102.** Sposetti, Orlando.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-ter.

35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per il 2009 ed euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quater. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione detta dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 35-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 54. Toccafondi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso

pubblica prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei compatti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblica unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletata all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

* **17. 79.** Bitonci, Comaroli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblica prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei compatti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato al-

l'esterno, di cui al comma 3-*bis* del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

35-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*bis* si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

* **17. 55.** Zorzato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse due o più università possono fondersi, ovvero aggregarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività, in strutture federative sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi e l'indicazione della procedura da seguire per l'adozione dello statuto della struttura federativa e le modifiche da apportare ai rispettivi statuti in conformità a principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza. Il progetto dà conto altresì della compatibilità finanziaria della fusione ovvero dell'aggregazione. Il medesimo progetto, approvato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione di ognuno degli atenei interessati, sentito il rispettivo senato accademico, è sottoposto all'esame del Ministero, il quale emana il decreto di fusione ovvero di aggregazione federativa, che dispone altresì in merito ai trasferimenti finanziari e di personale.

17. 65. Pugliese.

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

35-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori

delle università italiane (CRUI), sono definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio, le modalità e i termini per consentire alle università di introdurre un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di monitoraggio dei Russi finanziari, previa modifica dei propri regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.

17. 64. Traversa.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione «fisso e continuativo» deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione.

17. 56. Leo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

35-*ter*. Il bilancio di esercizio di cui ai precedenti commi, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresen-

tante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. 115. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. 104. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il primo periodo è sostituito il seguente: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 1060 milioni di euro per l'anno 2009, di cui una quota pari 100 milioni di euro è destinata all'avvio di un programma di interventi volti alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza delle stazioni e di abitazioni o di edifici ricadenti in aree limitrofe al sedime ferroviario ».

35-ter. All'attuazione del comma *35-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del

Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito legge, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

17. 129. Lovelli, Baretta.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di aumentare a sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili. All'onere valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2009 e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede a carico degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

17. 118. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

« 11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa ».

35-ter. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che

le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

17. 57. Ceroni.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di semplificare le procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 872 è sostituito dal seguente:

« 872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca emana apposite direttive per la ripartizione del fondo di cui al comma 870 con gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle Comunità disciplinari internazionali interessate ».

b) il comma 873 è sostituito dal seguente:

« 873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto di natura non regolamentare definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870 ».

17. 66. Berardi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

35-ter. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 19 comma 13-bis, ed il Corpo della Guardia di finanza, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

35-quater. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

35-quinquies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarre profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

35-sexies. Le disposizioni contenute di cui al comma 35-bis non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

35-septies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 35-bis, nonché le relative modalità, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

35-octies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1 e le relative modalità attuative, con riferimento al Corpo della Guardia di finanza.

17. 147. Cicu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 per il quale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata ai Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS può optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

17. 77. Vincenzo Antonio Fontana, Cazola, Di Biagio.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legata all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soc-

corso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*bis*.

35-*ter*. Per le finalità di cui al comma 35-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per il 2009 ed euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quater*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di messi e la relativa gestione, in particolare per la colonna mobili regionali. In ragione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.

17. 80. Bitonci, Comaroli.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

35-*bis*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di messi pesanti di ultima generazione, apri a complessivi 70 milioni di euro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler

fruire del contribuire diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

17. 72. Ventucci.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Misure in materia di reclutamento).

All'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-*bis*. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.

* **17. 08.** Cazzola, Di Biagio, Golfo.

*Dopo l'articolo 17 inserire, l'articolo 17-*bis* con il seguente:*

ART. 17-*bis*.

(Misure in materia di reclutamento).

All'articolo 27 del decreto legislativo dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-*bis*. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici

uffici non è possibile, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.

* **17. 011.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, *dopo le parole:* alle spese relative *sono inserite le seguenti:* agli investimenti infrastrutturali approvati dall'organo competente prima del 31 agosto 2008 e.

17. 012. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente, riguardanti sia l'edilizia abitativa che quella industriale-commerciale.

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. Le spese finanziate con il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui al punto precedente, attraverso il ri-

corso alle anticipazioni, senza interessi, sono esclusi dai limiti imposti dalla normativa dettata in materia di patto di stabilità.

c) il comma 32 è sostituito con seguente:

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'obiezione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla, documentazione di cui al comma 35, diversamente per la definizione degli illeciti edilizi a carattere diverso da quelli residenziali la domanda dovrà pervenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

d) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

40-bis. L'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria deve completarsi entro il 31 dicembre 2009, l'interessato in caso di prolungato inadempimento potrà attivare i poteri sostitutivi a mezzo ricorso al tribunale amministrativo, senza inoltrare atto di diffida.

17. 09. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. Al fine di consentire il miglior utilizzo del personale, inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, per

l'anno scolastico 2008-2009 e in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA, è costituita, limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, una dotazione di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei titolari. La suddetta dotazione di personale è costituita esclusivamente da personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 e che nell'anno scolastico 2009-2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al personale che confluisce in detta dotazione è conferito un contratto a tempo determinato per un numero di ore non superiore a quelle del contratto di cui era titolare nell'anno scolastico 2008-2009, e comunque, non oltre, il termine delle attività didattiche; detto contratto è conferito in part-time per il personale ATA.

2. La dotazione di personale di cui al comma 1 è amministrata da reti di scuole appositamente costituite dagli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto personale è obbligato ad accettare tutti gli incarichi di supplenza che si rendano disponibili nell'ambito territoriale assegnato. Le istituzioni scolastiche statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie a personale non ricompreso nella suddetta dotazione solo dopo l'esaurimento della disponibilità di personale all'interno della dotazione medesima, con riferimento all'ambito territoriale di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono fissate le modalità operative con le quali i dirigenti scolastici delle scuole in rete garantiscono la copertura di tutti i posti disponibili e delle supplenze, fino al completo utilizzo del personale della dotazione, privilegiando, altresì, la copertura

con il suddetto personale delle supplenze di maggiore durata, nonché gli aspetti di stato giuridico della dotazione di personale di cui al comma 1. Al personale appartenente alla dotazione di cui al comma 1 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 107 milioni di euro per l'anno 2009 e in 214 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa, relativa alle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La dotazione di personale di cui al comma 1 a disposizione per la copertura delle supplenze, potrà altresì essere finanziata con specifici fondi provenienti dalle regioni, qualora siano stipulati accordi per la salvaguardia e tutela del lavoro precario nella scuola.

17. 01. Ceroni.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Lavoratrici alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e istituzione del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:

21. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclu-

sive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto, il medesimo trattamento è riservato alle lavoratrici di cui al presente articolo le quali, entro il 31 dicembre 2009, abbiano applicato un regime di prosecuzione volontaria o siano comunque cessate dal servizio prima di avere maturato il diritto a pensione. A far data dal 1° gennaio 2010, i risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione, istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari

opportunità, sentita la Consigliera nazionale di parità, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Fondo dall'approvazione della presente lettera è rivolto al finanziamento di progetti per la valorizzazione del lavoro delle donne, a promuovere la conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, anche attraverso la concessione di permessi retribuiti, a sviluppare esperienze volontarie e di lavoro a part-time e di telelavoro e a realizzare interventi formativi e di qualificazione e ispirati al principio delle pari opportunità.

17. 07. Cazzola, Della Vedova, Golfo, Lorenzin.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Pagella elettronica).

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in formato elettronico,

2. Il documento redatto ai sensi del comma 1 sostituisce il documento cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitate; a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di redigere le pagelle in modalità non elettronica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

17. 02. Toccafondi.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Università digitale).

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare *on line* l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2012 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

17. 06. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi,

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

17. 03. Franzoso.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».

2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.

4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.

17. 04. Savino.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni alla rete internet).

1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

17. 05. Pugliese.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 28 maggio 2008 n. 93, come convertito con modifiche in legge del 24 luglio 2008, n. 126, le parole: secondo principi che tengano conto dell'efficienza

nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni sono soppresse.

17. 010. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1.

* **19. 50.** Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.

* **19. 42.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

* **19. 31.** Marchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuale dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

19. 16. Ceroni.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;

b) al primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la relativa modulistica per l'assoggettamento al patto

di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica ».

19. 64. Del Tenno.

Al comma 1, dopo le parole: società a partecipazione pubblica totale o di controllo inserire le seguenti: , fatta eccezione per quelle costituite da non più di tre anni,.

19. 20. Bernardo.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: società a partecipazione pubblica totale o di controllo, inserire le seguenti: , con esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica,.

19. 34. Ceccuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: a partecipazione pubblica totale o di controllo aggiungere le parole: inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.

19. 9. Marsilio.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di controllo.

19. 8. Marsilio.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero che svolgono attività aggiungere le seguenti: prevalente.

19. 26. Bragantini, Bitonci.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Le predette società, *inserire le seguenti:* , compatibilmente con l'osservanza delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro applicati.

19. 36. Ceccuzzi.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che hanno tra le loro finalità istituzionali le attività di ricerca e formazione.

19. 10. Caldoro.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società i cui bilanci nel corso dell'anno precedente sono stati chiusi in pareggio o in utile.

19. 24. Bragantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 10, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'applicazione alle stesse delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale a carico delle amministrazioni controllanti ».

19. 35. Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *dopo le parole:* su mercati regolamentati *aggiungere le seguenti:* ovvero emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

19. 14. Cassinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispira) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari (ricerca e convenzioni) i contratti di natura flessibile, a tempo determinato, a collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

19. 53. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatré posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2010.

1-ter. Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, avvengono attingendo dagli idonei di cui al comma precedente.

19. 52. Borghesi, Cambursano, Paladini, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 54.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 41.** Soglia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 39.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 38.** Graziano, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Fontanelli, Causi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 29.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* **19. 48.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19. 1. Pugliese.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: primo periodo a: Entro il 30 settembre 2009;

* **19. 37.** Ceccuzzi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: primo periodo a: Entro il 30 settembre 2009.

* **19. 12.** Nicco.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da: ; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.

* **19. 40.** Soglia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da: ; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.

* **19. 28.** Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti parole: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da: ; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.

* **19. 2.** Pugliese.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti parole: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da: ; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.

* **19. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009, con le seguenti: Entro il 30 settembre 2010.

19. 6. Froner.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole. Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2009.

19. 45. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Or-

lando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 29 è sostituito con il seguente: « 29. Entro il 30 settembre 2009, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera e) dell'articolo 71, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogata.

19. 7. Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

2-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

19. 11. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, lettera a), le parole: « ridotto del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 100 per cento del valore nominale ».

19. 55. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) al comma 3, lettera a), le parole: « ridotto del 50 per cento e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b) » sono soppresse;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: « e) al comma 3, lettera b), le parole: « di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a-bis) non potranno risultare superiori a euro 50.000 per ciascun azionista »; dopo le parole: « controvalore delle obbligazioni » sono aggiunte le seguenti: « e delle azioni ».

19. 43. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per ogni singola azione con le

seguenti: ridotto del 25 per cento, pari a 0,4083 euro per ogni singola azione.

19. 57. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 3, sopprimere le lettere f) e n).

19. 56. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il comma 290 è sostituito dal seguente:

290. Ai fini della attuazione del precedente comma, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, attualmente, attribuiti all'ANAS, riguardanti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 tronco Venezia-Trieste, le opere a questo complementari, nonché la tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS stessa e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. Tale attribuzione non limita comunque la possibilità per la suddetta società di assumere la qualifica di concedente ed aggiudicatore anche per altre tratte stradali di interesse per la regione Veneto.

19. 3. Formichella.

Sopprimere il comma 5.

19. 46. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine della conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, è data facoltà alle Regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate a realizzare in via temporanea e comunque non oltre il 2012:

a) rilevazione di aziende o di rami di esse;

b) tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

5-ter. Le iniziative di cui al comma 5-bis possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie e mediante procedure ad evidenza pubblica e sono svolte a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.

19. 33. Lulli, Vico.

Al comma 6, sopprimere le parole: diversi dallo Stato,.

19. 58. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi 7 e 8.

* **19. 25.** Simonetti, Bragantini, Bitonci.

Sopprimere i commi 7 e 8.

- * **19. 47.** Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 9.

- ** **19. 51.** Contento.

Sopprimere il comma 9.

- ** **19. 60.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 9.

- ** **19. 30.** Vannucci, Tempestini.

Sopprimere il comma 9.

- ** **19. 32.** Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zucchini.

Sopprimere il comma 9.

- ** **19. 13.** Abrignani.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. In deroga all'obbligo di riversamento integrale previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2008 dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non vengono riversati, nella misura del 50 per cento, e vengono utilizzati dalla società

per coprire gli oneri occorrenti per il potenziamento della infrastruttura tecnologica con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza e riservatezza.

- 19. 18.** Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A., ai sensi, dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS S.p.A. provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico finanziario dell'integrazione del canone di cui al precedente periodo e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i piani economico finanziari dei concessionari autostradali sono corrispondentemente modificati, anche sotto il profilo tariffario. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

- 19. 21.** Del Tenno.

Sopprimere il comma 11.

- 19. 61.** Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo le parole. « e delle finanze » inserire le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti »;

b) sopprimere il comma 12.

19. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: « della Società », con le seguenti: « delle Società », ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, »;

b) al comma 12, sostituire le parole: « della Società », con le seguenti: « delle Società ».

19. 17. Ceroni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: fermo restando che tutte le attività e i servizi dell'istituto Poligrafico dello Stato non vengano trasferite in altre sedi da quelle attuali.

19. 63. Messina, Barbato, Borghesi, Cambrusano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

19. 62. Messina, Barbato, Borghesi, Cambrusano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero comunicati ai sensi del comma 345-*octies*, o corrisposti ai beneficiari entro il 1° gennaio 2009, le disposizioni del comma 345-*quater* del citato articolo 1 si applicano agli importi che si rendono dovuti successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. 15. Savino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di sostenere gli attuali *assets* strategici delle aziende nazionali e garantirne il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, le società partecipate dallo Stato operanti nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474, sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze gli eventuali piani societari da sottoporre agli organi di amministrazione che comportino la chiusura di impianti produttivi e di trasformazione localizzati nel territorio della Repubblica italiana. Sui suddetti piani, da corredare con le informazioni necessarie a valutarne la congruità con le finalità di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, esprime, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dei piani medesimi, un parere motivato non vincolante.

19. 23. Polledri, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. È stabilito il tetto massimo di euro 500 mila annui per il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per le società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di un milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti.

19. 59. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari ad euro 50.000.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari ad euro 14.510.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per euro 49.000.000,00 per garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, per euro 9.500.000,00 per incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e per euro 6.010.000,00 per la gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13-ter. Per le finalità di cui al comma **13-bis**, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

19. 22. Soglia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:

« **6-bis.** Il contributo annuale dello Stato relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al precedente comma 1 lettera e), limitatamente alla quota capitale, costituisce a tutti gli effetti di legge versamento in conto futuro aumento di capitale del socio, fin dal momento del trasferimento di cui al precedente comma 1 ».

19. 27. Fogliato.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata « Difesa Servizi S.p.a. », con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la

stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

13-ter. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

13-quater. La società di cui al comma 13-bis, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma 13-bis ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti isti-

tuzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

13-quinquies. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

13-sexies. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della Società. Lo statuto della Società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

13-septies. Ai fini di cui al comma 13-quater, lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del « controllo analogo » sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

13-*octies*. Gli utili netti della società, su determinazione dell'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante, sono destinati a riserva, all'acquisizione dei beni mobili e dei servizi di cui al comma 1, ovvero versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione a due fondi appositamente istituiti, uno in conto capitale e uno di parte corrente, nello stato di previsione della Difesa, alla cui ripartizione, assegnando priorità alle esigenze della Forza armata che ha svolto le operazioni di cui al comma 13-*bis*, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze. La società non può sciogliersi se non per legge.

13-*nonies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

13-*decies*. Le operazioni di cui al comma 13-*bis* svolte in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

13-*undecies*. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

13-*duodecies*. Al fine di garantire il proprio funzionamento, la società, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

13-*terdecies*. All'onere derivante dalla costituzione della società, pari a un milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19. 65. Cicu, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese

tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

19. 01. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

19. 02. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 20.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono aumentati nella misura del 20 per cento. All'onere, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

20. 4. Bitonci, Polledri, Caparini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20. 5. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbroellini, D'Incecco, Bucchino, Schirru, Miotto.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: disabilit  aggiungere le seguenti: con esclusione dei soggetti portatori di menomazioni di natura irreversibile o di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, n. 225.

20. 6. Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbroellini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 3.

20. 7. Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbroellini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 4.

20. 8. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbroellini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Sopprimere il comma 5.

20. 9. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbroellini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Sopprimere il comma 6.

****20. 10.** Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino.

Sopprimere il comma 6.

****20. 13.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Al comma 6, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***20. 2.** Schirru.

Al comma 6, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***20. 11.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Miotto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle di cui al presente comma viene preventivamente trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

20. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per far fronte alle spese correnti relative al rafforzamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione, nella misura di 3,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: invalidità civile *aggiungere le seguenti:* nonché in materia di commercializzazione di prodotti agroalimentari ed ittici.

20. 3. Fogliato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefici in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da dieci a trenta volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del pubblico ministero provvede uno dei magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di giudice monocratico secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.

20. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto alla pensione spettante agli invalidi civili totali e parziali si considera il reddito personale dell'inva-

lido, con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui fa parte.

20. 12. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Dichiarazione dei redditi per i cittadini italiani residenti all'estero).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

20. 01. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Università).

All'articolo 39 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il visto di cui all'articolo 4, comma 4, rilasciato per le motivazioni consentite, è comunque valido per l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e Siena ».

20. 03. Girlanda, Laffranco.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine « contenziosi » di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

20. 04. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine « contenziosi » di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

20. 05. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

20. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali).

1. A decorrere dall'anno 2008 è concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto per la riabilitazione e la formazione (I.R.F.A.), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita a l'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, emanato in applicazione dell'articolo 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

20. 07. Stucchi, Caparini, Bitonci.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro

presso gli ispettorati del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « I dipendenti del Ministero del lavoro e sociale dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che abbiano prestato servizio, almeno per dieci anni, con mansioni di ispettori di vigilanza presso le amministrazioni competenti, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con tale mansione »;

b) all'articolo 9:

1) al primo comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale dell'ente competente per territorio; »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ex INPDAI, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, devono presentare, in luogo del certificato indicato alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo, l'attestazione rilasciata dagli enti di appartenenza comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori di vigilanza presso gli ispettorati dei propri enti di appartenenza.

20. 08. Vanalli, Stucchi, Caparini, Braggantini, Bitonci.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 12. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati, in numero comunque non superiore a quattro, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) aggiudicazione in base esclusivamente al criterio dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa, mediante rialzo delle offerte rispetto alla base predefinita, che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari. Con la previsione che il soggetto aggiudicatario risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione avrà diritto esclusivo a gestire in concessione le lotterie ad estrazione differita;

b) previsione di un aggio, onnicomprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita, pari all'11,90 per cento della raccolta;

c) capillarità della distribuzione, attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010;

d) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

e) previsione che ciascun concessionario aggiudicatario assicuri valori medi di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento;

f) requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del quinto anno di concessione.

3. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale le lotterie ad estrazione istantanea indette in vigenza dell'attuale concessione continuano ad essere distribuite in esclusiva dalla rete di vendita

gestita dall'attuale concessionario, secondo le regole vigenti, almeno fino al 31 maggio 2011, a condizione che lo stesso sia risultato aggiudicatario della concessione di cui al presente articolo.

21. 10. Ceroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta, attraverso le reti distributive fisiche e le reti distributive a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione basata sull'accertamento dei requisiti richiesti, tra i quali priorità è attribuita:

a) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita e da una piattaforma per la distribuzione delle lotterie con partecipazione a distanza;

b) alla dimostrata disponibilità di *standard* qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite.

2. I concessionari selezionati, che distribuiranno lotterie nazionali ad estrazione Istantanea e differita con un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento per le lotterie distribuite attraverso il canale fisico e non superiore all'85 per cento per le lotterie distribuite esclusivamente attraverso canali diversi da quello fisico:

a) assicureranno in ogni caso il versamento di *una tantum* in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010; al termine del secondo anno di esercizio della concessione, il 70 per cento della suddetta *una tantum* è rideterminato, per ciascuno dei concessionari, sulla base della percentuale della raccolta realizzata da ognuno di essi nel corso dei primi due anni di esercizio della concessione, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che provvede, altresì, alla definizione degli importi per la compensazione monetaria tra i diversi concessionari;

b) avranno diritto di un aggio dell'11,8 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita.

3. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili più di una volta, hanno una durata di nove anni.

21. 14. Girlanda.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 10.000.

21. 13. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchi-

gnoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 Novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità ;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110 comma 6 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste

dall'articolo 12, comma 1, lettera *i*), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

1-ter. L'articolo 12, comma 1, lettera *l*), numero 5), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

« 5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione ».

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *l*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 dopo le parole: « costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali » è aggiunta l'espressione « su cui possono essere installati *software* di gioco, da collocare in ambienti dedicati, » e dopo le parole: « dalla generazione remota e casuale delle combinazioni vincenti, anche numeriche, » è aggiunta l'espressione « che avviene presso il sistema di elaborazione ovvero nel *software* del terminale, ».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: e del comma 1-bis.

21. 7. Soglia.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è punibile e dà luogo all'applicazione di sanzioni su base annuale se e nella in cui il versamento risulti omesso alla data del 1° gennaio dell'anno successivo.

2-ter. Gli atti di constatazione, gli atti ed i provvedimenti di contestazione, ivi incluse le comunicazioni previste dall'articolo 9-*bis*, comma 2, e dall'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quelli di irrogazione sono privi di effetto per la parte relativa alle sanzioni per omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004.

21. 15. Germanà.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.

2-ter. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una

casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.

21. 2. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del Sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione siciliana adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.

21. 1. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura dell'istituzione di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5, è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura dell'istituzione di cui al presente articolo. ».

21. 6. Del Tenno.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12 comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:

« 6. Per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472 ed il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, anche in presenza in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già

notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-*bis* comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185, come convertito con la legge 28 gennaio 2009 numero 2 ».

21. 4. Ventucci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Gli scontrini vincenti comunque validati, gli annullati, i rimborsati, quelli giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse e quelli relativi a vincite prenotate, sono affidati in custodia al raccoglitore che ne cura la conservazione, in appositi plichi suddivisi per settimane contabili di riferimento, presso la ricevitoria per un anno dall'emissione provvedendo poi alla relativa distruzione. Nei medesimi plichi saranno conservati una copia dell'estratto conto settimanale e, fatta eccezione per chi effettua il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato.

4. I competenti Uffici Regionali dei Monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche presso le ricevitorie anche con criteri di campionatura.

5. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun, raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione di casi di ritardato, parziale o omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ufficio Regionale ».

21. 5. Del Tenno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera *p*), sono aggiunte le seguenti:

« *q*) disporre la ripartizione della posta di gioco delle scommesse ippiche, prevedendo che per quelle a quota fissa ed assimilabili fino al 4 per cento sia assegnata sotto forma di imposta unica, che per le scommesse "vincente" e "piazzato" sia assegnato fino all'8 per cento ad Unire, il 10 per cento al concessionario ed il 3 per cento ad imposta unica e prevedere che, per le altre tipologie di scommessa, sia assegnato il 12 per cento ad Unire, il 12 per cento al concessionario ed il 6 per cento ad imposta unica. Per quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso della scommessa "vincente" il 77 per cento sia assegnato a montepremi ed il 3,5 per cento ad imposta e, in tutti gli altri casi, il 74 per cento sia assegnato a montepremi ed il 5 per cento ad imposta;

r) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiusoraria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. ».

21. 9. Traversa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *l*), decreto-legge 28

aprile 2009, n. 39, nonché dall'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, qualora il nuovo aggiudicatario è già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà ad AAMS, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere è differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

21. 8. Berardi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Relativamente al gioco di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

21. 11. Franzoso.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio).

1. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9

dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, nell'ambito di spettacoli televisivi e radiofonici, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione sommaria delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata indicativa, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e

per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione.

* **21. 01.** Abrignani.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio).

1. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, nell'ambito di spettacoli televisivi e radiofonici, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposi-

zione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione sommaria delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata indicativa, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione.

* **21. 02.** Girlanda.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Adozione misure di salvaguardia per i concessionari autorizzati alla raccolta del gioco per le scommesse ippiche, e su eventi sportivi e non sportivi).

1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 287, lettera *l*) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modifiche, e del disposto dell'articolo 38, comma 4, lettera *l*), del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi

dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133:

a) provvedimenti con i quali integrare le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006 n. 111 al fine di omogeneizzare l'oggetto rispetto alle convenzioni di giochi pubblici di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche;

b) provvedimenti con i quali integrare le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore sulle corse dei cavalli, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 al fine di omogeneizzare l'oggetto e gli oneri rispetto alle convenzioni di giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2008 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

21. 03. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1 All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:

« q) disporre la ripartizione della posta di gioco delle scommesse ippiche, prevedendo che per quelle a quota fissa ed assimilabili fino al 4 per cento sia assegnata sotto forma di imposta unica, che per le scommesse "vincente" e "piazzato" sia assegnato fino all'8 per cento ad Unire, il 10 per cento al concessionario ed il 3 per cento ad imposta unica e prevedere che, per le altre tipologie di scommessa,

sia assegnato il 12 per cento ad Unire, il 12 per cento al concessionario ed il 6 per cento ad imposta unica. Per quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso della scommessa "vincente" il 77 per cento sia assegnata a montepremi ed il 3,5 per cento ad imposta e, in tutti gli altri casi, il 74 per cento sia assegnato a montepremi ed il 5 per cento ad imposta;

r) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco; prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro dalle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiusoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. ».

21. 04. Germanà.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

All'articolo 12, comma 1, lettera l), alinea, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: « , dalla generazione remota e casuale delle combinazioni vincenti, » sono inserite le seguenti: « , che avviene anche presso il sistema di elaborazione ovvero nel software del terminale » e le parole: « anche numeriche » sono soppresse.

21. 05. Pugliese.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).

1. Ai fini di dare attuazione all'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si dispone quanto segue:

a) viene indetta entro il 30 giugno 2009 una procedura di selezione aperta mirata alla verifica in capo agli aspiranti nuovi concessionari dei requisiti morali, economici e tecnici di partecipazione che verranno fissati dal Ministero delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; gli attuali concessionari che si sono resi aggiudicatari dei diritti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), e che sono in possesso dei requisiti di partecipazione sono direttamente ammessi alla nuova concessione;

b) i soggetti ritenuti idonei all'esito della procedura di cui alla superiore lettera a), acquisiranno anch'essi lo *status* di concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; per una durata di anni 9, con decorrenza iniziale della concessione dal 1° novembre 2010 e con scadenza il 31 ottobre 2019;

c) resta fermo anche per i nuovi soggetti di cui al superiore punto b) il limite del quattordici per cento in relazione al numero di nulla osta di esercizio per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

21. 06. Soglia.

ART. 22.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma i, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppressa la lettera b);

b) la lettera d) è così sostituita: «d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci classificati H-OSP1 dall'AIFA. Per i farmaci classificati H-OSP2 la distribuzione diretta è limitata al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

22. 21. Bocchino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 la lettera b) è soppressa.

22. 20. Corsaro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto e sono destinate, sulla base di apposito accordo bilaterale di ciascuna Regione e Provincia autonoma con i competenti organi dello Stato, agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

22. 1. Froner.

Sopprimere i commi 2 e 3.

22. 27. Binetti, Murer, Livia Turco, Bossa, Pedoto, Grassi, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Sbröllini, Miotto.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 500 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. In via sperimentale, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'assoggettamento del canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, stabilendo altresì che il predetto canone non concorra alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma può anche prevedere, anche in via transitoria, l'applicazione dell'aliquota sostitutiva solo con riferimento a particolari tipologie di contratto di locazione, come definite ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche in considerazione dell'esigenza di riduzione del disagio abitativo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

22. 9. Lupi, Vella, Mantini, Versace, Ravetto, Formichella, Toccafondi.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 555 milioni di euro per l'anno 2010, a 415 milioni di euro per l'anno 2011 e a 520 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione).

1. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 245 milioni di euro per l'anno 2010, 385 milioni di euro per l'anno 2011 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si prov-

vede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

22. 38. Marsilio, Ravetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro; sopprimere l'ultimo periodo.

22. 13. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro; sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 2.

22. 12. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro; all'ultimo periodo, sostituire le parole: le quote che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano con le seguenti: la quota che la Regione Sicilia riversa.

22. 14. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

22. 16. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 795 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25, comma 6-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma:

6-bis. A decorrere dall'anno 2010 e fino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al Comune di Carini è riconosciuta una maggiorazione del contributo ordinario annuo di 5 milioni di euro, per fronteggiare le eccezionali esigenze di gestione dell'ente derivanti dall'incremento demografico registrato negli ultimi dieci anni.

22. 10. Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 *con le seguenti:* a decorrere dal mese di luglio 2010.

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 *con le seguenti:* a decorrere dal mese di luglio 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 670 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; *al comma 3, sostituire le parole:* è alimentato dalle, *con le seguenti:* è alimentato con quota parte delle.

22. 7. De Angelis, Marsilio.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 *con le seguenti:* a decorrere dal mese di luglio 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 730 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; *al comma 3, sostituire le parole:* è alimentato dalle, *con le seguenti:* è alimentato con quota parte delle.

22. 6. De Angelis.

Al comma 2, sostituire: sentita la Conferenza Stato-Regioni *con le seguenti:* previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

22. 11. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-regioni, *con le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

22. 39. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Con intesa da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli importi autorizzati a valere sulle risorse del predetto fondo, da destinarsi ad interventi di potenziamento della rete delle strutture residenziali, di realizzazione degli interventi territoriali e degli altri programmi assistenziali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

22. 24. Polledri, Bernardo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Una quota del fondo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

22. 2. Duilio.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Una quota del fondo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

22. 3. Duilio.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

22. 4. Duilio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2-ter. Per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 2-bis, a decorrere dal 2010, è autorizzata, con le modalità previste dal comma 2, la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.

22. 32. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella, Lenzi, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti in maniera lineare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

22. 28. Bressa, Gnechi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

In sede di accordo per il Patto di stabilità per il 2010 è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

riversano in entrata al bilancio dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

22. 15. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale la quota che le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano devono riversare in entrata al bilancio dello Stato è determinata in sede di accordo in Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

22. 30. Bressa, Gneccchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: ordinarie e a statuto speciale che partecipano al riparto dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale.

22. 29. Bressa, Gneccchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3 inserire, in fine, le parole: nel rispetto per ciò che attiene alla Regione Sardegna, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 834 e 836 della legge n. 296 del 2006.

22. 31. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di Governo della Regione in carica nel medesimo

periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;

b) al secondo periodo le parole: «di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «da individuare tra i magistrati della Corte dei conti».

22. 37. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con legge 24 giugno 2009, n. 77 le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al massimo all'8 per cento».

22. 41. Castellani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL direttamente dalle aziende farmaceutiche, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione dei rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

22. 36. Bocchino.

Sopprimere il comma 4.

22. 34. Cesare Marini.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Per la realizzazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, su proposta del Mi-

nistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-ter. L'intesa di cui al comma precedente prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.

22. 33. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Lenzi, Sbröllini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

* **22. 5.** Stradella, Lupi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corri-

spondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

* **22. 23.** Bitonci.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

* **22. 25.** Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

** **22. 26.** Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

**** 22. 22.** Bitonci.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

**** 22. 8.** Stradella, Lupi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai

sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.

**** 22. 40.** Messina.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.

8-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma *8-bis* con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-quater. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma *8-bis* costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,

della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

22. 19. Toccafondi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. Per le finalità individuate dal comma 1 e al fine di ridurre i costi, assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché migliorare i servizi per cittadini e operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni ad effettuare prescrizioni, sono sostituite ad ogni effetto di legge dal corrispondente documento elettronico.

11-ter. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2010 in ragione del 40 per cento delle prescrizioni al 31 dicembre 2010, del 80 per cento al 31 dicembre 2011 e del 100 per cento al 31 dicembre 2012. A far tempo dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di effettuare prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche in forma non elettronica.

11-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il programma degli interventi per l'attuazione di quanto disposto dai commi 11-bis e 11-ter del presente articolo. Tale programma, che prevede anche interventi per

assicurare la messa in rete delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, dei medici di base e delle farmacie, è articolato in progetti operativi a livello nazionale e regionale ed assicura la coerenza con le politiche nazionali e regionali per la sanità elettronica e con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'attività di predisposizione, indirizzo e coordinamento del programma è svolta dalla Cabina di Regia del nuovo sistema informativo sanitario, istituita presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002.

22. 18. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In favore delle regioni sulle quali insistono Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di ulteriore concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, a valere sulle maggiori entrate previste dal presente decreto il finanziamento di 100 milioni a decorrere dall'anno 2010.

22. 17. Pagano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Misure in favore delle professioni sanitarie).

1. Al fine di riequilibrare la carenza di personale del settore delle professioni sanitarie con particolare riferimento a quelle infermieristiche, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite misure ed indirizzi diretti a fare in modo che il sistema universitario italiano provveda in maniera equilibrata e nel rispetto al fabbisogno delle rispettive regioni a bandire posti per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie commisurati alla effettiva esigenza di tali professionisti in ambito nazionale.

22. 01. Negro, Rainieri, Bragantini, Montagnoli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia autonoma.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle Finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

22. 02. Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al

finanziamento della Sanità, ad effettuare, se necessario anche in più anni, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione sul territorio nazionale della tassa automobilistica a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le compensazioni relative alle Autonomie speciali vengono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

22. 03. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Fascicolo sanitario elettronico).

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

3. Il Fascicolo Sanitario Elettronico istituito dalle regioni e province autonome ai fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanita-

ria; nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al successivo comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere *b*) ed *e*) dei comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui ai successivi comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sentiti il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CNIPA, sono stabiliti: i contenuti del Fascicolo, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assi-

stato, le modalità e i livelli diversificati di accesso al Fascicolo da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. 04. Marsilio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Istituzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale).

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a realizzare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un autonomo sistema informativo denominato Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale (S.I.S.A.N.), con sede operativa in L'Aquila. Il S.I.S.A.N. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, alimentare e della nutrizione. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale», per assicurarne la massima effi-

cienza operativa e razionalità gestionale, tenendo conto dei contenuti dell'accordo di programma del 9 luglio 2003, e dell'Intesa intercorsa fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Abruzzo e Molise per la gestione dello stesso Istituto. Nelle more del riordino, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente. L'istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale d'eccellenza di rilievo nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le azioni di cooperazione, ricerca e formazione in materia veterinaria e sicurezza degli alimenti, a livello comunitario ed internazionale. Fermi restando i compiti istituzionali e le funzioni già svolti ai sensi della legislazione vigente, l'Istituto opera quale strumento operativo dello stesso Ministero per la realizzazione e la gestione del sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

* **22. 05.** Toccafondi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Istituzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale).

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a realizzare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un autonomo sistema informativo denominato Sistema Informativo

per la Sicurezza Alimentare Nazionale (S.I.S.A.N.), con sede operativa in L'Aquila. Il S.I.S.A.N. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, alimentare e della nutrizione. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale», per assicurarne la massima efficienza operativa e razionalità gestionale, tenendo conto dei contenuti dell'accordo di programma del 9 luglio 2003, e dell'Intesa intercorsa fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Abruzzo e Molise per la gestione dello stesso Istituto. Nelle more del riordino, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente. L'istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale d'eccellenza di rilievo nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le azioni di cooperazione, ricerca e formazione in materia veterinaria e sicurezza degli alimenti, a livello comunitario ed internazionale. Fermi restando i compiti istituzionali e le funzioni già svolti ai sensi della legislazione vigente, l'Istituto opera quale strumento operativo dello stesso Ministero per la realizzazione e la gestione del sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

* **22. 08.** Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal presente articolo.

22. 06. Soglia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato del personale tecnico sanitario del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, per far fronte all'emergenza dell'influenza umana da virus A/H1N1).

1. Per assicurare l'efficacia delle misure di sorveglianza e controllo delle patologie

infettive e diffuse per la prevenzione dell'influenza umana da virus A/H1N1, il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 471.386 euro per l'anno 2009 e di 1.414.157 euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 394.716 euro per l'anno 2009 e a 1.337.487 euro per gli anni 2010 e 2011 a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; quanto a 76.670 euro per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 07. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Limiti alla tutela dei dati personali nei rapporti tra imprese).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 4. Il trattamento di dati personali effettuato da persone giuridiche, enti o associazioni è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati si riferiscono a persone fisiche. Nei rapporti tra persone giuridiche, enti o associazioni si applicano in ogni caso le "Disposizioni relative a specifici settori" di cui alla Parte II del presente codice ».

22. 09. Pugliese.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche alla definizione di dati sensibili).

1. In conformità alla Direttiva 95/46/CE, la lettera *d*), comma 1, articolo 4, Definizioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituita dalla seguente: « *d*) "dati sensibili", i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale; ».

22. 010. Pugliese.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche in materia di documento programmatico sulla sicurezza).

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è modificato come segue:

al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1-bis. Per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli necessari per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o dalla contrattazione collettiva per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza prescritte, »;

dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: « 2. La tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è in ogni caso dovuta nei soli casi previsti dall'articolo 37 del presente codice. ».

22. 011. Pugliese.

ART. 23.

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2010 », con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2010.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ». Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

23. 115. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le

modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;

b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;

c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.

3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente i comuni interessati, il questore e le associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori.

23. 34. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpretano nel senso che la detrazione si applica anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito

delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.

1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a quanto disposto dal comma 1-bis.

Conseguentemente,

agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 67,8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 163 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le seguenti modificazioni all'articolo 14:

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».

23. 64. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.».

Conseguentemente,

agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni per l'anno 2010, e a euro

150 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le seguenti modificazioni al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge 449/1997: dopo le parole « di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, » sono aggiunte le seguenti: « purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ».

E conseguentemente,

all'articolo 14, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011. ».

23. 65. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: « reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro ».

23. 33. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del citato decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.1. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato.

23. 32. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ».

23. 31. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dei provvedimenti di rilascio per finita locazione », sono aggiunte le seguenti « e morosità »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1.1. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevenendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.

1.2. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma

480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.3. Il termine di cui all'articolo 55, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2.

23. 30. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 18 giugno 2009, n.69, le parole: « Fino al 31 dicembre 2010, » sono soppresse.

23. 48. Bernardo, Corsaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare l'omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 ottobre 2009, previo monitoraggio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, rilasciate sull'intero territorio nazionale, sono definiti gli indirizzi generali ai quali le Regioni devono attenersi nell'attività di programmazione e di pia-

nificazione del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi di cui al presente articolo.

23. 53. Traversa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

b) le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio successivo a quello dell'incremento occupazionale ».

3-quater. Al comma 540 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale ».

3-quinquies. Al comma 541 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »;

b) tra le parole: « assunto » e « costituisce », inserire le parole: « nell'anno di acquisizione di tale qualifica ».

3-sexies. Al comma 543, lettera *d*), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « nel periodo tra il 1° novembre 2007 e il 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle parole « nell'ultimo bimestre dell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale ».

3-septies. Al comma 545 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 » sono

sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale ».

3-octies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da *3-bis* a *3-septies* si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

23. 118. D'Antoni, Cesare Marini.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

23. 76. Vannucci, Tempestini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorirne il trasferimento alle regioni, INVITALIA mantiene in equilibrio economico e finanziario le Società regionali delegando loro le attività e le funzioni realizzabili sul territorio in attesa del trasferimento degli strumenti (Titolo I e Titolo II del decreto legislativo 185/2000 e incubatori di Impresa) alle regioni da realizzarsi entro il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

23. 77. Calvisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. 1. La durata delle concessioni demaniali marittime indicate nelle lettere da *a)* ad *f)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

2. La base imponibile dell'imposta di registro del titolo è rideterminata in ragione della proroga di cui al comma 1 e del canone adeguato con gli indici Istat maturati sino all'anno 2009.

3. È fatta salva la maggiore durata delle concessioni eventualmente risultante dai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 98. Tommaso Foti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis.1. La durata delle concessioni demaniali marittime indicate nelle lettere da *a)* ad *f)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

2. La base imponibile dell'imposta di registro del titolo è rideterminata in ragione della proroga di cui al comma 1 e del canone adeguato con gli indici Istat maturati sino all'anno 2009.

3. È fatta salva la maggiore durata delle concessioni eventualmente risultante dai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 14. Lorenzin, Landolfi, Pili, Lo Presti, Iapicca.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.

10-ter. All'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le

parole: « a decorrere dall'anno 2011 », sono aggiunte le seguenti: « ed impegnabile dall'anno 2010, ».

10-quater. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, nominati dopo il 31 dicembre 2009, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.

10-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze designa, tra i funzionari dell'Ufficio Centrale del Bilancio, un proprio rappresentante chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma *10-quater* del presente articolo.

23. 69. Fogliato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole « di otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2010, fatta salva la trasformazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispetto alla quale il termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2 è prorogato al 31 marzo 2010. ».

23. 68. Fogliato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella re-

gione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

23. 19. Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le prescrizioni e i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono applicabili anche agli apparati idonei a consentire la ricezione di segnali televisivi diversi dagli apparecchi televisivi. A tale fine le scadenze sono fissate, rispettivamente, fino al 3 febbraio 2010 per quelle riferite al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e fino al 3 aprile 2010 per quelle riferite al comma 3 del medesimo articolo.

***23. 27.** Abrignani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le prescrizioni e i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono applicabili anche agli apparati idonei a consentire la rice-

zione di segnali televisivi diversi dagli apparecchi televisivi. A tale fine le scadenze sono fissate, rispettivamente, fino al 3 febbraio 2010 per quelle riferite al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e fino al 3 aprile 2010 per quelle riferite al comma 3 del medesimo articolo.

***23. 51.** Traversa.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza, il Programma non risulta completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella Regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010.

23. 13. Pelino.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza, il Programma non risulta completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella

Regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella Regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010. ».

23. 82. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tena-glia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over*;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis del presente articolo, si provvede quanto a euro 100 milioni per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.

23. 47. Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Paolo Antonino Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti de L'Aquila e del Conservatorio A. Casella de L'Aquila è prorogato al 30 aprile 2013 con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

23. 41. Lolli, Ghizzoni, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: « 45 milioni di euro » aggiungere le seguenti: « per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012 »; al comma 1-ter, dopo le parole 1-bis, inserire: e a valere sulle medesime risorse.

23. 80. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al fine di garantire la massima attenzione e la concentrazione degli sforzi sull'assistenza alla popolazione e per il ripristino pieno dei servizi pubblici primari e secondari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 aprile n. 39, sono prorogate accorpandole con il turno elettorale amministrativo generale previsto per la primavera del 2010.

23. 81. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sopprimere il comma 16.

***23. 78.** Vannucci.

Sopprimere il comma 16.

***23. 40.** Ferranti, Capano, Tenaglia, Lulli, Vannucci.

Sopprimere i commi 17 e 19.

23. 38. Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

23. 28. Villecco Calipari, Ferranti.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

23. 39. Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Al comma 18, lettera f), le parole: Presidente della Repubblica, su proposta del sono soppresse.

23. 52. De Angelis.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Il termine di cui al decreto n. 42 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca dell'8 aprile 2009, è differito di 90 giorni.

23. 63. Del Tenno.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Ai fini del completamento delle operazioni di rimborso da parte dei gestori dei servizi di comunicazione mobili per le spese sostenute dal Ministero della difesa durante la vigenza dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 1997, n. 189, il termine per la riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate dai citati gestori è differito al 30 giugno 2010.

23. 61. Soglia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: « dal 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2017 ».

23. 62. Ceroni.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 36, le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 ».

23. 60. Del Tenno.

Sopprimere il comma 20.

23. 99. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 20, dopo le parole: senza oneri per la finanza pubblica sono inserite le seguenti: e fermo restando quanto previsto al secondo periodo dello stesso comma.

23. 59. Soglia.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. — All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010 e 2011 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012 ».

23. 16. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Il termine previsto dal comma 36 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogato da tre a sette anni per i residui afferenti gli stanziamenti destinati agli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

23. 57. Ceroni.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 35.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 86.** Soglia.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 74.** Bitonci.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 72.** Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 6.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 84.** Fontanelli, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Causi.

Sopprimere il comma 21.

* **23. 3.** Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

23. 79. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

* **23. 83.** Soglia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

* **23. 7.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

* **23. 4.** Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

* **23. 75.** Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di sostenere le attività di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato dall'anno 2009 di 200 milioni di euro.

21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-bis del presente articolo, si provvede quanto a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

23. 46. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Sarubbi, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: « , alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

b) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

c) al comma 1-*quinqüies*, lettera c), le parole: « alla data del 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 ».

* **23. 67.** Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: « , alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

b) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

c) al comma 1-*quinqüies*, lettera c), le parole: « alla data del 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 ».

* **23. 106.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: « , alla data di entrata in vigore del

decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

b) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

c) al comma 1-*quinqüies*, lettera c), le parole: « alla data del 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 ».

* **23. 95.** Corsaro.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: « , alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

b) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 »;

c) al comma 1-*quinqüies*, lettera c), le parole: « alla data del 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2009 ».

* **23. 91.** Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le rivendite già

istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge siano intestate a persone fisiche.

21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità per la semplificazione delle modalità di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gestione del lotto, lotterie, servizi di incasso tasse automobilistiche, tasse di concessione governative ed attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, le parole da: « 1. Apposita carta bollata... » a: « ...dieci marche del taglio massimo. » sono sostituite dalle parole: « 1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta ».

23. 50. Bernardo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma *9-quater* dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

23. 49. Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella realizzazione di studi di settore per renderli più aderenti alle realtà economica attuale, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 28 febbraio 2010.

23. 104. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella elaborazione di studi di settore per renderli più aderenti alla attuale situazione economica come riconosciuto e disposto dall'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185, convertito, con modificazioni, della legge numero 28 gennaio 2009 numero 2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 28 febbraio 2010.

23. 87. Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di rendere più aderenti gli studi di settore alla realtà economica attuale, concedendo un tempo più congruo all'amministrazione per l'eventuale revisione degli studi medesimi, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore

devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 28 febbraio 2010.

23. 93. Quartiani.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 88.** Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 103.** Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 92.** Quartiani.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i

termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 112.** Del Tenno.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 96.** Corsaro.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 66.** Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 10.** Pizzolante.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 70.** Polledri.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.

* **23. 90.** Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, sino all'espletamento delle procedure di costituzione dell'organico dell'Agenzia di cui all'articolo 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è garantita la continuazione del rapporto di lavoro del personale con contratto di collaborazione. Altresì il regolamento di cui all'articolo 1 comma 611 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è approvato entro il 31 dicembre 2009.

23. 45. De Pasquale.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

23. 44. Siragusa, De Pasquale.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per l'anno 2009, 265 milioni del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

23. 43. Siragusa.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

23. 89. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

23. 94. Quartiani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti infine, i seguenti commi:

1. La data di presa di servizio dei professori – associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

23. 71. Laura Molteni, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 comma 1 è soppressa la frase: « ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso » e all'articolo 4 comma 1 è soppressa la frase: « ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico » e al comma 2 viene soppressa la frase: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 »;

l'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.

23. 42. Catanoso, Marsilio.

Aggiungere in fine il seguente comma:

21-bis. A decorrere dall'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 1. Quartiani, Froner.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.

* **23. 8.** Bianconi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative

dovute a complessi processi locali di governo dei territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.

* **23. 5.** Stradella, Armosino, Lupi.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.

* **23. 29.** Mariani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) al comma 2, le parole: « 2007, 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

23. 9. De Girolamo.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Allo scopo di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è differito al 1° gennaio 2011. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dal presente comma, valutate in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

23. 73. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Bitonci.

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

21-*bis*. 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

Ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede monitoraggio degli oneri del presente comma, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

23. 55. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: « anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2010 ».

23. 56. Del Tenno.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008; convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-*ter*. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettiva-

mente: « limitatamente al prossimo esercizio finanziario » e « limitatamente all'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010 ».

23. 116. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ».

23. 117. I Relatori.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

* **23. 18.** Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129 le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

* **23. 97.** Bernardo, Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. In deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali che, in applicazione del predetto articolo 3 comma 1 e dell'articolo 2 comma 4, dovrebbero essere indette nel mese di agosto e tenersi nel successivo mese di settembre, devono tenersi, in prima votazione, il 5 ottobre e l'indizione delle stesse deve avvenire quindici giorni prima, ovvero il giorno 21 settembre.

L'insediamento dei consigli eletti deve avvenire il giorno 9 novembre 2009.

23. 11. Paolo Russo, Cassinelli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

2. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 12. Paolo Russo, Cicu, Pili.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1 comma 1130 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2011 ».

* **23. 17.** Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 ».

* **23. 54.** Pugliese.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 al secondo comma dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » aggiungere la seguente frase: « nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE – ».

23. 15. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, numero di conto 33209 – finanziamento nazionale – del Ministero dell'economia e delle finanze e residue alla data del 30 giugno 2009, sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati rag-

giunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni Urban Italia – legge 23 dicembre 2000, n. 388. Analogamente, le somme residue a valere sull'articolo 145, comma 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dall'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, giacenti al 30 giugno 2009 nelle contabilità speciali dei 20 comuni Urban Italia, sono versate, a cura del funzionario delegato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Fondo di rotazione di cui ai primo periodo e spese dal medesimo Ministero entro il 31 dicembre 2009 per le finalità indicate nel predetto primo periodo.

23. 58. Zorzato.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ». All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

23. 23. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla

lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

21-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

23. 20. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato per l'anno 2009, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

21-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

23. 21. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. L'articolo 36, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

23. 22. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.

21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

23. 24. Leo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2010 ».

23. 114. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

23. 100. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti:

« 9 mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

23. 25. Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2011 »; al secondo periodo, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2010 ».

23. 37. Realacci, Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

23. 26. Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole:

« entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

23. 85. De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

23. 36. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

23. 101. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito al 31 dicembre 2009 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000 con un'autorizzazione di spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad

un importo pari a 36,2 milioni di euro per l'anno 2009.

23. 102. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

23. 107. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

23. 105. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 ».

23. 108. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo l'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pe-

sca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modici azioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2010, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente ai sotto indicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: « derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura »; b) al punto 8, le parole: « derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 e 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 100 per cento ».

23. 109. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 150.000,00 euro per l'anno 2009 e 1.500.000,00 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23. 110. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Alla legge 27 luglio 2005, n. 154, apportare le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, è soppressa la frase: « ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso »; b) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la frase: « ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico »; c) all'articolo 4, comma 2, è soppressa la frase: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 ». L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra appor- tate.

23. 111. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: « i mutui accessi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 2008 ».

23. 113. Del Tenno.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui

al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. 02. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto unitamente al miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 2, sono sopprese le lettere *a-bis* e *a-ter*;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entrata in esercizio » sono sostituite da: « avvio »;

c) all'articolo 11, al comma 1, le parole: « del PNA », sono sostituite dalle seguenti: « della decisione di assegnazione medesima »;

d) all'articolo 13, al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole: « e successivi aggiornamenti e/o modifiche »;

e) all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: « nell'anno solare precedente », sono aggiunte le seguenti: « e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima »;

f) all'articolo 20, al comma 8, la parola: « assegnate » è sostituita dalla seguente: « rilasciate »;

g) all'articolo 20, al comma 9, dopo le parole: « emessa in mancanza di », sono aggiunte le seguenti: « aggiornamento della ».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni svolge il ruolo di autorità competente.

***23. 01.** Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto unitamente al miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 2, sono soppresse le lettere *a-bis* e *a-ter*;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entrata in esercizio » sono sostituite da: « avvio »;

c) all'articolo 11, al comma 1, le parole: « del PNA », sono sostituite dalle seguenti: « della decisione di assegnazione medesima »;

d) all'articolo 13, al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole: « e successivi aggiornamenti e/o modifiche »;

e) all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: « nell'anno solare precedente », sono aggiunte le seguenti: « e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima »;

f) all'articolo 20, al comma 8, la parola: « assegnate » è sostituita dalla seguente: « rilasciate »;

g) all'articolo 20, al comma 9, dopo le parole: « emessa in mancanza di », sono aggiunte le seguenti: « aggiornamento della ».

2. Ai fini del recepimento della Direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni svolge il ruolo di autorità competente.

*** 23. 03.** Savino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è riferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze

previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. 04. Vannucci.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

23. 05. Bitonci, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bragantini, Ceroni.

ART. 24

Sopprimerlo.

24. 13. Bossa.

Al comma 1, ultimo periodo, premettere le parole: Entro il termine di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel periodo di vigenza del presente decreto.

24. 2. Duilio.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 76, può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

24. 11. Berardi.

Sopprimere il comma 17.

24. 3. Duilio.

Al comma 17, le parole da: la partecipazione *fino a:* UE *sono sostituite dalle seguenti:* la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

24. 12. Soglia.

Sopprimere i commi 27 e 31, e sostituire il comma 26 con il seguente:

Per l'organizzazione e il finanziamento della missione di cui ai commi 24 e 25 sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.

24. 5. Maran, Barbi, Corsini, Mogherini.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. Con cadenza trimestrale il Governo rende comunicazioni alle Camere in ordine alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 24 commi 32 e 33.

24. 10. Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.

24. 4. Duilio.

Ai commi 63, 65, 66, 67, dopo le parole: missioni internazionali inserire le seguenti: di cui al presente articolo.

24. 8. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Al comma 64, dopo le parole: Forze di polizia inserire le seguenti: di cui al presente articolo.

24. 7. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Al comma 64, inserire, in fine il seguente:

Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio e istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 5 milioni per l'anno 2009 e di euro 10 milioni per l'anno 2010. Con proprio de-

creto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del Fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Conseguentemente,

al comma 74 sopprimere le parole da: per un contingente a Forze di polizia;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: 27,7 milioni con le seguenti: 22,5 milioni e le parole: 39,5 milioni con le seguenti: 29,5 milioni.

24. 15. Minniti.

Sopprimere il comma 68.

24. 6. Nannicini.

Dopo il comma 72 inserire il seguente:

72-bis. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di due milioni di euro per l'anno 2009, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

24. 14. Polledri, Alessandri, Ranieri, Foti.

Sostituire il comma 74 con il seguente:

74. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 27,7 milioni per l'anno 2009 e di euro 39,5 milioni per l'anno 2010. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del Fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

24. 16. Minniti.

Sostituire i commi 74 e 75, con il seguente:

74. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono autorizzati interventi per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

24. 17. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini.

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

74-bis. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività per la protezione civile e la difesa nazionale con particolare riguardo a quelle finalizzate a sostenere l'esigenza delle missioni militari all'estero, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009.

24. 9. Villecco Calipari, Vico, Ruggia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

76-bis. I magistrati di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio militare quali ufficiali di complemento, sono, a domanda da presentarsi presso il competente Distretto Militare, trasferiti nel ruolo ordinario-categoria magistrati, del corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni, con il grado corrispondente alla qualifica rivestita nella magistratura di appartenenza.

24. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo

accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 della legge ... 2009, n. (è quella appena approvata e in attesa di promulgazione, ndr) fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.

24. 01. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di Euro 10,00 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel seguente modo:

a) 50 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;

b) 2 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato Tecnico faunistico venatorio nazionale;

c) 0,5 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

d) 47,5 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 ».

1-quinquies. All'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) è destinata una percentuale pari al 2,5 per cento della dotazione finanziaria assegnata a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ISPRA (Cap. 3621) ».

24. 02. Fogliato.

ART. 25.

Sopprimere i commi 2 e 3.

25. 12. Di Biagio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli

importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2019. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

1) benzina;

2) olio da gas o gasolio usato come carburante;

3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.

25. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 1° giugno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 256,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

25. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per ciascun tributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2010.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, per ciascun contributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

25. 13. Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo la parola: avviene, inserire le seguenti: in misura ridotta al cinquanta per cento e.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009 a 70 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

25. 10. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, al primo periodo sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012, al secondo periodo sostituire le parole: marzo 2010 con le seguenti: marzo 2012; al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012.

* **25. 1.** Pugliese.

Al comma 2, al primo periodo sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012, al secondo periodo sostituire le parole: marzo 2010 con le seguenti: marzo 2012; al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012.

* **25. 11.** Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: gennaio 2010 e: marzo 2010 rispettivamente con le seguenti: gennaio 2011 e: marzo 2011.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2011.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri del presente articolo valutati in 513 milioni per l'anno 2010 si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,

anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

25. 14. Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che, alla data del 6 aprile 2009, risultavano proprietari di immobili nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 31 dicembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

25. 3. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione e interessi.

25. 5. Ceroni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 » e dopo le parole: « dal Ministro della difesa » sono inserite le seguenti: « e dal Ministro dell'interno ».

25. 2. Sereni, Mogherini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 è prorogato al 30 novembre 2009.

25. 6. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:

4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1,5 miliardi a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

25. 04. Lupi, Vella, Mantini, Formichella, Toccafondi, Versace, Ravetto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. In via sperimentale, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'assoggettamento del canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, stabilendo, altresì, che il predetto canone non concorra alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma può prevedere, anche in via transitoria, l'applicazione dell'aliquota sostitutiva solo con riferimento a particolari tipologie di contratto di locazione, come definite ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, anche in considerazione dell'esigenza di riduzione del disagio abitativo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

25. 07. Lupi, Vella, Mantini, Formichella, Toccafondi, Versace, Ravetto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifica all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono, inoltre, considerate le somme versate dallo Stato a titolo di corrispettivo a fronte dell'acquisto di beni immobili già di proprietà di Comuni e Province.

25. 05. Lupi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione »).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, « Delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », in fondo al primo periodo, dopo le parole: « in modo da rispecchiarne la proporzione » inserire le seguenti: « prevedendo comunque la nomina di almeno un membro appartenente ad ogni gruppo parlamentare presente in entrambi i due rami del Parlamento ».

25. 01. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b)* del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-*quater*. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

25. 06. Lupi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

25. 08. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

1. La facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, si intende riferita anche all'aliquota prevista dall'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

25. 09. Forcolin, Comaroli, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

* **25. 02.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria com-

petenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

* **25. 03.** Pugliese.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale

espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

* **25. 010.** Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO**

Dal resoconto trasmesso risulta che nel corso della seduta del 7 luglio l'onorevole Vannucci ha chiesto al rappresentante del Governo di fornire elementi esplicativi circa il contenuto della divisione 28 della tabella ATECO cui fa riferimento l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 « rubricato detassazione degli utili reinvestiti in macchinari » per definire la platea degli investimenti interessati dall'agevolazione prevista dal predetto articolo 5.

In particolare, è stato rilevato come l'ultimo codice di attività della divisione 28 della tabella abbia carattere residuale e come risulti difficile, pertanto, individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009. In proposito è stato evidenziato che, da una prima lettura della norma, non si comprende se la stessa si applichi anche alle macchine utensili impiegate nella lavorazione del marmo.

Al riguardo, si fa presente che la classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 – da utilizzare negli atti e dichiarazioni in genere da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2008 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007, prot. n. 2007/175509) – è stata curata dall'Istituto nazionale di Statistica che ha pubblicato i relativi dati, dopo essersi avvalso di un apposito Comitato. Ai lavori del predetto comitato hanno partecipato rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed Associazioni di categoria, mentre

l'estensione alla VI cifra è frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle entrate ed UnionCamere.

La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

Tanto premesso stante la difficoltà di fornire diretto riscontro alla richiesta in esame, si reputa necessario acquisire al riguardo il parere dell'Istat e, se ancora attivo, del menzionato Comitato.

Si fa riserva, pertanto, di corrispondere alla richiesta di codesto ufficio, non appena sarà stata ultimata la ricognizione di cui sopra.

ATECO 2007

Con riferimento agli elementi esplicativi richiesti circa il contenuto della divisione 28 della tabella ATECO cui fa riferimento l'articolo 5 del decreto-legge in esame si fa presente quanto segue.

La classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 – da utilizzare negli atti e dichiarazioni in genere da presentare all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2008 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007) – è stata curata dall'ISTAT che ha pubblicato i relativi dati, dopo essersi avvalso di un apposito Comitato.

La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea della classificazione delle attività

economiche (Regolamento 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

Dal dibattito parlamentare, in particolare, è stato rilevato che l'ultimo codice attività della divisione 28 della tabella [28.99.99] ha carattere residuale e risulta quindi difficile individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dall'articolo 5.

Al riguardo si fa presente che il codice 28.99.99 [Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)], proprio in quanto voce residuale, contiene una sua specificazione nelle note esplicative alla tabella ATECO 2007 (si allega la pagina esplicativa relativa a tale codice attività)

dove sono elencate tipologie di macchine che rientrano in tale voce ed anche alcune tipologie di macchine che sono espressamente escluse.

A questo si aggiunge che l'Agenzia delle entrate sta istituendo un canale di comunicazione con l'ISTAT per poter acquisire in tempi brevi informazioni su eventuali casi dubbi che si dovessero presentare.

Pertanto ove all'impresa dovessero permanere dubbi sull'applicabilità o meno delle disposizioni agevolative dell'articolo 5 per un determinato macchinario, questa potrà interpellare l'Agenzia delle entrate la quale, avvalendosi del predetto canale di comunicazione con l'ISTAT, potrà fornire in tempi brevi il chiarimento richiesto.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – ATECO 2007

- fabbricazione di macchine per l'industria della gomma o delle materie plastiche e per la fabbricazione di articoli in tali materiali: estrusori, stampatrici, macchine per fabbricazione o la rigenerazione dei pneumatici ed altre macchine per fabbricazione di prodotti specifici in gomma o in plastica

28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)**28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)****28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)****28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)****28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)****28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere****28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere**

- fabbricazione di lettini per abbronzature
- fabbricazione di apparecchi per massaggi

28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili**28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento**

- fabbricazione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento**28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)**

- fabbricazione di essiccatoi per legno, pasta-carta, carta o cartone ed altri materiali (esclusi quelli utilizzati per i prodotti agricoli e tessili)
- fabbricazione di macchine per la produzione di tegole, mattoni, paste di ceramiche modellate, tubi, elettrodi in grafite, gesso per lavagna eccetera
- fabbricazione di macchine per la produzione di semi-conduttori
- fabbricazione di macchinari ed apparecchiature speciali di vario tipo: macchine per montare lampade elettriche o elettroniche, tubi (valvole) o lampadine, macchine per produzione o lavorazione a caldo del vetro o di articoli in vetro, fibre o filati di vetro, macchine per fabbricazione di funi
- fabbricazione di macchine o apparecchiature per la separazione isotopica
- fabbricazione di macchine produttrici di cavi elettrici
- fabbricazione di apparecchiature per piste da bowling automatiche (ad esempio posa-birilli)
- fabbricazione di sistemi d'ingrassaggio centralizzati
- fabbricazione di macchine per l'industria ceramica e del laterizio
- fabbricazione di inseguitori per pannelli solari

Dalla classe 28.99 sono escluse:

- fabbricazione di stampi, portastampi e sagome, cfr. 25.73
- fabbricazione di elettrodomestici, cfr. 27.51
- fabbricazione di asciugatrici per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di robot industriali per sollevamento, movimentazione, carico e scarico, cfr. 28.22
- fabbricazione di fotocopiatrici eccetera, cfr. 28.23
- fabbricazione di macchine o attrezzature per la lavorazione di gomma indurita, plastica dura o vetro freddo, cfr. 28.49
- fabbricazione di lingottiere, cfr. 28.91
- fabbricazione di essiccatoi per l'agricoltura, cfr. 28.93
- fabbricazione di essiccatoi per lavanderia, cfr. 28.94
- fabbricazione di attrezzi da palestra, per centri di fitness e per atletica, cfr. 32.30
- riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego speciali nca, cfr. 33.12

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Questa divisione include la fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di passeggeri o merci. È inclusa la fabbricazione di parti ed accessori, nonché la fabbricazione di rimorchi e semi-rimorchi.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00153 Polidori e Ghiglia: programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00047</i>) ...	339
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)	342
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	344

RISOLUZIONI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 12.10.

7-00153 Polidori e Ghiglia: programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00047*).

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata il 19 maggio 2009.

Agostino GHIGLIA (PdL), intervenendo anche a nome della collega Polidori, cofirmataria della risoluzione, considerati gli elementi informativi forniti e le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta del 19 maggio scorso, presenta una nuova formulazione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) chiede che tra impegni rivolti al Governo venga prevista la possibilità di introdurre degli *standard* di qualità per tutte quelle sostanze che, come il metil-terziar-butil etere-MTBE – composto organico largamente impiegato come additivo per la benzina –, pur non avendo riflessi tossicologici o sanitari, alterano irrimediabilmente il sapore dell'acqua potabile rendendola imbevibile, e provoca in questo modo ulteriori e inaccettabili costi per infrastrutture sostitutive delle reti idriche non più utilizzabili. Preannuncia, quindi, la volontà di sottoscrivere la risoluzione in esame e di votare a favore della stessa qualora l'osservazione richiesta venga accolta dalla maggioranza.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritiene tale richiesta accoglibile, pur mostrando alcune perplessità in merito alla sua attinenza con le questioni affrontate dalla risoluzione, riguardanti più i problemi infrastrutturali della rete idrica italiana che questioni di natura ambientale inerenti la capacità di inquinamento di alcune sostanze.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ritiene che l'impegno richiesto dal deputato Ma-

riani si configura in termini abbastanza generali da lasciare ampio margine di discrezionalità al dicastero competente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel condividere in parte il contenuto della risoluzione in esame, osserva tuttavia che vi sono zone del Paese dove gli organismi di gestione dei servizi idrici funzionano e operano investimenti consistenti per l'ammodernamento delle reti e delle attrezzature. Per questa ragione, ritiene che il Governo debba certamente stanziare risorse adeguate per la realizzazione degli impianti dove questo sia necessario, ma debba anche mettere in campo strumenti efficaci e stringenti per indurre le regioni e gli ATO ad adeguarsi alle migliori pratiche amministrative e gestionali, evitando sperperi di risorse pubbliche e misure generaliste.

Ludovico VICO (PD), sottolineato che sarebbe stato opportuno procedere alle audizioni da lui richieste nella precedente seduta, ritiene che il testo riformulato della risoluzione presenti una connotazione burocratica e non affronti le criticità della rete idrica nazionale, quali ad esempio la rete distributiva o gli impianti di dissalazione. Ritiene altresì che le osservazioni della collega Mariani potrebbero essere utilmente inserite nel testo della risoluzione, preannunciando in questo caso voto favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), osservato preliminarmente che, come evidenziato nelle premesse della risoluzione in esame, i maggiori costi imputabili alle inefficienze della rete nazionale sono attualmente sostenuti direttamente dai cittadini attraverso il pagamento dei costi di fruizione dei servizi idrici e fognari, con evidente sottrazione di risorse alle capacità di spesa delle famiglie, riterrebbe opportuno prevedere agevolazioni per la bolletta idrica delle famiglie meno abbienti.

Catia POLIDORI (PdL), nel manifestare la propria disponibilità a modificare il

testo nel senso indicato dalla collega Mariani, sottolinea che con la risoluzione in esame si è inteso prioritariamente sollecitare l'attenzione del Governo sulle criticità della rete idrica e fognaria nazionale, senza alcuna pretesa di esaustività dei contenuti sia nelle materie sia di competenza ambientale sia sotto il profilo della qualità dei materiali impiegati. Ricorda altresì chela risoluzione è stata presentata in seguito ad un'interessante audizione congiunta delle Commissioni VIII e X del Polo italiano tubi con il fine di salvaguardare la preziosa risorsa idrica del Paese. Auspica infine che, in seguito all'approvazione della risoluzione, saranno adottati dalle Commissioni VIII e X altri provvedimenti volti a garantire sia la qualità delle acque sia dei materiali utilizzati nella rete idrica e fognaria.

Alberto TORAZZI (LNP), sottolineato che le risorse devono essere destinate a chi effettivamente attua interventi di ottimizzazione dei servizi idrici, concorda con i rilievi del deputato Formisano relativamente alla previsione di agevolazioni sulla bolletta idrica per le famiglie meno abbienti, precisando che esse dovrebbero essere paramtrate sul costo della vita delle diverse aree territoriali.

Agostino GHIGLIA (PdL), alla luce del dibattito emerso, ritiene di poter accogliere quanto suggerito dal deputato Mariani, purché il riferimento alla sostanza MTBE sia formulato in termini non vincolanti. Riformula, quindi, il testo della risoluzione nel senso da lui prospettato.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime piena condivisione sulla prima riformulazione del testo della risoluzione presentato dai deputati Ghiglia e Polidori, che tiene conto di alcuni rilievi da lui formulati nella precedente seduta. Ricorda, in merito, che il sistema delle reti idriche, soprattutto nel Mezzogiorno, è particolarmente obsoleto e che con la delibera Cipe dello scorso giugno sono state attivate risorse pari a 7 miliardi di euro a valere sui Fondi FAS che in parte

saranno destinate alla ristrutturazione del sistema delle reti idriche e fognarie del Meridione. Quanto all'integrazione richiesta dal deputato Mariani, si rimette alle valutazioni della Commissione, esulando la materia in oggetto dalle competenze del dicastero che è chiamato a rappresentare.

Le Commissioni approvano, quindi, all'unanimità l'ulteriore nuova formulazione della risoluzione n. 8-00047 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

7-00153 Polidori e Ghiglia: Programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

la vigente normativa in materia di gestione delle risorse idriche ripartisce in modo articolato le competenze normative e amministrative fra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni;

nell'ambito di tale normativa, i piani d'ambito elaborati dagli ATO costituiscono uno degli strumenti fondamentali per il perseguimento in ambito territoriale dell'obiettivo strategico dell'ottimizzazione dei servizi idrici di captazione e distribuzione delle risorse idriche per gli usi potabili, nonché di collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue;

le reti idriche e fognarie del nostro Paese presentano le maggiori carenze infrastrutturali tra i principali Paesi europei con un tasso di perdita negli acquedotti di circa il 40 per cento, contro il 10 per cento circa della Germania ed il 15 per cento della Gran Bretagna, nonostante la densità per area geografica e pro-capite di tali reti in Italia sia inferiore;

in base alla tariffa nazionale media per l'acqua potabile, il controvalore economico delle perdite annue della rete idrica italiana è di oltre quattro miliardi di euro, senza contare i danni ambientali generati in particolare dalle perdite della rete fognaria;

i maggiori costi imputabili alle inefficiente della rete nazionale vengono ad oggi sostenuti direttamente dai cittadini attraverso il pagamento dei costi di frui-

zione dei servizi idrici e fognari, con evidente sottrazione di risorse alla capacità di spesa delle famiglie;

la ricerca e l'innovazione nelle infrastrutture idriche potrebbero costituire un contributo efficace nell'opera di adeguamento della rete nazionale agli standard europei, anche se il quadro normativo non agevola oggi gli operatori del settore;

in base alle stime di durata massima delle tubature, circa il 50 per cento degli attuali acquedotti (almeno 125.000 chilometri di rete idrica) e oltre il 30 per cento delle attuali fognature (46.000 chilometri di rete fognaria) devono essere sostituite entro i prossimi decenni, tanto più che sussiste un consistente numero di reti con presenza di amianto;

per le caratteristiche proprie della rete idrica, questo settore può essere considerato tra quelli potenzialmente più idonei a sostenere una ripresa economica di lungo periodo,

impegna il Governo:

a perseguire ogni utile tentativo per definire, d'intesa con le Regioni e il sistema complessivo delle autonomie territoriali, un insieme organico di misure adeguate al raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, di livelli minimi e di *standard* di qualità nell'erogazione dei servizi idrici;

a verificare tutti i possibili benefici derivanti da un programma di adeguamento e ammodernamento delle reti idrica e fognaria;

a definire, anche su richiesta delle amministrazioni locali, strumenti capaci di migliorare nel breve, nel medio e nel lungo periodo lo stato della rete idrica nazionale al fine di adeguarla agli standard europei con gli obiettivi del risparmio di risorse e della tutela dell'ambiente e della salute;

ad incentivare iniziative per elevare da subito il livello qualitativo dell'infrastruttura di rete idrica nazionale, anche attraverso l'individuazione di modelli locali efficienti già esistenti cui ispirarsi per l'adeguamento dell'intera rete nazionale.

ALLEGATO 2

7-00153 Polidori e Ghiglia: Programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

la vigente normativa in materia di gestione delle risorse idriche ripartisce in modo articolato le competenze normative e amministrative fra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni;

nell'ambito di tale normativa, i piani d'ambito elaborati dagli ATO costituiscono uno degli strumenti fondamentali per il perseguimento in ambito territoriale dell'obiettivo strategico dell'ottimizzazione dei servizi idrici di captazione e distribuzione delle risorse idriche per gli usi potabili, nonché di collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue;

le reti idriche e fognarie del nostro Paese presentano le maggiori carenze infrastrutturali tra i principali Paesi europei con un tasso di perdita negli acquedotti di circa il 40 per cento, contro il 10 per cento circa della Germania ed il 15 per cento della Gran Bretagna, nonostante la densità per area geografica e pro-capite di tali reti in Italia sia inferiore;

in base alla tariffa nazionale media per l'acqua potabile, il controvalore economico delle perdite annue della rete idrica italiana è di oltre quattro miliardi di euro, senza contare i danni ambientali generati in particolare dalle perdite della rete fognaria;

i maggiori costi imputabili alle inefficienze della rete nazionale vengono ad oggi sostenuti direttamente dai cittadini attraverso il pagamento dei costi di frui-

zione dei servizi idrici e fognari, con evidente sottrazione di risorse alla capacità di spesa delle famiglie;

la ricerca e l'innovazione nelle infrastrutture idriche potrebbero costituire un contributo efficace nell'opera di adeguamento della rete nazionale agli *standard* europei, anche se il quadro normativo non agevola oggi gli operatori del settore;

in base alle stime di durata massima delle tubature, circa il 50 per cento degli attuali acquedotti (almeno 125.000 chilometri di rete idrica) e oltre il 30 per cento delle attuali fognature (46.000 chilometri di rete fognaria) devono essere sostituite entro i prossimi decenni, tanto più che sussiste un consistente numero di reti con presenza di amianto;

per le caratteristiche proprie della rete idrica, questo settore può essere considerato tra quelli potenzialmente più idonei a sostenere una ripresa economica di lungo periodo;

impegna il Governo:

a perseguire ogni utile tentativo per definire, d'intesa con le Regioni e il sistema complessivo delle autonomie territoriali, un insieme organico di misure adeguate al raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, di livelli minimi e di *standard* di qualità nell'erogazione dei servizi idrici;

a verificare tutti i possibili benefici derivanti da un programma di adeguamento e ammodernamento delle reti idrica e fognaria;

a definire, anche su richiesta delle amministrazioni locali, strumenti capaci di migliorare nel breve, nel medio e nel lungo periodo lo stato della rete idrica nazionale al fine di adeguarla agli *standard* europei con gli obiettivi del risparmio di risorse e della tutela dell'ambiente e della salute;

a verificare la possibilità di introdurre degli *standard* di qualità per tutte quelle sostanze che, come il *metil-terziarbutil etere* (MTBE, composto organico largamente impiegato come additivo per la benzina), pur non avendo riflessi tossicologici o sanitari, alterano irrimediabil-

mente il sapore dell'acqua potabile rendendola imbevibile, provocando, in questo modo, ulteriori e inaccettabili costi per infrastrutture sostitutive delle reti idriche non più utilizzabili;

ad incentivare iniziative per elevare da subito il livello qualitativo dell'infrastruttura di rete idrica nazionale, anche attraverso l'individuazione di modelli locali efficienti già esistenti cui ispirarsi per l'adeguamento dell'intera rete nazionale.

(8-00047) « Polidori, Ghiglia, Mariani, Vico ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	347
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	351
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	352

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	353
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	363

SEDE LEGISLATIVA:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Discussione e rinvio</i>)	353
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	354
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	356
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	356
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	357
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	360
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	364

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	360
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	365

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2009.

Paolo FONTANELLI (PD) è dell'avviso che la questione del futuro delle province non possa essere affrontata isolatamente ma debba essere invece valutata nell'ambito di quella più ampia riflessione sul sistema delle autonomie territoriali che le Camere saranno presto chiamate a svolgere in occasione dell'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie: disegno di legge che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Governo starebbe finalmente per presentare. Si tratta di un provvedimento decisamente prioritario ed urgente, non soltanto perché il riordino del sistema delle funzioni delle autonomie territoriali costituisce un momento essenziale nell'attuazione del federalismo fiscale, ma anche perché il sistema degli enti locali, ed in particolar modo i comuni, incontra oggi forti difficoltà a rispettare il patto di stabilità e a garantire bilanci in ordine: le difficoltà sono gravi per l'anno corrente e ancor più gravi per

l'anno prossimo. Sempre più sindaci denunciano che, in queste condizioni, non è possibile garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. A fronte di questo, l'articolo 9 del decreto-legge cosiddetto « anticrisi » (n. 78 del 2009), attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera (C. 2561), irrigidisce fino all'inapplicabilità le norme in materia di spesa dei comuni, col rischio che si debba alla fine concedere una sanatoria in favore dei comuni non virtuosi, con danno per quelli che hanno invece, con fatica, garantito l'equilibrio di bilancio.

Reputa quindi indispensabile mettere mano alla complessiva riforma dell'ordinamento delle autonomie territoriali, in modo da porre ordine nel sistema ed eliminare le sovrapposizioni di competenze tra diversi livelli di governo, che sono una delle principali cause di inefficienza. Solo in questo contesto, a suo parere, ha senso discutere del futuro delle province: se debbano essere mantenute, e con che ruolo, ovvero soppresse.

Nel ricordare poi che, in materia di province, il gruppo del Partito democratico, a differenza di altri, è rimasto aderente al proprio programma di governo, che prevede la soppressione delle province solo là dove vengano istituite le città metropolitane, osserva che molti tra coloro che sono intervenuti nel dibattito per sostenere la soppressione delle province hanno riconosciuto la necessità di un livello di governo intermedio tra comuni e regioni per la gestione di quei servizi che non possono essere affidati direttamente ai comuni, ma neppure possono essere attribuiti alle regioni. Queste ultime, infatti, secondo quanto previsto nel disegno costituzionale del 2001, dovrebbero limitarsi, almeno in linea di principio, a svolgere funzioni di programmazione e di indirizzo, astenendosi dalle funzioni amministrative e di gestione.

Ritiene pertanto che discutere di soppressione delle province prima di aver affrontato il discorso complessivo sulle autonomie territoriali sia un'inutile fuga in avanti che non condurrà a nessun risultato concreto. Quel che serve ora — anche per dare attuazione al più presto alla legge sul federalismo fiscale, che la sua parte politica, pur contestandone alcuni contenuti, giudica un importante passo avanti nella via dell'attuazione della Costituzione — è la riforma dell'ordinamento degli enti locali, anche per conferire agli enti locali quell'autonomia che il titolo V prevede, ma che di fatto è negata dall'invasione delle regioni e dello Stato.

Conclude sollecitando il Governo a presentare quanto prima al Parlamento il disegno di legge recante il codice delle autonomie, in modo che la discussione su questo provvedimento urgente possa finalmente cominciare.

Manuela DAL LAGO (LNP), premesso che ripeterà in parte quanto già detto da altri e che è d'accordo con quanti ritengono che la questione della soppressione delle province dovrebbe essere accantonata in attesa di discutere della riforma complessiva del sistema delle autonomie territoriali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie, formula l'auspicio che quest'ultimo sia presentato dal Governo alla Camera, e non al Senato, e dichiara che, ove così non fosse, ne sarebbe fortemente rammaricata. Non è infatti accettabile, a suo parere, che i provvedimenti più importanti siano esaminati dalla Camera sempre soltanto in seconda lettura, tanto più che, nel caso di specie, i deputati con esperienza di governo in enti locali sono molti più dei senatori e potrebbero quindi apportare un contributo importante al lavoro del Governo.

Quanto al merito delle proposte di legge in esame, ribadito che esse dovrebbero essere discusse dopo aver riflettuto sul complessivo ordinamento delle autonomie, si dice convinta, anche in base alla sua esperienza decennale in qualità di presidente di provincia, che le pro-

vince non siano inutili e che il vero problema risieda semmai nel fatto che le loro competenze non sono chiaramente definite e si intersecano con quelle di comuni e regioni in un intreccio che genera inefficienza. Occorre pertanto rivedere l'impianto complessivo del sistema delle autonomie territoriali avendo a guida l'articolo 118 della Costituzione, che ha sancito il principio che le funzioni amministrative devono spettare tendenzialmente al livello di governo più vicino alla cittadinanza, salvo che si renda necessario attribuirle, per ragioni di efficienza, ad un livello più elevato. A dispetto di questo indirizzo della Costituzione, è accaduto infatti che le regioni abbiano trattenuto a se stesse la gran parte delle funzioni, con danno per il cittadino fruitore dei servizi. Quanto alle funzioni attribuite negli anni alle province, esse difficilmente potrebbero essere svolte efficacemente dai comuni, considerato che questi sono per lo più al di sotto dei cinquemila abitanti, e quindi troppo piccoli. Né queste funzioni potrebbero essere attribuite alle regioni, che sono per converso troppo grandi e distanti dai cittadini; senza contare che le regioni, essendo chiamate ad esercitare la funzione legislativa, non possono svolgere bene anche la funzione amministrativa e che, dovendo spettare alle regioni i compiti di controllo, si avrebbe la coincidenza di controllore e controllato. Né è vero, poi, che sopprimendo le province si otterrebbero risparmi di spesa significativi, considerato che le funzioni svolte dalle province dovrebbero essere trasferite ad altri enti, insieme agli uffici di riferimento.

A suo avviso, quindi, le province devono essere non solo conservate ma rafforzate: oltre ai compiti di gestione dei servizi a rete, dovrebbero svolgere compiti di programmazione urbanistica e industriale per l'area vasta.

Fa presente che altri sono gli enti da sopprimere e auspica che vi si provveda nell'ambito del codice delle autonomie: si tratta degli innumerevoli enti non elettivi e quindi non responsabili politicamente,

creati dal legislatore negli anni a fianco degli enti locali o sotto il controllo di questi ultimi; enti spesso istituiti al solo scopo di occupare i politici non eletti o i loro stretti collaboratori e che hanno dato vita a una caotica sovrastruttura che interferisce con l'attività degli enti locali. È su questo fronte che occorre agire per ottenere risparmi di spesa significativi.

Precisa che non intende con questo sostenere che non si possa sopprimere questa o quella provincia. A suo giudizio, anzi, si dovrebbe stabilire il principio per cui le province devono avere un territorio di una certa consistenza e non meno di un certo numero di abitanti.

Si dichiara poi contraria alla proposta di trasformare le province in enti di secondo grado, rilevando che, per poter svolgere le proprie funzioni con la necessaria autorevolezza, gli organi di governo provinciale devono necessariamente essere elettivi. È invece favorevole a discutere del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, ma anche comunali e regionali, che non di rado è ingiustificatamente elevato.

Concorda poi con il deputato Fontanelli sull'urgenza della riforma dell'ordinamento delle autonomie territoriali, necessaria anche per il fatto che i comuni faticano sempre più a rispettare il patto di stabilità interno. Al riguardo esprime l'avviso che le spese per investimento non siano considerate ai fini della verifica del rispetto del patto.

In definitiva, ritiene che discutere oggi di soppressione delle province significhi mancare di realismo e di capacità di discernimento dei problemi prioritari del Paese, i quali non possono essere affrontati a partire da prospettive circoscritte come quella delle proposte di legge in esame. Occorre, anche per le riforme costituzionali, una prospettiva di più ampio respiro, in quanto la Costituzione non può essere cambiata « a pezzetti »: e questo vale non solo per la proposta di soppressione delle province, ma anche per quella di revisione dell'articolo 132 della Costituzione.

Conclude invitando il Governo a presentare al più presto il disegno di legge recante il codice delle autonomie e a presentarlo alla Camera.

Sesa AMICI (PD) esprime il timore che il dibattito in corso sfoci in una incomprendibile generale. Le proposte di legge in esame si prefiggono per lo più la soppressione delle province: l'utilità delle province è una questione da sempre dibattuta, sia in dottrina che nel Parlamento, e nella stessa Assemblea costituente esistevano orientamenti divergenti riguardo al ruolo delle province. Anche nei decenni successivi, questo ruolo non è mai stato definito esattamente. La stessa riforma del titolo V della parte II della Costituzione, come emerso da un'indagine conoscitiva svolta sulla materia, non era sufficiente, da sola, a definire il nuovo ruolo degli enti locali, occorrendo provvedimenti attuativi che sono mancati. Oggi il rischio è di perdere di vista l'insieme del nuovo titolo V e di lasciarsi trascinare da argomenti propagandistici come quello secondo cui l'abolizione delle province è un intervento nel segno della riduzione dei costi della politica. L'avversione dell'opinione pubblica verso le province dipende del resto anche dal fatto che non è chiaro quale funzione debbano svolgere tali enti. Occorre quindi riflettere innanzitutto su questo, ossia sul ruolo di ciascun livello di governo all'interno del sistema. Il suo gruppo ritiene pertanto prioritaria la discussione del codice delle autonomie, nella convinzione che portare avanti il dibattito in materia di soppressione delle province avviando nel contempo la riflessione sulle autonomie locali generi soltanto confusione.

Ritiene pertanto necessario decidere chiaramente il da farsi, anche in considerazione del fatto che i gruppi che più tenacemente sostengono la soppressione delle province sono poi anche quelli più spesso assenti dal dibattito.

In conclusione, l'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo proposta dal presidente può essere anche utile, ma a condizione che fornisca elementi di valutazione per una

generale revisione del titolo V sulla base della volontà di risolvere problemi concreti, al servizio dei cittadini, evitando di inseguire posizioni che forse guadagnano a chi le sostiene qualche voto in più, ma che per il resto creano soltanto confusione ed imbarazzo.

Maurizio BIANCONI (PdL), intervenendo per alcune precisazioni, ritiene insostenibile l'attuale quadro ordinamentale, che, a livello costituzionale, prevede cinque livelli di governo e, a livello di legge ordinaria, aggiunge il livello circoscrizionale oltre a prevedere innumerevoli enti funzionali a base territoriale con varia denominazione in un intreccio di funzioni inestricabile e fonte di inefficienze continue. Se la sua parte politica sostiene la soppressione delle province non è perché queste siano i soli enti inutili, ma perché rappresentano, a livello costituzionale, il simbolo di questo insostenibile intreccio di enti e funzioni: insostenibile perché, asfissiano e rendendo impossibile la decisione, genera inefficienze.

Ciò premesso, se si raggiunge un accordo per la revisione dell'attuale quadro ordinamentale che ponga ordine nel sistema e restituisca efficienza al processo decisionale, nulla impedisce il mantenimento delle province; a condizione però che, per giustificare il ruolo delle province, non ci si richiami alle proprie esperienze personali di amministrazione locale. Le esperienze infatti sono diverse e solo chi ne ha fatte a più livelli di governo può dire con cognizione di causa cosa è utile e cosa non lo è.

Occorre inoltre essere consapevoli del fatto che una delle cause dei problemi di oggi è la disgregazione dei partiti: la molteplicità dei livelli di governo non era infatti in passato un problema; non lo era perché dietro agli amministratori locali, come dietro a quelli regionali e nazionali, c'era l'unità dei partiti di riferimento, che dettavano la linea politica ad ogni livello, assicurando così la tenuta del sistema e la coerenza delle decisioni ad ogni livello. Oggi, che i partiti si sono disgregati e che sindaci e presidenti di provincia e di

regione sono scelti direttamente dai cittadini, è venuta meno una condizione essenziale di cooperazione dei livelli di governo.

Si aggiunga che, se si vuole abbattere i costi, si deve diminuire non tanto il personale politico, quanto quello amministrativo: a ben vedere, infatti, i costi del personale elettivo sono sì elevati, ma le voci di spesa più onerose sono quelle per il funzionamento degli enti. Si aggiunga, ancora, che molti degli organismi di varia natura creati negli anni accanto agli enti locali sono stati concepiti non per soddisfare un'esigenza funzionale ma al solo scopo di istituire incarichi e ruoli per il personale politico non eletto o rieletto: la crisi dei partiti e il ricambio della classe politica hanno aggravato il fenomeno provocando una superfetazione di enti parastituzionali.

In conclusione, è indispensabile oggi ripensare il sistema delle autonomie territoriali non soltanto per conseguire risparmi di spesa, ma innanzitutto per assicurare la decisione amministrativa. Quanto al patto di stabilità, non è possibile, a suo parere, che non si trovi il modo di consentire agli enti locali di spendere per investimenti le risorse che hanno in cassa.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel richiamarsi all'intervento da lui già svolto, si limita ad aggiungere, sulla scorta di quanto emerso nella seduta di oggi, che occorre a suo parere evitare di considerare la soppressione delle province e la razionalizzazione del sistema come opzioni alternative tra le quali scegliere la meno peggiore. Se la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali è certamente indispensabile – ed è del resto un compito cui già attende il ministro Calderoli – non per questo si deve rinunciare a riflettere sulla trasformazione, se non sulla soppressione, delle province: ripensare e alleggerire i compiti delle province facendone enti con compiti di coordinamento dei comuni più che di amministrazione è oggi, a suo parere, un dovere del legislatore, anche alla luce dell'articolo 118 della Co-

stituzione, fermo restando il dovere di procedere nel contempo anche alla semplificazione del sistema degli enti legati agli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009.

Salvatore VASSALLO (PD) osserva che la discussione sulle proposte di legge in esame non dovrebbe essere impostata a partire dal tema dell'immigrazione. Non è in discussione il punto se l'immigrazione debba essere favorita o scoraggiata. Quello di cui si discute è il punto seguente: a quali condizioni siamo disposti a riconoscere la cittadinanza italiana agli stranieri che già risiedono regolarmente sul territorio italiano e in quali casi è utile favorire il loro inserimento nella comunità? Le persone di cui si sta parlando non sono gli immigrati clandestini, ma gli stranieri che hanno risieduto in Italia a lungo e in condizioni di regolarità e che hanno la fedina penale pulita: persone alle quali bisognerebbe guardare da un'ottica diversa da quella dettata dalla paura dell'immigrazione clandestina. Se infatti tra gli immigrati clandestini si riscontra una tendenza alla delinquenza superiore alla media, tra gli stranieri regolari questa tendenza è allineata alla media dei cittadini italiani.

Occorre, soprattutto, porsi il problema degli stranieri regolari di seconda generazione: i figli di stranieri immigrati che vivono in Italia dalla nascita o quasi, che frequentano le scuole italiane accanto ai

figli degli italiani, che presentano forme di devianza giovanile del tutto simili a quelle dei ragazzi italiani e che spesso però dimostrano un senso di responsabilità e civico e un impegno nel lavoro e nello studio superiori, nella media, a quello dei coetanei italiani. Questi giovani rappresentano una risorsa per il Paese e vanno integrati, quando hanno un progetto di permanenza in Italia a lungo termine, anziché respinti in una condizione di segregazione.

Si deve poi riflettere sullo straordinario peso che in Italia e in Europa ha il principio dello *ius sanguinis* rispetto a quello dello *ius soli*. Non è stato sempre così. Lo *ius sanguinis* ha acquisito prevalenza nel momento storico in cui i Paesi europei erano Paesi di emigrazione: si voleva allora mantenere forte il legame con gli emigrati e con la loro discendenza. Ma la maggior parte dei Paesi europei, quando sono divenuti Paesi di immigrazione, hanno modificato la propria legislazione in materia di cittadinanza, invertendo il segno e riequilibrando il rapporto di forza tra i principi dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*. Del resto, la richiesta della cittadinanza, da parte degli immigrati, è motivata non tanto dall'aspirazione a godere di diritti sociali o di benefici, in quanto questi sono di solito riconosciuti ai residenti in generale, a prescindere dalla cittadinanza, quanto dal desiderio di poter risiedere nel Paese senza l'incertezza legata al rischio di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno per mancanza di lavoro. Questa circostanza, infatti, rende lo straniero debole in quanto ricattabile sul mercato del lavoro ed è quindi dannosa anche per i lavoratori italiani, che si vedono esposti alla « concorrenza sleale » degli stranieri regolari, i quali, pur di vedersi rinnovati i contratti di lavoro, sono disposti ad accettare condizioni contrattuali che altrimenti non accetterebbero.

I dati statistici evidenziano la presenza di un elevato numero di immigrati regolari che hanno progetti di lunga permanenza in Italia. A fronte di questo, il numero degli stranieri che acquistano la cittadinanza al di fuori dei canali di acquisto

automatico è estremamente ridotto, collocandosi al di sotto dell'uno per cento, laddove in altri Paesi europei tale percentuale è assai più alta: la Germania, che ha una legislazione piuttosto restrittiva, ha una percentuale di naturalizzazioni del 2,5 per cento nonostante un numero di immigrati maggiore. Questo perché questi Paesi hanno rivisto la propria legislazione quando hanno verificato che l'immigrazione è in gran parte immigrazione di lungo periodo. Il fenomeno riguarda i Paesi più diversi e gli indirizzi sono comuni a prescindere dall'orientamento politico dei governi. In sostanza, i Paesi europei hanno tendenzialmente rivisto la propria legislazione in quattro direzioni: riducendo il tempo di permanenza regolare sul territorio necessario per acquistare la cittadinanza; semplificando le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita; rendendo più severi i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio; e rafforzando le verifiche sulla reale volontà di permanere sul territorio e sulla effettiva integrazione degli stranieri aspiranti alla cittadinanza: vale a dire i corsi di lingua e cultura nazionale e i test di verifica.

La legislazione italiana è andata invece in direzione opposta. È stata allungata la permanenza minima necessaria per accedere alla cittadinanza per naturalizzazione, e questo anche per le seconde generazioni, e sono stati resi meno severi i requisiti per l'accesso alla cittadinanza per matrimonio. Tutto questo ha dato vita a stridenti contraddizioni: si riconosce la cittadinanza a soggetti nati e residenti all'estero, consentendo loro addirittura di votare per il Parlamento nazionale, anche quando questi non hanno più nessun legame con l'Italia e addirittura non parlano neanche l'italiano. Per contro, non si riconosce la cittadinanza e il diritto di voto a stranieri che risiedono da anni in Italia, che vi lavorano e producono reddito, che parlano l'italiano e sono legati al Paese. Si tratta di uno squilibrio ingiustificabile, cui giustamente la proposta di legge Bressa cerca di porre rimedio sul modello delle altre legislazioni europee in materia. Le

proposte di legge della maggioranza, invece, contengono quasi solo restrizioni dei requisiti di accesso: si può infatti essere d'accordo sul rafforzamento del sistema delle verifiche dell'integrazione mediante test di conoscenza di lingua e cultura, anche se non ci si può limitare a questo, ma è difficile non considerare semplicemente provocatorie quelle proposte che prevedono l'accertamento della conoscenza, da parte degli stranieri, non solo dell'italiano, ma anche delle lingue locali.

In conclusione, esprime l'auspicio che il tema della cittadinanza sia affrontato in un'ottica di maggior ampiezza e sulla base di una seria analisi delle questioni connesse all'immigrazione regolare di lungo periodo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale e comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di mercoledì 22 luglio prossimo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), dopo aver ricordato che nel corso della discussione è emerso un generale consenso a favore dell'equiparazione del termine di prescrizione dei reati elettorali con riferimento a tutti i tipi di elezione nel senso della riconduzione di tale termine a quello ordinario di prescrizione dei reati, esprime l'avviso che dovrebbe essere il relatore a

presentare un emendamento per la modifica del testo in tale senso.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, fa presente che il relatore non è obbligato a presentare emendamenti in un senso o nell'altro e che, d'altra parte, ciascun deputato è libero di presentare gli emendamenti che crede più opportuni. Assicura in ogni caso la sua disponibilità a valutare con attenzione tutte le proposte che saranno presentate per porre rimedio allo squilibrio normativo evidenziato dai presentatori della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, due emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la XIV Commissione.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sugli emendamenti 5.2 Gozi e 5.1 Formisano (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.25.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte quindi che l'ordine del giorno reca la discussione in sede legislativa delle abbinate proposte di legge C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi ed altri, recanti modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza.

Ricorda che la Commissione ha esaminato le due proposte di legge in sede referente, a decorrere dalla seduta del 19 marzo 2009. In tale ambito, la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge approvata dal Senato (C.

2258), alla quale non ha poi apportato modificazioni in fase emendativa, non essendo stati presentati emendamenti.

Sul testo della proposta di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 21 aprile 2009.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, si richiama all'illustrazione delle proposte di legge già svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Svolge, quindi, alcune considerazioni integrative a conclusione delle quali propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Preannuncia, al contempo, la presentazione un emendamento che tenga conto di quanto intervenuto dal momento dell'assegnazione delle proposte di legge.

Il sottosegretario Michelino Davico esprime una valutazione conforme a quella della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta della relatrice di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di legge C. 2258, già approvata dal Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'8 luglio 2009 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre luglio-settembre 2009:

Sede legislativa:

C. 1446 Boniver: Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi: Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza;

Sede Referente:

C. 17 Brugger: Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni

elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

C. 25 Zeller ed altri: « Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi »;

C. 103 Angeli ed abb.: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 127 Bocciardo ed abb.: Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I E XII);

C. 137 Ascierio ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);

C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini: Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace »;

C. 199 cost. Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 465 Anna Teresa Formisano: Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 895 Consolo: « Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi »;

C. 974 Bertolini: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia »;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;

C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1523 Livia Turco: Modifica all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età;

C. 1571 Commercio ed altri: « Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo »;

C. 1598 cost. Pecorella: Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo;

C. 1694 cost. Nucara e abb.: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;

C. 1745 cost. Pecorella: Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale;

C. 2062 Giovanelli: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali;

C. 2230 Bertolini: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara;

C. 2333 Consiglio regionale del Lazio: Modifica dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età;

C. 2422 Sbai: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab;

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2471 cost. Di Pietro ed altri: Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (*Scadenza 31 luglio 2009*);

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche (RIUNITE I E XI).

La presidenza si riserva comunque di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito, ricorda che esso reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Fa presente che il provvedimento si compone di ventisei articoli che sono, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Accanto a tale profilo, peraltro, il decreto-legge investe una serie di materie riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato, in parte a quella delle regioni ed in ulteriore parte alla potestà concorrente tra Stato e regioni.

Il preambolo del decreto-legge sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi. Evidenzia altresì la necessità urgenza di adottare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga

della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. L'articolo 2 prevede interventi per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. L'articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale.

L'articolo 4 prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Per la realizzazione dei predetti interventi sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con le regioni e le province autonome interessate. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione degli interventi, avvalendosi, ove necessario, dei poteri già previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i commissari nominati per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. Rileva che si tratta di poteri di sostituzione degli organi ordinari o straordinari e poteri di deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico; i decreti di nomina contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Ricorda che l'articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. L'articolo 6 dispone la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. L'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione, denominato « export banca ». L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti. L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei crediti IVA vantati dai contribuenti. L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.

Fa presente che l'articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti « paradisi fiscali ». L'articolo 13 reca disposizioni volte a contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale. L'articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. L'articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. L'articolo 16 contiene una norma di copertura finanziaria.

Ricorda che l'articolo 17 modifica, ai commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici. I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche

amministrazioni. I commi 20-22 modificano il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). I commi 23 e 24 modificano in più parti l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. Il comma 25 stabilisce che il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri. Il comma 26 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 27 disciplina il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e utilizzate dalle pubbliche amministrazioni. I commi 28 e 29, modificano il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. I commi 30 e 31 modificano la disciplina della Corte dei conti, in materia di controllo preventivo di legittimità e di poteri delle sezioni riunite in sede di controllo. Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. I commi 33 e 34 recano disposizioni relative all'ENAC ad impiegare la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti. Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziare in favore delle imprese di auto-transporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio.

Richiama quindi l'articolo 18, che prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato e degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 19, al comma 1, estende le disposizioni in

materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale alle società pubbliche. Il comma raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società. Il comma 4 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato. L'articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. L'articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi.

Si sofferma poi sul contenuto dell'articolo 22 che reca disposizioni relative al settore sanitario. In proposito, evidenzia l'opportunità di svolgere specifici approfondimenti sul punto, considerato che esso interviene con un'articolata disciplina su profili che sono in parte riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ed in parte a quella concorrente tra Stato e regioni.

Rileva, in particolare, che il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

I commi 3 e 4 stabiliscono che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5

giugno 2003, n. 131, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'accordo tra i ministri della salute e dell'economia e la regione, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, inclusi gli aumenti dell'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP previsti dalla normativa vigente. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta dei ministeri dell'economia, della salute e per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa; alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003. Il Piano è approvato dal Consiglio dei ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario. Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso. Contestualmente a tale nomina, cessa dal suo incarico il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria.

Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, in sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato permanente

per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione il Comitato ed il Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori.

Richiama quindi l'articolo 23 che reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. I commi 17-19 prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell'articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall'insieme delle disposizioni. L'articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza. Il comma 74, autorizza la proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. Il comma 75 prevede la corresponsione di un'indennità al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate. Il comma 1 dell'articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali. I commi 2 e 3 dispongono il recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. I commi 4 e 5 prevedono ad

incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori. Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013 è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

Tenuto conto dell'ampiezza e del rilievo degli interventi previsti dal provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, tenendo conto anche di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da prevedere nella giornata di domani prima della seduta dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, illustra gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa sul testo unificato della proposta di legge C. 44 e abbinata.

In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili, nel complesso, alle materie « ordine pubblico e sicurezza » nonché « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *h*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

Si sofferma quindi sull'emendamento 6.3 del Relatore (*nuova formulazione*) in materia di divieto di intestazioni fittizie, che prevede, al comma 5, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.

Al riguardo, richiama l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai « casi ed alle modalità » anche i « criteri » con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.

Si sofferma poi sull'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), rilevando l'opportunità, al comma 1, di indicare espressamente, in corrispondenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Ricorda, infatti, che il comma 2 del citato articolo

187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa riferimento agli « organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministro ».

Segnala infine l'opportunità, sempre con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo.

Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere un parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) richiama l'attenzione della Commissione su alcuni profili che, a suo avviso, richiedono una riflessione sotto il profilo della costituzionalità, presentando profili di criticità.

Fa riferimento, in particolare, alle modifiche introdotte dalla IX Commissione con riguardo all'articolo 187 del nuovo codice della strada, nella parte in cui si prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In proposito ritiene incongruo prevedere sanzioni così diverse rispetto a condotte di contenuto identico.

Con riguardo all'articolo 186-*bis*, introdotto dall'articolo 22 del testo unificato, ritiene necessario che vengano chiarite talune disposizioni sotto il profilo della ragionevolezza, a partire da quelle sanzionatorie relative ai neo-patentati ed alla previsione della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel triennio.

Rileva infine l'esigenza di svolgere attenti approfondimenti sulla disposizione relativa alle impugnazioni con particolare riguardo alla sanzione della sospensione della patente.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, ritiene che quanto evidenziato dal collega

Zeller rientri essenzialmente nella discrezionalità propria del legislatore. Con riguardo all'ultima osservazione evidenzia come la nuova disposizione consenta una maggiore agilità delle prove mentre in merito al primo rilievo rileva come vi sia una sostanziale differenza nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Ritiene quindi opportuno non modificare la proposta di parere da lui formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Emendamenti C. 2449 Governo (legge comunitaria 2009).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni,

tenuto conto, in particolare, che
l'emendamento 5.2 Gozi recepisce un'os-
servazione contenuta nel parere espresso
dalla I Commissione sul disegno di legge
comunitaria 2009 (C. 2449) il 25 giugno
2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5.2 Gozi e 5.1 For-
misano.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 (C. 2553 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2553 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato mem-

bro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « difesa e forze armate » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

considerato che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « ordine pubblico e sicurezza » nonché « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *h*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'emendamento 6.3 del Relatore (*nuova formulazione*) in materia di divieto di intestazioni fittizie, prevede, al comma 5, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli,

richiamata l'opportunità, con riguardo all'emendamento 6.3 del Relatore (*nuova formulazione*) di prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai « casi ed alle modalità » anche i « criteri » con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli;

rilevato che, con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), al comma 1 appare opportuno indicare espressamente, in corrispondenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo,

ricordato, infatti, che il comma 2 del citato articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa riferimento agli « organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministro »;

segnalata altresì l'opportunità, sempre con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), al comma 1 appare necessario richiamare espressamente, in corrispondenza con

quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'emendamento 6.3 del Relatore (*nuova formulazione*) appare opportuno prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai « casi ed alle modalità », anche i « criteri » con cui l'ar-

chivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli;

b) con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (*nuova formulazione*), si segnala l'opportunità di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale C. 574 ed abb./A 367

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 367

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (*Rinvio del seguito dell'esame*) 370

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (*Rinvio del seguito dell'esame*) 370

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (*Rinvio del seguito dell'esame*) 370

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 luglio 2009.

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 574 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.25.

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) interviene con riferimento al comitato dei nove testè

svoltosi in relazione ai provvedimenti C. 574 ed abb./A. recanti disposizioni in materia di violenza sessuale, nel quale si è deciso di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 6, relativo ai rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale.

Al fine di evitare che sul tema siano assunte posizioni meramente ideologiche, ritiene di particolare importanza che la Commissione tenga in adeguata considerazione i profili di diritto comparato e, segnatamente, la disciplina sulla diffusione pubblica di rilievi fotografici di latitanti o condannati per reati di violenza sessuale in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

In Francia non risulta una normativa specifica per la divulgazione in luoghi o esercizi pubblici di rilievi fotografici di latitanti o condannati per reati di violenza sessuale.

Peraltro, presso la Polizia nazionale francese è attivo l'*Office Central chargé*

des Personnes Recherchées ou en Fuite (O.C.P.R.F.), che ha per missione la ricerca e l'arresto di latitanti e persone evase dal carcere. La Direzione centrale della polizia giudiziaria autorizza la diffusione di informazioni (tra cui fotografie di persone ricercate) relative ad alcune inchieste dei servizi di polizia. Sul sito della Polizia nazionale, nella pagina dedicata all' OC-PRF, è possibile accedere al link « *Accéder aux avis de recherche en cours* », che conduce alla pagina web in cui sono pubblicati i nominativi e le fotografie relative agli « autori presunti di crimini e delitti aggravati » (tra cui gli autori di reati a sfondo sessuale), che sono ricercati dalla polizia.

Al fine di prevenire la recidiva di condannati per reati di violenza sessuale, il legislatore francese ha istituito, con la *loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité*, il Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS): archivio elettronico nazionale contenente i dati relativi agli autori di tali reati. Le modalità di funzionamento e gestione del FIJAIS sono state fissate con il *décret n. 2005-627 du 30 mai 2005*. Con la *loi n. 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales* è stata in particolare ampliata la categoria di soggetti condannati i cui dati possono essere inseriti nella banca dati (ad esempio, condannati per omicidi commessi con atti di barbarie o torture, ecc.) che ha assunto la nuova denominazione di: *Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes*. Con tale provvedimento legislativo e con la *loi n. 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental* sono state inoltre estese le possibilità di accesso al FIJAIS.

Con il *décret n. 2008-1023 du 6 octobre 2008* sono state indicate le persone che possono interrogare direttamente il FIJAIS.

In Germania esistono norme che si riferiscono espressamente all'utilizzo di ri-

lievi fotografici di latitanti per i casi di reati sessuali. La materia, tuttavia, è regolata in generale dall'articolo 131 e seguenti del codice di procedura penale, nel quale si descrivono le condizioni per condurre una ricerca pubblica di latitanti: questa è ammessa in caso di reati di particolare gravità e deve essere autorizzata dal giudice o dal procuratore. In particolare, la pubblicazione di immagini dei latitanti (reali o attraverso identikit) su mezzi di comunicazione di massa tradizionali o elettronici (*internet*), deve essere disposta dal giudice oppure, in caso di pericolo di ritardo, dal procuratore e dal personale investigativo designato. In caso di pubblicazione sui *mass media*, le disposizioni del procuratore sono revocate se non vengono autorizzate entro una settimana dal giudice.

Sul sito del Delegato federale per la protezione dei dati personali e la libertà di informazione sono pubblicate le richieste al legislatore per la conduzione di ricerche pubbliche nel campo penale, risultato dei lavori della conferenza *Bund-Länder* del 14-15 marzo 1996. Sui siti di diverse istituzioni di polizia dei singoli *Länder* vengono correntemente pubblicate le foto segnaletiche di ricercati per delitti sessuali.

Nel Regno Unito, in linea generale la diffusione di rilievi fotografici di latitanti è ammessa qualora ciò sia ritenuto utile dalle forze di polizia per scopi investigativi o di tutela della collettività. Nel limite di queste esclusive finalità, le autorità possono scambiarsi documenti fotografici relativi a persone sospettate, accusate o condannate di reati, o provvedere alla loro più ampia diffusione. Il Ministero dell'interno annovera l'utilizzazione « ragionevole » di rilievi fotografici tra gli strumenti disponibili alle autorità al fine della riduzione dei reati. La divulgazione al pubblico dei dati identificativi (comprese le fotografie) delle persone maggiormente ricercate sul territorio nazionale e la raccolta di segnalazioni in forma anonima sono attività poste in essere, attraverso il proprio sito Internet, da *Crimestoppers*, fondazione indipendente impegnata nella repressione della criminalità. Con riguardo

ai reati sessuali, la riforma introdotta con il *Sex Offenders Act* del 2003 (di modifica della disciplina del 1997) ha previsto, tra le diverse misure, una maggiore circolazione delle informazioni relative alle persone condannate o sospettate di tali reati.

Per quanto riguarda i rilievi fotografici riferiti a persone che abbiano riportato una condanna, ne è ammessa la diffusione selettiva nel quadro del controllo sull'applicazione di provvedimenti (denominati *sex offender orders*) i quali, introdotti dal *Crime and Disorder Act* del 1998, vengono adottati al fine di limitare od inibire gli spostamenti o le attività dei condannati per il rischio che ciò può rappresentare in prospettiva di una possibile reiterazione del reato (il contenuto di questi *orders* può consistere, ad esempio, nel divieto di frequentare determinati luoghi).

In modo più specifico, la pubblicazione *on-line* di fotografie al fine di rintracciare i soggetti colpevoli o sospettati di reati sessuali di cui siano vittime i minori e, nel contempo, di informare e tutelare la collettività, è effettuata, in collaborazione con *Crimestoppers*, dal *Child Exploitation and Online Protection Centre* – CEOP (agenzia dipendente dal *Serious Organised Crime Agency* – SOCA). Nel sito del CEOP figura una sezione dedicata ai *Most Wanted*, ossia ai ricercati maggiormente pericolosi.

Un profilo particolare concerne i reati a carattere sessuale perpetrati nei confronti di minori o di adulti in condizione di vulnerabilità da parte di persone che, in ragione del loro ruolo, si trovino verso di essi in posizione di autorità o fiduciaria (*abuse of position of trust*). Lo svolgimento, a titolo sia professionale che di volontariato, di attività in questo ambito (qualificate come *regulated and controlled activities* dal *Sexual Offences Act 2003*) è caratterizzato dalla previsione di specifiche garanzie per i beneficiari. Tra queste, l'obbligo per le persone che le svolgono (così come per i datori di lavoro) di sottoporsi a determinati oneri di registrazione, sul cui rispetto vigila un'apposita Autorità, la *Independent Safeguarding Authority* (istituita dal *Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006*).

Segnala, per completezza, che per effettuare i controlli di sua competenza la suddetta Autorità si avvale della base di dati del *Criminal Records Bureau* (CRB), istituito presso il Ministero dell'Interno ed accessibile – a determinate condizioni – alle organizzazioni pubbliche o private per acquisire informazioni relative a persone interessate candidate a posti di lavoro od interessate da programmi di riabilitazione e di reinserimento successivi alla detenzione. Il CRB, attingendo alle informazioni contenute negli archivi di polizia, compila e rende accessibili specifici elenchi concernenti le persone inabilite a svolgere attività da svolgere a contatto, rispettivamente, con i minori (*Protection of Children Act List*) e con gli adulti vulnerabili (*Protection of Vulnerable Adults List*). L'utilizzazione delle informazioni così acquisite è a sua volta soggetto all'osservanza di un codice di condotta.

In Spagna non è prevista la possibilità di esporre pubblicamente le foto dei latitanti per reati di violenza sessuale. Tale modalità è invece utilizzata per i ricercati per terrorismo, in particolare per i latitanti legati all'organizzazione terroristica ETA (gli «*etarras*»). Sul sito della Polizia nazionale è possibile accedere alla pagina web in cui sono pubblicati i nominativi e le fotografie delle persone sospettate di aver commesso atti terroristici.

Negli Stati Uniti le fotografie o le immagini di soggetti ricercati (*wanted poster* o *wanted sign*) possono essere utilizzate dalle Forze di polizia o da un ente governativo per essere esposte in luoghi pubblici oppure sui mezzi di comunicazione e Internet. Possono essere riprodotte le sembianze o mostrate le fotografie, con relative indicazioni e precisazioni, di ricercati per omicidio, per crimini violenti nonché per crimini contro i bambini. La lista di *wanted* più nota è certamente quella pubblicata dal *Federal Bureau of Investigation-FBI*, la «*Ten most wanted fugitives*. Tuttavia, la medesima modalità è utilizzata da altri enti e agenzie, quali gli U.S. Marshals, il *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives-ATF* e la

Drug Enforcement Agency-DEA, nonché dalle autorità e dalle Forze di polizia a livello statale e locale.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Sui lavori della Commissione	371
Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	371
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	378

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	373
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	380

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM (2008) 823) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	376
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	382

ATTI COMUNITARI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI, indi del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la Commissione proceda dapprima all'esame della Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008, previsto all'ordine del giorno nell'ambito degli atti comunitari.

La Commissione concorda.

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che l'istruttoria relativa all'atto in titolo si è svolta presso il Comitato permanente sui diritti umani nelle sedute dell'11 febbraio e del 25 marzo scorsi e che il relatore, onorevole Mecacci, ha presentato nella seduta del 23 giugno una proposta di documento finale.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, richiamando le perplessità già manifestate

nella precedente seduta sui riferimenti contenuti nella proposta di documento finale sulla situazione in Iran, esprime il consenso del Governo sui contenuti complessivi del testo ribadendo tuttavia l'improprio inserimento del riferimento alla situazione dei diritti umani in Iran, che non costituisce oggetto di considerazione da parte della Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani del 2008. Ritenendo che la grave situazione interna all'Iran meriti una valutazione specifica da parte della Commissione, invita il relatore a riformulare il testo del documento finale proposto sopprimendo l'ultima parte del dispositivo.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, accoglie l'invito alla riformulazione del documento finale nel senso indicato dal sottosegretario Scotti, anche in considerazione della disponibilità del Governo rispetto al merito complessivo del testo. Nell'auspicare analoga valutazione da parte della maggioranza parlamentare, ricorda che la preoccupante situazione dei diritti umani in Iran dopo le recenti consultazioni presidenziali ha costituito oggetto di attenzione da parte dell'Unione europea anche in relazione alla concomitante recrudescenza delle esecuzioni capitali, eseguite dalle autorità di Teheran. Auspica quindi l'approvazione da parte della Commissione di un atto di indirizzo sulla questione iraniana alla luce della mancata partecipazione di tale Paese al vertice G8, svoltosi a Trieste alla fine di giugno, delle drammatiche notizie che giungono dall'Afghanistan e, in generale, della rilevanza che le relazioni bilaterali con tale Paese tradizionalmente rivestono per l'Italia.

Margherita BONIVER (Pdl) esprime compiacimento per l'approccio realistico insito nella proposta di documento finale: la questione iraniana riveste tale importanza per il Paese da richiedere piena coesione di visione da parte di maggioranza e opposizione. Al riguardo richiama la disdicevole situazione interna a quel Paese, in cui sembra avere avuto luogo un vero e proprio colpo di Stato con riposi-

zionamento dell'*establishment* politico intorno alla figura della Guida Suprema. Considerata la lunga tradizione di rapporti bilaterali tra Italia e Iran, anche sul piano economico, appare opportuno operare per il pieno coinvolgimento di quel regime rispetto alla soluzione della crisi in Afghanistan, che proprio oggi ha imposto al nostro Paese il pagamento di un nuovo tragico contributo di sangue. Ricorda inoltre il dialogo tra l'Unione europea e l'Iran sul terreno dei diritti umani che, a suo avviso, deve essere rilanciato in omaggio al diritto del popolo iraniano al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali: in Iran è in atto ormai da tempo una repressione sistematica del dissenso che ha causato vittime ed un numero imprecisato di persone scomparse. A suo avviso, su tutto questo il nostro Paese deve operare in modo fattivo.

Marco ZACCHERA (Pdl), nel condividere le posizioni espresse dai colleghi, rileva che la *Realpolitik* si deve fermare alla luce della mancanza di ogni considerazione da parte di Teheran per le reazioni della comunità internazionale sui fatti seguiti alle elezioni del 12 giugno. Sottolinea che l'attenzione da parte dei mezzi di informazione appare in calo e che è del tutto sconosciuta la situazione al di fuori della capitale iraniana. Occorre a suo avviso avviare un dibattito in Commissione anche al fine di raccogliere dati sul numero di vittime, di detenuti e, in generale, sulla dimensione reale della protesta.

Paolo CORSINI (PD) condivide l'opportunità di pervenire ad un separato atto di indirizzo della Commissione sulla situazione in Iran. In merito al documento finale proposto, suggerisce la riformulazione del quarto capoverso al fine di prevedere la sostituzione delle parole « per la lieve riduzione della pena di morte » con le seguenti: « per la riduzione, per quanto ancora lieve, della pena di morte ».

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal collega Corsini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento finale, come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Stefano STEFANI, *presidente*, informa che se non vi sono obiezioni, il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, prima di illustrare il disegno di legge in esame, esprime, a nome della Commissione, il cordoglio per l'odierno attentato al contingente italiano in Afghanistan, che ha provocato la morte di un soldato ed il ferimento di altri tre militari. È un'ulteriore conferma della gravità della situazione sul terreno in Afghanistan e del peso della responsabilità che il nostro Paese si è assunto insieme alla Comunità internazionale in quel contesto, ed è anche un ulteriore motivo perché il Parlamento dedichi la massima attenzione alla materia che è oggi al nostro esame.

Passando all'esame del decreto-legge in titolo, segnala che esso reca all'articolo 24 le disposizioni relative alla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Tale inclusione, che contrasta profondamente con l'ormai consolidata prassi di un'autorizzazione legislativa *ad hoc*, è stata motivata dal Governo sulla base della necessità di procedere contestualmente alla copertura finanziaria. A tale proposito, ritiene doveroso ricordare che, in qualità di relatore per la III Commissione in occasione della precedente proroga al 30 giugno del corrente anno, aveva fatto rilevare l'evidente scostamento che si stava producendo rispetto alle previsioni di spesa della legge di bilancio.

Nonostante una simile motivazione, appare evidente come la procedura seguita sia andata a detrimento dell'esercizio del controllo parlamentare su una così delicata materia ed in particolare abbia sottovalutato ingiustificatamente il ruolo delle Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento. Sottolinea che l'audizione della scorsa settimana a Commissioni riunite della Camera e del Senato ministro La Russa e del sottosegretario Scotti sia stata l'occasione per manifestare il conseguente disagio dei competenti organi parlamentari.

Considera particolarmente positivo il fatto che tutti i gruppi parlamentari abbiano condiviso l'opportunità di porre rimedio alla situazione creatasi, al fine di non far mancare l'espressione dell'unanime sostegno del Parlamento alle nostre Forze armate impegnate nelle missioni internazionali. Dà altresì atto al Governo di aver aderito a tale prospettiva che quindi condurrà all'abrogazione dei commi da 1 a 72 dell'articolo 24 del decreto-legge, fatto salvo il comma 76 relativo alla copertura finanziaria pari a 510 milioni di euro. Sulla base dell'intesa intercorsa, segnala di avere provveduto, unitamente al collega presidente della IV Commissione, onorevole Cirielli, alla presentazione di una proposta di legge che reca il titolo « Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali », in cui i predetti commi sono rifiutati ed integrati

con le relative indicazioni di spesa disposte dal decreto del ministro della difesa del 3 luglio scorso. Tale proposta di legge, annunciata nella seduta di ieri, dovrebbe essere assegnata oggi direttamente in sede legislativa alle Commissioni riunite affari esteri e difesa, che potrebbero quindi iniziarne l'esame nella giornata di domani. Naturalmente, nell'espressione del parere che si accinge a proporre, sarà posta una condizione volta a sopprimere dal decreto-legge le disposizioni in materia di missioni internazionali.

Ne consegue che l'odierna seduta in sede consultiva, su tale materia, potrà limitarsi a considerazioni generali per poi rinviare l'esame dettagliato del contenuto delle disposizioni alla sede legislativa. Anche alla luce della missione appena svolta in Libano, ribadisce il pieno apprezzamento che viene riscontrato a proposito della partecipazione italiana a missioni internazionali in ogni contesto. In particolare, sottolinea l'importanza che l'Italia continui ad essere *leading nation* della missione UNIFIL al fine di assicurare le garanzie necessarie alla stabilizzazione politica del Libano; che sia accresciuto l'impegno italiano in Afghanistan, con particolare riferimento all'imminente scadenza delle elezioni presidenziali; che il ruolo dell'Italia nei Balcani occidentali assuma un peso maggiore in seno all'Unione europea, anche ai fini dell'accelerazione dell'integrazione nel contesto comunitario dei paesi dell'area.

Richiama quindi gli altri profili di competenza della Commissione con riferimento alla deroga di cui all'articolo 17, comma 7, in materia di nuove assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, che viene prevista per talune categorie (corpi di polizia, forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola). A tale riguardo, ritiene opportuno estendere la deroga in parola anche al personale diplomatico che si trova sotto organico e nell'impossibilità di procedere a bandire il consueto concorso annuale, con evidenti ripercussioni negative sulla fun-

zionalità della politica estera del Paese. Menziona infine le disposizioni di cui all'articolo 8 per l'attivazione della Cassa depositi e prestiti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, nonché le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di contrasto ai paradisi fiscali al fine di dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE ed infine l'autorizzazione alla spesa indifferibile per la XV ricostituzione presso la Banca mondiale del capitale del fondo IDA (*International Development Association*) per il periodo 2009-2011. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole con condizioni, che definirà anche sulla base del dibattito che potrà avere luogo nella seduta odierna.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, in merito ai singoli teatri di crisi in cui operano i militari italiani all'estero, richiama quanto già illustrato alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato in occasione dell'audizione svolta la scorsa settimana. Condividendo la prospettiva di un esame in sede legislativa presso le Commissioni esteri e difesa delle disposizioni in tema di proroga del finanziamento delle missioni internazionali, secondo le modalità procedurali illustrate dal relatore, presidente Stefani, ritiene assai opportuna la menzione della deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge in titolo. In considerazione delle specificità della carriera diplomatica e dei criteri per la progressione di tale carriera, sottolinea che il mancato bando di concorso per l'assunzione di diplomatici rischia di determinare disfunzioni e carenze nella copertura delle sedi all'estero.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo a nome del Partito Democratico, esprime soddisfazione per l'iniziativa della maggioranza che, in accoglimento dei rilievi mossi dal suo gruppo, ha consentito di scorporare dal testo del decreto-legge le norme in tema di missioni internazionali. Diversamente, si sarebbe prodotta una violazione dello spirito *bipartisan* che ha sempre contraddistinto l'esame dei prov-

vedimenti di proroga delle missioni internazionali, considerata la difficoltà di pervenire ad un voto favorevole sul decreto-legge anticrisi. L'annunciata presentazione di una proposta di legge, la contestuale soppressione delle disposizioni dell'articolo 24 in tema di missioni internazionali e, soprattutto, la «rilegificazione» delle singole autorizzazioni di spesa rappresentano una soluzione che evita la lesione delle prerogative del Parlamento e un indebolimento dell'architettura democratica del nostro Paese. Nel dare atto della disponibilità mostrata da gran parte della maggioranza parlamentare e della sensibilità manifestata dalla Presidenza della Camera, ritiene di dovere esprimere preoccupazione per il continuo scivolamento nella pratica quotidiana dell'esercizio della legislazione verso forme poco rispettose del ruolo del Parlamento. Un'ulteriore considerazione deve essere rivolta alla copertura complessiva di 510 milioni di euro per i soli prossimi quattro mesi: si tratta di una copertura incerta ed eventuale in quanto basata sulle maggiori entrate e minori spese previste per effetto del provvedimento anticrisi.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere preannunciata dal relatore, auspicando l'inserimento di un'osservazione sul ridotto arco di tempo considerato dal provvedimento e sull'incertezza delle risorse finanziarie necessarie a coprire le spese per personale, logistica e sicurezza dei nostri soldati. Osserva infine che il ricorso ad un decreto-legge, finanziato sulla base di introiti previsti ma non accertati, non appare congeniale ad assicurare stabilità e credibilità del nostro impegno in merito alle missioni internazionali.

Enrico PIANETTA (Pdl) esprime soddisfazione per la presentazione di una proposta di legge per l'esame in sede legislativa delle norme in tema di missioni internazionali, così da consentire un esame più organico e al contempo spedito. Condivide i richiami alla questione della deroga per le assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge in titolo,

come pure all'articolo 8, finalizzato ad accrescere davvero la competitività delle imprese italiane nel confronto con i mercati internazionali.

Fabio EVANGELISTI (IdV), riservandosi di intervenire nel merito delle questioni in materia di missioni internazionali non appena sarà stato avviato l'esame in sede legislativa della menzionata proposta di legge, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore in ragione della contrarietà sul merito complessivo del provvedimento, della necessità di affrontare una riflessione accurata sulla presenza dei militari italiani in Afghanistan, considerati i recenti tragici accadimenti, nonché di conoscere il quadro che si presenterà allo scadere del termine di proroga fissato al 31 ottobre 2009.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, in merito a quanto osservato dall'onorevole Evangelisti, rileva di avere già fornito i richiesti chiarimenti in occasione della citata audizione presso il Senato.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sulla base degli elementi emersi dal dibattito, sottolineando di condividere le perplessità dei gruppi di opposizione sulla inopportunità di prevedere una proroga dei finanziamenti delle missioni internazionali per un tempo di soli quattro mesi, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

Enrico PIANETTA (Pdl) e Paolo CORSINI (PD) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI COMUNITARI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale.
COM (2008) 823.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 19 e del 26 marzo si è svolto presso il Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea l'esame istruttorio della Comunicazione, che si è concluso nella seduta del 20 maggio scorso, e che il 29 aprile la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con osservazioni sulla comunicazione in oggetto.

Mario BARBI (PD), *relatore*, riferisce che il Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea ha svolto una istruttoria approfondita sul Partenariato orientale, iniziata nel marzo scorso e conclusa con una proposta di documento finale da sottoporre all'esame della Commissione che passa sommariamente ad illustrare. Il Partenariato orientale è frutto di una iniziativa avviata nell'estate del 2008 all'interno della politica europea di vicinato con lo scopo di rilanciare una collaborazione più stretta con sei Paesi che facevano parte della ex Unione Sovietica (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Georgia, Armenia ed Azerbaigian) ispirandosi all'Unione per il Mediterraneo. Il processo ha subito un'accelerazione a causa della crisi tra Georgia e Russia dell'agosto 2008. Scopo del Partenariato è il rafforzamento

del dialogo politico ed economico tra l'Unione europea e i Paesi interessati e il consolidamento della loro economia, in special modo per quanto riguarda il settore energetico. Una grande attenzione è anche riservata al tema della mobilità. Ricorda che il Partenariato è stato avviato ufficialmente con il vertice di Praga del 7 maggio 2008, vertice che probabilmente non è stato alla altezza delle aspettative e delle intenzioni della presidenza ceca dell'Unione, anche a causa di alcune importanti defezioni, tra le quali quella dei capi di Stato di Bielorussia e Moldova. Segnala infine che nel corso dell'istruttoria sono stati individuati tre elementi critici, evidenziati nella parte dispositiva del documento finale: la necessità che il Partenariato non sia percepito come ostile da parte della Federazione Russa; l'attenzione sul fatto che non venga alterata la ripartizione di risorse, individuata in un rapporto di due terzi e un terzo, tra l'Unione per il Mediterraneo e il Partenariato orientale; che sia assicurato un maggiore ruolo dei parlamenti nazionali dello sviluppo del Partenariato stesso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI rileva che anche il Governo italiano ha condiviso talune delle preoccupazioni rappresentate dall'onorevole Barbi, sulle quali ha ricevuto rassicurazioni in sede europea: in primo luogo, il Partenariato orientale non costituisce in alcun modo una sorta di procedura di adesione *de facto*. Sono inoltre confermate le risorse a disposizione dell'Unione per il Mediterraneo che non subiranno decurtazioni per effetto della costituzione del Partenariato orientale. È stato ribadito un cauto riferimento alla liberalizzazione dei visti per i cittadini dei sei Paesi terzi interessati ed è stata affermata la necessità di coinvolgere i Parlamenti nazionali nella istituzioni dell'Assemblea parlamentare del Partenariato orientale. Infine, è stato sottolineato il necessario coinvolgimento della Russia mentre per quanto riguarda la partecipazione della Bielorussia, si è posta la condizione del rispetto dei diritti umani. Infine, la linea di fondo che resta confer-

mata individua nel Partenariato uno strumento di avvicinamento dei sei Paesi coinvolti all'Unione europea e in nessun modo una nuova linea divisoria nel cuore dell'Europa. Propone infine di inserire tra i presupposti per il sostegno da parte del Governo all'evoluzione del Partenariato orientale il contrasto ad ogni eventuale riconoscimento di natura istituzionale ove non sia assicurata la condizione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea nell'Assemblea parlamentare del Partenariato orientale.

Marco ZACCHERA (Pdl) propone di prevedere un riferimento al trasporto energetico in relazione all'importanza strategica di tali Paesi. Ritiene inoltre opportuno prevedere un riferimento a quanto più volte riaffermato dal Consiglio d'Europa laddove si auspica la garanzia della libertà di riunione e di espressione, nonché il rafforzamento dell'imparzialità e dell'indipendenza del potere giudiziario, menzionando in particolare il caso della Bielorussia.

Mario BARBI (PD) *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Scotti. Per quanto proposto dal collega Zacchera, ritiene di potere parimenti accogliere le proposte con l'eccezione del riferimento esplicito alla Bielorussia per l'inopportunità di citare nel documento finale un singolo Paese, anche

al fine di mantenere un'omogeneità di stile con il parere approvato dalla XIV Commissione, che non reca riferimenti a singoli Stati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Stefano STEFANI, *presidente*, informa che se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Coglie l'occasione per congratularsi, a nome della Commissione, con l'onorevole Mecacci per la recente nomina a relatore presso la Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ritenendo che si tratti di un prestigioso riconoscimento all'impegno del collega e dell'intera Commissione.

Matteo MECACCI (PD) ringrazia il presidente Stefani e in particolare i colleghi, tra cui gli onorevoli Picchi e D'Amico, che hanno sostenuto la sua candidatura unitamente a tutta la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani per il 2008;

rilevato come la tutela dei diritti umani costituisca un aspetto essenziale della politica estera dell'Unione europea sia in sede internazionale sia nelle relazioni bilaterali;

sottolineato il fatto che in molti accordi bilaterali stipulati dall'Unione con Paesi terzi sono previsti dei meccanismi per intervenire in caso di violazione grave dei diritti umani, fino alla sospensione dei trattati stessi;

condivisa la soddisfazione espressa nella relazione per la riduzione, per quanto ancora lieve, dell'applicazione della pena di morte, pur con il permanere di alcune situazioni di estrema criticità, quali la Cina e l'Iran;

esaminata la situazione dei diritti umani in Russia, dove l'Unione europea ha incontrato un netto rifiuto rispetto al dialogo cui partecipassero anche le ONG che si occupano della loro tutela, nonché quella di altri paesi dell'ex Unione Sovietica, quali Bielorussia, Turkmenistan e Uzbekistan;

rilevato che lo svolgimento delle Olimpiadi in Cina non ha portato alle aperture auspicate, in particolar modo in relazione alla condizione del Tibet, che in queste settimane si è ulteriormente aggravata, assieme al rifiuto delle autorità cinesi di avviare un serio, concreto e veritiero

dialogo politico con il Dalai Lama, al controllo su Internet e gli altri mezzi di informazione e alla limitazioni delle libertà personali;

espressa grande preoccupazione per le violenze e scontri fra le forze di sicurezza iraniane e manifestanti, a seguito della contestazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del giugno 2009, e per le restrizioni alla libertà di espressione;

considerato che nell'area del sud-est asiatico gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale non hanno prodotto alcuna significativa riduzione delle gravi violazioni dei diritti umani in Birmania e che, pur con alcuni progressi, in Vietnam si verificano numerosi casi di limitazione della libertà di espressione e di culto;

rilevato positivamente che la relazione offre un'ampia panoramica della situazione dei diritti umani nel mondo ed individua alcuni strumenti innovativi, quali ad esempio l'inclusione fra i soggetti destinatari delle risorse della cooperazione allo sviluppo dei gruppi che operano a sostegno della tutela dei diritti umani;

esprime una valutazione positiva

impegnando il Governo a promuovere il rispetto della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia nell'attuazione degli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i Paesi terzi e a svolgere un'efficace azione di coordinamento con i Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea e di sensibilizzazione nei confronti dei Governi dei

Paesi terzi, al fine di incrementare le probabilità di successo delle iniziative europee, quali la dichiarazione contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, svolte in sede di Nazioni Unite ed in particolare nel Consiglio per i diritti umani, in un quadro di alleanze transnazionali, come avvenuto nel caso della moratoria ONU delle esecuzioni capitali.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2561, recante « Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

rilevato che le disposizioni relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali sono incluse nel contesto di un provvedimento di urgenza di contenuto così ampio da ridurne i margini di esame nelle competenti sedi parlamentari;

valutata pertanto l'opportunità di provvedere alla soppressione delle disposizioni del decreto-legge in oggetto relative alle citate missioni, in vista dell'adozione di un autonomo provvedimento di iniziativa parlamentare che proroghi la partecipazione italiana alle missioni internazionali a valere sulle risorse stanziato dal comma 76 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, ripristinando un più lineare percorso parlamentare;

manifestata preoccupazione per il fatto che la proroga della partecipazione italiana sia comunque limitata a soli quattro mesi, così da obbligare per gli ultimi due mesi dell'anno ad una ulteriore autorizzazione di spesa;

ribadita la valenza politica generale del contributo che l'Italia assicura alle missioni internazionali, nell'ottica dell'integrazione della cooperazione civile e militare, unitamente al più vivo apprezzamento per l'opera svolta nei diversi contesti dalle Forze armate e di polizia;

ravvisata l'importanza che l'Italia continui ad essere *leading nation* della missione UNIFIL al fine di assicurare le garanzie necessarie alla stabilizzazione politica del Libano;

condivisa l'esigenza di accrescere l'impegno italiano in Afghanistan, con particolare riferimento all'imminente scadenza delle elezioni presidenziali, nel quadro dell'impegno politico rinnovato sia dall'UE che dal G8 per la regione afgano-pakistana;

sottolineata la necessità che il ruolo che l'Italia continua a svolgere nei Balcani occidentali assuma un peso maggiore in seno all'Unione europea, anche ai fini dell'accelerazione dell'integrazione nel contesto comunitario dei paesi dell'area;

ritenuto che la deroga di cui all'articolo 17, comma 7, in materia di nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato debba essere estesa al personale diplomatico al fine di assicurarne la capacità di corrispondere adeguatamente alla gestione della politica estera bilaterale e multilaterale;

valutata positivamente la norma di cui all'articolo 8 volta a favorire l'attivazione della Cassa depositi e prestiti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese ove sussista la garanzia SACE, nonché le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di contrasto ai paradisi fiscali al fine di dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE ed infine l'autorizzazione alla spesa indifferibile per la XV ricostituzione presso la

Banca mondiale del capitale del fondo IDA (*International Development Association*) per il periodo 2009-2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, comma 1, alinea, siano sostituite le parole: « commi 74 e 75 », con le seguenti: « commi 74 e 76 »;

all'articolo 17, comma 7, dopo le parole « salve le assunzioni » aggiungere le seguenti: « del personale diplomatico, »;

all'articolo 24, siano soppressi i commi da 1 a 72;

al medesimo articolo 24, comma 76, sia sostituito il primo periodo con il seguente: « Ai fini della proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro »;

al predetto articolo 24, comma 76, sia soppresso il secondo periodo;

al titolo del decreto-legge, siano soppresse le parole: « e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

al disegno di legge di conversione, dopo l'articolo 1 sia introdotto il seguente: « Art. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ».

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM (2008) 823).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione affari esteri e comunitari,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Partenariato orientale;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea il 29 aprile 2009;

valutata positivamente la dichiarazione congiunta adottata nel vertice di Praga del 7 maggio 2009 che indica come obiettivo prioritario del Partenariato orientale lo sviluppo delle condizioni necessarie ad accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner interessati, con lo scopo di promuovere la stabilità e il rafforzamento della fiducia su un piano multilaterale e rinforzare il cammino delle riforme;

rilevato che:

a) la proposta di istituire il Partenariato orientale, muovendosi nel solco della politica di vicinato, risponde all'obiettivo di definire su un piano più strutturato e solido i rapporti tra i Paesi interessati (Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia) e l'UE, sulla base della considerazione per cui la stabilizzazione, il progresso economico e il consolidamento del processo di democratizzazione di questi paesi rispondono anche agli interessi della stessa UE, e in particolare al rafforzamento della sua sicurezza;

b) l'UE rappresenta un riferimento imprescindibile per i paesi di quest'area, in primo luogo in quanto le esperienze avanzate delle democrazie mature dei paesi membri costituiscono un modello prezioso per la configurazione di istituzioni compiutamente democratiche, con particolare riferimento ai Parlamenti, e per la promozione di una adeguata tutela dei diritti civili e politici e, in secondo luogo, in considerazione dell'alto livello di sviluppo che contraddistingue le economie dei paesi dell'UE;

c) sul piano economico, la sfida è costituita dall'obiettivo di una rapida riconversione degli apparati produttivi e dalla loro modernizzazione in modo da favorirne l'integrazione con i mercati internazionali e più forti tassi di sviluppo;

d) la collocazione geografica di questi Paesi tra la Russia e l'UE allargata ne accentua l'importanza strategica, sia sotto il profilo degli equilibri politici che dal punto di vista degli scambi economici e del trasporto energetico;

osservato che:

1. il rafforzamento dei rapporti prefigurato dal progetto di Partenariato orientale, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, attraverso la stipula di accordi di associazione, deve essere perseguito in modo tale da inserirsi armoniosamente nell'ambito delle iniziative complessivamente poste in essere, attraverso la PESC, per il rafforzamento della capacità dell'UE di essere un attore importante sul

piano internazionale, al fine di tutelare efficacemente gli interessi strategici dell'Unione;

2. sul piano economico, è pienamente condivisibile l'obiettivo di istituire una zona di libero scambio, anche in relazione all'ingresso dei paesi interessati nel WTO. A tal fine si dovranno privilegiare, nell'ambito dei programmi di sostegno allo sviluppo economico, le iniziative in grado di rafforzare i sistemi produttivi dei paesi interessati e la integrazione delle loro economie a livello internazionale attraverso la promozione di nuove iniziative imprenditoriali, anche avvalendosi di *partnership* con imprese europee;

3. occorre in ogni caso garantire integralmente la libertà di riunione e di espressione allo scopo di allinearsi agli standard europei in materia di diritti civili e politici e rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario, come più volte riaffermato in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

4. particolare attenzione dovrà essere dedicata alla collaborazione in materia di energia, in considerazione del rilievo che per alcuni dei paesi interessati riveste il

passaggio sui rispettivi territori di infrastrutture attraverso le quali è assicurata la fornitura di gas ai mercati europei;

5. dovrà inoltre attribuirsi carattere prioritario ai patti in materia di mobilità e sicurezza affinché la intensificazione dei rapporti non si traduca in una occasione per le organizzazioni criminali di lucrare attraverso la gestione dei flussi di immigrazione illegale che alimenta condizioni di sfruttamento e di impiego in attività delittuose;

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a sostenere convintamente l'evoluzione del Partenariato orientale, ferma restando l'esigenza che esso proceda in parallelo con il Partenariato strategico con la Russia e non alteri, con riferimento alla determinazione delle risorse finanziarie, il rapporto attualmente esistente con il Partenariato euro-mediterraneo di un terzo e due terzi, nonché a favorire il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea nell'Assemblea parlamentare del Partenariato orientale, contrastando ogni suo eventuale riconoscimento di natura istituzionale ove tale condizione non sia assicurata.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	384
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	384
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	385
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	390

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco PAGLIA (PdL), dà notizia di un grave attentato di cui è stato vittima il contingente italiano in Afghanistan, nella provincia Farah, che ha causato la morte di un militare italiano e il ferimento di altri tre militari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, fa presente come questa notizia trovi conferma nelle agenzie di stampa, da cui risulta che, questa mattina, a circa 50 chilometri a nord-est di Farah, una pattuglia di paracadutisti della Folgore e del 1° Reggimento Bersaglieri è stata attaccata con un ordigno posizionato lungo la strada. Nell'esplosione sono rimasti feriti tre militari italiani, mentre un quarto è deceduto per le ferite riportate subito dopo essere stato trasportato all'ospedale militare di Farah.

Guido CROSETTO (PdL), nel confermare quanto appena comunicato dal presidente Cirielli, sottolinea di non essere in grado, al momento, di fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. Si dichiara comunque disponibile a fornire alla Commissione, appena possibile, ulteriori informazioni al riguardo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime la piena solidarietà di tutta la Commissione al contingente italiano colpito da un così grave attentato.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento è composto da 26 articoli suddivisi in due parti: la parte I (articoli da 1 a 15), in materia di economia reale, e la parte II (articoli da 16 a 26) in materia di bilancio pubblico. La parte I, a sua volta, è suddivisa in due titoli: il titolo I (articoli da 1 a 11), concernente provvedimenti anticrisi, e il titolo II (articoli da 12 a 15), recante interventi urgenti antievasione e antielusione internazionale e nazionale.

Per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione Difesa, segnala: i commi 7, 23 e 24 dell'articolo 17; i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 23; e, infine, i commi da 1 a 72 e da 74 a 76 dell'articolo 24.

Il comma 7 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino previsti dal medesimo articolo, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Sono escluse da tale divieto, tra le altre, le assunzioni effettuate dai Corpi di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

I commi 23 e 24 dell'articolo 17 modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare:

viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del

comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del Corpo dei vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia;

si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si possa ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo;

viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa;

si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrino nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

I commi 17, 18 e 19 dell'articolo 23, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l'abrogazione di alcune disposizioni della legge finanziaria 2008, prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l'attuale composizione del Consiglio.

Il comma 74 dell'articolo 24, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250

unità. Tale proroga, a suo avviso, testimonia sostanzialmente gli effetti positivi prodotti dall'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio.

Il comma 75 dell'articolo 24 prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate. Si tratta di una misura attesa dalle Forze di polizia che allinea i trattamenti economici spettanti a queste ultime a quelli attribuiti alle Forze armate impiegate nelle medesime attività.

L'articolo 24, ai commi da 1 a 72, dispone la proroga del finanziamento della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo che va dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009. In particolare, i commi da 1 a 31 sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan e Africa sub sahariana nonché ad alcuni interventi normativi di carattere generale concernenti le citate iniziative. I commi da 32 a 72 hanno invece ad oggetto la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali. Il successivo comma 76 autorizza per tali finalità una spesa di euro 510 milioni per l'anno 2009, che risulta proporzionale a quella già autorizzata per il primo semestre 2009 dal decreto-legge n. 209 del 2009, complessivamente pari a euro 808.385.522. Si conferma pertanto il sensibile incremento delle risorse destinate alla citate missioni già registrato in occasione della proroga relativa al primo semestre dell'anno 2009. Infatti, tali risorse, che ammontano complessivamente a euro 1.318.385.522, per i primi dieci mesi dell'anno 2009, risultano superiori a quelle stanziare sul fondo missioni internazionali per l'intero anno 2009 dalla legge finanziaria 2007, pari a 1 miliardo di euro. La copertura finanziaria del citato onere dovrebbe essere rinvenuta nell'ambito di quella prevista per l'intero provvedimento dall'articolo 16. Tuttavia, poiché tale articolo, presumibilmente per un errore ma-

teriale, non richiama tra le disposizioni oggetto di copertura il comma 76 relativo alle missioni internazionali, ma il comma 75, che invece è dotato di un'autonoma copertura finanziaria, esso dovrebbe essere modificato con un richiamo al comma 76 anziché al comma 75.

Nell'esprimere una valutazione positiva sul citato incremento di risorse, e più in generale sulle missioni internazionali di cui viene disposta la proroga del relativo finanziamento, non può non osservare come tale proroga venga prevista con modalità che si differenziano sensibilmente rispetto a quelle adottate in passato, sia per il più limitato periodo a cui la proroga si riferisce, sia per il fatto che le singole autorizzazioni di spesa relative a ciascuna missione vengono delegificate attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale di riparto (emanato il 3 luglio scorso), sia, infine, per il fatto che la proroga è stata inserita all'interno di un provvedimento di urgenza di ampia portata, il cui oggetto non è limitato esclusivamente alle missioni internazionali, ma comprende anche misure anticrisi e proroga di termini.

Per quanto riguarda la durata della proroga, ricorda che, come risulta dalle comunicazioni rese dal Ministro della difesa davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato lo scorso 8 luglio, la scelta di limitare la proroga ad un quadrimestre, anziché ad un semestre, è stata determinata dall'esigenza di lasciare la possibilità di rimodulare, ove necessario, nell'ultimo scorcio dell'anno 2009, le risorse necessarie a sostenere le singole missioni.

Per quanto riguarda invece le altre novità dianzi richiamate, come emerso dal dibattito che si è svolto a seguito delle citate Comunicazioni, evidenzia alcuni profili di particolare problematicità.

Innanzitutto, la delegificazione di singole autorizzazioni di spesa, attraverso il rinvio ad un successivo decreto ministeriale di riparto, suscita non poche perplessità dal punto di vista costituzionale, posto che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione soltanto norme di rango legislativo possono prevedere

nuove o maggiori spese e i relativi mezzi di copertura. In secondo luogo, la scelta di includere le disposizioni di proroga all'interno di un provvedimento di urgenza di ampio contenuto, sebbene sia giustificabile, da un punto di vista meramente contabile, con l'esigenza di reperire le risorse aggiuntive dianzi citate al di fuori del fondo missioni internazionali, attraverso un provvedimento di manovra in grado di mobilitarle, ha finito per determinare delle torsioni nel percorso legislativo previsto per la conversione in legge delle disposizioni stesse. Si riferisce, prima di tutto, alle conseguenze che tale scelta ha comportato relativamente all'esame in Commissione, dal momento che il decreto-legge è stato gioco forza assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, la cui competenza risulta prevalente in relazione alle molteplici materie trattate dal provvedimento, con la inevitabile conseguenza che le Commissioni Esteri e Difesa sono state chiamate a pronunciarsi soltanto in sede consultiva. Infine, tale scelta non consente ai singoli parlamentari, che intendessero farlo, di differenziare con il voto la propria posizione relativa alla manovra da quella concernente le missioni internazionali.

Tale scelta suscita ancora maggiori perplessità ove si consideri che sarebbe stato tecnicamente possibile attingere alle risorse generate dalla manovra senza tuttavia rinunciare all'emanazione di un autonomo provvedimento di urgenza sulle missioni internazionali. Infatti, sarebbe stato sufficiente prevedere, nell'ambito del decreto-legge anticrisi, che quota parte delle risorse da esso generate confluissero nel fondo missioni internazionali, in modo da poterle utilizzare con un nuovo decreto-legge avente ad oggetto esclusivamente la proroga delle missioni stesse. In altri termini, si sarebbe potuto realizzare lo stesso risultato senza generare tutte le conseguenze negative in precedenza evidenziate.

A questo punto, però, proprio per superare i diversi profili problematici dianzi segnalati, che pregiudicano innanzitutto le competenze delle Commissioni Esteri e Difesa, anche in considerazione degli

orientamenti emersi nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo dell'8 luglio scorso, ritiene necessario che le citate disposizioni concernenti le missioni internazionali siano espunte dal decreto-legge in oggetto, e siano accolte in un'autonoma proposta di legge da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite III e IV. In questa prospettiva, fa presente di essersi fatto promotore, insieme al Presidente della Commissione Affari esteri, onorevole Stefani, della presentazione di una proposta di legge che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2009 per la parte relativa alle missioni internazionali, rilegificando le autorizzazioni di spesa quali risultanti dal decreto ministeriale di riparto e provvedendo alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione della complessiva autorizzazione di spesa di 510 milioni di euro di cui al comma 76 dell'articolo 24.

Tutto ciò considerato, quindi, pur esprimendo una valutazione positiva sulla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui al decreto-legge in oggetto, ritiene che si possa formulare un parere favorevole con la condizione che siano soppresse le disposizioni relative alla partecipazione italiana a missioni internazionali, in vista dell'esame della citata proposta di legge, in modo da ripristinare un più lineare percorso parlamentare. Si riserva, comunque, di formulare una compiuta proposta di parere al termine della discussione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con le valutazioni del relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'esprimere solidarietà ai militari italiani rimasti vittima dell'attentato di questa mattina in Afghanistan, preannuncia che il proprio gruppo chiederà al Governo di riferire urgentemente in Assemblea sull'accaduto. Passando al provvedimento in esame, si dichiara soddisfatta per la relazione svolta dal relatore che ha segnalato alcuni profili problematici che erano stati evidenziati dall'opposizione durante lo svolgimento delle comunicazioni del Go-

verno presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato lo scorso 8 luglio. In merito a tali profili, giudica particolarmente grave il fatto che il Governo, da un lato, abbia provveduto ad incorporare disposizioni di notevole rilievo politico, come quelle relative alla proroga della partecipazioni italiana a missioni internazionali, all'interno di un provvedimento di urgenza di ampio contenuto come quello in oggetto, dall'altro, abbia delegificato le singole autorizzazioni di spesa attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale di riparto. Per quanto concerne i profili finanziari, esprime preoccupazione riguardo alla copertura dell'intero provvedimento, compresa quella relativa alle missioni internazionali, che, a suo avviso, appare fondata su risorse alquanto incerte, quali quelle derivanti dalla manovra disposta dal decreto-legge in esame. Ciò premesso, per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto-legge in oggetto di competenza della Commissione Difesa, richiama innanzitutto quelle relative alla magistratura militare di cui all'articolo 23, commi 17 e 18. In particolare, ritiene che presenti profili problematici la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 18 che, nel novellare la legge 30 dicembre 1988, n. 561, stabilisce che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare siano collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato e che il loro posto di organico sia reso indisponibile per la medesima durata. Evidenzia, infatti, come tale disposizione possa determinare rigidità organizzative all'interno della magistratura militare con riferimento all'assegnazione degli incarichi a causa dell'indisponibilità dei posti di organico previsti dalla citata disposizione. Lamenta inoltre che, nel quadro della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, non sia stata disposta, contrariamente agli impegni assunti dal Governo con un apposito ordine del giorno in Assemblea, la proroga, fino al 31 dicembre prossimo, dei contratti a tempo determinato di taluni lavoratori del Genio campale ai quali dovrebbero applicarsi i vincoli disposti dal « provvedimento

Brunetta » per i dipendenti pubblici. Sottolinea l'esigenza di procedere alla citata proroga, in deroga ai vincoli di legge, in considerazione del notevole incremento dei compiti assegnati al Genio campale negli ultimi mesi, in relazione agli eventi sismici verificatesi in Abruzzo, all'organizzazione nella medesima regione del G8 nonché alla preparazione delle missioni internazionali. Passando all'esame dei commi 74 e 75 dell'articolo 24 evidenzia come l'incremento del contingente di militari destinati al controllo del territorio nazionale e la contestuale proroga del loro impiego per due ulteriori semestri, non possa non destare perplessità, dal momento che continua a perpetuarsi l'utilizzo delle Forze armate per l'esercizio di funzioni che, invece, dovrebbero spettare alle Forze di polizia. Ritiene, infatti, che simili disposizioni distolgano il personale delle Forze armate dallo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, già particolarmente gravose come dimostrano i recenti fatti in Afghanistan, e, al tempo stesso, sottraggano risorse per un efficace controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. In merito a quest'ultimo aspetto, quindi, riterrebbe più conveniente destinare le risorse stanziata dai commi 74 e 75 per la costituzione di un fondo da destinare alle Forze di polizia impiegate per la tutela dell'ordine pubblico. Infine, nel ricordare come recentemente sia stata approvata dall'Assemblea una mozione che impegna il Governo a sostenere le associazioni che sostengono le donne nelle aree di crisi internazionali, auspica che tale impegno si possa concretizzare nel quadro dell'esame nelle disposizioni concernenti il presente decreto-legge.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce le proprie perplessità di forma e di sostanza già espresse in merito al decreto-legge in oggetto nell'ambito della discussione che si è svolta a margine delle citate comunicazioni del Governo dell'8 luglio scorso. Nell'esprimere pertanto la propria soddisfazione riguardo ai contenuti della relazione svolta dal presidente Cirielli, che testimoniano un'inversione di rotta ri-

guardo alle modalità con cui si dovrà svolgere l'esame delle disposizioni recanti la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, auspica che, con riferimento alla proposta di legge di cui il presidente Cirielli ha poc'anzi annunciato la presentazione, si manifesti un'unità di intenti della maggioranza e dell'opposizione.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta dal presidente Cirielli che, esprimendo con lucidità e chiarezza le questioni più delicate che riguardano il rapporto Governo-Parlamento in merito alla proroga delle missioni internazionali, pone dei punti fermi che possono costituire patrimonio comune di tutta la Commissione. Ciò premesso, giudica comunque incomprensibile il percorso seguito dal Governo nell'adozione delle disposizioni di proroga in esame, in quanto tale percorso si colloca, a suo avviso, su una strada ambigua che va in una direzione opposta a quella tracciata dalle proposte di legge recanti la disciplina quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali, in corso di esame presso le Commissioni Esteri e Difesa della Camera. In particolare, ricorda come la proposta presentata dall'opposizione, che provvede anche alla disciplina dei rapporti tra Governo e Parlamento, abbia ottenuto un positivo riscontro da parte della stessa maggioranza, come risulta dagli interventi che sono stati svolti in varie occasioni dal presidente Cirielli e dal Capogruppo del Popolo della Libertà in Commissione, onorevole Cicu, proprio in ordine ai citati rapporti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) esprime perplessità in merito al primo capoverso delle premesse della proposta di parere del relatore, nella parte in cui si evidenzia un incremento delle risorse stanziare per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, posto che per tale periodo lo stanziamento previsto dal presente decreto-legge risulta sostanzialmente proporzionale a quello relativo al primo semestre 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel replicare alle osservazioni del deputato Villecco Calipari, evidenzia come dal tenore letterale del citato primo capoverso, risulti chiaramente che il sensibile incremento delle risorse va riferito allo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2008. Infatti, il predetto incremento, come risulta espressamente dal medesimo capoverso, è già stato «registrato in occasione della proroga delle citate missioni per il primo semestre dell'anno 2009».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

il presente decreto-legge conferma, per il periodo 1° luglio-31 ottobre 2009, il sensibile incremento delle risorse destinate alla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, già registrato in occasione della proroga delle citate missioni per il primo semestre dell'anno 2009;

pur valutandosi positivamente il predetto incremento, non si può non rilevare come tale proroga sia stata disposta con modalità che si differenziano sensibilmente rispetto a quelle adottate in passato e presentano profili di particolare problematicità;

da un lato, infatti, le singole autorizzazioni di spesa relative a ciascuna missione vengono delegificate attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale di riparto, dall'altro, le disposizioni di proroga vengono inserite all'interno di un provvedimento di urgenza di ampia portata, il cui oggetto non è limitato esclusivamente a missioni internazionali, ma comprende anche misure anticrisi e proroga di termini;

ritenuto che:

la delegificazione delle singole autorizzazioni di spesa, attraverso il rinvio ad un successivo decreto ministeriale di riparto, suscita non poche perplessità dal punto di vista costituzionale, posto che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, soltanto le norme di rango primario possono prevedere nuove o maggiori spese e i relativi mezzi di copertura;

la scelta di includere le disposizioni di proroga all'interno di un provvedimento di urgenza di ampio contenuto – sebbene sia giustificabile, da un punto di vista meramente contabile, con l'esigenza di reperire le risorse aggiuntive per la copertura dei maggiori oneri – comporta, di fatto, conseguenze negative nell'ambito del procedimento legislativo relativo alla conversione in legge delle disposizioni di proroga, sia sotto il profilo della individuazione delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede referente, sia sotto quello dell'opportunità dell'espressione di un voto parlamentare riferito esclusivamente alla partecipazione italiana a missioni internazionali;

valutata pertanto l'opportunità di provvedere alla soppressione delle disposizioni del decreto-legge in oggetto relative alle citate missioni, in vista dell'adozione di un autonomo provvedimento di iniziativa parlamentare che proroghi la partecipazione italiana a missioni internazionali e rilegghi le singole autorizzazioni di

spesa, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziato dal comma 76 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, ripristinando in tal modo un più lineare percorso parlamentare;

rilevata comunque la necessità di far salvi, nel disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge, gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da 1 a 72 dell'articolo 24 di cui si prevede la soppressione;

rilevata altresì la necessità, all'articolo 16, comma 1, di riferire correttamente parte della copertura finanziaria del medesimo decreto-legge, al comma 76 anziché al comma 75 dell'articolo 24, posto che il primo, a differenza del secondo, non risulta dotato di un'autonoma copertura finanziaria;

valutate, infine, positivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, commi 7, 23 e 24, 23 commi 17, 18 e 19, e 24, commi 74 e 75,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, comma 1, alinea, siano sostituite le parole: « commi 74 e 75 », con le seguenti: « commi 74 e 76 »;

all'articolo 24, siano soppressi i commi da 1 a 72;

al medesimo articolo 24, comma 76, sia sostituito il primo periodo con il seguente: « Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro »;

al predetto articolo 24, comma 76, sia soppresso il secondo periodo;

al titolo del decreto-legge, siano sopprese le parole: « e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: « 1-*bis*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	392
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	394

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento, il quale dispone il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 giugno 2009. Nell'occasione il rappresentante del Governo ha evidenziato

alcuni profili problematici in ordine alla copertura finanziaria, prospettando la necessità di una modifica dell'onere per l'anno 2009. Il presidente, dopo aver segnalato che una riduzione dell'onere avrebbe richiesto la revisione della relazione tecnica e dell'articolato, ha rinviato il seguito dell'esame. Successivamente, nella seduta dell'8 luglio, la Commissione di merito ha approvato ulteriori modifiche al testo. Al riguardo, osserva che la revisione dell'onere per l'anno 2009, da 2,569 milioni di euro a 0,569 milioni di euro nel testo e nella relazione tecnica in esame, deriva da: un'autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Scuola pari a 0,569 milioni di euro per il 2009, in precedenza non prevista, definita dal testo e dalla relazione tecnica come cofinanziamento dell'opera, ad integrazione delle risorse già stanziare dalla legge n. 296 del 2006 e di quelle poste a carico della provincia e del comune; l'esclusione di oneri per le altre voci di spesa, quali la realizzazione di laboratori, spese di funzionamento, retribuzioni del personale. Per gli anni 2010 e seguenti la revisione non riguarda l'onere complessivo, che resta inalterato rispetto alla

precedente versione del testo: 9,562 milioni di euro all'anno, ma la sua ripartizione fra le singole categorie di spesa. Tale revisione deriva essenzialmente da: un'autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Scuola, pari a 5,474 milioni di euro per il solo 2010, senza effetti negli esercizi successivi, in precedenza non prevista; e da una diversa modulazione di altre categorie di spesa (funzionamento, personale), dovuta alla posticipazione – di un anno – dell'onere a regime. Tale rimodulazione sembrerebbe volta a tenere conto del nuovo termine, il 1° settembre 2010, previsto dal testo per l'assunzione, da parte della Scuola europea, della nuova personalità giuridica. Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi idonei ad escludere – per il 2009 e il 2010 – l'insorgenza di maggiori oneri connessi sia al funzionamento della Scuola sia alla corrispondenza delle retribuzioni. Infatti la Scuola continuerà presumibilmente ad operare anche in assenza del riconoscimento ufficiale della nuova veste giuridico-amministrativa e dovranno quindi essere fronteggiate le normali occorrenze finanziarie. Rispetto a tali occorrenze, andrebbero pertanto acquisite sia una quantificazione di massima sia un'indicazione dei mezzi per la loro copertura. Rileva inoltre che la nuova relazione tecnica non chiarisce alcuni profili problematici già segnalati in occasione dell'esame della precedente versione del testo. Fa riferimento in particolare: all'articolo 1, in ordine al quale ritiene opportuno chiarire se nell'ipotesi di rinnovo del contratto al personale impiegato nella Scuola sia riconosciuta una progressione di carriera con relativo scatto economico e, in caso affermativo, se tale eventualità sia stata considerata nell'ambito della quantificazione della spesa relativa al trattamento economico del personale; all'articolo 2, rispetto al quale andrebbe acquisito un chiarimento: sui costi complessivi previsti per la costruzione della nuova sede fino al completamento dell'opera, chiarendo altresì lo sviluppo per

cassa delle spese autorizzate; sulle modalità di copertura degli oneri complessivi di costruzione, chiarendo se e in quale misura dovrebbero intervenire, oltre alla nuova autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2 per gli anni 2009 e 2010 e oltre allo stanziamento disposto dalla legge n. 296 del 2006, anche il meccanismo di finanziamento statale stabilito dalla legge n. 23 del 1996. In tale ultimo caso, segnala che l'inserimento di un plesso scolastico aggiuntivo nell'ambito dei piani finanziari annuali potrebbe implicare – a parità di altre condizioni – la necessità di provvedere al reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Segnala che l'articolo 2 estende alla Scuola europea di Parma il meccanismo di finanziamento previsto dalla disciplina generale in materia di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 23 del 1996, che viene espressamente richiamata dai commi 2 e 3. La legge n. 23 del 1996 ha attribuito ai comuni e alle province le funzioni attinenti la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione degli edifici scolastici; ha disposto un apposito meccanismo di finanziamento dei relativi oneri, mediante mutui concessi agli enti territoriali dalla Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato, ed ha provveduto alla copertura finanziaria dell'onere per lo Stato. Rileva che sulle altre spese connesse al funzionamento dell'istituto scolastico, per alcune delle quali, aventi carattere permanente, non sembrano individuati dalla relazione tecnica i relativi costi. Fa riferimento, in particolare, alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, nonché a quelle per le provviste di acqua e di gas, per il riscaldamento e per la manutenzione degli impianti. Chiede pertanto che venga fornita una quantificazione di tali spese, chiarendo con quali mezzi saranno finanziate. Segnala in proposito che qualora si intendesse imputare tali oneri al comune e alla provincia, andrebbe considerato che il relativo impegno finanziario potrebbe determinare difficoltà nel rispetto degli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità interno. Qualora,

invece, si intendesse estendere anche a tali spese il meccanismo di finanziamento statale previsto dalla legge n. 23 del 1996, potrebbe conseguentemente rendersi necessaria un'integrazione dei piani finanziari annuali, con l'eventuale incremento della quota dello stanziamento di bilancio destinata alle medesime finalità. Sugli aspetti richiamati ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Segnala poi che l'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente utilizzando, quanto a euro 426.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 143.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo nell'anno 2009 degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, segnala che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Quanto all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2010, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie risorse. Segnala inoltre che potrebbe risultare opportuno, in considerazione del fatto che parte degli oneri deriva da spese di personale, in misura peraltro prevalente a decorrere dall'anno 2011, riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di stima e non di limite di spesa. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Nuovo testo unificato C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il nuovo testo del provvedimento, in materia di accesso alle cure palliative, che è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio il 23 aprile 2009. In tale occasione, sulla base sia dei rilievi formulati nel corso del dibattito sia della scheda tecnica trasmessa dal Governo, la Commissione ha ritenuto di non esprimere il parere allo scopo di permettere alla Commissione di merito di intervenire nuovamente sul testo per superare le problematiche emerse. La XII Commissione, riprendendo l'esame del provvedimento, è giunta alla formulazione di un nuovo testo che tiene conto dei rilievi formulati. Espone quindi le modifiche che appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario. In particolare, segnala che la nuova formulazione dell'articolo 2 evita di porre in capo alle regioni un vero e proprio obbligo di dotarsi delle nuove strutture. Per quanto concerne gli articoli 5 e 6, rileva che il nuovo testo appare superare i rilievi sollevati in quanto, sulla base della ricognizione delle strutture e delle figure professionali attualmente operanti nel settore, rinvia ad un Ac-

cordo Stato-Regioni la definizione della rete, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri. Per quanto concerne l'articolo 6 rileva che non vi sono rilievi da formulare sui profili di quantificazione, alla luce delle modifiche introdotte nel nuovo testo unificato. Con riferimento all'articolo 8, rileva che la nuova formulazione delle disposizioni meglio chiarisce che le attività formative in esame rientrano nel quadro più generale della formazione continua del personale medico e sanitario, già previsto a legislazione vigente. Segnala poi che l'articolo 12, oltre alla copertura finanziaria del provvedimento di cui al comma 1, prevede che, per la realizzazione delle finalità del provvedimento, il CIPE, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, vincoli un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui di una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel testo precedente, all'articolo 17, si precisa che tale vincolo era disposto da un'intesa tra lo Stato e le Regioni. Al riguardo segnala che l'intesa tra lo Stato e le Regioni è stata già conclusa il 25 marzo 2009. In particolare, tale intesa, volta alla realizzazione degli Obiettivi prioritari di Piano sanitario nazionale per il 2009, vincola per la terapia del dolore e le cure palliative 100 milioni di euro, con la garanzia di destinare le medesime risorse allo stesso obiettivo negli anni 2010 e 2011. Più in particolare, le regioni hanno convenuto di finalizzare al settore in esame all'implementazione della rete per le cure palliative. Pertanto, la delibera del CIPE, prevista dal testo, è finalizzata all'attuazione dei contenuti dell'intesa. Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, segnala che all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2010 e del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2010, i suddetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità, seppure privi di una specifica voce programma-

tica. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2009, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3458 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Sotto il profilo formale, segnala l'opportunità di modificare il riferimento alla legge finanziaria per l'anno 2009 previsto dal comma 1 che è stata indicata come legge n. 233 del 2008, anziché n. 203.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il nuovo testo del provvedimento appare idoneo a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento al precedente testo.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 624 e abb., recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, della quale è previsto l'utilizzo per l'anno 2009 reca le necessarie disponibilità;

rilevato che gli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente relativi agli stati di previsione del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno dei quali è previsto l'utilizzo a decorrere dall'anno 2010 recano le necessarie disponibilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento previsto dall'articolo 12, comma 1, alla legge

finanziaria per il 2009, richiamando la legge 23 dicembre 2008, n. 203 e non, come indicato nel testo, la legge 23 dicembre 2008, n. 233. »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	397
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al Testo unificato C. 44 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	402

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2553, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione di due distinti Accordi: l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003, e l'Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

Al riguardo rileva innanzitutto come i due accordi siano volti a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi, quali previste dall'articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa).

La struttura degli accordi ricalca lo schema della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo *status* delle loro Forze Armate (NATO SOFA), del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nordatlantico (Protocollo di Parigi) dell'agosto 1952, nonché del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato nell'aprile 1965, tutti ratificati dall'Italia.

Passando al contenuto dei due Accordi, il primo concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD.

La Parte I dell'Accordo, che si compone degli articoli da 1 a 6, contiene disposizioni comuni ai militari e al personale civile.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo, l'articolo 2 sancisce l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale e delle relative persone a carico, mentre l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del predetto personale di rispettare le leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame.

L'articolo 4 prevede che le patenti di guida militari siano riconosciute sul territorio dello Stato ospitante, per veicoli comparabili, ed attribuisce al personale di ciascuno degli Stati membri la facoltà di fornire assistenza medica e dentistica al

personale delle Forze o dei Quartieri generali proveniente da qualsiasi altro Stato membro.

L'articolo 5 stabilisce che il personale militare e civile è tenuto ad indossare le rispettive uniformi in base ai regolamenti vigenti nello Stato di invio, mentre l'articolo 6 indica che i veicoli aventi l'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione di origine devono recare una targa distintiva della loro nazionalità.

La Parte II riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea.

In dettaglio, l'articolo 7 prevede che tali categorie di personale possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, o quando partecipino a tali missioni.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità: è infatti previsto che esse siano sospese dall'autorità competente dello Stato di origine o dalla pertinente istituzione dell'Unione, qualora siano tali da ostacolare il corso della giustizia. In caso di controversie su possibili abusi del sistema delle immunità, nell'ambito delle quali non sia possibile raggiungere una composizione mediante consultazioni, la competente istituzione dell'Unione europea stabilisce dettagliate modalità per la composizione del contenzioso, le quali sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

La Parte III dell'Accordo, che comprende gli articoli da 9 a 18, detta le norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili impiegati presso di essi.

In dettaglio, l'articolo 9 prevede che i Quartieri generali e le Forze impegnate nella preparazione dei compiti PESD, ed il relativo personale, siano autorizzati a

transitare e ad installarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, con il consenso di quest'ultimo.

Ai sensi dell'articolo 10, i militari e civili impiegati nei Quartieri generali e nelle Forze suddetti riceveranno cure mediche e dentistiche di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale di analoghe funzioni dello Stato ospitante.

L'articolo 11 stabilisce l'esclusiva responsabilità delle autorità dello Stato ospitante per le decisioni concernenti la localizzazione e la logistica correlate all'installazione di Quartieri generali o di Forze di altri Stati membri. In tale contesto si precisa che, per quanto possibile, gli accordi e le intese conclusi in materia saranno corrispondenti agli standard relativi agli alloggi e agli acquartieramenti del personale militare e civile vigenti nello Stato ospitante.

L'articolo 12 riconosce alle varie unità di personale militare o civile ospitate di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti, mentre al di fuori di tali ambiti le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti, e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i membri delle unità ospiti.

L'articolo 13 prevede la possibilità, sia per i militari sia per il personale civile, di detenere e portare armi di servizio, purché autorizzato in base alla normativa dello Stato di invio e con il consenso dallo Stato ospitante.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale stabilisce che i Quartieri generali e le Forze beneficiano delle stesse agevolazioni accordate alle forze dello Stato ospitante in materia di imposte, telecomunicazioni, trasporti e tariffe.

L'articolo 15 stabilisce che gli archivi ed i documenti ufficiali custoditi nelle installazioni dei Quartieri generali sono inviolabili, salvo rinuncia dei Quartieri generali medesimi. In caso di ritenuto abuso dell'inviolabilità di archivi e documenti, l'autorità competente dello Stato

ospitante che ha sollevato la questione viene consultata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il quale, ove non sia possibile una composizione del contenzioso, adotta all'unanimità dettagliate modalità per la risoluzione del caso.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 16, il quale reca disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante.

A tal fine il comma 1 prevede che i periodi di servizio dei militari e dei civili nel territorio dello Stato ospitante non siano considerati periodi di residenza ai fini fiscali, né periodi che comportano cambio di residenza o di domicilio.

Ai sensi del comma 2, i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni corrisposte dallo Stato di origine e su ogni proprietà mobile collegata alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante.

Il comma 3 precisa che le disposizioni dell'articolo non escludono l'imposizione a carico del personale civile e militare in relazione alle attività lucrative, diverse dagli impieghi istituzionali, da questo svolte nello Stato ospitante, né l'imposizione a carico di tale personale in virtù della disciplina vigente nello Stato ospitante; è comunque esclusa la tassazione sulle retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili connesse alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante.

Il comma 4 esclude dall'applicazione della disposizione i dazi doganali, e tutti gli altri dazi o tasse su importazioni ed esportazioni, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per i servizi prestati.

L'articolo 17 indica che le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare nei confronti dei propri militari, nonché sul personale civile, inviati nello Stato ospitante; le autorità dello Stato ospitante hanno a loro volta il diritto di esercitare la giurisdizione sui militari e

sui civili ospitati, nonché sulle persone a loro carico, con riferimento a reati commessi nel territorio dello Stato ospitante e punibili in base alla legge in esso vigente.

D'altra parte, sia le autorità dello Stato d'origine che le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva nei confronti dei militari e del personale civile inviati nello Stato ospitante medesimo, qualora siano compiuti reati punibili solo in forza di norme vigenti, rispettivamente, nel solo Stato di origine o nel solo Stato ospitante.

È egualmente disciplinata l'ipotesi del concorso di entrambe le giurisdizioni: in tale eventualità le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di priorità con riferimento a reati rivolti meramente contro la proprietà o la sicurezza dello Stato di origine, o a reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di militari o civili dello Stato di origine (ovvero di persone a loro carico). La priorità giurisdizionale dello Stato di origine si applicherà anche ai reati che derivino da atti od omissioni compiuti in servizio dal personale militare civile inviato. In tutti gli altri casi il diritto di priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato ospitante.

L'articolo 18 disciplina le richieste di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD, prevedendo in tal caso, al comma 1, la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui all'Accordo, ovvero qualora il danno sia causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Per i danni causati ad altri beni – rispetto a quelli implicati nelle attività PESD – situati nel territorio di uno Stato membro, il comma 2 prevede invece il ricorso a trattative tra gli Stati interessati, ma stabilisce che non verrà chiesto un inden-

nizzo se l'importo del danno è inferiore ad un ammontare che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea stabilisce all'unanimità.

Il comma 4 prevede la rinuncia alla richiesta di qualsiasi indennizzo verso uno Stato membro nei casi in cui militare o un civile sia rimasto ferito o sia morto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.

Il comma 5 disciplina nel dettaglio le procedure, sia sotto il profilo della decisione sulla richiesta di indennizzo sia sotto il profilo della ripartizione degli oneri tra gli Stati, per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui all'Accordo, e dai quali derivino danni a terzi nel territorio dello Stato ospitante. È comunque previsto che nessun militare o civile sia sottoposto a procedimenti esecutivi in base a sentenze pronunciate contro di lui nello Stato ospitante, se la controversia in sede civile è stata originata da un atto compiuto comunque nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali.

Per quanto poi riguarda le richieste di indennizzo fondate su atti od omissioni compiuti nello Stato ospitante dal personale militare o civile, ma non in esecuzione di funzioni ufficiali, anche in tal caso il comma 6 prevede procedure per i relativi indennizzi, le quali si applicano, ai sensi del comma 7, anche alle richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di veicoli dei servizi di uno Stato d'origine.

I commi da 8 a 11 disciplinano gli eventuali contenziosi riguardanti la richiesta di indennizzo. In particolare il comma 11 prevede che le controversie relative alla liquidazione degli indennizzi che non possano risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati saranno deferite all'arbitrato, ma, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona all'uopo qualificata.

Le disposizioni finali dell'Accordo sono contenute nella Parte IV, composta dal solo articolo 19, il quale stabilisce, ai commi da 1 a 4, che l'approvazione del-

l'Accordo da parte dei singoli Stati membri avviene secondo le rispettive norme costituzionali, ed indica nel Segretario generale del Consiglio dei ministri UE il depositario dell'Accordo.

Ai sensi del comma 5 l'applicabilità dell'Accordo è riferita al solo territorio metropolitano degli Stati membri, ciascuno dei quali può però notificare al depositario che esso si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali ha la responsabilità.

Il comma 6 prevede che quanto disposto nella parte prima e terza dell'Accordo si applichi solo qualora la medesima materia non sia disciplinata da altro accordo. Tuttavia, in caso affermativo, si possono stabilire specifiche intese tra l'Unione europea gli Stati o le Organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare quale accordo sia meglio applicabile per l'operazione in atto. In mancanza di tale intesa, viene comunque salvaguardato l'altro accordo.

Il comma 8 stabilisce infine che l'Accordo possa essere modificato per intesa scritta e unanime dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio dei ministri UE.

Il secondo Accordo di cui si propone la ratifica riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dal citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 stabilisce che l'Accordo sia applicabile a condizione che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD di cui all'articolo 17, comma 2 del TUE, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del SOFA UE.

In base all'articolo 3 si stabilisce la rinuncia di ciascuno Stato membro a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per perdite o ferimento di appartenenti al proprio per-

sonale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso.

L'articolo 4 prevede – analogamente all'Accordo in precedenza illustrato – la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo, nonché se il danno è causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Anche in questo caso, tuttavia, la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.

L'articolo 5 prevede che le richieste di indennizzo diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, ma sempre legate ad attività istituzionali in ambito PESD, sono regolate mediante trattative tra gli Stati membri interessati, purché l'indennizzo non sia inferiore a 10.000 euro - nel qual caso non si fa luogo alla richiesta di risarcimento.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutare il pagamento di un indennizzo per danni a beni forniti da una parte diversa dai contraenti dell'Accordo in esame, n nell'ambito di accordi di locazione, noleggio, leasing o di altro tipo.

L'articolo 7 indica che l'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà – analogamente a quanto previsto nell'Accordo precedentemente illustrato – deferito all'arbitrato, prevedendo che, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona particolarmente qualificata.

Gli articoli 8 e 9 contengono le previsioni in materia di notifica delle approvazioni dei singoli Stati e di deposito del testo, nonché circa le lingue di redazione dell'Accordo stesso.

Rileva come gli Accordi in esame non presentino profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Emendamenti al Testo unificato C. 44 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, due emendamenti trasmessi dalla medesima Commissione, da questa approvati in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa del Testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recanti « Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».

In particolare, l'emendamento Meta 24.1 (*Nuova formulazione*) integra il comma 2 del nuovo articolo 214-ter del codice della strada, introdotto dall'articolo 24 del Testo unificato.

Al riguardo segnala come il nuovo articolo 214-ter preveda che i veicoli sequestrati ed acquisiti dallo Stato a seguito di confisca definitiva possono essere assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso, ovvero essere posti in vendita, ovvero ancora ceduti gratuitamente o distrutti con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'Economia e delle finanze.

In tale contesto l'emendamento 24.1 stabilisce che il predetto provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico, in esenzione da qualsiasi tributo ed emolumento.

L'emendamento 32.1 Toto apporta talune modifiche all'articolo 32, il quale prevede che i ciclomotori già in circolazione che non siano in possesso del certificato di circolazione e della targa prevista per tale tipologia di veicoli, devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

In tale contesto l'emendamento 32.1 sopprime il comma 2, il quale prevedeva che la richiesta e l'ottenimento della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo.

Segnala altresì come la Commissione Trasporti abbia recepito sostanzialmente il contenuto dell'osservazione formulata sul Testo unificato dalla Commissione Finanze con il parere approvato nella seduta del 19 maggio scorso.

Infatti, la Commissione di merito ha approvato anche l'emendamento 15.9 (*Nuova formulazione*) del relatore, come risultante da due subemendamenti anch'essi approvati, il quale, aggiungendo i nuovi commi 12-bis e 12-ter all'articolo 142 del codice della strada, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità effettuato mediante sistemi di rilevamento della velocità sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, ovvero, per le strade di competenza statale situate nella regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salva l'attribuzione, all'ente da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione, di una quota dei proventi volta a compensare le spese di accertamento.

Le modifiche introdotte stabiliscono inoltre che, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di versamento dei predetti proventi all'ente cui sono attribuiti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	403
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) [<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento Brugger 2.6 e parere favorevole con condizione sugli identici articoli aggiuntivi Mussolini (nuova formulazione) 8.01 e Vannucci (nuova formulazione) 8.02</i>] .	406
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	409
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	410

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il decreto legge in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché dispo-

zioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali. Rinvia all'articolato complessivo, soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione. Ricorda in tal senso che l'articolo 17, commi da 1 a 9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, « idonea soluzione a talune problematiche applicative » della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici. In particolare, il comma 1, lettera a) – modificando l'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 – differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cosiddetto « taglia-enti », ovvero la soppressione per legge di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di rior-

dino. Con specifico riferimento alle competenze della VII Commissione, precisa che l'articolo 27, comma 2, della legge n. 69 del 2009 ha escluso dalla soppressione di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 – con una modifica non testuale – gli enti di ricerca di cui alla legge n. 165 del 2007 – ossia gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge, delega sulla quale interviene il comma 1 dello stesso articolo 27, fissando il termine del 31 dicembre 2009 per il suo esercizio. Il comma 1, lettera b), del medesimo articolo, dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri. Si osserva al riguardo che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione: nulla viene, infatti, disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all'approvazione in via definitiva. Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, inoltre, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 – che fa riferimento all'emanazione dei regolamenti – ed il nuovo terzo periodo – che si riferisce, invece, all'approvazione preliminare degli schemi di regolamento – si potrebbe valutare la possibilità di riformulare il solo secondo periodo, con un'unica disposizione volta a prevedere che sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ricorda inoltre che al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di mi-

gliorare la qualità dei servizi, l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 aveva inizialmente previsto l'adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa. Il comma 2 dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l'attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere infatti adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala al riguardo l'opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri «vigilanti», posto che il riferimento alla dizione «Ministri interessati» potrebbe generare dubbi applicativi. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante – sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. Evidenzia peraltro che la norma non indica il soggetto destina-

tario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione. In materia invece di regolamenti di riordino, il comma 6 del medesimo articolo 17, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi: la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento; la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento. A tal fine viene novellato il comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l'aggiunta delle lettere *h)* e *i)*. Il comma 7 dispone quindi che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3. Sono peraltro escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. I commi 10-13 dell'articolo 17 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni, alle quali si rinvia, mentre i commi 14-19 del medesimo articolo, dispongono una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni. Nella norma richiamata si prevede, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato

nato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Il comma 25 dell'articolo in commento modifica invece l'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento al termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola. In questo senso, si dispone che il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri. Sottolinea che una disposizione sostanzialmente analoga è presente nel comma 1, lettera *b)*, dell'articolo in esame: in tal caso, però, si opera una modifica testuale dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 e si opera, quindi, in senso conforme a quanto previsto nel punto 3, lettera *a)*, della circolare 20 aprile 2001, recante *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, che stabilisce che è privilegiata la modifica testuale – novella – di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette. Alla luce della scelta operata per il comma 1 dell'articolo 17, rappresenta l'opportunità, anche nel caso del comma in esame, di apportare una modifica testuale all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Rileva quindi che l'articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. In particolare per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, il comma 6 dell'articolo in commento, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica; i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione; il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle

deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse. Evidenza che la proroga del regime transitorio dà attuazione all'impegno al Governo recato dalla risoluzione 7-00079, per l'adozione delle opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell'articolo 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. La nuova disciplina dell'articolo 146 – che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio – riconduce le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver «acquisito il parere vincolante del soprintendente», mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti. Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall'articolo 159.

Aggiunge che il comma 20 dell'articolo 23, modificando l'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge n. 97 del 2008, pro-

roga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb.

(Parere alla IX Commissione).

[Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento Brugger 2.6 e parere favorevole con condizione sugli identici articoli aggiuntivi Mussolini (nuova formulazione) 8.01 e Vannucci (nuova formulazione) 8.02].

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio riferiti al provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che l'emendamento 2.6 Brugger aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 2, prevedendo che il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, modifichi l'articolo 57, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si stabilisce in tal senso che la pubblicità non luminosa per conto terzi – finora consentita solo sui veicoli adibiti al servizio taxi – sia ammessa anche su veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e, per quanto di competenza della Commissione VII, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Su tale emendamento propone quindi di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Ricorda altresì che gli identici articoli aggiuntivi 8.01 (*nuova formulazione*) Muscolini e 8.02 (*nuova formulazione*) Vanucci, novellano il comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di acquisizione di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, per il minore che abbia compiuto 14 anni. Si introduce in particolare una lezione teorica di almeno un'ora volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Sempre ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* del citato articolo 116, gli aspiranti che hanno superato l'esame di teoria sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, anche una prova pratica di guida del ciclomotore. Si precisa che gli articoli aggiuntivi in questione sostituiscono al sesto periodo del comma 11-*bis* dell'articolo in questione le parole « la prova finale dei corsi » con « la prova di verifica dei corsi ». Tale prova è conseguente ai corsi organizzati in ambito scolastico: è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Rileva che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame prevede, quindi, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, siano definite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 1, nonché della relativa attività di formazione prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo aggiuntivo. In considerazione del fatto che il citato decreto, inferisce su materie di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ritiene opportuno che il relativo decreto sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono infatti invariate le disposizioni del comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che consentono « ai gio-

vani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria di partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica ». Si prevede infatti che ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Si tratta quindi di una disciplina che investe profili di competenza del Ministero dell'istruzione, sul piano organizzativo. Sugli articoli aggiuntivi in esame propone quindi di esprimere parere favorevole con l'osservazione che essi siano riformulati nel senso di prevedere che il decreto di cui al comma 2 sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*vedi allegato 1*).

Emerenzio BARBIERI (Pdl) ritiene necessario che l'osservazione sia trasformata in condizione per rimarcare l'esigenza di addivenire alla stesura di un decreto coordinato con il Ministero dell'istruzione.

Andrea SARUBBI (Pd) intenderebbe conoscere dal relatore se esistono altri aspetti di competenza della Commissione inclusi nel testo trasmesso. In particolare, riterrebbe opportuno che il relatore fornisse elementi informativi in merito all'esistenza o meno di norme nel testo in esame che riguardano la « pubblicità progresso » relativamente alla guida senza alcol.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, segnala che nel precedente parere espresso dalla Commissione cultura si è fatto riferimento già agli aspetti di competenza della Commissione, richiamati dal collega Sarubbi.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad espri-

mersi solo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, competente in sede legislativa.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere, trasformando l'osservazione relativa agli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 (*nuova formulazione*) e Vannucci 8.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Andrea SARUBBI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore. Auspica in ogni caso che il testo all'esame della Commissione trasporti tenga comunque conto dell'esigenza di prevedere forme di pubblicità contro la guida in stato di ebbrezza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere, così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb.).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati per le parti di competenza gli emendamenti 2.6 Brugger e 8.01 (*nuova formulazione*) Mussolini e 8.02 (*nuova formulazione*) Vannucci, approvati in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

esprime

sull'emendamento 2.6 Brugger:

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 8.01 (*nuova formulazione*) Mussolini e 8.02 (*nuova formulazione*) Vannucci:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno prevedere che il decreto di cui al comma 2 sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati per le parti di competenza gli emendamenti 2.6 Brugger e 8.01 (*nuova formulazione*) Mussolini e 8.02 (*nuova formulazione*) Vannucci, approvati in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

esprime

sull'emendamento 2.6 Brugger:

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 8.01 (*nuova formulazione*) Mussolini e 8.02 (*nuova formulazione*) Vannucci:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario prevedere che il decreto di cui al comma 2 sia adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	411
ALLEGATO <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	422
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame emendamenti e rinvio)</i>	412
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, del Regolamento, e rinvio)</i>	413
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Presentazione del quarto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere	415

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 luglio 2009.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata *(vedi allegato)*.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel prendere atto delle misure contenute nel

provvedimento in esame volte ad accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell'energia, ritiene che le competenze dei previsti commissari straordinari dovrebbero estendersi anche allo smantellamento delle vecchie e non più utilizzate reti esistenti sul territorio. Al riguardo cita l'esempio dei vecchi elettrodotti « ad alta tensione », di proprietà di alcune fra le maggiori aziende del settore, che insistono su vaste aree della regione Lombardia. Tali elettrodotti da anni non sono più utilizzati ma, non essendo stati smantellati, continuano a produrre onerosi vincoli e inutili costi aggiuntivi ogni volta che la realizzazione di un'opera pubblica « incrocia » i loro tracciati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, mercoledì 15 luglio.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**Testo unificato C. 44 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Roberto TORTOLI, *presidente relatore*, ricorda, preliminarmente, che la Commissione si è già occupata del provvedimento in esame, essendo stata chiamata ad esprimersi, lo scorso mese di maggio, sul testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione. In quella circostanza, la Commissione si era espressa favorevolmente con una osservazione, avendo, in particolare, approfondito le disposizioni contenute negli articoli 23 e 29 relative, rispettivamente, alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e agli obblighi degli enti proprietari e dei concessionari delle strade e delle autostrade.

Ricorda, inoltre, che nel corso del dibattito, così come nel testo dell'articolato parere approvato nella seduta del 6 maggio 2009, la Commissione aveva richiamato positivamente l'attenzione sul fatto che le disposizioni in questione traducevano, sul piano legislativo, gli indirizzi da essa precedentemente formulati in materia di lotta agli incidenti stradali e di messa in sicurezza della rete stradale nazionale. Come è noto, infatti, la risoluzione n. 8-00037, approvata dalla Commissione il 19 marzo 2009, aveva impegnato il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari, « assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale »; dall'altro, « si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati – nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle disposizioni in materia di assegnazione dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada –, a

realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

Osserva, quindi, che, successivamente all'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti, la IX Commissione ha approvato, nelle sedute del 19 e del 20 maggio 2009, alcuni emendamenti volti a recepire talune delle condizioni e delle osservazioni formulate, fra le quali anche l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla nostra Commissione.

Osserva, altresì, che sul nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa.

La IX Commissione ha, quindi, proseguito l'esame del nuovo testo unificato in sede legislativa, approvando, fra l'altro, in linea di principio, le due proposte emendative ora sottoposte al parere della Commissione.

Sotto questo profilo, nel chiarire che la Commissione è chiamata unicamente ad esprimersi su queste due proposte emendative, osserva, con riferimento al loro contenuto, che la prima di esse è volta ad inasprire le sanzioni per chi circoli in violazione delle norme di limitazione connesse a prevenzione dell'inquinamento. In particolare, modificando l'articolo 7 del Codice della strada, l'emendamento 1.2 dispone una sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro, in luogo dell'attuale sanzione da 78 a 311 euro; è previsto, inoltre, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, l'ulteriore e più grave sanzione della sospensione della patente.

Quanto all'emendamento 2.5, osserva che esso introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali finalizzata ad assicurare che l'installazione sia conforme con i progetti dell'ente proprietario e dell'ente concessionario.

Ritiene che entrambi gli emendamenti siano ragionevoli nel contenuto e contribuiscano, ciascuno nel proprio ambito, a ridurre i livelli di incidentalità e ad aumentare complessivamente la sicurezza delle nostre reti stradali e autostradali.

Conclude, quindi, ribadendo il suo orientamento favorevole sulle proposte emendative approvate in linea di principio dalla IX Commissione ed auspicando che, su questo giudizio favorevole, possa registrarsi nel corso del dibattito il più ampio consenso da parte dei gruppi parlamentari. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per domani, 15 luglio, alle ore 14,30.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, tredici emendamenti e tre articoli aggiuntivi presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, afferma, come peraltro già ricordato dal presidente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XIV Commissione su tredici emendamenti e tre articoli aggiuntivi, il cui contenuto investe le competenze della Commissione.

Più in particolare, rileva che l'emendamento Gozi 1.10 prevede lo spostamento dall'Allegato A all'Allegato B della direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, affinché lo schema di decreto legislativo possa essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti prima dell'emanazione definitiva. La direttiva in esame, composta di nove articoli, modifica diverse norme europee allo scopo di adeguarle al regolamento n. 1272 del 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Alla luce della rilevanza della direttiva in esame, esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento in esame.

Rileva, quindi, che l'emendamento 1.11. Mariani aggiunge alcune direttive all'elenco di cui all'Allegato B. Si tratta, in particolare, delle direttive 2008/101/CE – che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra – 2009/28/CE – riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – 2009/29/CE – in materia di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra – 2009/30/CE – riguardante le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra – 2009/31/CE – relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e 2009/33/CE – relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Ricorda, in proposito, che la Commissione, nella relazione approvata il 24 giugno, ha chiesto l'inserimento delle medesime direttive nell'Allegato B della comunitaria; pertanto, confermando il giudizio positivo in merito all'inclusione di tali provvedimenti, esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

Gli identici emendamenti Piffari 1.5 e Mariani 1.13, Piffari 1.6 e Mariani 1.12, Piffari 1.7 e Mariani 1.14, Piffari 1.8 e

Mariani 1.15, Piffari 1.9 e Mariani 1.17, nonché Mariani 1.16 prevedono, distintamente, l'inserimento di una o più delle direttive prima citate nell'Allegato B. Per le medesime ragioni prima esposte, ritiene, quindi, di poter esprimere parere favorevole su tali emendamenti.

Quanto all'articolo aggiuntivo Togni 7.03, ricorda che esso interviene in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005, che ha attuato nell'ordinamento comunitario le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE. Più in particolare, le modifiche sono volte a permettere ai distributori di ritirare e di gestire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei consumatori grazie ad adempimenti semplificati in materia di gestione dei rifiuti e in conformità a quanto previsto dall'ordinamento comunitario. In tal senso la norma in oggetto mira a dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2002/96/CE individuando le opportune semplificazioni normative per permettere un'efficace raccolta dei RAEE da parte dei distributori, ed abrogando l'articolo che differiva l'applicazione dell'obbligo di ritiro delle apparecchiature usate presso i punti vendita, al momento dell'acquisto di apparecchiature nuove. La disposizione permetterebbe, inoltre, di evitare eventuali azioni da parte della Comunità Europea con riferimento alla mancata attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 5 della direttiva 2002/96/CE. Nel formulare un giudizio positivo sull'articolo aggiuntivo in questione, ricorda, peraltro, che proprio in questi giorni la Commissione sta esaminando la risoluzione 7-00181, a prima firma del presidente Alessandri, volta ad impegnare il Governo alla sollecita emanazione degli atti normativi attuativi del sistema legislativo del decreto legislativo n. 151 del 2005. Sotto questo profilo, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Togni e l'attuazione della risoluzione Alessandri darebbero senz'altro un impulso decisivo all'ammmodernamento del quadro normativo nazionale e allo sviluppo di una filiera produt-

tiva importante dal punto di vista ambientale ed economico. Ritiene, pertanto, di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Togni 7.03.

Riferisce, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Cosenza 7.04 interviene in materia di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, prevedendone la soppressione dalla legge comunitaria 2008, l'inserimento nel disegno di legge in esame nonché la previsione del principio direttivo secondo il quale occorre incentivare un maggior ricorso ad imballaggi uniformi costituiti da un solo elemento e ad imballaggi di bioplastica, in modo da ridurre i motivi di difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti. Ritiene, in proposito, che non sia particolarmente opportuno intervenire sull'attuazione di una direttiva già contenuta nella legge comunitaria 2008, da poco approvata dal Parlamento ed in corso di promulgazione e che, semmai, eventuali indirizzi al Governo possano essere espressi attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno. Invita, pertanto, il presentatore dell'articolo aggiuntivo al ritiro, altrimenti esprime parere contrario.

Rileva, infine, che l'emendamento aggiuntivo 7.017 Pini reca modifiche alla disciplina recata dall'articolo 11 della legge comunitaria 2008, in materia di inquinamento acustico. Tale articolo ha previsto una delega al Governo per la riforma in materia ed ha disposto che, in attesa della stessa, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non trovi applicazione nei rapporti tra privati ed, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori ed acquirenti di alloggi costruiti successivamente all'entrata in vigore della legge. L'emendamento in esame prevede che tale normativa non trovi applicazione anche ai rapporti sorti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 447/1995 e la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riforma. Trattandosi di una norma che incide in maniera retroattiva su rapporti pregressi, ritiene di dover esprimere su tale articolo aggiuntivo parere contrario.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 15 luglio.

La seduta termina alle 13.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.10.

Presentazione del quarto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che il rapporto sul monitoraggio delle grandi opere analizza l'andamento del programma delle infrastrutture strategiche e la sua rispondenza rispetto agli obiettivi e agli impegni finanziari, dando conto con apposite schede, per ciascuna delle 160 opere deliberate dal CIPE, dell'*iter* procedurale e dello stato di realizzazione aggiornato al 30 aprile 2009. Ricorda che il rapporto è oramai alla sua quarta edizione ed ha finora costituito un'importante occasione di confronto tra Parlamento e Governo, soprattutto in relazione alla discussione sull'Allegato infrastrutture al DPEF, che sarà presentato alle Camere fra pochi giorni. Con la risoluzione di approvazione del DPEF dello scorso anno, il Parlamento ha sollecitato il Governo a dare nuovo impulso alla realizzazione delle infrastrutture strategiche anche energetiche al fine di recuperare rapida-

mente il *gap* infrastrutturale che penalizza il nostro Paese nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea. In particolare, sono state, in tale occasione, evidenziate le seguenti priorità: la realizzazione della TAV Torino-Lione e tutto il Corridoio 5, con le relative interferenze, le pedemontane lombarda e veneta, nonché il ponte sullo Stretto di Messina nell'ambito del Corridoio 1.

L'analisi elaborata dalla Camera in collaborazione con gli enti di ricerca Cresme e Nova consente al Parlamento, ma anche a tutti i cittadini, dato che essa è pubblicata sul sito della Camera, di verificare – da un punto di osservazione diverso da quello fornito dal Governo – quanto è avvenuto in termini di infrastrutturazione del Paese, fornendo dati puntuali e sottolineando una chiave di lettura generale delle tendenze in atto.

Senza entrare nel dettaglio dei numeri e delle tabelle, sottolinea due aspetti, uno metodologico e uno quantitativo. Innanzitutto, rispetto al metodo seguito per questa edizione del rapporto, la novità è rappresentata dalla stretta collaborazione messa in campo con il Ministero delle Infrastrutture per confrontare i dati raccolti nel corso della ricerca: ciò ha consentito di chiarire gli ambiti di riferimento del rapporto e di elaborare una nuova tabella di raffronto fra le delibere CIPE e le opere monitorate dalla ricerca, mettendo fine una volta per tutte alle polemiche che hanno accompagnato le precedenti edizioni del rapporto.

Inoltre, sotto il profilo quantitativo, il rapporto mette in evidenza come, rispetto al programma iniziale del dicembre 2001, sono state realizzate 51 opere per un valore di oltre 28 miliardi di euro, pari al 16 per cento delle opere deliberate dal CIPE e al 10 per cento di tutto il programma; ad aprile 2007, solo due anni fa, le opere erano 12 con un valore di 6,7 miliardi. In un Paese come il nostro pieno di vincoli e di difficoltà nella realizzazione di infrastrutture – e in questa legislatura la Commissione è più volte intervenuta per risolvere alcuni di essi sia sotto il profilo legislativo che con un'azione di monito-

raggio e impulso delle competenze di altri soggetti – Ministeri, concessionarie, enti locali – e ritiene che questo risultato sembra un buon punto di partenza per concentrare tutti gli sforzi verso una più celere realizzazione della restante parte del programma.

Tra le opere ultimate ricorda l'alta velocità Torino-Milano, il Passante di Mestre, il potenziamento di due tratti dell'autostrada A4 Torino-Novara Est e Milano-Bergamo-Brescia nel Nord; l'alta velocità Milano-Bologna, cui seguirà la Bologna-Firenze a dicembre prossimo, la quarta corsia Modena-Bologna, nonché il grande raccordo anulare di Roma al Centro.

Per quanto riguarda il Sud ricorda, infine, il completamento di importanti tratte delle autostrade siciliane e della Salerno-Reggio Calabria, la riqualificazione del porto di Olbia, numerosi sistemi idrici nonché alcuni elettrodotti.

Se si analizzano, invece, le sole opere approvate dal CIPE, delle 160 opere deliberate, 17 opere risultano ancora in fase di gara, 18 hanno completato l'iter di affidamento e si è in attesa di avviare i lavori, 24 risultano ultimate e 31 sono, invece, in fase di realizzazione. Ad aprile 2007, le opere ultimate erano soltanto 5 e 25 quelle in corso: ciò significa che 19 sono arrivate a completamento. Ritiene al riguardo, che tale dato costituisce il principale indicatore che il programma nell'ultimo biennio è entrato in una fase nuova, quella in cui le opere iniziano ad essere utilizzate dai cittadini producendo il loro effetto positivo.

Il rapporto segnala, infine, un dato di contesto più generale rispetto agli effetti della legge obiettivo sull'andamento dell'economia: il mercato dei lavori pubblici nel 2008 ha segnato una inversione del trend negativo degli anni precedenti, con una ripresa pari al 12 per cento rispetto all'anno precedente. Tale nuovo ciclo positivo è ulteriormente confermato dai dati relativi al primo quadrimestre del 2009, dove la crescita della spesa, rispetto allo stesso periodo del 2008, risulta intorno al 38 per cento.

Ritiene importante al momento mettere a frutto il contributo di tali informazioni ritenendo che, in base ad esse, il Parlamento deve elaborare una politica complessiva delle infrastrutture in grado di coniugare gli obiettivi esplicitati nella risoluzione sullo scorso DPEF, quali la sostenibilità ambientale, l'intermodalità, la riduzione del trasporto su gomma e l'incentivazione di quello su rotaia, con le esigenze di sviluppo e crescita del Paese.

Ritiene, quindi, che il passo successivo sarà quello di cominciare a valutare l'impatto economico della progressiva attuazione del programma, stimando l'occupazione, il valore della produzione ed il valore aggiunto sui prodotti sia in modo diretto che indotto, nell'ottica di una politica nazionale per il territorio finalizzata, oltre che alla costruzione di infrastrutture, alla riduzione del costo generalizzato del trasporto, alla rimodulazione della mobilità delle persone e delle merci, allo sviluppo delle aree interessate dalle nuove opere, nonché agli effetti di stimolo che derivano dall'incremento della competizione fra le diverse aree del Paese.

In questo senso ritiene che un'evoluzione del rapporto potrebbe essere quella di avviare fin da subito – e in via sperimentale – una valutazione economica della messa in esercizio di un piccolo numero di opere ultimate e delle relative ricadute sul territorio, in diverse aree del Paese, per contribuire a fare luce sui risultati effettivi delle politiche pubbliche nel settore delle infrastrutture.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime anzitutto un ringraziamento agli uffici della Camera che hanno predisposto il « corposo » rapporto che oggi viene presentato.

Si tratta di uno strumento importante che – ed è questo il suo primo merito – permette di avere una visione d'insieme, coerente e aggiornata, sullo stato di attuazione della legge obiettivo e sulla realizzazione del piano delle infrastrutture strategiche che la accompagna, consentendo, al tempo stesso, di conoscere l'esatta si-

tuazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori di esecuzione di ciascuna singola opera.

Il rapporto contribuisce, inoltre, in misura significativa a sgombrare il campo da polemiche tanto ricorrenti quanto strumentali su quali opere siano ricomprese nel citato programma e su quante siano le risorse finanziarie effettivamente messe a disposizione per il completamento di tali opere.

Sotto questo profilo, egli ritiene che il dato politico fondamentale, rafforzato anche dalla lettura del rapporto, sia rappresentato dal fatto che il programma delle infrastrutture strategiche si sta progressivamente realizzando e che il Governo sta progressivamente aumentando gli stanziamenti indispensabili per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese.

I dati contenuti nel rapporto aiutano inoltre a smentire un luogo comune, un difetto tutto italiano, che tende a enfatizzare i difetti e le lacune del Paese e a sminuire i risultati positivi che pure ci sono, anche in rapporto alla situazione degli altri Paesi europei. In tal senso, ricorda che nessuno si è mai scandalizzato per il fatto che in Francia, prima di avviare la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria (TGV) sono stati « spesi » tre anni per informare le popolazioni e per discutere con i rappresentanti degli enti locali: il punto vero è che dopo questa fase si è passati senza indugio alla realizzazione delle opere. Allo stesso modo, non ci si è scandalizzati in Svizzera per il fatto che sono stati previsti sedici anni per il completamento del tunnel del San Gottardo. All'opposto, nessuno in Italia ha rivendicato lo straordinario risultato conseguito con la realizzazione di una tratta ferroviaria come quella dell'alta velocità fra Bologna e Firenze, che su 79 chilometri di percorso ha 77 chilometri di gallerie.

Se tutto questo è vero, se oggi è possibile guardare in modo diverso e positivo alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini e delle imprese italiane, il merito fondamentale è della legge obiettivo, della capacità di questa

legge di invertire una pericolosa tendenza che aveva portato nel passato addirittura a leggi che – come è il caso di una legge del 1975 – impedivano *pro futuro* la costruzione di nuove autostrade.

A questo merito fondamentale, si aggiunge oggi l'azione coerente di un Governo che ha messo le infrastrutture al centro della propria azione, come testimonia il fatto che il CIPE ha stanziato in questa legislatura per le opere pubbliche una quantità complessiva di risorse, pari all'1 per cento del PIL, superiore a quelle messe a disposizione in tutti gli altri settori.

Senza alcuno spirito polemico, intende ribadire in questa sede che un'inversione di tendenza positiva è in atto grazie alla lungimiranza della legge obiettivo, così come è in atto un deciso cambio di passo nell'azione di governo, che si è estrinsecato – per rimanere ai provvedimenti più importanti – nel ripristino delle concessioni precedentemente revocate; nelle misure per accelerare e scoraggiare il ricorso al contenzioso amministrativo; nell'istituzione dei commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture strategiche. Su quest'ultimo punto, riferisce peraltro che la figura del commissario straordinario non è e non deve essere considerata come uno strumento per esautorare i rappresentanti delle comunità territoriali e per alterare l'equilibrio dei rapporti e delle competenze fra i diversi livelli di governo, ma come un'arma di riserva che il Governo si riserva di mettere all'opera soltanto nei casi di grave ritardo nell'avanzamento dei lavori di completamento delle infrastrutture.

Conclude, quindi, sottolineando ancora il positivo cambio di clima culturale e politico sulla necessità di superare il *gap* infrastrutturale fra l'Italia e i suoi partner europei, e ribadendo l'importanza dell'altrettanto positivo cambio di priorità che si registra, rispetto al recente passato, nell'azione del Governo nazionale. Al tempo stesso, auspica che ci possa essere a breve un ulteriore cambio di passo circa le risorse disponibili e confida, pur non potendo fare anticipazioni sul suo contenuto,

che la discussione e l'approvazione del DPEF potrebbe essere nelle prossime settimane la sede più autorevole per compiere insieme, Governo e Parlamento, questo ulteriore passo positivo.

Salvatore MARGIOTTA (PD) dichiara di condividere alcune delle valutazioni del viceministro Castelli, a partire da quelle sul ruolo che la legge obiettivo ha avuto per il cambiamento dell'approccio alle questioni relative alla realizzazione delle opere pubbliche nel Paese. Tuttavia, anche per rispetto del pragmatismo con il quale il viceministro Castelli ha voluto affrontare le questioni infrastrutturali, ritiene di dover sottolineare una contraddizione nel suo discorso, laddove il viceministro ha sottolineato il dato positivo del cambiamento di passo culturale e politico, al tempo stesso riconoscendo l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese. In tal senso, chiede al viceministro se e quale sia la strategia del Governo per colmare il *gap* esistente fra il programma delle opere da realizzare e le risorse disponibili, anche al fine di scongiurare il rischio che — pur in un nuovo e più efficace quadro normativo e procedurale — il completamento delle infrastrutture di cui il Paese ha bisogno finisca per spostarsi sempre più avanti nel tempo, come è del resto accertato dallo stesso rapporto che oggi viene presentato.

Quanto, poi, alla distribuzione per macroaree territoriali delle opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche, rileva che, come risulta dal rapporto, mentre il numero delle opere localizzate nel Mezzogiorno appare congruo rispetto al resto del Paese, il loro valore complessivo è ben al di sotto degli impegni assunti dal Governo e delle stesse prescrizioni normative dettate dalla legge obiettivo. Al riguardo, chiede al viceministro se e quale sia la strategia del Governo in ordine alla possibilità di invertire questa pericolosa china che penalizza il Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.

Daniele MARANTELLI (PD) ringrazia anzitutto il viceministro Castelli per il

taglio e per il tono del suo intervento. Nell'esprimere la sua condivisione relativamente al fatto che ci si sta muovendo positivamente rispetto al passato, ritiene tuttavia che in alcuni casi specifici ma importanti questo non stia avvenendo. Al riguardo cita, anzitutto, la vicenda dell'aeroporto di Malpensa e del mancato rispetto da parte del Governo degli impegni assunti — sia sul versante della revisione degli accordi bilaterali che su quello della liberalizzazione degli slot — per il rilancio di questa fondamentale infrastruttura aeroportuale. Allo stesso modo, ritiene ingiustificabile il ritardo di un anno fin qui accumulato sulla vicenda «EXPO 2015» e richiama il Governo alla necessità di far sì che il Presidente Stanca si dedichi, finalmente, a tempo pieno alla realizzazione delle opere indispensabili per il successo di questa fondamentale iniziativa. Su un piano diverso, inoltre, pur riconoscendo il carattere innovativo e positivo della legge obiettivo e degli strumenti da essa promossi, stigmatizza la perdurante insufficienza delle risorse finanziarie disponibili per il completamento della Pedemontana lombarda paventando il rischio grave che questo possa tradursi in un ingiustificato aumento dei pedaggi che finirebbe per scaricare sui cittadini e sugli utenti il costo della realizzazione dell'opera. Infine, invita il Governo a vigilare con più attenzione e assiduità sulla gestione di alcuni concessionari autostradali, come ad esempio quelli relativi alle autostrade dei laghi e alle tratte da Milano a Brescia e a Bergamo, e sull'effettivo svolgimento da parte di questi degli interventi e dei compiti ad essi assegnati, anche in termini di investimenti e opere da realizzare. Conclude, quindi, chiedendo che il viceministro Castelli di esprimersi sulla proposta avanzata dall'opposizione e condivisa anche da vasti settori della maggioranza di allentare il Patto di stabilità interno, per consentire ai soli comuni virtuosi di utilizzare le risorse già disponibili per la realizzazione di quelle piccole opere, la cui realizzazione sarebbe il più efficace volano anticiclico in questa fase di crisi economica, oltre che uno strumento indispen-

sabile per migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che in un momento di scarsità delle risorse sia particolarmente opportuno definire le priorità relative alle opere da realizzare, stando attenti, però, a contemperare le esigenze connesse ad una pronta realizzazione delle infrastrutture con il rispetto di tutte le procedure e le garanzie connesse all'affidamento delle opere in questione. Ritiene, pertanto, particolarmente utile il lavoro svolto con la presentazione del rapporto, che permette un attento monitoraggio delle politiche, sia in termini di spesa effettuata che di avanzamento dei lavori. Sottolinea, inoltre, come occorra fornire una risposta all'esigenza di realizzare anche opere infrastrutturali di piccole e medie dimensioni, ripensando, semmai, ai vincoli di spesa che gravano sui comuni e che sono connessi al rispetto del patto di stabilità. Ritiene, infine, che il Governo dovrebbe fornire una risposta a quelle imprese che hanno già iniziato i lavori e che attendono il pagamento di quanto realizzato.

Il viceministro Roberto CASTELLI ritiene che non si possa certamente addebitare all'attuale Governo l'incapacità di colmare il divario fra il costo complessivo del programma delle infrastrutture strategiche, pari a circa 174 miliardi di euro, e l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili che ad oggi ammontano a 55 miliardi. Aggiunge anzi che anche sotto questo aspetto vi è stato un significativo cambio di passo rispetto al precedente Governo. Al riguardo ricorda che mentre fra il 2006 ed il 2008 sono state approvate opere per un totale di 1,6 miliardi di euro, in questa legislatura sono stati stanziati con delibere CIPE ben 17,8 miliardi.

In merito a quanto rilevato dal deputato Margiotta, ritiene che se è pur vero che dal grafico riportato nel rapporto risulta un divario tra il Nord ed il Sud in termini di opere da realizzare, è pur vero che il settentrione registra numerosi progetti finanziati esclusivamente con capitale

privato. Se si ha riguardo alle sole risorse pubbliche, il Mezzogiorno supera il settentrione, con l'85 per cento dei fondi Fas, pari a circa 7,5 miliardi, destinati a tale area, ai quali sono da aggiungersi 2,5 miliardi di risorse destinate dalla legge obiettivo, con una complessiva ripartizione dei fondi pubblici per due terzi al Meridione e per un terzo al settentrione.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere di piccole e medie dimensioni, ricorda che il CIPE ha destinato a tal fine 825 milioni di euro, che interesseranno prevalentemente il Mezzogiorno del Paese.

Quanto alle osservazioni formulate dal deputato Marantelli, ricorda che l'*hub* aeroportuale di Malpensa è destinato ad avere un nuovo sviluppo economico una volta che sarà inaugurato il nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio che consentirà a tutta la Svizzera meridionale di accedere con facilità a tale aeroporto. Ricorda, comunque, che l'aeroporto di Malpensa, se si raffrontano i dati maggio 2008-maggio 2009, è l'unico aeroporto italiano ad aver registrato un incremento del numero dei passeggeri.

In merito all'entità dei finanziamenti, ribadisce che se è pur vero che la destinazione di un punto percentuale del PIL per la realizzazione di opere è uno sforzo non ancora sufficiente, si tratta, comunque, di un passo in avanti importante.

Per quanto riguarda, infine, quanto osservato dal deputato Piffari, rileva che il Governo ha ben chiaro il programma che intende attuare e che lo stesso è desumibile dal programma sulle infrastrutture, dall'allegato al DPEF e dalle intese quadro che sono state siglate con alcune regioni, che permetteranno di rendere immediatamente spendibili le risorse destinate ai progetti selezionati. Preannuncia che a luglio si terrà una nuova riunione del CIPE che provvederà ad approvare ulteriori progetti.

Agostino GHIGLIA (PdL) rileva che dal rapporto sulle infrastrutture testé presentato si evince un cambiamento importante rispetto al precedente Governo nelle politiche che presiedono all'approvazione e

realizzazione delle infrastrutture nel Paese. Infatti, non solo vi è una condivisione generale sull'importanza di tali opere ai fini dell'ammodernamento del Paese ed anche ai fini di una ripresa dell'attività economica del sistema produttivo italiano, ma sono stati apprestati significativi stanziamenti che rendono realizzabile quanto condiviso. Altro elemento interessante che emerge dal rapporto è l'aumento, in termini percentuali, del numero delle opere che, dopo aver superato la fase progettuale, si trovano in fase di realizzazione, a dimostrazione che sta per avere inizio una nuova fase, quella operativa, capace di determinare gli effetti positivi sul sistema economico ed occupazionale auspicati.

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia, anzitutto, il presidente della Commissione per avere promosso la predisposizione del rapporto e l'Amministrazione della Camera che lo ha realizzato poiché ritiene che il rapporto sia uno strumento indispensabile per dare impulso all'attività della Commissione e per porre il Parlamento nelle condizioni di esercitare al meglio le proprie prerogative nel dialogo e nel confronto con il Governo. Pur essendoci, sotto questo profilo, alcune cose che meriterebbero di essere puntualizzate, come ad esempio il fatto che il Governo ha dato seguito soltanto nel marzo scorso – con l'approvazione della delibera CIPE n. 6/2009 – agli atti di indirizzo sul DPEF approvati in sede parlamentare nel luglio 2008, ritiene che in questa sede si debba rifuggire da ogni polemica politica pretestuosa. Al contrario, reputa necessario affrontare, ciascuno nel proprio ruolo, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza forniti dal rapporto, il tema complessivo di quali siano o possano essere le proposte e le risposte necessarie a migliorare sia sul piano del completamento e del rafforzamento del quadro normativo che vede al centro la legge obiettivo che sul piano del reperimento e dell'equa allocazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano delle

infrastrutture strategiche. In questo modo, a suo avviso, sarà possibile, concentrare gli sforzi non sulla polemica strumentale ma sui nodi irrisolti: del varo di un piano di piccole opere da realizzare da parte dei comuni virtuosi allentando le maglie del Patto di stabilità interno; della definizione di priorità nella realizzazione delle infrastrutture che tengano conto davvero delle effettive risorse disponibili; della necessità di operare affinché il completamento del piano delle infrastrutture strategiche non continui ad essere differito indefinitamente; della definizione di un punto di equilibrio positivo fra le giuste esigenze di accelerare la realizzazione delle opere attraverso l'azione dei commissari straordinari e la necessità di informare con completezza i cittadini e di coinvolgere le istituzioni territoriali nella loro realizzazione.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo se non ritiene che l'attuale sistema di aggiudicazione delle gare basate sul meccanismo del massimo ribasso debba essere rivisto, anche in ragione della dilatazione dei costi e dei tempi che esso comporta ai fini della pronta realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il viceministro Roberto CASTELLI, ritornando sulla questione riguardante la possibilità per i piccoli comuni di finanziare opere di piccole e medie dimensioni in deroga al patto di stabilità interno, pur essendo una problematica che compete più specificamente alle competenze del dicastero dell'economia, ritiene che, visti i risultati in termini di tenuta finanziaria ed economica del sistema paese in un momento di grave crisi economica, ben abbia fatto il Governo a non allentare i vincoli attualmente esistenti. Per quanto riguarda un rilievo formulato dal deputato Mariani, ricorda che al momento dell'insediamento del Governo, centosessanta procedure relative alla VIA erano ancora in fase di definizione; esprime, comunque, soddisfazione nel riscontrare un clima di assoluta

condivisione all'interno della Commissione sulla necessità che si realizzi un importante programma di infrastrutture per il Paese. Ricorda che le priorità sono state individuate attraverso l'approvazione di intese-quadro con alcune regioni ed auspica che tale procedura possa presto interessare ulteriori regioni.

In merito, infine, all'opportunità di modificare la normativa relativa all'aggiudicazione delle gare prospettata dal deputato

Zamparutti annuncia che il Governo si riserva di presentare un emendamento in materia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ringraziare il viceministro Castelli per la partecipazione dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2561 recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, relative al recupero – a decorrere dai mesi di gennaio e di marzo 2010 – dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma dello stesso 6 aprile, rischiano di rappresentare un effettivo ostacolo al riavvio delle attività economiche in quei comuni e di determinare l'allontanamento da quei territori della parte più attiva e vitale della popolazione;

valutata l'opportunità di prevedere a regime le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabili alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fornire una risposta alla richiesta di stabilità del quadro normativo proveniente dall'intera filiera produttiva interessata da tali agevolazioni;

considerato che la disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, relativa al

differimento al 31 dicembre 2009 del termine, ora previsto al 30 giugno 2009, delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, anche se comprensibile per la sua connessione al cosiddetto « piano casa » chiamato a risolvere il problema degli alloggi per i soggetti destinatari dei provvedimenti di sfratto, finisce per ledere ulteriormente le legittime aspettative dei proprietari degli immobili interessati;

considerato che l'articolo 23, comma 21, prevede il differimento dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 del termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

valutata la necessità di riconoscere ai comuni la facoltà di adottare comunque la tariffa integrata ambientale a prescindere dall'emanazione del regolamento attuativo al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 25, commi 2 e 3, si preveda il differimento al mese di gen-

naio 2011 del termine di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nei comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile scorso, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nel decreto legge una disposizione volta a prevedere, la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previste fino al 2010.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	424
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	424
ALLEGATO (<i>Ulteriore emendamento del relatore</i>)	433

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	429
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	431
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	432

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Matteo Salvini, appartenente al gruppo Lega Nord Padania, ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C.

844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell'8 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta dell'8 luglio scorso è rimasto accantonato l'emendamento Montagnoli 22.23 (vedi *Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 giugno*, pag. 86). Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 15.10 (vedi *allegato*). Chiede quindi al relatore di illustrare tale emendamento.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 15.10 intende intervenire per rivedere la disciplina del collocamento dei dossi artificiali, che attualmente risulta assai restrittiva e crea parecchie difficoltà agli enti locali. Sottolinea che con l'emendamento in esame si prevede la possibilità di collocare dossi artificiali anche su strade diverse da quelle contemplate dalla disciplina vigente. Evidenzia che l'individuazione delle strade e la definizione delle modalità di posa in opera dei dossi sono demandate ad un decreto ministeriale, mentre l'effettiva collocazione del dosso, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina attuale, è disposta con ordinanza dell'ente proprietario. Per quanto concerne l'emendamento Montagnoli 22.23, invita il presentatore a ritirarlo, eventualmente valutando l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.10 del relatore.

Maurizio IAPICCA (PdL) si dichiara soddisfatto in quanto l'emendamento 15.10 del relatore riprende in larga parte i contenuti di un emendamento da lui presentato durante l'esame in sede referente del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che l'approvazione di questo emendamento andrebbe incontro anche alle scelte fatte dai comuni di posizionare dossi artificiali non in strade di quartiere, come attualmente previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada, bensì nei centri abitati, soprattutto in prossimità delle scuole.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) rileva che i dossi artificiali possono essere di vari tipi e che forse la dizione dossi artificiali, senza la specificazione del materiale di cui tali dossi devono essere costituiti, potrebbe non essere chiara. Sottolinea che i dossi artificiali in gomma sono stati causa di numerosi incidenti stradali, anche mortali, e quindi ritiene opportuno riformulare tale emendamento sulla base delle indicazioni che il Ministero dovrà dare per identificare il materiale di tali dossi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento rinvia l'attuazione di tali disposizioni ad un decreto ministeriale e che la dizione «dossi artificiali», oltre ad essere la medesima presente nel regolamento di esecuzione del codice della strada, è la formulazione più generale con la quale fare riferimento a tali limitatori di velocità.

Angelo COMPAGNON (UdC) esprime forti perplessità sul contenuto dell'emendamento presentato dal relatore. Fa presente che, ferma restando l'esigenza di sicurezza che informa tutto il provvedimento e la particolare esigenza di garantire attraversamenti sicuri in prossimità delle scuole, tuttavia i dossi siano spesso causa di incidenti. Non condivide il metodo utilizzato dal relatore, di presentare ulteriori emendamenti di modifica del codice della strada estranei ai contenuti del testo base approvato in sede referente ed esprime una forte perplessità sulla specifica decisione di rinviare al governo le modalità di attuazione della norma sui dossi artificiali. Ribadisce di non condividere la filosofia di fondo del provvedimento, volta all'inasprimento generalizzato delle sanzioni e all'attribuzione al governo delle modalità attuative di molte disposizioni introdotte. Ritiene invece importante approvare norme compiute e immediatamente applicabili.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno procedere in primo luogo all'esame dell'emendamento Montagnoli 22.23, accantonato nella precedente seduta

e successivamente passare all'esame dell'emendamento 15.10 del relatore.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, invita nuovamente il relatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 22,23 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, anche alla luce del dibattito tenutosi nella scorsa seduta sui contenuti dell'emendamento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che durante la scorsa seduta il dibattito si è svolto alla presenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, che si è dichiarato d'accordo con i contenuti dell'emendamento. Sottolinea che l'emendamento è stato accantonato al fine di trovare una riformulazione che potesse costituire una soluzione efficace al problema che si è generato in seguito all'adozione del divieto di somministrazione dopo le due di notte di bevande alcoliche da parte dei locali notturni dove vi siano forme di intrattenimento, ma che questa soluzione non è stata trovata. Fa presente che tre Ministri hanno dichiarato, nel corso di audizioni tenutesi presso la Commissione, che la normativa vigente non ha prodotto i risultati sperati e chiede quindi al Governo di trovare una soluzione a tale riguardo, altrimenti si dovrà concludere che da parte del Governo non sussiste né la volontà né il coraggio di risolvere tale questione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ribadisce la propria condivisione dei contenuti dell'emendamento presentato dal collega Montagnoli e ritiene che la posizione su questa questione da parte di tre Ministri sia un segnale importante di condivisione generale della questione. Ritiene inoltre corretto che venga attribuita ai sindaci la facoltà di decidere riguardo ai criteri di somministrazione notturna delle bevande alcoliche, in modo tale da poter attuare una politica omogenea per il loro territorio. Ritiene tuttavia che tale questione per quanto importante, non sia decisiva ai fini dell'approvazione del provvedimento e invita il relatore a ritirare l'emendamento, al fine di poter predisporre un ordine del

giorno, firmato dalla Commissione nel suo complesso, che impegni il Governo a risolvere la questione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ricorda che l'emendamento era stato accantonato affinché il relatore potesse verificarne i contenuti e proporre una riformulazione che, per un verso perseguisse le finalità evidenziate dal proponente, e per un altro verso potesse condivisa dal Governo. Richiama in proposito l'impegno assunto dal presidente, dal relatore e dal governo nella seduta precedente, di definire una riformulazione dell'emendamento. Osserva che tale impegno rimane palesemente disatteso.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene che anche le modalità di esame dell'emendamento Montagnoli 22.23 confermino i motivi di perplessità ripetutamente avanzati sul ricorso alla sede legislativa. Rileva altresì che l'emendamento Montagnoli 22.23 corrisponde ad un impegno assunto dalla Commissione già nel corso dell'attività conoscitiva nell'ambito dell'esame in sede referente. Dichiarata pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Montagnoli 22.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce la rilevanza del lavoro svolto dalla Commissione. Osserva altresì che l'ordine del giorno non rappresenta un impegno puramente formale, tenuto conto delle valutazioni e degli intendimenti espressi dal Ministro Matteoli nella precedente seduta, che comunque prefigurano la volontà di intervenire sul tema in altra sede.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osserva che non risulta comprensibile in quale altra sede il tema della somministrazione di alcolici possa essere affrontato, trattandosi di una disposizione estranea al codice della strada.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che l'approvazione dell'emendamento in esame rappresentava un elemento essenziale per l'accordo che aveva permesso il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ricorda altresì che, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, la Camera aveva approvato un

emendamento da lui proposto che interveniva su tale questione, estendendo la possibilità di somministrazione delle bevande alcoliche da parte dei locali pubblici dove si svolgono spettacoli di intrattenimento fino a mezz'ora prima della chiusura. L'emendamento era stato soppresso nel successivo esame da parte del Senato, con la motivazione che la questione sarebbe stata affrontata nell'ambito del testo in esame. In conclusione esprime la propria amarezza per l'esito della vicenda, rilevando che il proprio gruppo non si intende più vincolato a sostenere un'approvazione del provvedimento in tempi rapidi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in relazione alle valutazioni espresse dal sottosegretario Giachino, osserva che nel Governo sono presenti anche posizioni diverse. Ribadisce l'inefficacia del divieto di somministrazione di alcolici oltre le due di notte da parte dei locali pubblici di intrattenimento e di spettacolo. Osserva che rispetto alla richiesta iniziale di abrogare la norma che pone tale divieto, l'emendamento rappresenta una mediazione, finalizzata ad ampliare il potere di intervento degli enti locali. Ritiene che possano valutarsi anche ulteriori riformulazioni, che coinvolgano, ad esempio, anche il potere di coordinamento dei prefetti. Al contrario il rigetto dell'emendamento, che volutamente è stato esaminato alla fine dei lavori della Commissione sulle proposte emendative presentate, rappresenta il venir meno agli impegni assunti, in primo luogo nell'ambito della maggioranza. Evidenzia in proposito la correttezza e la lealtà che ha invece ispirato il comportamento del proprio gruppo e ritiene che la vicenda possa avere conseguenze sull'atteggiamento che il gruppo terrà sia nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sia su altri temi. Ribadisce che l'ordine del giorno non rappresenta uno strumento di intervento adeguato. Osserva infatti che i problemi suscitati dal divieto di somministrazione di alcolici dopo le due di notte debbano essere risolti, anche perché si tratta di una previsione discriminatoria per una cate-

ria. Ritiene comunque che il problema più grave sia rappresentato dal metodo seguito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva in primo luogo che il lavoro svolto dalla Commissione non è stato condizionato all'approvazione dei singoli emendamenti. Ribadisce di ritenere personalmente di dubbia efficacia il divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre le due di notte nei locali di spettacolo. Osserva altresì che si tratta di una disciplina discriminatoria per una categoria di esercenti. Tuttavia osserva che l'abuso di alcool da parte dei giovani rende difficile pensare ad un intervento che elimini o riduca il divieto. Occorre piuttosto, a suo giudizio, ridefinire complessivamente la disciplina concernente la somministrazioni degli alcolici, in modo che le regole, siano rigorose o permissive, si applichino uniformemente a tutti coloro che esercitano tale l'attività.

In relazione all'emendamento in esame, segnala che sono state perseguite nei giorni precedenti tutte le strade utili per valutare la possibilità di una riformulazione. Osserva tuttavia che ciò non è stato possibile. Rileva altresì la particolare autorevolezza che assume la posizione espressa dal Ministro Matteoli. In conclusione, sottolinea il particolare valore del contributo del gruppo della Lega Nord all'elaborazione del provvedimento in esame. E invita a non pregiudicare un lavoro di grande portata che dimostra la capacità della Commissione nel suo complesso di elaborare una riforma di grande portata, che risponde a forti aspettative del Paese.

Michele Pompeo META (PD) rivendica il senso di responsabilità e la coerenza del proprio gruppo rispetto alla scelta dell'esame in sede legislativa, pur osservando che alcune proposte, alle quali il gruppo attribuiva particolare rilevanza, come quelle relative al tema della mobilità ciclistica e l'abbassamento dell'età per svolgere la guida accompagnata non sono state accolte. Osserva altresì che il proprio

gruppo ha evitato esternazione sugli organi di stampa. Segnala d'altra parte che la maggioranza ha fatto del tema della sicurezza il proprio cavallo di battaglia e da questo dipende la lacerazione che si sta producendo in Commissione. Osserva che nella scorsa legislatura la questione era stata risolta in modo lineare, mentre le forzature imposte dal Governo e dalla maggioranza sul tema della sicurezza nella legislatura in corso impediscono di adottare un'analoga soluzione. Ribadisce l'esigenza di una revisione complessiva del codice della strada, rispetto alla quale peraltro il Governo non ha fornito indicazioni precise. Pur facendo presenti le molte richieste e sollecitazioni che ha ricevuto anche personalmente, per superare il divieto in questione, ritiene che il proprio gruppo non possa farsi carico di risolvere le contraddizioni interne alla maggioranza e pertanto preannuncia l'astensione rispetto alla votazione dell'emendamento Montagnoli 22.23.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce che il gruppo del Popolo della Libertà non si è comportato correttamente sulla vicenda relativa al proprio emendamento. In conclusione chiede pertanto che il proprio emendamento 22.23 sia posto in votazione.

Giorgio SIMEONI (Pdl) evidenzia la fondatezza delle ragioni legate al rispetto degli interessi di una categoria, che si trova ad essere l'unica destinataria del divieto di somministrazione degli alcolici oltre le due di notte, con conseguenze pesanti anche sotto il profilo della sostenibilità delle attività svolte.

Ritiene pertanto che debba essere individuata una soluzione adeguata, che comunque attenui il divieto attualmente vigente e, in questo senso, invita a predisporre un ordine del giorno formulato in termini stringenti che il Governo si impegni seriamente ad attuare.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di presentare un ordine del giorno, con il quale si impegni il Governo a definire una

revisione complessiva della disciplina in materia di revisione di alcolici, in modo da assicurare l'adozione di regole non discriminatorie per alcuna categoria di esercenti.

Ricorda quindi che alla Commissione restano da votare l'emendamento 15.10 del relatore e l'emendamento Montagnoli 22.23.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede che, in considerazione dell'ampio dibattito appena svoltosi, si proceda in primo luogo alla votazione dell'emendamento Montagnoli 22.23.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. In particolare, il deputato Pini sostituisce il deputato Buonanno, il deputato Tassone sostituisce il deputato Drago, il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco. Pone quindi in votazione l'emendamento Montagnoli 22.23.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 22.23.

Angelo COMPAGNON (UdC), in relazione alla presentazione dell'emendamento del relatore 15.10, chiede alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti adeguato a permettere una valutazione dei contenuti dell'emendamento medesimo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si associa alla richiesta del collega Compagnon.

Mario VALDUCCI *presidente*, in considerazione della richiesta dei deputati Compagnon e Montagnoli e della fase assai avanzata in cui si trova l'esame del provvedimento, invita il relatore a considerare l'opportunità di ritirare il proprio emendamento.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, ritira il proprio emendamento 10.15.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che si è esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2009, recante norme per fronteggiare la crisi economica e proroga di termini. Fa presente che il decreto contiene alcune disposizioni di interesse della IX Commissione, con riferimento: ai creditori Alitalia, all'ENAC, all'autotrasporto, al servizio pubblico di noleggio, al finanziamento della banda larga.

Riguardo alla compagnia aerea Alitalia, in primo luogo segnala l'articolo 19, commi 3 e 4, che modifica la recente normativa, dettata dal decreto-legge n. 5

del 2009, relativa alla tutela degli azionisti e obbligazionisti di Alitalia. Ricorda che l'articolo 7-*octies* di tale decreto prevede che i titolari delle obbligazioni « Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile » possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Fa presente che il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.

Osserva che l'articolo 19, comma 3, del decreto legge in esame prevede ora che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione, anziché al 50 per cento del suddetto prezzo, come previsto dal citato decreto-legge n. 5 del 2009. Sottolinea che l'importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97 per cento del valore nominale delle obbligazioni stesse. Fa presente che si consente inoltre anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L'importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50 per cento del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione.

Evidenzia che il termine per la presentazione delle richieste di rimborso viene posticipato dall'11 luglio 2009 al 31 agosto 2009 e che viene, infine, conseguentemente abrogato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2008, che inseriva gli azionisti Alitalia nel novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.

Sottolinea che il comma 4 dello stesso articolo 19 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato do-

manda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma incrementa di 230 milioni di euro, limitatamente all'anno 2010, l'autorizzazione di spesa – pari a 100 milioni di euro per il 2009 – prevista dal comma 2 dell'articolo 7-*octies*.

Riguardo all'ENAC, fa presente che l'articolo 17, comma 33, autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Ricorda che ai sensi del comma 34, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all'esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. Ricorda inoltre che una norma di analogo contenuto era prevista dall'articolo 21 del decreto legge n. 248 del 2007 (cosiddetto « Proroga termini »).

In relazione alla disciplina dell'autotrasporto, osserva che l'articolo 17, comma 35, modifica le finalità dei commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (Legge Finanziaria per il 2009), che recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio. Sottolinea che le risorse non ancora utilizzate vengono indirizzate a obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture; a tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Riguardo alla disciplina del trasporto mediante autoservizi non di linea, fa presente che l'articolo 23, comma 2, proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle norme di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del

decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea. Ricorda che tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21 del 1992 (« Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea »).

Ricorda che l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-*quater*, fosse appunto sospesa fino al 30 giugno 2009. Sottolinea che la norma, secondo quanto precisato nella relazione allegata al disegno di legge in esame, si rende necessaria al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria, finalizzato ad una ridefinizione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.

Ricorda che le principali modifiche apportate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008 alla legge n. 21 del 1992, e che ora risultano non applicabili fino al 31 dicembre 2009, riguardano soprattutto l'ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame, e, in particolare la previsione di una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio »; modifiche all'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge; il divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di

sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

In ordine alla banda larga, evidenzia che l'articolo 25, comma 6, reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all'articolo 1 della legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Ricorda che tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE – definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Fa presente che al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002.

Rileva che il comma 6 in esame precisa che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni. Osserva che la norma appare pertanto finalizzata a destinare le somme, eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente di aver presentato una interrogazione sulla questione Alitalia relativa al rimborso del 50 per cento del valore delle azioni e del 70 per cento del valore delle obbligazioni. Ricorda che al momento dell'acquisizione dei titoli Alitalia, la compagnia era interamente in mano pubblica e il titolo obbligazionario equivaleva ad un titolo obbligazionario dello Stato. Ritiene che sarebbe corretto che il valore delle obbligazioni fosse quello pari alla quotazione del titolo del giorno in cui è stata

richiesta la sospensione della negoziazione delle azioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, condivide quanto affermato dal deputato Montagnoli in merito ai titoli obbligazionari, e ritiene anzi che a suo giudizio dovrebbero essere tutelati in massima misura coloro che hanno investito in obbligazioni, anche a scapito di coloro che hanno comprato le azioni, che costituiscono di per sé un titolo rischioso.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) pur condividendo il fatto che l'acquisto di titoli azionari è un'operazione che presenta un certo grado di rischio, ritiene che debbano essere tutelati anche coloro che hanno acquistato le azioni della compagnia Alitalia, in ragione del fatto che da una certa data in poi non è stato più possibile negoziarle. Ritiene quindi corretto garantire al massimo grado gli obbligazionisti Alitalia prevedendo tuttavia una garanzia seppur minima a favore degli azionisti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, trasmesse dalla XIV Commissione.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso due proposte emendative presentate al disegno di legge comunitaria per il 2009, che riguardano materie di competenza della IX Commissione. Fa presente che, secondo la particolare procedura di esame del disegno di legge comunitaria, ciascuna Commissione di settore è chiamata ad espri-

mere il parere sulle proposte emendative attinenti all'ambito delle proprie competenze.

Sottolinea che le due proposte emendative trasmesse sono articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 del disegno di legge comunitaria.

Passando ad una veloce illustrazione delle due proposte emendative, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Misiti ed altri 7.02, che era già stato presentato con riferimento al disegno di legge comunitaria per il 2008, prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotti provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze delle reti private eccedenti i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 352 del 2003. Le frequenze che in tal modo si liberano sarebbero assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere concesse ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999, che non hanno potuto avviare le trasmissioni a causa della mancata assegnazione delle frequenze. Contestualmente, si prevede che tali soggetti debbano impegnarsi a digitalizzare la rete assegnata entro il termine fissato per la conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le eventuali frequenze residue sarebbero assegnate dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica.

Riguardo all'articolo aggiuntivo Pini ed altri 7.09, rileva che esso interviene sul decreto legislativo 196 del 2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo una diversa disciplina per l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano inclusi negli elenchi abbonati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comu-

nicazione commerciale. Fa presente che tali nuove disposizioni prevedono che il Garante, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituisca un pubblico registro pubblico delle opposizioni, nel quale l'utente possa chiedere che venga iscritto il numero del quale è intestatario. L'iscrizione ha una durata di ventiquattro mesi, può essere revocata in qualunque momento, e prevede una tariffa di accesso parametrata ai costi di gestione del registro. I soggetti che effettuano trattamenti dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale devono fornire all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione, idonee informative sull'opposizione a futuri contatti attraverso l'iscrizione al registro. La violazione del diritto di opposizione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro.

Si riserva di predisporre per la seduta prevista per domani il parere sulle due proposte emendative. Ricorda peraltro, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Misiti ed altri 7.02 che la Commissione ha già espresso parere contrario nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 15.

All'articolo 15 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di ridurre il tasso di incidentalità stradale connesso alla violazione dei prescritti limiti di velocità, le disposizioni dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di prevedere la possibilità di porre in opera dossi artificiali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, anche su strade diverse da quelle previste dal testo vigente

del citato articolo 179, da individuare sulla base dei criteri definiti con il medesimo decreto ministeriale. In ogni caso i dossi artificiali potranno essere posti in opera su tratti stradali per i quali è previsto un limite massimo di velocità non superiore a 50 km/h.

1-*ter*. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1-*bis* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al medesimo comma 1-*bis* è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15.10. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 99 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	434
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	441

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e rinvio)	435
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.45.

Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 99.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il Governo, in seguito alla richiesta

formulata nella precedente seduta dai deputati Anna Tersa Formisano e Ludovico Vico, ha fatto pervenire alla Commissione una relazione sulle attività rendicontate per l'anno 2008. Invita, quindi, il relatore a formulare la proposta di parere.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Anna Teresa FORMISANO (UdC), sottolinea preliminarmente che i deputati di opposizione assicurano la loro costante presenza ai lavori della Commissione, giudica non soddisfacenti i dati forniti nella relazione inviata dal Ministero dello sviluppo economico e dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Carlo MONAI (IdV), nel dichiarare voto contrario sulla proposta di parere, ritiene opportuno approfondire nel prossimo futuro l'efficacia degli studi e delle ricerche sulla politica industriale finanziati in base all'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto di astensione del suo gruppo, richiamando l'osservazione formulata nel parere proposto, chiede al relatore e alla Commissione di seguire attentamente le modalità di utilizzo dei fondi stanziati per studi e ricerche per la politica industriale da parte del Ministero dello sviluppo economico, con un monitoraggio che ritiene possa essere attuato non solo nel futuro ma anche nell'anno corrente.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, concordando con i colleghi sulla poca leggibilità della documentazione fornita dagli uffici del MSE, e ringraziando in particolare l'opposizione per la partecipazione ai lavori e per lo spirito di collaborazione dimostrato, assicura che verificherà in corso d'anno le modalità di utilizzo dei fondi in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dà la parola al relatore, il collega Gava.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, in prima lettura alla Camera, recante una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto e antievasione, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Il decreto, che si compone di 25 articoli, reca una serie di disposizioni specifiche direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione ed in particolare quelle introdotte dall'articolo 3 recante misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, dall'articolo 4 in materia di semplificazione delle norme per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, dall'articolo 8 in materia di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato « export banca », nonché alcune disposizioni recate dall'articolo 23.

Darà conto in questa relazione delle disposizioni sopra richiamate nonché di ulteriori norme che, pur non rientrando nella competenza specifica della X Commissione, rivestono per essa una particolare rilevanza ed interesse.

L'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. In particolare si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione; si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività; si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi; si introducono misure di sostegno

per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

L'articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie.

In particolare, il comma 1 dispone che, per promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEG, adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell'anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40 per cento del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.

Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 185 del 2008 che prevede l'invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009.

Il comma 2 prevede che il prezzo da riconoscere alla società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi verificando altresì che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente.

Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mo-

strino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.

Il comma 3 prevede l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.

In particolare, tali misure consistono: nell'introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di regressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; nell'adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali; nella promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.

Infine il comma 4 prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall'articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM, con una vigenza transitoria.

L'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Quanto ai poteri attribuiti al commissario si prevede che possa emanare gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le

attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 185 del 2008 recante norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l'individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l'istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi. In proposito ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture.

L'articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999. Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

In relazione a tale articolo, fa presente ai colleghi che sono stati presentati nelle Commissioni di merito alcuni emendamenti che tendono sia ad aumentare l'ammontare della detassazione, sia a allargare il periodo in cui gli investimenti devono essere effettuati, nonché a ridefinire le tipologie di investimenti inclusi. A tale

proposito, rileva che la Commissione potrebbe elaborare un'osservazione sul tema.

L'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell'ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

L'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone: l'incremento dallo 0,3 per cento allo 0,5 per cento della quota deducibile nell'anno per svalutazione o accantonamento fiscale e la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato « export banca » – volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. potranno essere finanziate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

A tal fine la norma: da una parte, demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A. al fine della costituzione del sistema di export-banca; dall'altra, specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono – a seguito della estensione delle competenze della Cassa disposta da ultimo dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – essere finanziate dalla CDP S.p.A con l'utilizzo delle citate risorse finanziarie.

L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con l'assestamento del bilancio dello Stato. A tale proposito assume quindi un particolare rilievo l'esame parlamentare del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009; il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato (A.S. 1646). Nella relazione illustrativa si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio

e dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.

Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi quale integrazione « necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili ».

L'articolo in esame impone poi, per il futuro, a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il pagamento delle somme dovute. Inoltre, si prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che l'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con conseguente responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di violazione dell'obbligo. La disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere universitarie e agli IRCCS.

Anche questo articolo tocca un tema « caldo » di particolare rilievo per la nostra Commissione e potrebbe essere opportuna un'osservazione che miri ad impegnare il Governo ad individuare le modalità opportune che consentano l'effettivo pagamento delle somme dovute dalle P.A. nel rispetto del patto di stabilità, pensando eventualmente a meccanismi di sconto commisurati alla dilazione concessa.

Passando ad alcune delle disposizioni recate dall'articolo 23 del disegno di legge in esame, segnala che il comma 9 dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, viene prorogato al 31 dicembre 2010.

Si ricorda che il termine in questione è stato più volte oggetto di proroga. Da ultimo, con il comma 10 dell'articolo 4-*bis*

del decreto-legge 97 del 2008, il termine è stato prorogato dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.

Il comma in esame provvede inoltre ad estendere, rispetto alla normativa vigente, l'ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 248 del 2007 precisa che la proroga da esso disposta riguarda le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento ai fini dell'espressione del parere di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; il comma in esame dispone invece che la proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del citato parere di conformità.

Il comma 13 dell'articolo 23 è volto a differire l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 7 del 2007 che ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali (iscrizione all'INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all'INAIL) e per l'ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all'Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio. In particolare, la norma in esame dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa si applica dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dell'articolo in esame interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli articoli 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di

proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.

Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli articoli 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'articolo 193 del Codice citati, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.

Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo.

In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene differito al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'Industria del 24 luglio 1996, n. 501, che, all'articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

Ricorda che l'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 39 del 2009, ha

disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila.

Il comma 16 dell'articolo 23, infine, differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria (c.d. *Class action*) a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, articolo 140-*bis*).

Ricorda che il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato differito di sei mesi (quindi, al 1° gennaio 2009) dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), « anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni » e di ulteriori sei mesi (quindi, al 1° luglio 2009) dall'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.

Ludovico VICO (PD), domanda al Presidente come la Commissione intenda procedere nel prosieguo dei lavori su questo provvedimento e chiede altresì delucidazioni, anche al relatore, sul motivo del-

l'esclusione dell'articolo 19 da quelli di competenza della Commissione, che si esprime in sede consultiva.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rispondendo al collega Vico sul prosieguo dei lavori fa presente che le Commissioni competenti in sede referente (V e VI) non hanno ancora iniziato le votazioni degli emendamenti e che il provvedimento è calendarizzato in Aula per lunedì 20. Vi è quindi la fondata ipotesi che la nostra Commissione non riesca ad esprimersi sul testo delle Commissioni comprendente gli emendamenti approvati. Precisa che sarà sua cura informare i capigruppo degli sviluppi della situazione in tempo reale. Chiede comunque a tutti i colleghi di valutare la possibilità di esprimere il parere sul testo del decreto originario.

Andrea LULLI (PD), sottolinea che la tempistica delineata dal Presidente mette l'opposizione, e segnatamente il PD, in grande imbarazzo e non può che esprimere contrarietà sull'ipotesi di lavoro indicata.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

**Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 99.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale;

rilevato che, secondo la prassi affermatasi negli ultimi anni, e come già messo in evidenza in sede di approvazione del parere dell'anno 2008 da parte di questa Commissione, il Programma di utilizzo per l'anno 2009 degli stanziamenti per studi e ricerche per la politica industriale non reca l'indicazione degli stanziamenti in relazione a ciascuno dei settori e delle attività nei quali il Ministero dello sviluppo economico intende intervenire in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 ma solo relativamente ai due centri di spesa interessati, ovvero il « Gabinetto » e il « Dipartimento delle imprese »;

osservato peraltro che nella rendicontazione allegata si dà opportunamente

conto delle somme stanziare in relazione a ciascuno degli interventi e delle attività realizzati nell'anno precedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che il Governo provveda a fornire, per il futuro, un'indicazione più puntuale delle somme che si intendono destinare ai vari settori e attività, ferma restando la necessaria ed opportuna discrezionalità del Ministero all'atto dell'effettiva destinazione delle risorse, considerato che ciò rappresenterebbe un ulteriore ed importante elemento conoscitivo, tale da consentire alla Commissione di svolgere una più pregnante valutazione sull'impatto di tali studi e ricerche per le decisioni di politica industriale che devono essere assunte dal Ministero.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01600 Damiano: Salvaguardia dei livelli occupazionali per gli stabilimenti SCM di Rimini ...	442
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	456
5-01388 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli	443
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	457
5-01149 Tommaso Foti: Cessazione della trattenuta per il cosiddetto « contributo ex-ONPI » ..	443
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	458

RISOLUZIONI:

7-00170 Scandroglia: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.	
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	443
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal Governo)</i>	459

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	446
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	462

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	451
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	451
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)</i>	466
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	452

INTERROGAZIONI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.20.

5-01600 Damiano: Salvaguardia dei livelli occupazionali per gli stabilimenti SCM di Rimini.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo

per la risposta fornita ai quesiti posti nella sua interrogazione, che hanno ad oggetto la situazione di grave crisi produttiva e occupazionale di molti dei distaccamenti produttivi della *SMC Group*, dislocati in diverse zone del territorio nazionale. Al riguardo, manifesta forte preoccupazione per le sorti dei numerosi lavoratori impiegati presso tali stabilimenti e per le modalità con cui si è fatto ricorso allo strumento della cassa integrazione guadagni, in ordine alle quali si augura possa fare luce la verifica ispettiva richiesta dalle organizzazioni sindacali alla sede INPS di Rimini.

In conclusione, preso atto positivamente della disponibilità del Governo ad aprire, in caso di necessità, un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati, si riserva di seguire in futuro gli sviluppi della vicenda, augurandosi che si possa giungere, d'intesa con le parti sociali, ad un accordo chiarificatore in grado di salvaguardare i livelli occupazionali, gli stipendi e le professionalità dei lavoratori di tutti gli stabilimenti coinvolti.

5-01388 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la risposta del Governo, che giudica puntuale, ha centrato il merito della questione sollevata con la sua interrogazione, legata agli eccessivi ritardi nella liquidazione, da parte dell'INPS, dei recuperi dei maggiori importi pagati dalle aziende agricole che beneficiano delle agevolazioni contributive ad esse riconosciute dalla legge. Nel fare presente di aver potuto personalmente verificare, sul territorio, che tale situazione pone in difficoltà numerose aziende, apprezza il fatto che l'INAIL – che ha sempre eluso il problema – si faccia finalmente carico di riconoscerne l'esistenza. Per queste ragioni, prende atto dell'impegno assunto dal Governo, auspicando che a tale

impegno possa fare seguito la definitiva soluzione del problema.

5-01149 Tommaso Foti: Cessazione della trattenuta per il cosiddetto « contributo ex-ONPI ».

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo è stata testé sottoscritta dal deputato Vincenzo Antonio Fontana.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), co-firmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto dell'approfondita risposta del rappresentante del Governo, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto, in attesa di conoscere con maggiore puntualità quale sarà il riparto dei fondi in questione in favore delle regioni aventi diritto.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

RISOLUZIONI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 7 luglio 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, anche in attesa di acquisire le necessarie valutazioni da parte dell'ente previdenziale competente. Ritiene, pertanto, opportuno che il rappresentante del Governo fornisca alla Commissione gli eventuali elementi di conoscenza a sua disposizione, anche al fine di verificare i margini entro i quali si potrà lavorare per una possibile unificazione degli atti di indirizzo in discussione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dà lettura di una documentazione sull'argomento oggetto delle risoluzioni in discussione, che consegna alla Commissione (*vedi allegato 4*). In considerazione degli elementi riportati nella richiamata documentazione, con cui ha inteso anche fornire i chiarimenti richiesti rispetto alle valutazioni dell'INPS sull'argomento, osserva peraltro che il Governo – con specifico riferimento agli impegni sollecitati nelle risoluzioni in discussione – desidera fornire, in via preliminare, alcune precisazioni sui principali punti sollevati, anche al fine di definire opportunamente i termini della questione.

Relativamente alle azioni poste in essere dall'INPS sulla tematica dell'indebito, fa presente che non si hanno obiezioni a confermare quanto già descritto e realizzato dall'INPS, sulla base degli accordi presi in sede di tavolo tecnico ed in attuazione del principio del legittimo affidamento, relativamente all'abbandono del recupero degli indebiti nei confronti dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo e i casi di doppio beneficio pensionistico. Al tempo stesso, ritiene che si debba prendere atto che, in assenza di nuovi elementi o documentazioni utili, non appaiono percorribili ulteriori misure di intervento in via amministrativa da parte dell'Istituto.

In ordine all'adozione di una specifica misura di carattere normativo per definire in ogni suo aspetto la complessa proble-

matica, nell'assicurare che la questione è all'attenzione dell'amministrazione, rileva che il Governo deve rinviarne l'eventuale adozione ad un successivo momento, in cui sarà possibile individuare l'idonea copertura finanziaria che la specifica iniziativa richiede. Tuttavia, nel ritenere che la sede più appropriata al fine di individuare una soluzione condivisa della complessa vicenda sia quella parlamentare, fa presente che non si hanno obiezioni a valutare con la necessaria attenzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, eventuali iniziative parlamentari tese a definire la questione.

Infine, in relazione alla possibilità di assumere le opportune iniziative nei confronti dell'Autorità portuale, tese a favorire una definizione amministrativa della questione, insieme con l'INPS, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, segnala che sono stati avviati i contatti con il Ministero vigilante (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che ha assicurato la propria disponibilità a valutare le necessarie iniziative di competenza nei confronti dell'Autorità portuale medesima.

Michele SCANDROGLIO (PdL), pur comprendendo la prudenza manifestata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, fa presente che la Commissione attendeva un segnale di ulteriore progresso nella vicenda, che sembrava essere ormai giunta ad una fase di più puntuale definizione. In particolare, ritiene che non vi sia alcuna necessità di un intervento normativo urgente, che ovviamente richiederebbe anche l'individuazione della relativa copertura finanziaria, in quanto si potrebbe più facilmente raggiungere, a suo avviso, un punto di raccordo tra ente previdenziale e Autorità portuale, la quale potrebbe – anche con una semplice dichiarazione all'INPS – assumere la responsabilità dei dati elaborati per il calcolo dei relativi trattamenti pensionistici. Giudica, peraltro, evidente che,

in questo caso, all'INPS ed alla stessa Autorità portuale occorre un sollecito pronunciamento della XI Commissione, che avalli – in qualche misura – l'adozione di una determinazione in tal senso: per queste ragioni, si dichiara disponibile a lavorare ad una possibile unificazione dei testi delle due risoluzioni in discussione, rinviando tuttavia ad una fase successiva l'eventuale riflessione su ipotetici interventi di natura legislativa.

Mario TULLO (PD), nell'esprimere preoccupazione per quelli che giudica « passi indietro » rispetto ai progressi sinora compiuti sulla vicenda, fa presente che una soluzione positiva sembrava essere stata individuata, almeno a livello locale. Poiché, ora, si torna ad evocare addirittura problemi di copertura finanziaria, invita la Commissione ad evitare di rendere più difficile una situazione già abbastanza complessa, convergendo su una soluzione unitaria che si limiti ai profili amministrativi, secondo un'intesa peraltro già individuata anche al Senato, con l'approvazione di appositi ordini del giorno sottoscritti da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Si dichiara, pertanto, disponibile ad un ulteriore, breve, rinvio della discussione, al fine di giungere ad un nuovo testo delle risoluzioni in titolo, anche mediante l'eventuale soppressione di taluni degli impegni in esse previsti.

Marialuisa GNECCHI (PD) giudica paradossale la situazione venutasi a creare sulla vicenda oggetto delle risoluzioni in discussione, laddove una interpretazione dell'INPS, difforme da quella dell'Autorità portuale e successiva al pensionamento del personale interessato, ha portato all'insorgenza di un problema che appare, ora, di difficile soluzione. Considerato, peraltro, che la questione interessa un numero molto limitato di persone e che, alla luce dell'odierna illustrazione del rappresentante del Governo, sono stati compresi tutti i passaggi amministrativi della vicenda, invita la Commissione ad individuare una strada praticabile per la chiu-

sura della vertenza. A tal fine, chiede uno sforzo anche da parte dell'INPS, atteso che una soluzione ragionevole sembrava essere stata indicata, almeno a livello regionale.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, si domanda se, alla luce del dibattito odierno, non vi siano le condizioni per la definizione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che – in linea con quanto affermato anche dal rappresentante del Governo – possa fornire utili indirizzi per gli interventi da realizzare in via amministrativa, rinviando ad altro momento l'approvazione di eventuali misure di natura legislativa.

Michele SCANDROGLIO (PdL) preannuncia l'intenzione di lavorare celermente alla possibile stesura di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, con il contributo di tutti i gruppi interessati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara la propria disponibilità ad adoperarsi per creare un nuovo luogo di confronto tra INPS, Autorità portuale e Governo, che consenta di individuare una possibile forma di linguaggio comune tra le competenti sedi locali e nazionali. Ribadisce, peraltro, che una soluzione in via amministrativa – sia pure entro i limiti in precedenza esposti – apparirebbe preferibile rispetto ad un percorso di natura normativa.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, ritiene che i gruppi possano lavorare sin d'ora per la possibile definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, da formulare in accordo con il rappresentante del Governo, al fine di una sua eventuale approvazione nelle prossime settimane.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA, indi del vicepresidente Luigi BOBBA, indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 13.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Amalia SCHIRRU (PD), pur manifestando una certa soddisfazione per le misure recate a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, di cui rileva l'assoluta necessità in un momento di crisi economica come quello attuale, ritiene che sarebbe stato preferibile promuovere interventi più strutturali, finalizzati ad allungare i termini della cassa integrazione guadagni e ad estenderla ad altre fattispecie di lavoro flessibile. Esprime, altresì, forti perplessità sulle modalità con cui si è inteso provvedere agli oneri provenienti da tali interventi, suscettibili di incidere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito per il conseguimento di altri scopi. In proposito, rileva la necessità di svolgere una costante attività di monitoraggio sulle modalità di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, al fine di scongiurare la loro concessione, laddove non ricorrano le condizioni previste dalla legislazione vigente, ed evitare in tal modo un inutile dispendio di risorse. Nel ritenere non più prorogabile un intervento di complessiva riforma del si-

stema degli ammortizzatori sociali – che comprenda anche i lavoratori attualmente privi di tutele – fa notare che le misure predisposte con il provvedimento in esame hanno un'incidenza limitata ad alcuni settori della grande industria, escludendo le piccole e medie imprese di determinati comparti – tra i quali cita l'artigianato, il turismo e il commercio – le quali, invece, in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, richiederebbero che venisse intrapresa una seria politica di rilancio degli investimenti, che miri anche a favorirne l'accesso al credito bancario.

Ritiene che l'azione dell'Esecutivo sia particolarmente inefficace soprattutto in relazione ad alcune realtà del territorio, gravemente colpite dalla crisi economica ed occupazionale, tra cui cita la Sardegna, nell'ambito della quale si registra la chiusura di numerosi stabilimenti produttivi appartenenti ad imprese multinazionali, che, a suo avviso, preferiscono insediare i propri centri di produzione in altri siti, laddove risultano maggiori le possibilità di competere, considerati anche i minori costi legati al trasporto e all'energia.

Pur manifestando una certa soddisfazione per gli interventi rivolti ad agevolare il pagamento delle pubbliche amministrazioni a vantaggio delle imprese per opere già realizzate, sottolinea che da tali misure di sostegno risultano ingiustamente escluse le ASL e le aziende ospedaliere pubbliche, nonché numerose strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle quali si registra un notevole calo dell'occupazione. Nel giudicare, poi, condivisibili talune misure assunte in materia di pubblico impiego, ritiene tuttavia che il Governo avrebbe dovuto osare maggiormente, prevedendo per l'assunzione di personale flessibile una riserva di posti superiore al 40 per cento e adottando un più esteso programma di assunzioni, predisposto secondo criteri selettivi idonei ad attribuire priorità ai lavoratori che hanno già espletato procedure concorsuali pubbliche, in settori rilevanti della pubblica amministrazione.

Dopo aver espresso forti perplessità sulle parti del provvedimento relative alle

visite fiscali del personale pubblico e alle modalità di accertamento delle forme di invalidità civile, che giudica confuse, eccessivamente burocratiche e inadeguate ad individuare in modo chiaro le risorse economiche ed umane necessarie per farvi fronte, dichiara di non condividere talune disposizioni contenute all'articolo 17, laddove — invece di promuovere concrete misure per la stabilizzazione di personale precario — si prevede la trasmissione da parte delle pubbliche amministrazioni ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (che, a sua volta, redige un rapporto annuale al Parlamento) di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili utilizzati.

Nel ricordare, infine, che il suo gruppo ha già provveduto a presentare presso la Commissione di merito numerosi emendamenti tesi ad un miglioramento del testo in esame, che giudica inefficace a garantire un rilancio economico del Paese, auspica che il relatore possa recepire nella sua proposta di parere i rilievi mossi dai gruppi di opposizione.

Teresio DELFINO (UdC) fa notare che il provvedimento in esame è l'ultimo di una serie di atti di natura finanziaria — inefficaci e slegati tra di loro — che il Governo ha predisposto nel tentativo di contrastare la crisi economica in atto. Ritiene, pertanto, che l'azione del Governo in tale ambito sia stata frammentaria, disarticolata e priva di una visione organica di sistema, essendo stata portata avanti, ad intervalli più o meno regolari, secondo scadenze imposte dalle emergenze che si profilavano progressivamente all'orizzonte. Ritiene che — in luogo di tale modalità di intervento normativo, che definisce « rateizzata » — sarebbe stato preferibile intraprendere politiche di rilancio economico lungimiranti e di più ampio respiro, che, pur non perdendo di vista la necessità di fronteggiare una emergenza, fossero idonee a promuovere interventi strutturali di sostegno alle famiglie, alle piccole e medie imprese e ai lavoratori.

Pur non essendo pregiudizialmente contrario alle norme previste all'articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di occupazione e di ammortizzatori sociali, che giudica comunque suscettibili di produrre limitati benefici, ritiene che dal loro ambito di applicazione siano escluse numerose categorie di lavoratori flessibili, che risultano, allo stato, totalmente privi di forme di sostegno al reddito, nonostante taluni esponenti del Governo dichiarino il contrario. Fa altresì notare che le misure in questione non affrontano talune altre questioni fondamentali concernenti il mercato del lavoro, legate alla necessità di ampliare l'efficacia temporale degli interventi di integrazione salariale — in armonia con gli orientamenti emersi in sede europea — e all'esigenza di rafforzare i centri per l'impiego, uniformandone la disciplina su tutto il territorio nazionale. Nell'evidenziare la necessità di procedere ad una progressiva, complessiva, stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, preannuncia, pertanto, la presentazione presso la Commissione di merito di numerosi emendamenti volti ad estendere le forme di sostegno al reddito alle fattispecie contrattuali flessibili ed a prevedere ulteriori forme di agevolazioni previdenziali, fiscali e di semplificazione amministrativa a sostegno delle iniziative autonome imprenditoriali intraprese dai lavoratori destinatari degli interventi di integrazione salariale. Fa presente, inoltre, che talune di queste proposte emendative intervengono a dettare norme più specifiche e puntuali in materia di accertamento delle invalidità civili e a tutela di particolari categorie di lavoratori, operanti in determinati settori della protezione civile.

Nel prendere atto positivamente del cambiamento di rotta del Governo — rispetto agli orientamenti emersi sino a poco tempo fa — in materia di emersione del lavoro domestico (per lo più straniero), considerato che è allo studio da parte delle competenti autorità governative una ipotesi di modifica del testo in esame, tendente ad introdurre idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di

assistenza e collaborazione familiare, auspica che il Governo possa prendere in considerazione anche l'ipotesi di prevedere un intervento specifico per gli stranieri entrati legalmente nel nostro territorio, ma divenuti successivamente irregolari, purché siano in possesso di un lavoro. Ritiene che un simile intervento – a differenza della misura di detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, contenuta nel provvedimento in esame e destinata solo alla grande industria – andrebbe incontro anche alle esigenze delle numerose piccole e medie imprese che, in costante difficoltà anche in relazione all'accesso al credito, ricorrono sempre più spesso alla manodopera straniera. Pur prendendo atto della limitatezza delle risorse a disposizione – rispetto alla quale fa notare che l'Esecutivo sembra sempre più orientato verso soluzioni di « finanza creativa » – auspica che la maggioranza, di fronte all'emergenza economica e occupazionale, sappia cambiare registro intraprendendo politiche attive a favore dei ceti sociali più svantaggiati.

In conclusione, nel riservarsi, a nome del suo gruppo, di esprimere una posizione più compiuta sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, si augura che il relatore possa trarre dalle sue indicazioni utili spunti per la formulazione della propria proposta di parere.

Maria Anna MADIA (PD) fa notare che il Governo in carica, oltre a non intraprendere alcuna iniziativa tesa alla riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, procede secondo un indirizzo politico volto a mortificare i lavoratori precari, ovvero coloro che non risultano garantiti da idonee forme di sostegno al reddito. Nell'esprimere, quindi, profonde perplessità sull'articolo 1 del provvedimento in esame, laddove introduce misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere dai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, giudica grave che i lavoratori precari siano esclusi dall'ambito di applicazione di una norma che, peraltro, risulta suscettibile di snaturare lo strumento della

cassa integrazione guadagni e di incrinare il rapporto tra il lavoratore e l'azienda, operando, altresì, una illegittima valutazione a priori del livello di produttività delle aziende. Fa notare che l'unico intervento posto in essere dall'attuale esecutivo a favore di talune fattispecie di lavoratori flessibili, assunto nell'ambito del decreto legge n. 185 del 2008, è consistito nel riconoscimento di una indennità dall'importo modesto – dalla cui fruizione, peraltro, sono rimasti esclusi i collaboratori coordinati e continuativi e il cosiddetto « popolo delle false partite IVA » – il cui grado di efficacia è risultato assai limitato, considerato che solo un numero circoscritto di lavoratori ha presentato domanda per beneficiarne.

Pur esprimendo una certa soddisfazione per le norme contenute nel provvedimento in esame in materia di proroga di termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito del pubblico impiego, fa presente che in ordine a tale argomento, in seno alla maggioranza, sembrano registrarsi evidenti contraddizioni, testimoniate dalle dichiarazioni pubbliche rese in più occasioni dal Ministro Brunetta – secondo il quale non vi sarebbero particolari ostacoli all'avvio delle relative procedure di regolarizzazione, sussistendo nella maggior parte sia la volontà delle singole amministrazioni sia le risorse finanziarie – che appaiono in contrasto con l'orientamento complessivo del Governo, non propenso a rimuovere i limiti normativi previsti per l'assunzione di tale personale.

Esprime, altresì, forti perplessità sull'articolo 19 del provvedimento in esame, che estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per le amministrazioni pubbliche, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni

amministrative di natura pubblicistica. Pertanto, il rischio che tale disposizione pregiudichi l'efficacia di accordi già siglati con le organizzazioni sindacali, ledendo il legittimo affidamento nutrito dai numerosi lavoratori coinvolti.

In conclusione, ritiene che sia in atto un vero e proprio accanimento da parte del Governo nei confronti del lavoro non garantito, che sembrerebbe essere confermato, del resto, dalle insistenti notizie diffuse dagli organi di stampa circa una imminente pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della cosiddetta norma « antiprecari », introdotta dall'Esecutivo nel decreto legge n. 112 del 2008, in materia di violazione delle norme relative alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), ricollegandosi a talune considerazioni svolte dal deputato Delfino, osserva che in situazioni difficili come quella che il Paese sta attraversando, il Governo, anziché seguire la strada indicata dalle opposizioni e varare negli ultimi mesi del 2008 un « maxipiano » che comportasse la mobilitazione di ingenti risorse, ha scelto un'altra impostazione: quella di mettere in campo di volta in volta le politiche più adatte alle situazioni che venivano evolvendo, attraverso l'utilizzo di uno strumento di misurazione flessibile, capace di adeguarsi ai diversi mutamenti. Rileva che fondamentali sono state le scelte di mettere in sicurezza il sistema bancario (e, quindi, quel risparmio delle famiglie che ha poi costituito un argine alla crisi) e nello stesso tempo di organizzare, d'intesa con le regioni, una gigantesca mobilitazione di risorse per sostenere i trattamenti di integrazione salariale, nel momento in cui la richiesta esplodeva e le imprese non sapevano che cosa sarebbe successo il giorno dopo. Nel far notare che il merito di queste due iniziative è oggi comunemente riconosciuto al Governo, ritiene di poter affermare che la crescita delle ore autorizzate di CIG dipenda anche dall'allargamento della platea dei possibili utilizzatori

attraverso lo strumento, rozzo ma flessibile, della CIG in deroga.

Sottolinea che il Governo ha sempre accompagnato – appena è stato possibile – provvedimenti in difesa del reddito dei lavoratori e a sostegno delle famiglie, con misure che difendevano direttamente il lavoro attraverso la salvaguardia della struttura produttiva, pur precisando che è stato necessario compiere delle scelte e individuare delle priorità. Osserva che, nonostante il Governo sia stato giustamente sollecitato a fare di più, ben pochi hanno potuto criticare quanto è stato fatto sinora, citando, a conferma della correttezza dell'operato dell'Esecutivo, il basso livello di conflittualità sociale che si riscontra da mesi (per il periodo gennaio-marzo 2009, – 79,4 per cento su tutto il 2008). Ritiene di dover sottolineare con forza il giudizio della grande maggioranza delle organizzazioni sociali ed economiche, le quali spingono il Governo a fare di più nello stesso momento in cui esprimono apprezzamenti per quello che è stato fatto. Osserva che, se il Governo si muovesse con più decisione lungo i percorsi indicati come riforme di carattere strutturale, da lui auspicati, non avrebbe certo il plauso dell'opposizione politica e sindacale, come dimostra la vicenda delle pensioni.

Sottolinea che tutte le volte che il Governo ha portato avanti la sua strategia del « passo dopo l'altro » vi è sempre stato (così come avviene anche nel caso del provvedimento in esame) un equilibrio corretto tra maggiori spese e nuove entrate a copertura, senza fare ricorso a nuove tasse. In proposito, fa notare che non si poteva agire diversamente in presenza di un *deficit* che, per effetto della crisi, arriva al 5 per cento del PIL a legislazione invariata.

Rileva che, con il provvedimento in discussione, si dà corso ad alcuni interventi importanti per le strutture produttive, nel senso sollecitato dalle organizzazioni economiche (come è avvenuto nei mesi scorsi con l'adozione di misure a sostegno di comparti industriali fondamentali, come quello dell'auto). Per quanto riguarda i profili di diretto inte-

resse della XI Commissione, fa notare poi che vi sono alcune misure che tendono ad allontanare il più possibile il momento della separazione tra l'azione e il lavoratore, attraverso il riconoscimento della possibilità di uno sbocco di lavoro autonomo per i lavoratori cui sia riconosciuta una prestazione di tutela del reddito, pur precisando – come sottolineato dal deputato Gatti – che esiste al riguardo un problema di raccordo con l'ordinamento vigente. Fa notare che, con le misure in questione, si offrono delle opportunità nell'ambito di un contesto già esistente, rafforzando il capitale a disposizione per intraprendere un'attività autonoma.

Si sofferma poi sulle norme riguardanti il pubblico impiego – già contenute nel cosiddetto «collegato lavoro», fermo da mesi al Senato – mettendo in evidenza, in particolare, le disposizioni tese a rendere più flessibile la disciplina delle stabilizzazioni. Rileva, in proposito, che il Governo ha agito soltanto ora, perché ha ritenuto di attendere un contesto economico più propizio, da assecondare il più possibile, considerato anche che i dati della CIG di giugno registrano un evidente miglioramento (dopo il picco riscontrato a febbraio). Quanto alla questione dei lavoratori precari, ricorda che in tale campo in tanti hanno fatto soltanto il possibile. Fa presente che i collaboratori godono – grazie ad un Governo di centrosinistra – di una previdenza minore riguardante la malattia, la maternità e gli assegni familiari, finanziata con un contributo dello 0,50 per cento. Citando, in proposito, un saggio pubblicato di recente in materia di flessibilità (titolato «*Flexinsecurity*»), fa presente che l'indennità di degenza massima per giornata va dai 39 ai 9,7 euro, a seconda dei contributi versati nel periodo di riferimento, sottolineando che i requisiti sono tali da escludere dal beneficio il 25 per cento degli uomini e il 40 per cento delle donne. In proposito, ritiene che, in materia di accesso dei precari alle forme di accesso di sostegno al reddito, sia auspicabile una revisione della disciplina di tali requisiti, pur nella consapevolezza

che essi devono comunque continuare a svolgere una essenziale funzione di filtro.

Infine, segnala che nella mozione della maggioranza – a sua prima firma – sul trattamento dei lavoratori precari, all'esame dell'Assemblea in questa settimana, è contenuta la proposta di rendere strutturale l'indennità di reinserimento per i collaboratori in regime di monocommittenza, grazie ad una soluzione assicurativa pubblica ed obbligatoria, che integri il pacchetto della previdenza non pensionistica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in relazione a talune considerazioni svolte in ordine alla necessità di procedere a una progressiva emersione del lavoro degli stranieri, rileva – al contrario – la necessità di tutelare prioritariamente i lavoratori italiani, atteso che, secondo stime ufficiali, soprattutto in determinati contesti lavorativi e in un periodo di crisi come quello attuale, il livello di competitività sul mercato del lavoro dei cittadini del Paese risulta di gran lunga inferiore rispetto a quello di lavoratori stranieri che, per le condizioni in cui versano, sono disposti ad accettare minori livelli salariali.

Ritiene inoltre necessario prendere atto con soddisfazione degli interventi predisposti sino ad ora dal Governo in materia di strumenti di sostegno al reddito, nei quali ritiene siano state ampiamente comprese diverse categorie di lavoratori flessibili. Inoltre, fa notare che tali forme di intervento in favore di questa tipologia di lavoratori hanno registrato un grado di efficacia maggiore, laddove le amministrazioni locali si sono dimostrate più virtuose nella gestione dei conti pubblici, a conferma di quanto la riforma in senso federale dello Stato possa contribuire sensibilmente a migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione ed a responsabilizzare gli stessi enti locali, producendo effetti positivi sull'economia e sull'occupazione.

Infine, in relazione alla tematica della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, osserva che il provvedimento in esame ha intro-

dotto norme equilibrate, capaci di operare un giusto temperamento tra la legittima aspettativa dei lavoratori flessibili a stabilizzare la propria posizione lavorativa e l'esigenza di razionalizzare le pubbliche amministrazioni e di riformarle secondo criteri di produttività e merito. Ritiene, altresì, che in un contesto di risorse limitate, sarebbe auspicabile riconoscere un percorso preferenziale ai soggetti che risultano vincitori di concorso pubblico, rispetto a chi, invece, non ha superato alcuna procedura di selezione del personale, al fine di evitare che il settore pubblico venga inteso alla stregua di un ulteriore «ammortizzatore sociale», ovvero come strumento con cui assorbire il fenomeno della disoccupazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la presentazione della proposta di parere del relatore – conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – avrà luogo nell'odierna seduta già fissata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, attesa l'esigenza di verificare il parere che la Commissione renderà sul decreto-legge n. 78 del 2009, contenente norme di contenuto analogo a quelle recate dal progetto di legge in esame.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al dibattito sinora svolto, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*). Comunica altresì che è stata testé presentata, dai deputati Damiano ed altri, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 6*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, illustra la sua proposta di parere, facendo presente che essa tiene ampia-

mente conto del dibattito svolto in Commissione. Elenca, quindi, gli elementi positivi del decreto-legge in esame, che intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro. Si sofferma, quindi, sulle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, sottolineando come la sua proposta di parere abbia messo in evidenza l'opportuna finalità del rafforzamento del sistema degli ammortizzatori sociali, unitamente a talune specifiche richieste di modifica del testo, con particolare riferimento ai commi 7 e 8, che traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente da parte dell'XI Commissione dovrà proseguire tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame.

Segnala, altresì, che la sua proposta di parere interviene anche sull'articolo 17, in particolare mediante rilievi finalizzati, tra l'altro, ad assicurare che le politiche di reclutamento nel settore pubblico non pregiudichino l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già concluse. Al contempo, fa presente di avere inserito nel testo il riferimento alla esigenza, che è stata da più parti segnalata, di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico prestato in favore delle famiglie, attraverso misure selettive, che non configurino sanatorie di tipo generalizzato.

In conclusione, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere, sottolineando che le osservazioni in essa contenute intendono fornire un contributo migliorativo, che può andare anche a vantaggio dell'efficacia dell'intervento normativo promosso dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per le approfondite riflessioni poste alla base della sua proposta di parere. Ricorda, quindi, che la deliberazione di competenza

della Commissione avrà luogo nella seduta antimeridiana già convocata per domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'emendamento Borghesi 6.1 e gli articoli aggiuntivi Cazzola 6.01 e Paladini 6.02, 6.03 e 6.04, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della XI Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, passa ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione ai fini dell'espressione del parere di competenza, soffermandosi, in primo luogo, sull'emendamento 6.1, a prima firma del deputato Borghesi, che mira ad anticipare alla data del 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici previste al capo IV del titolo VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008. Fa notare, al riguardo, che la

direttiva 2008/46/CE – a cui il disegno di legge comunitaria ha inteso dare attuazione – modificando la precedente direttiva 2004/40/CE ha prorogato, invece, al 30 aprile 2012 il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi su tale materia all'ordinamento comunitario.

Si sofferma, poi, sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03 e 6.04, a prima firma del deputato Paladini, volti ad introdurre un nuovo articolo 6-bis nel disegno di legge comunitaria, al fine di dare attuazione specifica alla direttiva 2008/104/CE. In particolare, fa presente che gli articoli aggiuntivi 6.02, lettera *a*), e 6.03 si propongono di modificare l'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di contratto di somministrazione, prevedendo che il prestatore di lavoro sia computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso. Inoltre, la lettera *b*) del già richiamato articolo aggiuntivo 6.02 e l'articolo aggiuntivo 6.04 mirano a sopprimere il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, facendo venir meno la previsione di una deroga specifica al principio della nullità delle clausole tendenti a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, ammessa – secondo il testo vigente, che invece gli articoli aggiuntivi in questione si propongono di modificare – in presenza del versamento di una adeguata indennità. Con riferimento a tali proposte emendative, ribadisce quanto già affermato nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, nel senso che – per l'attuazione della direttiva comunitaria 2008/104/CE – appare sufficiente l'aver inserito tale direttiva nell'Allegato B al disegno di legge.

Segnala, infine, l'articolo aggiuntivo 6.01, a prima firma del deputato Cazzola, che si propone di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, datata 13 novembre 2008

nella causa C-46/07. In particolare, osserva che tale proposta emendativa mira a conferire al Governo una delega legislativa allo scopo di rendere uniforme la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici, dettando al riguardo precisi criteri e principi direttivi. Fa notare che si tratta di una proposta di modifica già presentata in più occasioni – sia in Commissione che in Assemblea – nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e successivamente ritirata, su specifico invito del rappresentante del Governo, rilevando che lo stesso Governo, in relazione al contenuto di tale proposta emendativa, ha più volte fatto presente che sono allo studio le soluzioni normative più adatte ad assicurare un progressivo allineamento della disciplina in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia per gli uomini e le donne, al fine di venire incontro alle richieste provenienti dall'Unione europea. Trattandosi, tuttavia, di una tematica di assoluta delicatezza, ricorda che il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere con la massima prudenza, riservandosi di assumere le opportune determinazioni solo al termine di una approfondita riflessione, anche in considerazione della necessità di valutare gli sviluppi della grave crisi economica in atto e le rilevanti difficoltà che si riscontrano sul versante occupazionale, soprattutto dal punto di vista dell'accesso delle donne al mercato del lavoro. Per tali ragioni, pur nella consapevolezza della necessità di prestare la massima attenzione all'argomento e alle osservazioni espresse al riguardo in sede comunitaria, ritiene opportuno rimandare la valutazione di competenza sulla presente proposta emendativa alla giornata di domani, anche in attesa di conoscere l'orientamento più recente del Governo in ordine a tale questione. Rileva, infatti, che proprio oggi è previsto un incontro dell'Esecutivo con le parti sociali, nel cui ambito sarà trattato anche l'argomento in questione: pertanto, nella giornata di domani sarà possibile comprendere gli sviluppi di

tale incontro e valutare le determinazioni più opportune da assumere al riguardo.

In conclusione, nel ribadire di riservarsi di esprimere un parere più compiuto sull'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01, in esito agli opportuni approfondimenti da svolgere in accordo con il Governo, e preso atto del contenuto delle ulteriori proposte emendative presentate, preannuncia comunque l'intenzione di proporre – su queste ultime – l'espressione di un parere contrario.

Cesare DAMIANO (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01, dichiara di concordare sulla proposta di affrontare in una fase successiva il problema dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego. Infatti, pur consapevole delle ragioni che hanno portato il presentatore alla predisposizione di tale proposta emendativa, ritiene di non poterne condividere il contenuto, per ragioni sia di metodo che di merito.

Sotto il profilo del metodo, osserva che la materia pensionistica è una materia di grande delicatezza, in quanto genera un forte allarme nel corpo sociale. In questo senso, dichiarandosi un convinto sostenitore della logica della concertazione, ritiene che si debba procedere ad una preventiva valutazione dell'argomento unitamente alle parti sociali; a suo avviso, infatti, soltanto in assenza di una esplicita convergenza, lo stesso Governo potrebbe successivamente sentire il dovere di proseguire per la sua strada. Per tale ragione, considerato anche che proprio oggi è in corso un incontro con le parti sociali sulle misure economiche promosse dal Governo, segnala l'esigenza di soprassedere rispetto alla proposta emendativa presentata.

Passando al merito della questione, sottolinea anzitutto che il Governo sembra dare una lettura della sentenza della Corte di Giustizia comunitaria piuttosto unilaterale, come se la Corte medesima ingiungesse allo Stato italiano una equiparazione *tout court* dell'età pensionabile di uomini e donne. Al contrario, ritiene che tale interpretazione non sia corretta, conside-

rato anche che l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro è, di norma, spostato in avanti rispetto a quello degli uomini e che la stessa permanenza delle donne al lavoro è più breve, senza dimenticare che su di esse grava, molto spesso, anche la maggior parte del peso della cura dei figli. Al riguardo, peraltro, invita la Commissione a considerare che l'attuale sistema previdenziale impedisce alle donne – che già fanno meno carriera degli uomini, con stipendi tendenzialmente più bassi – di utilizzare con facilità la pensione di anzianità.

Nel segnalare che il Ministro Sacconi ha recentemente affermato che per il pubblico impiego si potrebbe anche procedere al recepimento delle indicazioni comunitarie, nel presupposto che i lavoratori pubblici siano più tutelati rispetto a quelli privati, esprime forti dubbi su tale impostazione, atteso che l'apertura di un varco sul versante pubblico rischierebbe di non reggere alle prevedibili incursioni che, di lì a poco, si concentrerebbero anche sul versante privato. In questo senso, nel ritenere di avere sufficientemente motivato le ragioni di un orientamento non favorevole rispetto all'intervento proposto, rimarca l'opportunità di recuperare il concetto di « uscita flessibile », individuando le misure tecniche necessarie a definire una « salita volontaria »; per converso, esprime perplessità sull'azione posta in essere sulla materia da parte del Governo, il quale, se da un lato intende incrementare l'età pensionabile delle impiegate pubbliche, dall'altro – con una norma di legge introdotta l'anno scorso – costringe al prepensionamento forzato numerosi lavoratori del pubblico impiego, che sarebbero, invece, in grado di permanere volontariamente in servizio.

Per tutti i motivi esposti, auspica quindi che il presentatore si persuada a ritirare l'articolo aggiuntivo presentato in XIV Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel rilevare come il relatore possa liberamente esprimere un parere sul suo articolo aggiuntivo 6.01, fa presente che, in questa sede, non è possibile ritirare la sua proposta emen-

dativa, atteso che essa è stata depositata direttamente in XIV Commissione. Peraltro, ritiene che, sul merito della questione, non abbia nulla da rimproverarsi, considerato anche che, a seguito del ritiro di una analoga proposta emendativa riferita al disegno di legge comunitaria 2008, il Governo ha accolto un suo ordine del giorno che è, di fatto, alla base del nuovo intervento normativo ora riproposto.

Fa notare, quindi, che nel suo articolo aggiuntivo 6.01 – che prevede che la riforma sia attuata mediante una delega legislativa – non vi è l'indicazione di alcun numero e vi è, invece, la definizione di un percorso di progressivo raggiungimento dell'obiettivo, limitato al solo settore pubblico, prevedendosi peraltro l'utilizzo dei conseguenti risparmi in favore del lavoro femminile. Nel rilevare, inoltre, come nel privato si possa ricorrere a forme di « pensionamento flessibile », giudica anomalo che rappresentanti del precedente Governo di centrosinistra, che hanno contribuito all'introduzione di « finestre » anche per le pensioni di vecchiaia, manifestino oggi talune perplessità sull'argomento. Ricorda, peraltro, come vi sia l'assoluta opportunità di realizzare un'operazione di uniformità rispetto al regime pensionistico di uomini e donne, non essendo incompatibile con la stessa sentenza comunitaria la previsione di un diverso sistema previdenziale per il lavoro pubblico e quello privato. Rileva, semmai, che la stessa sentenza ha posto più problemi di quelli che si propone di risolvere, anche perché impedisce, di fatto, l'adozione di qualsiasi soluzione di flessibilità.

Ritiene, dunque, di avere prospettato una evoluzione graduale dell'intervento di

riforma, che consente di trovare le soluzioni più adeguate, secondo un percorso che si concluderà soltanto nel 2018, trattandosi, a suo giudizio, di una misura che tiene conto anche del fatto che nel pubblico impiego molte donne possono tuttora avvalersi del pensionamento di anzianità. Nel preannunciare di avere presentato una proposta di contenuto analogo, anche se più articolata, con riferimento allo stesso decreto-legge n. 78 (recante la manovra economica « estiva » del Governo), riconosce che l'operazione dell'innalzamento dell'età pensionabile va realizzata con cautela, ma rappresenta comunque una evidente prova di novità, con la quale le istituzioni pubbliche devono sapersi misurare. In questo campo, peraltro, essendo la concertazione con le parti sociali rimessa all'Esecutivo, ritiene che le Camere ben possano procedere in maniera indipendente, pur tenendo conto degli eventuali elementi di difficoltà che dovessero registrarsi sul punto.

Per le ragioni esposte, si riserva di assumere le determinazioni più opportune sull'eventuale ritiro del suo articolo aggiuntivo presso la XIV Commissione, solo dopo aver verificato gli orientamenti del Governo nella seduta già prevista per domani. In ogni caso, preannuncia l'intenzione di continuare a porre la questione, con forza e determinazione, in ogni possibile sede.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO 1

**5-01600 Damiano: Salvaguardia dei livelli occupazionali
per gli stabilimenti SCM di Rimini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla interrogazione indicata in oggetto posso rappresentare quanto segue.

Questa Amministrazione ha provveduto ad acquisire informazioni dall'INPS e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

In particolare la competente Direzione del lavoro di Rimini ha comunicato, sulla base di notizie acquisite presso la locale sede Inps che, da un esame della documentazione della Commissione CIG, sarebbe emerso che dal 17 novembre 2008 fino al 30 maggio 2009, la SCM GROUP spa ha chiesto di usufruire della CIG per gli stabilimenti di Rimini, Verucchio e Pesaro. Agli atti dei fascicoli risulta che non tutte le suddette domande sono state corredate dal verbale di accordo sindacale.

In data 5 maggio 2009, è stata presentata, dalle OO.SS. di settore, alla sede INPS di Rimini, una richiesta di verifica ispettiva relativamente all'utilizzo della CIG da parte della SGM Group.

Ai fini dello svolgimento del citato accertamento ispettivo, sono in corso di

acquisizione ulteriori elementi informativi, considerate le notevoli dimensioni dell'Azienda.

Non appena acquisiti detti elementi, l'intervento ispettivo in questione sarà quindi effettuato congiuntamente dalla competente Direzione del lavoro e dall'INPS.

Faccio presente, infine, che, alla data odierna non risulta pervenuta presso l'Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di incontro delle Parti sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo. Non risultano pervenute, inoltre, domande di CIGS.

Sono sicuramente in grado di garantire la massima attenzione da parte del Governo per la situazione aziendale prospettata nonché la disponibilità, qualora richiesto, di aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte.

Mi impegno, infine, ad informare personalmente l'onorevole Damiano degli esiti della vicenda all'attenzione.

ALLEGATO 2

5-01388 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione sottoposta dall'On.le interrogante questa Amministrazione ha provveduto ad interpellare INAIL e INPS.

In particolare l'INAIL ha comunicato di avere sempre applicato le riduzioni contributive, previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, alle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricolozootecnici, ubicate nelle zone svantaggiate e in quelle particolarmente svantaggiate.

Sul punto, il predetto Istituto ha comunicato di aver emanato specifiche circolari e di dettare, con cadenza annuale, le istruzioni operative, per l'applicazione delle agevolazioni in parola, in occasione dell'Autoliquidazione dei premi.

Con riguardo alla specifica questione sollecitata dall'Onorevole interrogante, concernente la possibilità di estendere le riduzioni contributive alle cooperative che non operano nelle zone svantaggiate, ma che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti zootecnici, conferiti da soci provenienti comunque dalle predette zone, l'Inail ha reso noto che tale estensione è risultata, finora, inapplicabile. Per applicare l'agevolazione in parola dovrebbe essere, infatti, individuata, nell'ambito della massa salariale, la quota parte di retribuzioni relative ai soci che conferiscono il prodotto proveniente dalle zone svantaggiate.

L'Istituto ha inoltre precisato, a seguito di apposito monitoraggio, che le aziende

interessate all'eventuale rimborso dei premi versati sarebbero 15, per un totale di euro 699.790,25.

Con riferimento, invece, all'Inps, l'estensione soggettiva di che trattasi è stata ammessa dall'Istituto, con la circolare citata nell'atto ispettivo, con la quale è stabilito che «alle cooperative e loro consorzi di trasformazione, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delle suddette attività, sono concessi i benefici che sarebbero spettati ai singoli soci, conferenti il prodotto in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso».

Il predetto Istituto ha, inoltre, comunicato che, alle cooperative agricole in questione è attribuita l'opportunità di ottenere, nell'ambito del periodo prescrizione, il rimborso della maggiore contribuzione o, se richiesto, le compensazioni in sede di pagamento di contributi relativi a periodi successivi.

In conclusione sono in grado di informare che è stato costituito un apposito tavolo di confronto volto ad individuare le possibili soluzioni per rendere applicabile sul piano tecnico, anche per l'INAIL, quanto già operato dall'INPS. Sono in grado di garantire inoltre all'Onorevole Brandolini che sarà mia cura informarlo degli esiti del tavolo suddetto.

ALLEGATO 3

5-01149 Tommaso Foti: Cessazione della trattenuta per il cosiddetto « contributo ex-ONPI ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla interrogazione indicata in oggetto, concernente il contributo ex-ONPI, posso rappresentare quanto segue.

Il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'ONPI – Opera Nazionale Pensionati Italiani – ma non anche la cessazione della relativa contribuzione.

L'articolo 1-*sexies* della citata legge 641/78 ha, infatti, stabilito, al comma 2, che le entrate dell'ONPI fossero ripartite tra le regioni in proporzione del numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli e associati. Il 3° comma del medesimo articolo ha, altresì, previsto che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani.

L'articolo 1-*duodecies* della citata legge 641/1978 ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 1979, l'INPS e INAIL provvedessero a trasferire al Ministero del Tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le Regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL.

Con successiva legge 1° febbraio 1989, n. 40, articolo 1, il Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è stato rideterminato in misura tale da comprendere taluni fondi spettanti per

legge alle Regioni a statuto ordinario, tra cui le predette somme già destinate all'ONFI.

Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3 comma 1, sono cessati determinati finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario, tra cui anche il predetto fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, a seguito del trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni. Pertanto, è stata prevista l'istituzione di un fondo perequativo tale da garantire l'originario ammontare dei trasferimenti cessati.

Tale fondo, soppresso dall'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, è stato poi ripristinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e le relative spettanze sono erogate alle Regioni a valere sul gettito dell'IRAP.

Conseguentemente, l'attuale quadro normativo, come sopra descritto, non consente allo Stato di conoscere l'effettivo utilizzo dei contributi ex-ONPI da parte delle Regioni, dal momento che tali somme sono confluite nell'ambito delle entrate proprie regionali prive di vincoli di destinazione, perdendo quindi la loro originaria finalizzazione.

Si fa, infine, riserva di acquisire direttamente dalle regioni elementi di informazione in proposito, che appena possibile, saranno forniti all'Onorevole interrogante.

ALLEGATO 4

7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

In ordine alla problematica oggetto delle risoluzioni presentate rispettivamente dall'Onorevole Scandroglio e dall'Onorevole Paladini, sulla base delle informazioni assunte dalle competenti Amministrazioni ed Istituti, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 873/1986 convertito in legge n. 26 del 1987, a decorrere dal 1° gennaio 1987, l'INPS è subentrato all'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, oggi Autorità Portuale (ai sensi della legge n. 84 del 1994), nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali, integrativi delle prestazioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, previsti dal cosiddetto « libro bianco » a favore del personale dell'ex Consorzio (ex articolo 8, comma 6, del decreto-legge 457 del 1997, convertito in legge n. 30 del 1998).

A tal fine, lo stesso articolo ha istituito presso l'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il Fondo di previdenza per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, alimentato da un contributo dovuto dal datore di lavoro nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile e da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali.

Fino a febbraio 1990 i trattamenti pensionistici in esame sono stati erogati dall'Ente portuale di Genova, con rimborso da parte dell'INPS delle somme anticipate.

A decorrere da marzo 1990 il pagamento delle prestazioni in questione, in

attesa della realizzazione di una procedura automatizzata, è stato effettuato dall'Istituto sulla base dell'elaborazione degli importi che, in relazione agli accordi intercorsi tra l'Istituto e l'ex Consorzio, veniva eseguita mensilmente dall'Ente portuale di Genova, con trasmissione dei relativi dati su supporti magnetici.

In particolare, l'Ente portuale provvedeva ad elaborare mensilmente gli importi da porre in pagamento, tenendo presente che le somme da erogare da parte dell'INPS dovevano essere quelle nella misura determinata dallo stesso Ente nel mese di febbraio 1990 con l'aggiornamento riguardante soltanto:

il riassorbimento della pensione a carico Assicurazione Generale Obbligatoria (ove nel frattempo modificata);

la erogazione degli assegni per il nucleo familiare;

l'applicazione della perequazione automatica nei mesi di maggio e novembre.

L'Ente portuale, sempre in base agli accordi intercorsi, determinava, altresì, le pensioni afferenti al personale cessato dal servizio da maggio 1990, nonché le pensioni di reversibilità.

A decorrere da marzo 1999, le pensioni integrative in esame sono state meccanizzate con procedura manuale ed i dati dei pagamenti sono stati memorizzati sul data base pensioni, attribuendo l'importo del trattamento integrativo in pagamento alla data del 1° gennaio 1999.

Successivamente, l'istituto ha provveduto ad informatizzare la gestione delle pensioni in questione alla luce della normativa di riferimento.

Le pensioni integrative a carico del Fondo sono state progressivamente inserite nella procedura automatizzata di calcolo e, contestualmente, è stato creato l'archivio storico a decorrere dal 1° gennaio 1991, ciò in quanto l'Autorità Portuale di Genova ha dichiarato di non essere più in possesso dei dati storici precedenti a tale data.

A seguito dell'inserimento delle pensioni nella procedura informatizzata sono emersi dubbi su difformi applicazioni della normativa di riferimento (libro bianco) da parte dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, oltre ad errori materiali di calcolo (in negativo e/o in positivo), specie per quanto riguarda la perequazione automatica e altre casistiche comuni alla generalità delle pensioni.

Al fine di una migliore comprensione del *modus operandi* dell'Autorità portuale che aveva fornito tutti i dati di calcolo, nel 2003 è stato costituito un primo tavolo tecnico per l'esame congiunto delle problematiche emerse, cui hanno attivamente partecipato i rappresentanti sia dell'Autorità portuale di Genova sia dell'Associazione pensionati dell'ex Consorzio di Genova, oltre ad una rappresentanza delle principali sigle sindacali.

All'esito degli incontri del tavolo si è convenuto, tra l'altro, che in caso di dubbi su difformi applicazioni della normativa di riferimento, l'Autorità portuale avrebbe rilasciato specifiche dichiarazioni di responsabilità a firma del legale rappresentante, a conferma dell'esattezza del proprio operato. La richiesta di dichiarazioni di responsabilità si è resa necessaria soprattutto in relazione a variazioni degli elementi di calcolo relative a pensioni già in essere, quali l'anzianità contributiva e/o la misura dell'indennità di contingenza.

L'Istituto, nel prendere atto delle dichiarazioni di responsabilità ricevute dall'Autorità Portuale, si è attenuta di volta in volta all'operato di quest'ultima.

Con riferimento, in particolare, alla vicenda di circa 200 pensionati tra il 1993 ed il 1998, nei cui confronti l'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova aveva riconosciuto, per incentivarne l'esodo, l'indennità di contingenza in misura intera anziché ridotta (in rapporto all'anzianità complessiva, ovvero, in caso di titolarità di altra pensione o retribuzione) stante l'assunzione di responsabilità da parte dell'Autorità portuale, l'Istituto ha ritenuto opportuno, nel rispetto del principio dell'affidamento incolpevole ingenerato nei lavoratori/pensionati circa la legittimità degli impegni assunti dall'allora datore di lavoro – tenuto anche conto dell'intervenuto passaggio delle competenze all'Istituto stesso e della particolare complessità della normativa in materia – mantenere il calcolo dell'indennità così come operato dall'ex Consorzio.

In relazione a tale vicenda, peraltro, l'Autorità portuale ha reso noto che, a suo tempo, l'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, considerata l'urgente necessità di ridurre drasticamente gli organici e preso atto che il numero dei dipendenti che avrebbero potuto presentare domanda di prepensionamento – in quanto aventi diritto ai benefici previsti dalla legge – non sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema degli esuberanti, ha fatto ricorso ad una forma di incentivazione che consentisse comunque il ridimensionamento del personale.

Dal 2008 l'Autorità Portuale non ha più fornito le dichiarazioni di responsabilità richieste e più volte sollecitate dall'INPS, limitandosi ad esibire il prospetto relativo alle anzianità conteggiate nella pensione, senza fornire giustificazione delle anomalie riscontrate dall'Istituto.

In relazione ad ulteriori situazioni di apparente disallineamento dalle specifiche norme operative, su richiesta delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e su suggerimento ministeriale e dell'Assessorato regionale Ligure, nel 2008 è stato costituito un secondo tavolo tecnico con l'INPS.

In tale sede, sono state esaminate le principali situazioni che hanno determinato indebiti sulle pensioni a carico del Fondo, sinteticamente riconducibili ai seguenti casi:

1. attribuzione dell'indennità integrativa di contingenza corrisposta in misura intera anziché ridotta per le pensioni aventi decorrenza ante 1993;

2. errata detrazione di quota di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per mancanza di dichiarazione di titolarità di altro trattamento pensionistico e/o del suo successivo adeguamento.

A conclusione del tavolo tecnico, per quanto concerne la questione evidenziata al punto 1), in parziale accoglimento delle istanze formulate dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria, ferme restando le ricostituzioni delle pensioni ai sensi di legge con il ripristino del corretto calcolo del trattamento, è stato disposto l'abbandono del recupero dei relativi indebiti, stante anche il prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale, in assenza di dolo dell'interessato, il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, una volta decorsi ampiamente i termini per l'emanazione del trattamento definitivo, non può più effettuarsi per il consolidarsi della situazione esistente, a tutela dell'affidamento posto nell'Amministrazione.

Dalla documentazione prodotta dall'Autorità portuale di Genova, tuttavia, non sono emersi elementi tali da consentire l'accoglimento della richiesta di equiparazione dei pensionati ante 1993 a quelli collocati a riposo tra il 1993 ed il 1998. Solo con riferimento a quest'ultimi l'Autorità portuale ha comunicato, con relativa assunzione di responsabilità, l'avvenuta at-

tribuzione dell'indennità di contingenza in misura intera, anziché ridotta, al fine di incentivare l'esodo e attuare la ristrutturazione aziendale imposta per legge.

La documentazione fornita dall'Autorità nel corso del tavolo attestante la titolarità di pensioni di invalidità e di vecchiaia anticipata, ha invece permesso di mantenere, in 36 casi, l'attribuzione dell'indennità integrativa di contingenza in misura intera.

Per quanto attiene alla questione al punto 2), stante la natura degli indebiti derivanti dalla doppia percezione di trattamenti non debitamente comunicati agli uffici da parte dei titolari, non sono stati forniti, nel corso dei lavori del tavolo, argomenti utili all'accoglimento della richiesta di sanatoria avanzate dalle parti.

L'Istituto, infine, non ha potuto dare corso all'abbandono di indebiti riconducibili alla fase gestionale della pensione (ad esempio perequazione dei trattamenti pensionistici), in quanto non assoggettabili a sanatoria. In altri termini, gli indebiti derivanti sia dalla corretta perequazione di importi pensionistici erroneamente calcolati, sia dall'errata perequazione di importi pensionistici correttamente calcolati non rientrano, per loro natura, nell'ambito di applicazione di alcuna sanatoria legale.

Occorre infine rilevare che, dalle operazioni di ricostituzione informatizzata delle pensioni in esame, numerosi titolari di prestazioni hanno ricevuto un credito, ciò anche per effetto dell'aggiornamento delle retribuzioni (con applicazione dell'indice Istat) al momento della successiva maturazione del diritto alla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, del calcolo dell'indennità di contingenza in misura intera anziché ridotta con riferimento alle pensioni di vecchiaia anticipata e di invalidità, della corretta perequazione e simili.

ALLEGATO 5

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;

rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;

preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;

osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'eroga-

zione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;

rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »);

auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;

segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze tempo-

rali previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;

preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

rilevato, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;

osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;

rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che – lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato – sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per

l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;

2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di « auto-imprenditorialità », si raccomanda di rafforzare la norma – eventualmente anche nella successiva fase di attuazione – con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative – a regime – anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;

3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommitenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;

7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta – al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa – di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito

delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;

9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;

10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare – in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP – per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;

11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, ricon-

ducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – anche al fine di ricercare con la gradualità necessaria strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata – e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge

n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

ALLEGATO 6

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

premesso che:

dal punto di vista della qualità legislativa, è quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto – annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi – rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, come la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009, di cui è attualmente all'esame delle Commissioni lo schema di decreto legislativo e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame;

dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con l'ennesimo provvedimento estremamente contraddittorio circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico;

le misure fin qui varate, infatti, appaiono del tutto inadeguate e decontestualizzate, come avvenne nel caso della detassazione degli straordinari, o poco più che simboliche, quale si sta rivelando il sussidio, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione; nel caso di specie, l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, in una fase in cui, peraltro, le piccole e medie imprese risultano essere le più colpite dalla crisi economica in atto;

ancora una volta l'Esecutivo ha scelto un intervento parziale e frammentato, in luogo di una manovra complessiva e, di fronte ad una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese, non affronta il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti i maggiori organismi internazionali;

il provvedimento in oggetto, inoltre, non prevede alcuna misura di supporto in favore dei lavoratori precari che, come autorevolmente richiamato dal Governatore della Banca d'Italia, rischiano di essere totalmente esclusi da ogni forma di sostegno del reddito in caso di licenziamento; dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati ISTAT, emerge che, in caso

di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostegno al reddito, ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;

il decreto-legge in esame si pone anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, come nel caso dell'articolo 1, si tende ad operare una sorta di valutazione *a priori* dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse – giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato – possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo;

seppur apprezzabili, come più volte sollecitato dall'opposizione, le misure previste all'articolo 17 – che dispongono la

proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo – rimangono però ancora del tutto insufficienti alla luce, comunque, dei vincoli attualmente vigenti introdotti dal decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove le limitazioni contenute in ordine al *turn over*, ed i vincoli finanziari ivi stabiliti, non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto;

le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, infine, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame di emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	468
ALLEGATO (<i>Parere su emendamenti approvato dalla Commissione</i>)	472
AVVERTENZA	471

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame di emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, approvati in linea di principio dalla IX Commissione, al testo unificato adottato come testo base nel corso dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al progetto di legge in esame, approvati in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un

parere. In particolare, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03, ritiene che, al comma 1, sarebbe opportuno fare riferimento all'uso di stupefacenti (anziché all'uso abituale di stupefacenti). Ritiene, altresì, che, al comma 2, sarebbe opportuno prevedere che il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia adottato sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene necessario un chiarimento in ordine al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, dal momento che non appare ragionevole prevedere che le persone coinvolte in un incidente stradale debbano, anche se infortunate, prestare soccorso ad eventuali animali coinvolti nell'incidente.

Gianni MANCUSO (PdL) osserva che l'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 è frutto di una sensibilità nei confronti degli animali che, fortunatamente, è venuta cre-

scendo nella società italiana. In particolare, il comma 1, nel riconoscere il ruolo delle autoambulanze per animali, segna un significativo passo in avanti nella tutela degli animali, sebbene non possa certo risolvere la perdurante carenza di questi mezzi di soccorso. In proposito, ricorda come tale comma serva anche a fare chiarezza rispetto alla giurisprudenza, spesso contraddittoria, dei giudici di pace. Con riferimento, poi, al comma 2, fa presente che esso va inteso come riferito ad incidenti nei quali solo gli animali abbiano subito danni.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva che l'articolo 38 del progetto di legge in esame si limita a rimuovere gli ostacoli sostanziali che attualmente si oppongono al recepimento delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di tutela della riservatezza dei soggetti disabili, mentre sarebbe necessario modificare espressamente le norme che disciplinano il rilascio degli appositi contrassegni ai guidatori con disabilità.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sui soli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla IX Commissione, che sta procedendo in sede legislativa. Il problema sollevato dalla collega Farina Coscioni, attenendo ad articoli del progetto di legge cui non è riferito alcun emendamento, può pertanto essere sollevato solo presso la Commissione di merito.

Paola BINETTI (PD) osserva che le norme contenute nel comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 non sembrano suscettibili di trovare applicazione nei casi in cui le persone coinvolte nell'incidente siano infortunate. Ritiene, inoltre, che le disposizioni di cui agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 debbano essere rese ancora più stringenti, non solo recependo le indicazioni del relatore, ma anche affrontando il problema del divieto di vendita di bevande superalcoliche lungo la rete autostradale e le principali strade.

Rileva, altresì, che sarebbe opportuno estendere la possibilità di rateazione delle sanzioni pecuniarie prevista dall'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.010 ai casi in cui le violazioni siano accertate con distinti verbali. Osserva, infine, che per affrontare tematiche tanto delicate sarebbe utile disporre di tempi più ampi.

Lucio BARANI (PdL) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione sulla necessità di estendere le disposizioni di cui agli identici articoli aggiuntivi Montagnoli 33.02 e Compagnon 33.03 ai titolari di patente di guida BK (certificato di abilitazione professionale), che abilita alla guida, ad esempio, degli scuolabus.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) concorda con la collega Binetti nel ritenere che sia necessario, nonostante gli ostacoli procedurali richiamati dal presidente, invitare la Commissione di merito ad intervenire al fine di vietare la vendita di bevande superalcoliche lungo le principali strade.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nel ribadire i limiti procedurali cui la Commissione deve attenersi, fa presente che nulla impedisce di sollevare un problema politico presso la Commissione di merito.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che sia assolutamente necessario inserire nel progetto di legge in esame il divieto di vendita di bevande superalcoliche lungo la rete autostradale e le principali strade. Reputa, inoltre, necessario un approfondimento delle disposizioni contenute nell'emendamento Brugger 2.6, al fine di chiarire a quali organizzazioni queste possano applicarsi e in che modo esse siano conciliabili con le competenze dei comuni in materia di regolazione della pubblicità, precisando che, comunque, le organizzazioni interessate dovranno inserire nei loro bilanci le spese per pubblicità. Rileva, infine, che le norme contenute nell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, pur essendo condivisibili in linea di principio, appaiono di

difficile attuazione, mentre sarebbe necessario contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali di affezione.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Brugger 2.6 fa riferimento all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e che, pertanto, la pubblicità sulle strade risulta già disciplinata da legge statale.

Carla CASTELLANI (PdL), pur comprendendo le motivazioni dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, fa presente che le disposizioni contenute nel comma 2 appaiono inattuabili e rischiano, pertanto, di risultare controproducenti. Molte circostanze, infatti, possono impedire di prestare soccorso ad animali coinvolti in incidenti stradali, a cominciare dalla carenza di strutture idonee. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno sopprimere il citato comma 2 o, almeno, l'ultimo periodo di detto comma.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che, in generale, la Commissione debba mostrare meno timore reverenziale nei confronti delle Commissioni di merito e inserire, nei propri pareri, osservazioni e condizioni ogni qual volta lo ritenga necessario.

Gianni MANCUSO (PdL), premesso che, all'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, sarebbe più corretto fare riferimento alla nozione di animali di affezione, da reddito o protetti, osserva, rivolto alla collega Castellani, che, per superare le difficoltà da lei evidenziate, sarebbe sufficiente prevedere l'obbligo di segnalazione ai consueti numeri telefonici di soccorso (113, 115 o 118). Più in generale, osserva che il valore della norma in discorso sta nel favorire un graduale passaggio dalla concezione dell'animale come cosa, propria dell'ordinamento vigente, a quella dell'animale come essere vivente senziente.

Carmine Santo PATARINO (PdL) dichiara di concordare con la collega Castellani sull'opportunità di sopprimere le

sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01.

Carla CASTELLANI (PdL), premesso che sarebbe preferibile l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi abbandona gli animali di affezione, ritiene che l'attuale disposto del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 rischi, attesa l'attuale carenza di strutture per il soccorso agli animali, di adombrare finalità poco trasparenti.

Donata LENZI (PD) ritiene che, nell'emendamento Brugger 2.6, sarebbe preferibile fare riferimento alle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero, se si insiste nel volere includere altre associazioni, estendere la disposizione alle associazioni di promozione sociale. Osserva, inoltre, che, attesa la scarsità di risorse finanziarie in ambito sanitario, sarebbe necessario precisare, all'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, infine, che l'articolo 13 del progetto di legge in esame, nonostante la modifica apportata dall'emendamento 13.4 del relatore, presenta rilevanti profili di criticità, al punto da far ritenere quasi preferibile la sua soppressione.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, premesso che l'ultima delle osservazioni formulate dalla collega Lenzi si riferisce all'intero articolo 13 e non alle proposte emendative su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi e ricordato come la Commissione si fosse già espressa, in sede consultiva, sul provvedimento in esame prima del suo trasferimento in sede legislativa, formula, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Gianni MANCUSO (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, chiede, in qualità di firmatario dell'articolo aggiuntivo Giam-

manco 21.01, alla collega Castellani cosa intenda per « finalità poco trasparenti ».

Carla CASTELLANI (PdL), premesso che la sua osservazione non voleva essere in alcun modo offensiva nei confronti dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, ribadisce che l'introduzione di un obbligo e delle relative sanzioni, in mancanza delle condizioni necessarie per l'assolvimento dell'obbligo, rischia di adombrare un'operazione poco trasparente.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea le possibili implicazioni paradossali dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno a uno o più animali, di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, nei numerosi casi in cui il rispetto di tale obbligo può risultare impossibile o pericoloso per la sicurezza delle persone.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), dopo aver richiamato le motivazioni dell'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01, illustrate dal collega Mancuso, ritiene che, anche alla luce del dibattito svoltosi, sarebbe preferibile sopprimere le sanzioni previste al comma 2.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) ritiene che non abbia senso introdurre un obbligo senza prevedere sanzioni per chi non ottempera tale obbligo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.

INTERROGAZIONI

5-01029 Delfino e Ruvolo: Normativa in materia di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

5-01051 Tommaso Foti: Iniziative del Governo volte a modificare le norme che disciplinano i costi dei controlli igienico-sanitari sulle imprese.

5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).**

PARERE SU EMENDAMENTI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abb. recanti « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », approvati in linea di principio dalla IX Commissione,

esprime:

sugli emendamenti 13.1 Garofalo, 13.2 Pedoto, 13.4 del relatore, 22.25 (*nuova formulazione*) del relatore:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 21.01 (*nuova formulazione*) Giammanco ed altri:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « animali domestici, da lavoro o protetti » con le seguenti « animali d'affezione, da reddito o protetti »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2 del nuovo articolo 21-*bis*, nel senso di non sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi, di cui al primo periodo, di specificare che tale obbligo vige solo ove sia possibile fermarsi, di prevedere che l'obbligo di cui al secondo periodo si intende come obbligo di segnalare l'incidente ai numeri di emergenza 113, 115 e 118, ed

infine, nel senso di escludere la sanzione per la violazione di tale obbligo, sopprimendo l'ultimo periodo del comma;

sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 Montagnoli e 33.03 Compagnon:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il nuovo articolo 33-*bis* sia riformulato come segue:

« ART. 33-*bis*. — (*Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tossicodipendenza per chi esercita attività di autotrasporto*). — 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui

al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio »;

e con la seguente osservazione:

al nuovo articolo 33-*bis* valuti la Commissione di merito l'opportunità di

fare riferimento anche alla patente BK (CAP) per la guida di Scuola-bus;

sui restanti emendamenti:

NULLA OSTA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	474
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame di un emendamento al testo unificato e rinvio</i>)	475
ERRATA CORRIGE	476

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009, trasmessi dalla XIV Commissione.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi gli articoli aggiuntivi Fucci 7.018, Cosenza 7.05 e Pini 7.08, 7.014, 7.015 e 7.016.

Ricorda quindi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati diretta-

mente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione Agricoltura, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento; tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Fucci 7.018, integrando i criteri della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova organizzazione

comune del mercato vitivinicolo, prevede la possibilità che la preservazione e la promozione dell'elevato livello qualitativo dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica avvengano anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione delle tradizioni e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO; si propongono altresì alcune connesse modifiche alla legge n. 77 del 2006, relativi a tali siti. Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole.

L'articolo aggiuntivo Cosenza 7.05 mira a dettare criteri di delega per il recepimento della direttiva 2008/72/CE, già ricompresa nell'Allegato A, con specifico riferimento alla disciplina della concimazione carbonica in serra. In proposito, si rimette alla valutazione del Governo circa l'applicabilità di tale dispositivo.

L'articolo aggiuntivo Pini 7.08 è diretto a consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie dell'AGEA, al fine di rafforzare la possibilità di effettuare controlli adeguati sull'utilizzazione dei fondi comunitari da parte delle imprese agricole; si prevede inoltre l'aggiornamento delle sanzioni amministrative per le violazioni minori relative all'indebito conseguimento di fondi comunitari. Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole.

Gli articoli aggiuntivi Pini 7.014, 7.015 e 7.016 recano modifiche alla legge n. 157 del 1992, sulla caccia, materia che, in occasione del disegno di legge comunitaria 2008, la Commissione Agricoltura prima e poi la Camera hanno ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento legislativo. A suo giudizio, per ragioni di coerenza tale orientamento dovrebbe essere confermato anche in questa sede.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Cosenza 7.05, esprime parere contrario, in quanto il criterio di delega indicato non appare coerente con la direttiva 2008/72/CE, che ha ad oggetto la commercia-

lizzazione di piantine da trapianto prodotte da vivaisti e destinate agli orticoltori e non la produzione di ortaggi destinati al consumatore; il recepimento della direttiva è in ogni caso oggetto della delega di cui all'articolo 1, Allegato A.

Susanna CENNI (PD) concorda con il relatore circa l'esigenza di confermare l'orientamento già manifestato dalla Commissione circa l'opportunità di non inserire nel disegno di legge comunitaria modifiche alla legge n. 157 del 1992. Desidera però sottolineare la contrarietà del suo gruppo anche per il merito dei relativi articoli aggiuntivi, che stravolgono il corretto rapporto tra Stato e regioni in tale materia.

Roberto ROSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 ed abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame di un emendamento al testo unificato e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento al testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla IX Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, fa presente che è stato trasmesso l'emendamento Montagnoli 7.2 (*nuova formulazione*), volto ad autorizzare il Governo a modificare l'articolo 206 del regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per l'attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità, in attuazione di quanto già previsto dall'articolo 57 del predetto codice. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO concorda con la valutazione del relatore.

Roberto ROSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2009.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 giugno 2009, a pagina 224, nella prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « *articolo aggiuntivo 7.02* » si intende sostituita dalle seguenti: « *articolo aggiuntivo 7.01* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	477
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	487

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	478
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	479
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame emendamenti al testo unificato e rinvio</i>)	483
AVVERTENZA	486

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che, essendosi ormai concluso l'esame

preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria per il 2009 e della Relazione annuale, la Commissione avvia oggi la fase successiva di esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, limitatamente al disegno di legge comunitaria.

Rammenta innanzitutto che sono pervenuti alla Commissione due emendamenti ed un articolo aggiuntivo, approvati rispettivamente dalle Commissioni II (Giustizia), XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura). Ricorda che questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte che stati inoltre presentati – direttamente alla XIV Commissione – di-

versi emendamenti ed articoli aggiuntivi. Questi nuovi emendamenti, che riguardano diverse materie, sono stati trasmessi alle Commissioni di merito competenti per l'espressione del parere. Anche in questo caso, gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si saranno pronunciate favorevolmente potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Tutti gli emendamenti sinora presentati sono contenuti nel fascicolo a stampa in distribuzione (*vedi allegato*).

Ai fini dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni, occorrerà prima consentire alle Commissioni di settore di esprimersi sugli emendamenti da noi trasmessi e, successivamente avviare l'esame presso di noi. L'esame degli emendamenti presso la XIV Commissione potrebbe avere inizio a partire da martedì 21 luglio prossimo.

Comunico quindi che sono da considerare inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

l'emendamento 1.3 Formisano, che mira ad inserire la direttiva 2005/75/CE nell'allegato B. Tale direttiva non necessita tuttavia di recepimento nell'ordinamento italiano in quanto essa ha novellato la direttiva 2004/18/CE, poi attuata con il D.Lgs. 163 del 2006, recante il Codice degli appalti pubblici;

gli identici emendamenti 7.1 Negro e 7.2 Volontè che recano modifiche alla legge n. 82 del 2006 («Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino») introducendo una disciplina transitoria in materia di sanzioni, e non appaiono in alcun modo configurabili quali attuazione di obblighi comunitari.

Avverte inoltre che è da considerare irricevibile l'emendamento 6.2 Borghesi, in quanto riproduce un emendamento già respinto dalla XI Commissione.

Segnala infine che, in ordine all'ammissibilità, la Presidenza si riserva una ulteriore valutazione degli articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07 Pini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) tenuto conto dei ristretti tempi di lavoro a disposizione della Commissione, essendo imminente l'avvio di votazioni in Assemblea, riterrebbe opportuno rinviare ad una prossima seduta la discussione della proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;** b) **Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.**

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto dei due Accordi in oggetto, stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea, e intesi a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi, quali previste dall'articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa). La struttura del Trattato – come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge originario (A.S. 1555) – ricalca lo schema della « Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo status delle loro Forze Armate (NATO SOFA) », firmata a Londra nel 1951, del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nord-atlantico (Protocollo di Parigi) dell'agosto 1952 nonché del « Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee », firmato nell'aprile 1965, tutti ratificati dal nostro Paese.

Il primo, e più rilevante, dei due Accordi concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD. Da ultimo, l'Accordo in commento riguarda parimenti lo statuto

dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti.

La Parte I dell'Accordo contiene disposizioni comuni ai militari e al personale civile: essa si compone di un breve preambolo e di 6 articoli.

Il preambolo dell'Accordo contiene una clausola di salvaguardia dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti l'Accordo derivanti da altri strumenti internazionali istitutivi di organi giurisdizionali, in primis lo Statuto della Corte penale internazionale.

Gli articoli 1-6, dopo una serie di definizioni, riportano l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale e delle relative persone a carico, mentre dal lato di questi ultimi vige l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame. È inoltre previsto che le patenti di guida militari siano riconosciute sul territorio dello Stato ospitante, nonché la facoltà del personale di ciascuno degli Stati membri di fornire assistenza medica al personale delle Forze o dei Quartieri generali proveniente da qualsiasi altro Stato membro. Il personale militare e civile è altresì tenuto ad indossare le rispettive uniformi in base ai regolamenti vigenti nello Stato di invio, ed è altresì contemplato che i veicoli di ciascuno degli Stati membri rechino una targa distintiva della loro nazionalità.

La Parte II (articoli 7 e 8) riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea. È in particolare previsto che tali categorie possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, e naturalmente quando a tali missioni partecipano. Inoltre, i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali,

ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità: e infatti previsto che esse siano sospese dall'autorità competente dello Stato di origine o dalla pertinente istituzione dell'Unione, qualora siano tali da ostacolare il corso della giustizia. In caso di controversie su possibili abusi del sistema delle immunità, nell'ambito delle quali non sia possibile raggiungere una composizione mediante consultazioni, la pertinente istituzione dell'Unione europea stabilisce dettagliate modalità per la composizione del contenzioso, le quali sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

La Parte III dell'Accordo è la più rilevante: essa comprende gli articoli 9-18, e detta norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili in essi impiegati.

È anzitutto prevista per i Quartieri generali e le Forze impegnate nella preparazione dei compiti PESD, e per il relativo personale, l'autorizzazione a transitare e installarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, naturalmente con il consenso di quest'ultimo. I militari e civili impiegati nei Quartieri generali e nelle Forze suddetti riceveranno cure mediche e dentistiche di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale di analoghe funzioni dello Stato ospitante. È fatta salva l'esclusiva responsabilità delle autorità dello Stato ospitante per le decisioni concernenti la localizzazione e la logistica correlate all'installazione di Quartieri generali o di Forze di altri Stati membri, ma ci si sforzerà – anche tramite successive intese bilaterali – di far corrispondere gli standard relativi agli alloggi e agli acquartieramenti del personale militare e civile a quelli vigenti nello Stato ospitante. Particolarmente rilevante è il diritto riconosciuto alle varie unità di personale militare o civile ospitate di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti – mentre al di fuori di tali ambiti le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i

membri delle unità ospiti. È prevista la possibilità sia per i militari che per il personale civile di detenzione e porto di armi di servizio, purché conformemente alla normativa dello Stato di invio e con il consenso dallo Stato ospitante. I Quartieri generali e le Forze beneficiano inoltre in materia di imposte, telecomunicazioni, trasporti e tariffe, delle stesse agevolazioni accordate alle forze dello Stato ospitante. Per quanto concerne gli archivi i documenti ufficiali dei Quartieri generali essi sono inviolabili, salvo rinuncia dei Quartieri generali medesimi. In caso di ritenuto abuso dell'invulnerabilità di archivi e documenti, l'autorità competente dello Stato ospitante che ha sollevato la questione viene consultata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il quale, ove non sia possibile una composizione del contenzioso, adotta all'unanimità dettagliate modalità per la risoluzione di esso. Sono poi previste disposizioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante: a tal fine è previsto che i periodi di servizio dei militari e dei civili non siano considerati periodi di residenza ai fini fiscali. Inoltre, i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni corrisposte dallo Stato di origine e su ogni proprietà mobile collegata alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante. In relazione ai poteri di giurisdizione penale e disciplinare, le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitarli sui militari nonché sul personale civile inviati nello Stato ospitante, le autorità del quale ultimo, tuttavia, hanno a loro volta il diritto di esercizio della giurisdizione sui militari e sui civili ospitati, nonché sulle persone a loro carico, con riferimento a reati commessi nel territorio dello Stato ospitante e punibili in base alla legge in esso vigente. D'altra parte, sia le autorità dello Stato d'origine che le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva nei confronti dei militari e del personale civile inviati nello Stato ospitante medesimo, qualora siano compiuti

reati punibili solo in forza di norme vigenti, rispettivamente, nel solo Stato di origine o nel solo Stato ospitante. È egualmente disciplinata l'ipotesi del concorso di entrambe le giurisdizioni: in tale eventualità le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di priorità con riferimento a reati rivolti meramente contro la proprietà o la sicurezza dello Stato di origine, o a reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di militari o civili dello Stato di origine (ovvero di persone a loro carico). La priorità giurisdizionale dello Stato di origine si applicherà anche ai reati che derivino da atti od omissioni compiuti in servizio dal personale militare civile inviato. In tutti gli altri casi il diritto di priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato ospitante. Per quanto attiene alle richieste di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD, si prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo o qualora il danno sia causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Per i danni, invece, causati ad altri beni – rispetto a quelli implicati nelle attività PESD – situati nel territorio di uno Stato membro, si ricorre a trattative tra gli Stati interessati, ma non verrà chiesto un indennizzo se l'importo del danno è inferiore una somma che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea stabilisce all'unanimità. È inoltre prevista la rinuncia alla richiesta di qualsiasi indennizzo verso uno Stato membro nei casi in cui militare o un civile sia rimasto ferito o sia morto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali. Vengono poi previste dettagliate procedure per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui al presente Accordo, e dai quali derivino danni a terzi. È

comunque previsto che nessun militare o civile sia sottoposto a procedimenti esecutivi in base a sentenze pronunciate contro di lui nello Stato ospitante, se la controversia in sede civile è stata originata da un atto compiuto comunque nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali.

Per quanto poi riguarda le richieste di indennizzo fondate su atti od omissioni compiuti nello Stato ospitante dal personale militare o civile, ma non in esecuzione di funzioni ufficiali, sono anche qui previste procedure per i relativi indennizzi. L'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà deferito all'arbitrato, ma, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona all'uopo qualificata.

Infine, la Parte IV (articolo 19) contiene disposizioni finali, tra le quali la previsione dell'approvazione dell'Accordo negli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, e della figura del Segretario generale del Consiglio dei ministri UE quale depositario dell'Accordo. L'applicabilità dell'Accordo è riferita al solo territorio metropolitano degli Stati membri, ciascuno dei quali, però, può notificare al depositario che esso si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali ha la responsabilità. È poi previsto che quanto disposto nella parte prima e terza dell'Accordo in esame si applichi solo qualora la medesima materia non sia disciplinata da altro accordo. Tuttavia, in caso affermativo, si possono stabilire specifiche intese tra l'Unione europea gli Stati o le Organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare quale accordo sia meglio applicabile per l'operazione in atto. In mancanza di tale intesa, viene comunque salvaguardato l'altro accordo. È previsto infine che l'Accordo in esame possa essere modificato per intesa scritta e unanime dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio dei ministri UE.

L'altro accordo, sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea, riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dal citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea, consta di un breve Preambolo e di 9 articoli. Nel Preambolo si prende atto che l'Accordo in precedenza illustrato, noto come SOFA UE, si applica in linea generale solo nel territorio metropolitano degli Stati membri, e conseguentemente le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE, che concerne le richieste di indennizzo, non possono applicarsi qualora i danni o le perdite patiti si siano verificati nel territorio di paesi terzi in cui si conduce un'operazione PESD, ovvero in alto mare. Sulla base di ciò — e considerato anche che sarà necessario concludere specifici accordi con i Paesi terzi ospitanti le operazioni PESD per consentire a tali Paesi o a loro cittadini di presentare eventuali richieste di indennizzo — si è convenuto di stipulare tra gli Stati membri della UE l'Accordo in esame, il cui articolo 1 contiene le consuete definizioni.

L'articolo 2 riguarda l'applicabilità dell'Accordo in esame, per la quale occorrono due condizioni, ossia che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD di cui all'articolo 17, comma 2 del TUE, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del SOFA UE.

In base all'articolo 3, poi, vige la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso.

All'articolo 4 si prevede — come nell'Accordo in precedenza illustrato — la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo; e anche se il danno è causato da

un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Anche qui, tuttavia, la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.

Per le richieste di indennizzo diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 precedenti, ma sempre legate ad attività istituzionali in ambito PESD, giusta l'articolo 5 si ricorre a trattative tra gli Stati membri interessati, purché l'indennizzo non sia inferiore a 10.000 euro — nel qual caso non si fa luogo alla richiesta di risarcimento.

All'articolo 6 si stabilisce che le disposizioni degli articoli 4 e 5 precedenti non autorizzano uno Stato membro a rifiutare il pagamento di un indennizzo per danni a beni forniti da una parte diversa dai contraenti dell'Accordo in esame — si tratta evidentemente di soggetti quali aziende di noleggio, di leasing, eccetera.

L'eventuale contenzioso (articolo 7) riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà anche in questo caso — come nel precedente Accordo — deferito all'arbitrato, e, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona particolarmente qualificata.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi all'esame della Camera, esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede come sempre l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, invece, detta norme relative all'esercizio della giurisdizione in correlazione all'esecutività nell'ordinamento nazionale italiano dei due accordi in esame. In base alla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, entrambi gli Accordi non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame emendamenti al testo unificato e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.3 all'articolo 1, approvato in linea di principio dalla IX Commissione. La proposta emendativa inserisce due nuovi commi dopo il comma 1 dell'articolo 1: il comma 1-*bis* novella l'articolo 62 del Codice della strada, relativo ai limiti di massa dei veicoli, stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida tali limiti sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione. Il comma 1-*ter* rinvia a un decreto del Ministro dei trasporti per la definizione delle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui sopra. Lo scopo del suddetto emendamento è quello di promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici (alimentati cioè a gas o a trazione elettrica) senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali.

Tuttavia le disposizioni relative alla riduzione dei limiti di massa dei veicoli andrebbero valutate alla luce della normativa comunitaria sull'omologazione tecnica dei veicoli che, a partire dal 1970, ha subito numerose modifiche. La direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha dato una prima attuazione al mercato unico nel settore automobilistico istituendo la procedura di omologazione CE. A questa prima direttiva sono seguite diverse direttive, talune « particolari » relative alla pro-

cedura di omologazione CE ed altre modificative della direttiva 70/156/CE. Da ultimo, con la direttiva 2007/46/CE, che ha abrogato la direttiva 70/156/CE, è stato istituito un quadro per l'omologazione di tutti i veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Pertanto l'obbligo di omologazione CE, già vigente per i veicoli a motore delle categorie M1 ed L) è stato esteso a tutte le altre categorie di veicoli. L'omologazione può essere concessa solo se il veicolo rispetta tutte le pertinenti prescrizioni tecniche, contenute in circa 60 regolamenti e direttive particolari in materia di sicurezza per la circolazione stradale e protezione dell'ambiente. La direttiva prevede una entrata in vigore delle disposizioni differita in un arco di tempo tra il 2009 ed il 2014 in relazione alla categoria del veicolo. La direttiva 2007/46/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28/4/2008. Per i veicoli di categoria N1 (autocarri con massa complessiva non eccedente le 3,5 tonnellate) ed N2 (autocarri con massa compresa tra 3,5 e 12 tonnellate) l'obbligo di omologazione europea decorre, inderogabilmente, dal 29 ottobre 2010. Per quanto concerne in particolare la normativa comunitaria relativa alla prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli, essa è contenuta nella direttiva 92/21/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 95/48/CE, per i veicoli a motore della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), recepita nell'ordinamento nazionale con diversi decreti del Ministro dei trasporti. Alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N e dei rimorchi della categoria O quali definiti negli Allegati della direttiva 70/156/CEE, si applicano invece le disposizioni della direttiva 97/27/CE, come modificata dalla direttiva 2003/19/CE. In base a tale norma non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie

nel caso di veicoli elettrici. La direttiva 97/27/CE è stata recepita nell'ordinamento con il decreto del ministro dei trasporti del 14 novembre 1997, mentre la direttiva 2003/19/CE è stata recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 settembre 2003.

Alla luce della normativa sopra descritta, l'argomento meriterebbe ulteriori approfondimenti e valutazioni. In particolare, si segnala che:

le disposizioni recate dall'emendamento in esame risulterebbero di difficile implementazione a livello di decretazione amministrativa. Infatti, sarebbe necessario re-introdurre una norma di omologazione nazionale, a poco più di 12 mesi dall'entrata in vigore obbligatoria di un regime di omologazione europea armonizzata, per ciò che concerne le masse dei veicoli e la loro classificazione;

le disposizioni eventualmente introdotte con l'emendamento potrebbero restare in vigore soltanto temporaneamente, fino alla data del 29 ottobre 2010, quando scatterà l'obbligo inderogabile dell'omologazione europea;

le norme tecniche di implementazione, che devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, potrebbero essere oggetto di obiezioni, sia per la mancata applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nella citata direttiva 97/27/CE, sia sulla conseguente disapplicazione di altre importanti prescrizioni quali l'obbligo di installazione del limitatore di velocità (previsto per veicoli di massa massima superiore a 3.5 tonnellate), del tachigrafo digitale e la necessità di patente di guida di categoria C.

Passando quindi all'esame dell'emendamento 12.7 all'articolo 12, questo reca alcune modifiche all'articolo 12 e, conseguentemente, all'articolo 21 del testo all'esame che modifica la disciplina dettata dagli artt. 174, 176, 178 e 179 C.d.S. in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli

adibiti al trasporto, al fine di dare attuazione a quanto dettato dal Regolamento (CE) n.561/2006 anche in ordine al regime sanzionatorio.

Risulta riformulato dall'articolo 21 del nuovo testo anche l'articolo 178 C.d.S., che riguarda i documenti di viaggio dei trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo, ai quali si applicano le disposizioni dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 (AETR). L'articolo 178 estende ai suddetti veicoli la disciplina in materia di durata della guida, tenuta dei documenti e relative sanzioni prevista per gli altri veicoli adibiti al trasporto professionale. Le modifiche proposte dall'emendamento 12.7 sono finalizzate ad evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12 concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni.

Al riguardo, osserva che le disposizioni sono compatibili con quanto stabilito dall'articolo 19 del Regolamento 561/2006, che dà agli Stati membri la facoltà di stabilire le sanzioni applicabili in caso di infrazione e adottare i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Il regolamento (CE) n. 561/2006, entrato in vigore l'11 aprile 2007, ha aggiornato le norme sui tempi di guida e di riposo degli operatori addetti al trasporto su strada. La nuova disciplina si applica al trasporto su strada: di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate; di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tale finalità, salvo deroghe (ad esempio, per i trasporti passeggeri in servizio di linea con percorsi non superiori a 50 km, per i veicoli delle Forze dell'ordine, di emergenza o ad uso

medico). Il regolamento reca in particolare disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo.

Con riguardo, infine all'articolo aggiuntivo 39.01, viene inserito nel testo all'esame l'articolo 39-bis che, al comma 1, introduce nel *corpus* della legge n. 298/1074 l'articolo 46-bis in materia di sanzioni ai trasporti di cabotaggio stradale – ovvero la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato – effettuati in violazione della normativa comunitaria. Viene in particolare proposto un inasprimento della sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per i veicoli immatricolati all'estero che, nello svolgimento di attività di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria e la disciplina nazionale di esecuzione. Con il comma 2 viene stabilito che – per i vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto – si applichi l'articolo 207 del codice della strada, che dispone specifiche modalità di pagamento immediato delle sanzioni irrogate a veicoli immatricolati all'estero.

La proposta emendativa di cui al comma 1 appare conforme alla disciplina comunitaria stabilita dal Regolamento (CEE) n. 3118/1993, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 484/2002, che ha fissato le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in uno Stato membro. Il cabotaggio stradale può essere eseguito esclusivamente dalle imprese stabilite nei Paesi comunitari o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all'attestato del conducente nei casi previsti. Il regolamento comunitario prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo: a tale riguardo la

Commissione ha pubblicato nel 2005 una « Comunicazione interpretativa » (2005/C 21/02), nella quale propone che il carattere temporaneo di un cabotaggio deve essere valutato tenendo conto della durata, della frequenza, della continuità e della periodicità della prestazione del servizio. Possono, ovviamente, eseguirsi trasporti di cabotaggio nei casi previsti dall'allegato 1 della Prima Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, recante norme comuni in materia di trasporti internazionali. In materia di violazioni alle norme sul cabotaggio, l'articolo 8 del regolamento n. 3118/1993 prevede che le autorità dello Stato ospitante possano applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso infrazioni. Le sanzioni possono consistere in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo ad effettuare cabotaggio sul territorio dello Stato. Le infrazioni constatate devono essere comunicate alle autorità dello Stato di stabilimento del vettore che – a loro volta – possono valutare l'opportunità di applicare un'ulteriore sanzione.

Segnala che nell'aprile scorso il Parlamento europeo ha esaminato un nuovo regolamento sul cabotaggio stradale. L'iter di approvazione definitiva del regolamento è tuttora in corso.

Nell'ordinamento nazionale l'attività di cabotaggio a titolo temporaneo sul territorio nazionale è ora regolamentata dal Decreto del Ministro dei trasporti del 3 aprile 2009, che ha sostituito il precedente decreto del marzo 2005. Le imprese titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE possono effettuare attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano, ai sensi del Regolamento CEE n. 3118/93, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale. A bordo del veicolo che effettua il cabotaggio deve essere conservata, unitamente alla

copie conformi della licenza comunitaria, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano. In caso di violazioni, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974, che stabiliscono sanzioni pecuniarie a partire da 2.065 euro, unitamente al fermo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione del fatto, la confisca del mezzo a carico di coloro che svolgono cabotaggio senza essere ammessi ad effettuarlo. Viene invece applicata la sanzione dell'avvertimento (annotata da parte degli organi di polizia stradale) al vettore che, nell'esecuzione del cabotaggio, commette un'irregolare tenuta del libretto relativamente ad altre informazioni che l'impresa è tenuta ad indicare.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ».

COM(2009)44 def.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (C. 2449).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/105/CE aggiungere la seguente: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

1. 10. Gozi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1. 1. La II Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

1. 2. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

1. 3. Formisano, Borghesi, Messina, Barbato, Razzi.**(Inammissibile)**

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere le seguenti direttive:

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

1. 11. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di

includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

***1. 5.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;.

***1. 13.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.

****1. 6.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.

****1. 12.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

*****1. 7.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

*****1. 14.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

******1. 8.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che

modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

******1. 15.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

***1. 9.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

***1. 17.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi;

2. 1. La XI Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,.

5. 2. Gozi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. 1. Formisano, Borghesi, Razzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

*(Modifiche alla legge
4 febbraio 2005, n. 11).*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. – (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). – 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

4-ter. – (Programma nazionale di riforma). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie assicurano la tempestiva con-

sultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

4-quater. – (Programma di stabilità). –

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.

2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

b) al comma 1 dell'articolo 15-*bis*, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalla seguente: « mese. »;

c) il comma 3 dell'articolo 15-*bis* è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

5. 01. Gozi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole « sei mesi » sono sostituite dalla seguente: « mese ».

5. 03. Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Relazioni annuali al Parlamento.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, nel Programma della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica del Consiglio;

gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome ».

5. 02. Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Borghesi, Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.

(Irricevibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Modifica al decreto legislativo n. 81 del 2008).

1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1° gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

6. 1. Borghesi, Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07).

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa

C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, modifichi l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, allo scopo di rendere uniforme la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di meccanismi di gradualità in ragione di un anno di elevazione del requisito ogni due anni;

b) salvaguardia dei previgenti requisiti per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge erano rimaste al lavoro dopo avere compiuto il sessantesimo anno di età nonché per le lavoratrici in regime di prosecuzione volontaria o cessate dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) introduzione, ove possibile, di criteri di flessibilità volti a cogliere le particolari propensioni e aspettative delle persone;

d) destinazione, a far data dal 1° gennaio 2010, dei risparmi conseguiti al finanziamento del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione, istituito con decreto del Ministro dell'innovazione e della pubblica amministrazione, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle Pari opportunità, sentita la Consigliera nazionale di parità, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge; il Fondo di cui alla presente lettera è rivolto al finanziamento di progetti per la valorizzazione del lavoro delle donne, a promuovere la conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, anche attraverso la concessione di permessi retribuiti, a sviluppare esperienze volontarie di lavoro a *part-time* e di telelavoro e a rea-

lizzare interventi formativi e di qualificazione ispirati al principio delle pari opportunità.

6. 01. Cazzola, Della Vedova, Golfo, Versace, Bernini, Barani, Mazzuca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

1. Al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso.

b) all'articolo 23, il comma 9 è soppresso.

6. 02. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

2. Il comma 5 dell'articolo 22 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso.

6. 03. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

1. Il comma 9 dell'articolo 23 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso.

6. 04. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

* **7. 1.** Negro, Rainieri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

* **7. 2.** Volontè, Zinzi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: « l'essiccazione » sono inserite le seguenti: « nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio ».

7. 01. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituiscono.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

7. 02. Misiti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo all'attuazione della direttiva 2002/95/CE della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti). – 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sullo smaltimento dei relativi rifiuti, al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera o), è sostituita dalla seguente:

o) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE derivanti da AEE destinate ai nuclei domestici;

2) la lettera t), è sostituita dalla seguente:

t) Centro di raccolta di RAEE: area di cui all'articolo 183, comma 1, lettera cc), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:

u-bis) AEE destinate ai nuclei domestici: anche ai fini della comunicazione al Registro di cui agli articoli 13 e 14, si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esclusione di quelle ideate e progettate per essere utilizzate esclusivamente da un'utenza professionale. Il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15, sentito il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 13, definisce le linee guida e valuta, delibera e dirime eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari;

u-ter) AEE Professionali: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientrano nella definizione di cui alla lettera v);

u-quater) Punto di raccolta di RAEE domestici: punto destinato esclusivamente alla raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, organizzato presso il punto vendita del distributore o presso le strutture funzionalmente collegate al processo distributivo, per lo scopo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non soggetto ai requisiti in materia di obblighi documentali di trasporto, di denuncia periodica, di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, assicurando in ogni caso condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, nonché la rimozione con periodicità non superiore a tre mesi oppure, alternativamente e a scelta del distributore, quando vengano superati i 20 metri cubi e, comunque, entro un anno.

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

b-bis) Il distributore che trasporta con propri mezzi i RAEE in giacenza presso il proprio punto di raccolta fino ad un centro di raccolta o ritirati presso il domicilio del consumatore fino al proprio punto di raccolta o fino al centro di raccolta, oppure il soggetto a tali fini incaricato dal distributore, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali con la procedura di cui all'articolo 212, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dai limiti quantitativi e temporali ivi previsti. Il trasporto deve riguardare esclusivamente i RAEE ritirati ai sensi della lettera *b*) del presente comma e gli stessi RAEE sono considerati rifiuti urbani. A tale trasporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il distributore ed il trasportatore adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del produttore e del trasportatore, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di microrac-

colta di RAEE appartenenti alla medesima tipologia di rifiuto da parte del distributore o del soggetto da costui incaricato presso il domicilio di più consumatori, può essere utilizzato un unico formulario di identificazione dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da 30 giorni dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di ritiro di cui all'articolo 6 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni.

7. 03. Togni.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di incentivare, nel rispetto della disciplina comunitaria e in ossequio ai principi contenuti nel primo comma dell'articolo 29 (« Programmi di prevenzione dei rifiuti ») della direttiva in questione, un sempre maggiore ricorso, da parte dei produttori

di imballaggi, ad imballaggi uniformi costituiti da un solo elemento e ad imballaggi composti di bioplastica così da ridurre i motivi di difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti.

3. All'articolo 1, commi 1 e 3 Allegato B, della legge comunitaria 2008, è soppressa la seguente direttiva: 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

7. 04. Cosenza.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, nel rispetto della tutela della salute dei consumatori a regolamentare il ricorso alla concimazione carbonica in serra e, per garantire il diritto a una piena informazione dei consumatori sugli alimenti da essi consumati, a riformulare le necessarie disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

7. 05. Cosenza.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Attuazione della direttiva 94/22/CEE.).

All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le cifre « 7% » e « 4% » con la seguente « 10% ».

7. 06. Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006).

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » aggiungere « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora ».

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite con le parole: « del Sindaco ».

3. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole « comma 1 » aggiungere « , dalle ore 24.00 alle ore 7.00, e al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole « dalle ore 24 alle ore 7 » sopprimere le seguenti « , anche ».

7. 07. Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23

dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole « interventi e misure sul mercato agricolo e agroalimentare » inserire le seguenti: « nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a cinquemila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti ».

7. 08. Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni per il rispetto della direttiva 2002/58/CE).

1. L'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così sostituito:

« 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione dell'opposizione all'inclusione negli elenchi, in base al principio della massima semplificazione delle modalità d'inclusione, di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. »

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come sostituito dal comma che precede, sono inseriti i seguenti commi:

« 3. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opposizione ai trattamenti dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di

cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telematica, il Garante, sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni utente può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario.

4. L'iscrizione al registro non preclude i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. L'iscrizione al registro ha effetto entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della richiesta. Tale iscrizione è sempre revocabile dall'interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento. L'iscrizione cessa automaticamente quando cambi, per qualsivoglia motivo, l'intestatario della numerazione.

5. Il Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche definita dall'ISTAT, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o in più sezioni.

6. Il Garante provvede alla prima realizzazione del registro con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso orientate ai costi di funzionamento e manutenzione. Il Garante, con proprio provvedimento, determina tali tariffe o, in caso di affidamento a terzi del registro, le approva verificando che le stesse rispettino il presente comma.

7. Il Garante definisce le modalità tecniche di funzionamento del registro, prevedendo l'autenticazione e la conservazione degli accessi.

8. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), garantiscono la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

9. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), forniscono oralmente all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione per le medesime finalità, e pubblicano sui propri siti internet idonee informative sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione al registro per opporsi a futuri contatti».

3. All'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole « al servi degli articoli 23 e 24 » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto, per quanto riguarda i dati Inclusi negli elenchi, delle opposizioni espresse nelle forme previste dall'articolo 129, comma 2, o direttamente nei riguardi del titolare. ».

4. All'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è aggiunto il seguente comma:

« 3. La violazione del diritto di opposizione come risultante dal registro di cui all'articolo 129, comma 2 o delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'ari. 129, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro ».

7. 09. Pini, Crosio, Della Vedova, Gozi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* le parole « da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti « da euro 1.500 a euro 8.000 »;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: « l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando

a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali.

7. 014. Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria.

7. 015. Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:

3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agrosilvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello stato

italiano per la sola caccia alla migratoria, le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale ».

7. 016. Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 11 della legge comunitaria 2008, in materia di inquinamento acustico).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge comunitaria 2008 è sostituito dal seguente:

« 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato ».

7. 017. Pini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *d-bis*) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale.»;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa" con le seguenti: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno" ».

7. 018. Fucci.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

8. 1. Garavini.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: di dati elettronici, *inserire le seguenti:* , in particolare dati personali,.

9. 1. Garavini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – (*Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni*).

– 1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedere che:

1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni sia diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

2) la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;

3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del

nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano. L'espletamento di funzioni di agenti di polizia

giudiziaria dei soggetti distaccati e dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati non dà luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive;

9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

10) per quanto concerne la responsabilità civile, prevedere che lo Stato italiano rinunci a richiedere a un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità;

2. Qualora l'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla sua emanazione si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

9. 01. Garavini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. (*Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni*).

– 1. Il governo adotta il decreto legislativo

recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedere che:

1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni sia diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

2) la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;

3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da intro-

durre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano. L'espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria dei soggetti distaccati e dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati non dà luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive.

9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini

investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

10) per quanto concerne la responsabilità civile, prevedere che lo Stato italiano rinunci a richiedere a un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità;

2. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009, 2010 e 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

9. 02. Garavini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, sulle problematiche concernenti le richieste di trasferimento da una regione all'altra di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento agli interventi di carattere finanziario previsti in favore dei medesimi comuni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	505
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	506
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	511
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	513
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	509
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	515

AUDIZIONI

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, sulle problematiche concernenti le richieste di trasferimento da una regione all'altra di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento agli interventi di carattere finanziario previsti in favore dei medesimi comuni.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Luciano PIZZETTI (PD), il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) e il presidente Davide CAPARINI.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame che si compone di 26 articoli, i quali recano una serie piuttosto articolata di misure di vario genere, unificate dagli obiettivi di contrastare la crisi economica in atto, prorogare alcuni termini in scadenza ed assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Passando ad una sintetica elencazione delle disposizioni contenute nel decreto, fa presente che l'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, mentre l'articolo 2 dispone sul contenimento del costo delle commissioni bancarie. L'articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e

famiglie, improntate alla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. L'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. L'articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di detassazione degli investimenti in determinati beni strumentali.

Fa presente che l'articolo 6 dispone la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e l'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione, denominato « export banca », prevedendo il coinvolgimento a tal fine della Cassa depositi e prestiti. L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti. L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei crediti IVA vantati dai contribuenti, al fine di velocizzare le compensazioni dei predetti crediti, nonché per incrementare gli strumenti di contrasto contro gli abusi in materia. L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati. L'articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i Paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti nei cosiddetti « paradisi fiscali », finalizzate a contrastare le pratiche evasive connesse alla localizzazione di attività economiche e finanziarie in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati. L'articolo 13 reca

talune modifiche agli articoli 167 e 168 del TUIR, finalizzate ad armonizzare l'ordinamento tributario italiano con quello di altri Paesi europei, allo scopo di evitare fenomeni di esterovestizione realizzati in particolare mediante operazioni infragruppo, volte a consentire la fruizione di regimi fiscali privilegiati.

Aggiunge che l'articolo 14 introduce un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, da applicarsi sulle plusvalenze iscritte a bilancio derivanti dalla valutazione, effettuata ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) per uso non industriale. L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a potenziare l'attività di riscossione dei tributi. L'articolo 16 reca una norma di copertura finanziaria. L'articolo 17 introduce disposizioni di vario genere relative agli enti pubblici, quali, tra l'altro: la modifica della disciplina sul riordino, sulla trasformazione o sulla soppressione e sulla messa in liquidazione degli enti pubblici non economici; nuove norme e proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; la modifica del numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); la modifica in più parti dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici; la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; la modifica della disciplina della Corte dei conti in materia di controllo preventivo di legittimità e di poteri delle sezioni riunite in sede di controllo. L'articolo 18 prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato e degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 19, relativo alle società pubbliche, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale alle società pubbliche oltre a modificare la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato. L'articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, mentre l'articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi. L'articolo 22 reca disposizioni relative al settore sanitario, mentre l'articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge, oltre a prevedere un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare con conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. L'articolo 24 introduce disposizioni relative alla proroga delle missioni di pace, oltre alla modifica della legge di riforma dei servizi di informazione sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, all'autorizzazione alla proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia e alla previsione della corresponsione di un'indennità al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate. L'articolo 25, infine, reca disposizioni relative a spese indifferibili.

Per quanto riguarda le tematiche di specifica competenza della Commissione, rileva come il contenuto del provvedimento risulti riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Precisa poi che, con riferimento a specifiche disposizioni, vengono altresì in rilievo altre materie di competenza esclusiva dello Stato (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicu-

rezza, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), nonché materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

In dettaglio, fa presente che sono riconducibili alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « governo del territorio », ascritte alla competenza concorrente tra Stato e regioni, le disposizioni di cui all'articolo 4 che demandano al Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l'individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. L'articolo demanda altresì a uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri la realizzazione dei predetti interventi, previo avvalimento dei poteri di sostituzione degli organi ordinari o straordinari e dei poteri di deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore, applicando il principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Con riferimento in particolare alla disposizione che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realiz-

zazione di interventi urgenti per le reti dell'energia, per la quale occorre richiamare anche l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, fa presente che nella sentenza n. 240 del 2004 la Corte costituzionale ha ritenuto che « l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione. »

Ritiene pertanto che andrebbe valutato, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, e in particolare, alla luce del principio di leale collaborazione, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, relativo agli atti e ai provvedimenti del Commissario straordinario.

Quanto poi all'articolo 22, comma 2, relativo all'istituzione di un fondo da destinare ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, segnala che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, in assenza dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

Più in dettaglio, precisa che la Corte costituzionale ha precisato, nella sentenza n. 168/2008, il cui contenuto è stato ripreso nella recente sentenza n. 124/2009,

che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006) ».

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, e atteso che il fondo di cui all'articolo 22, comma 2, sembrerebbe incidere sia sulla materia di competenza legislativa esclusiva « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » sia sulla materia di competenza legislativa concorrente « tutela della salute », fa presente che andrebbe verificato il rispetto del principio di leale collaborazione relativamente alla definizione degli interventi nel settore sanitario ai quali sono destinate le risorse finanziarie del fondo in questione.

Ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mario PEPE (PD) segnala l'opportunità di trasformare le osservazioni recate dalla proposta di parere in condizioni, al fine di fornire una maggiore forza a quanto ivi previsto.

Luciano PIZZETTI (PD) dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione del collega Pepe, propone di inserire nel parere due ulteriori condizioni, la prima relativa alla necessità di prevedere all'articolo 22, comma 3, il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nella determinazione — in sede di riparto del

finanziamento del servizio sanitario nazionale — della quota che tali regioni e province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, la seconda sulla necessità di garantire la conformità del patto di stabilità alle finalità del provvedimento.

Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, prendendo atto degli spunti emersi dal dibattito modifica la propria proposta di parere riformulando le osservazioni come condizioni (*vedi allegato 2*).

Mario PEPE (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere, come riformulata.

Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere, come riformulata.

Alfonso MASCITELLI (IDV) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Nuovo testo unificato C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo unificato, come risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore e di subemendamenti, recante la disciplina delle terapie del dolore e delle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta

conseguenza. Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo unificato adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, nella seduta del 22 aprile scorso, esprimendo parere favorevole con due osservazioni; la prima relativa all'opportunità che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore fosse definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; la seconda relativa all'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative.

Fa presente che le due osservazioni non appaiono recepite nel nuovo testo il quale presenta – con riferimento ai profili di interesse della Commissione – un nuovo articolo 3 relativo alle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale articolo precisa che le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge, tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20

marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei principi della legge con le modalità definite dalla stessa costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

Segnala che il testo in esame presenta quindi un nuovo impianto che, rimettendo alle regioni l'attuazione dei principi recati dalla legge, appare pienamente rispettoso della ripartizione di competenze tra Stato e regioni, stante la determinazione nel testo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali su tutto il territorio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Aggiunge che non sembrano invece recepite nel nuovo testo le osservazioni rese nel parere del 22 aprile scorso.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato in esame, ribadendo le osservazioni già formulate nel precedente parere (*vedi allegato 3*).

Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto del provvedimento, preannuncia comunque un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che l'ammontare delle risorse finanziarie previste nel nuovo testo unificato siano incongrue rispetto alle finalità del provvedimento e pregiudichi l'attuazione delle misure recate dal testo.

Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroghe di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

considerato che le disposizioni recate dal decreto legge in questione sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza; politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; coordina-

mento della finanza pubblica e del sistema tributario) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 che, demandando al Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l'individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e a uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione dei predetti interventi, sono ascrivibili alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « governo del territorio », affidate alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

preso atto della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, sulla base del principio di sussidiarietà (sentenza n. 6 del 2004);

considerato che, relativamente ai poteri sostitutivi, la Corte costituzionale ha precisato come l'esercizio di tali poteri debba essere previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali, la sostituzione debba riguardare il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*, il potere sostitutivo debba essere esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo e

la legge debba predisporre congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione (sentenza n. 240 del 2004);

esaminato, all'articolo 22, il comma 2 che, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, è ascrivibile alla materia « tutela della salute », rimessa alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto della della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, andrebbe applicato il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle

loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del Commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

b) all'articolo 22, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'intesa con le regioni per la definizione degli interventi relativi al settore sanitario ai quali è destinato il fondo di risorse finanziarie ivi istituito.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroghe di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

considerato che le disposizioni recate dal decreto legge in questione sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-

l'energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 che, demandando al Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l'individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e demandando a uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri la realizzazione dei predetti interventi, sono ascrivibili alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « governo del territorio », affidate alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

preso atto della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, sulla base del principio di sussidiarietà (sentenza n. 6 del 2004);

considerato che, relativamente ai poteri sostitutivi, la Corte costituzionale ha precisato come l'esercizio di tali poteri debba essere previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali, la sostituzione debba riguardare il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, il potere sostitutivo debba

essere esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo e la legge debba predisporre congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione (sentenza n. 240 del 2004);

esaminato, all'articolo 22, il comma 2 che, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, è ascrivibile alla materia « tutela della salute », rimessa alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, andrebbe applicato il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 3, si preveda il coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del Commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

2) all'articolo 22, comma 2, si preveda, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'intesa con le regioni per la definizione degli interventi relativi al settore sanitario ai quali è destinato il fondo di risorse finanziarie ivi istituito;

3) all'articolo 22, comma 3, sia previsto, in sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale, il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella determinazione della quota da riversare in entrata al bilancio dello Stato;

4) si preveda la conformità delle norme del Patto di stabilità alle finalità del provvedimento in esame.

ALLEGATO 3

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Nuovo testo unificato C. 624 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 624 e abb., risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore e di subemendamenti, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

considerato il parere già reso nella seduta del 22 aprile scorso sul testo unificato, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati;

valutato comunque positivamente il nuovo impianto del testo unificato che, valorizzando il ruolo delle regioni, rimette a quest'ultimo l'attuazione dei principi recati dalla legge, riconducibili prevalentemente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

valutata l'opportunità di ribadire le osservazioni rese nel parere del 22 aprile scorso in quanto relative a disposizioni che incidono su profili di competenza regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative di cui all'articolo 4;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ...	516
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	516

Martedì 14 luglio 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro per le politiche europee, Andrea RONCHI, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Ronchi per la relazione svolta e, a causa di sopravvenuti impegni istituzionali del Ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

AVVERTENZA	517
------------------	-----

Martedì 14 luglio 2009.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

Audizione del Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Domenico Vulpiani.

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 518

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.15 alle 12.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (esame C. 2561 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i>	30
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione del Governo)</i>	336

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00153 Polidori e Ghiglia: programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00047</i>) ...	339
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	342
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	344

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	347
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	351
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	352

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	353
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	363

SEDE LEGISLATIVA:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Discussione e rinvio</i>)	353
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	354
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	356
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	356
--	-----

Conversione in legge del decreto-legge 1 ^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	357
--	-----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	360
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	364
--	-----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	360
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	365
--	-----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale C. 574 ed abb./A	367
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	367
------------------------------------	-----

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	370
---	-----

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	370
--	-----

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	370
---	-----

III Affari esteri e comunitari

ATTI COMUNITARI:

Sui lavori della Commissione	371
------------------------------------	-----

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	371
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	378
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	373
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	380
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale (COM (2008) 823) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, commi 1 e 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	376
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	382

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	384
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	384
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	385
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	390

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	392
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	394

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	397
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al Testo unificato C. 44 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	402

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	403
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti approvati in linea di principio C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) [<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento Brugger 2.6 e parere favorevole con condizione sugli identici articoli aggiuntivi Mussolini (nuova formulazione) 8.01 e Vannucci (nuova formulazione) 8.02</i>] .	406
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	409
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	410

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	411
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	422

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	412
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, del Regolamento, e rinvio</i>)	413
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Presentazione del quarto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere	415
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE LEGISLATIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	424
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	424
<i>ALLEGATO (Ulteriore emendamento del relatore)</i>	433
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	429
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	431
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	432
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 99 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	434
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	441
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	435
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-01600 Damiano: Salvaguardia dei livelli occupazionali per gli stabilimenti SCM di Rimini ...	442
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	456
5-01388 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli	443
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	457
5-01149 Tommaso Foti: Cessazione della trattenuta per il cosiddetto « contributo ex-ONPI » ..	443
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	458
RISOLUZIONI:	
7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.	
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	443
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal Governo)</i>	459

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	446
ALLEGATO 5 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	462

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti <i>(Rinvio del seguito dell'esame)</i>	451
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	451
ALLEGATO 6 <i>(Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)</i>	466
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	452

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame di emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	468
ALLEGATO <i>(Parere su emendamenti approvato dalla Commissione)</i>	472
AVVERTENZA	471

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio)</i>	474
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame di un emendamento al testo unificato e rinvio)</i>	475
ERRATA CORRIGE	476

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	477
ALLEGATO <i>(Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i>	487

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	478
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	479
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Esame emendamenti al testo unificato e rinvio)</i>	483
AVVERTENZA	486

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, sulle problematiche concernenti le richieste di trasferimento da una regione all'altra di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento agli interventi di carattere finanziario previsti in favore dei medesimi comuni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	505
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	506
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	511
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	513
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Nuovo testo unificato C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	509
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	515

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ...	516
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	516

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

AVVERTENZA	517
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	518
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,54



16SMC0002020